REGIONE PUGLIA

Elezioni regionali 2025

Pubblicazione n. 7 – Puglia

Elezione diretta del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale

Istruzioni per le Operazioni degli Uffici elettorali di sezione



ATTENZIONE

Le operazioni di votazione si svolgono:

- la domenica dalle ore 7 alle ore 23
- e il lunedì dalle ore 7 alle ore 15

art. 1 del decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 15 maggio 2025, n. 72

a cura dell'Apparato Organizzativo - 2025

REGIONE PUGLIA

Elezioni regionali 2025

Pubblicazione n. 7 – Puglia

Elezione diretta del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale

Istruzioni per le Operazioni degli Uffici elettorali di sezione



ATTENZIONE

Le operazioni di votazione si svolgono:

- la domenica dalle ore 7 alle ore 23
- e il lunedì dalle ore 7 alle ore 15

art. 1 del decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 15 maggio 2025, n. 72

Elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale ISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE

AVVERTENZA

Al fine di agevolare il delicato compito dei Presidenti e dei componenti gli Uffici elettorali di sezione nello svolgimento delle operazioni di votazione e di scrutinio, sono state predisposte le unite istruzioni, sulle quali si richiama la particolare attenzione di quanti sono investiti delle funzioni medesime.

Allo scopo di evitare errori od omissioni nella compilazione dei verbali dell'Ufficio di sezione, che possono influire sulla stessa regolarità delle operazioni, ivi comprese quelle riguardanti l'assegnazione dei seggi e la proclamazione dei candidati eletti, si raccomanda che:

- ogni paragrafo del verbale sia compilato con la più scrupolosa osservanza delle presenti istruzioni e delle disposizioni di legge che di queste costituiscono il fondamento;
- 2) i dati numerici da riportare nel verbale, relativi ai voti per i candidati Presidenti, per le liste circoscrizionali e di preferenza per i candidati consiglieri, dopo che siano stati effettuati i necessari riscontri previsti nei rispettivi paragrafi, siano trascritti con la massima precisione ed esattezza, costituendo essi gli elementi essenziali per gli Uffici di livello superiore al seggio elettorale per le operazioni di loro competenza;
- 3) al momento della formazione dei plichi, gli atti ed i relativi allegati da inoltrare ai vari Uffici siano inseriti nelle corrispondenti buste di cui il seggio è dotato.

Le operazioni di scrutinio si svolgono subito dopo la chiusura delle votazioni e l'accertamento del numero dei votanti.

Alla fine di tutte le operazioni di scrutinio il materiale elettorale viene riconsegnato al comune.

Si confida che, con l'ausilio di tali istruzioni, tutte le operazioni elettorali verranno disimpegnate con regolarità e speditezza, nel pieno rispetto della legge e della volontà del corpo elettorale.

N.B. La Regione Puglia con la Legge Regionale 28

gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni¹, si è dotata di proprie norme per la elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.

La citata legge prevede all'art. 1, comma 2, che, per quanto non espressamente previsto e in quanto compatibili, sono recepite la legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e la legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario). Al comma 3 è previsto, altresì, che si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni vigenti, anche regolamentari, nell'ordinamento in materia.

L'art. 1 della legge 108/68, inoltre, rinvia, per quanto non espressamente previsto, alla normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, alle norme del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nelle parti riguardanti i consigli dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

L'art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), prevede che, a decorrere dal 2014, le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgano nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23. Tuttavia, art. 1 del decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, convertito con modificazioni con la legge 15 maggio 2025, n. 72, ha stabilito che: "Le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie relative all'anno 2025, (...), si svolgono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15".

Con decreto del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 512 del 24 settembre 2025 sono state indette le consultazioni per il rinnovo degli organi elettivi convocando i comizi per domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025.

-

¹ L.R. 10 marzo 2015, n. 7, come integrata dall'art 8 della L.R. 7 aprile 2015, n. 14.

PARTE PRIMA L'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

Elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale ISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE

CAPITOLO I LA COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

§ 1. - Composizione dell'Ufficio e validità delle operazioni.

In ogni sezione elettorale è costituito, ai sensi dell'art. 20, primo comma, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, come modificato dall'art. 8 della legge 21 marzo 1990, n. 53, un Ufficio elettorale.

L'Ufficio è composto da un Presidente, da un Segretario e da quattro Scrutatori, di cui uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vicepresidente (art. 20, primo comma, del T.U. n. 570/1960).

Per la validità delle operazioni elettorali dell'Ufficio devono essere sempre presenti almeno tre membri dell'Ufficio stesso, fra i quali il Presidente o il Vicepresidente (art. 25 del T.U. n. 570/1960).

Nella dizione "operazioni elettorali" rientrano tutti gli adempimenti compiuti dagli Uffici elettorali di sezione dalla loro costituzione fino alla dichiarazione del risultato dello scrutinio.

§ 2. - Obbligatorietà delle funzioni - Sanzioni per gli inadempienti.

L'ufficio di Presidente, di Scrutatore e di Segretario è obbligatorio per le persone designate (art. 24, primo comma, del T.U. n. 570/1960).

L'art. 89 del testo unico anzidetto stabilisce che coloro i quali, senza giustificato motivo, rifiutino l'incarico o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono puniti con la multa da euro 206 a euro 516.

La stessa sanzione è prevista dal predetto articolo per i membri dell'Ufficio elettorale di sezione i quali, senza giustificato motivo, si allontanino dall'Ufficio prima che abbiano termine le operazioni elettorali

§ 3. - Qualifica di pubblico ufficiale.

Durante l'esercizio delle loro funzioni, tutti i membri dell'Ufficio sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali.

Per i reati commessi in danno dei membri dell'Ufficio si procede con giudizio direttissimo (art. 24, ultimo comma, del T.U. n. 570/1960).

CAPITOLO II IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

§ 4. - Nomina e sostituzione del Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione.

Il Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione è designato dal Presidente della Corte d'appello (art. 20, secondo comma, del T.U. n. 570/1960).

Qualora il designato a presiedere un Ufficio elettorale di sezione non sia in grado, per giustificati motivi, di assumere la carica, deve avvertire immediatamente il Presidente della Corte d'appello e il Sindaco del Comune dove ha sede la sezione elettorale alla quale era stato destinato.

In caso di improvviso impedimento del Presidente, che non consenta la sua normale sostituzione da parte del Presidente della Corte d'appello, assume la presidenza il Sindaco o un suo delegato (articolo 20, ultimo comma, del T.U. n. 570/1960).

Nei casi di assenza o impedimento, sopraggiunti dopo l'insediamento del seggio, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

La legge non prevede il caso in cui il Presidente originariamente nominato e poi sostituto, per improvviso impedimento, dal sindaco o suo delegato si ripresenti nel corso successivo delle operazioni del seggio, ad esempio dopo la sospensione che interviene tra il sabato e la domenica.

Tuttavia, tenuto conto della continuità e della stretta connessione delle operazioni del sabato e della domenica, si ritiene che la composizione del seggio debba restare invariata rispetto al momento della costituzione.

§ 5. - Compiti del Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione.

Il Presidente dell'Ufficio compie tutte le operazioni elettorali, coadiuvato dallo Scrutatore che assume le funzioni di Vicepresidente (art. 24, secondo comma, del T.U. n. 570/1960).

Con riserva di illustrare dettagliatamente in seguito le singole operazioni elettorali alle quali deve sovrintendere il Presidente, si ritiene utile indicare subito i poteri ad esso attribuiti per esercitare le sue funzioni.

§ 6. - Poteri del Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione.

Il Presidente, udito in ogni caso il parere degli Scrutatori, "pronunzia in via provvisoria": su tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevino intorno alle operazioni della sezione; sui reclami, anche orali, e le proteste che gli vengano presentate; nonché sulle contestazioni e sulla nullità dei voti (art. 54, primo e secondo comma, del T.U. n. 570/1960).

La decisione del Presidente su tutte le anzidette questioni, così come previsto dal sopracitato articolo 54, primo comma, del testo unico n. 570/1960, ha carattere provvisorio, atteso che avverso i provvedimenti adottati nel corso delle operazioni per la elezione del Presidente della Giunta e dei Consiglieri regionali è comunque ammesso ricorso, dopo la proclamazione degli eletti, dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale e, in appello, al Consiglio di Stato.

§ 7. - Poteri di polizia del Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione.

Il Presidente è incaricato della polizia dell'adunanza: a tale effetto egli può disporre degli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate, in servizio presso la sezione, per far espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato (art. 46, primo comma, del T.U. n. 570/1960).

La Forza pubblica non può entrare nella sala delle elezioni senza richiesta del Presidente; però, in caso di tumulti o di disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria (2) possono, anche senza richiesta del Presidente, entrare

 $^{^2}$ D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447: Approvazione del nuovo codice di procedura penale - $\,$ Art. 57:

[&]quot;1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:

nella sala e farsi assistere dalla Forza pubblica, (art. 46, secondo e terzo comma, del T.U. n. 570/1960).

Non possono entrare, invece, se il Presidente si oppone.

Gli ufficiali giudiziari possono accedere nella sala per notificare al Presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione (art. 46, quarto comma, del T.U. n. 570/1960).

Il Presidente può, di sua iniziativa, e deve, qualora tre Scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la Forza pubblica entri e resti nella sala delle elezioni anche prima che comincino le operazioni elettorali (art. 46, quinto comma, del T.U. n. 570/1960).

Qualora il Presidente abbia giustificato timore che il regolare procedimento delle operazioni elettorali possa essere turbato, uditi gli Scrutatori può disporre, con ordinanza motivata, che gli elettori i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione.

Il Presidente può disporre, altresì, che gli elettori, i quali indugino artificiosamente nella espressione del voto o non rispondano all'invito di restituire la scheda, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione della scheda stessa, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti (art. 46, penultimo comma, del T.U. n. 570/1960).

Di tali decisioni del Presidente è dato atto nel **verbale – mod. n. 85-AR_Puglia al paragrafo 20** (art. 46, ultimo comma, del T.U. n. 570/1960).

- a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
- b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonché, gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;
- c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza.
- 2. Sono agenti di polizia giudiziaria:
 - a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
 - i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.
- Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55".

Il Presidente, al fine di assicurare il libero accesso degli elettori al locale in cui è sita la sezione e di impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti, può fare tutte le richieste che ritenga opportune sia alle autorità civili, sia ai comandanti militari, i quali sono tenuti ad ottemperare (art. 46, sesto comma, del T.U. n. 570/1960).

Infine, il Presidente, al termine delle operazioni del sabato – nonché tra la domenica e il lunedì deve provvedere alla custodia della sala in modo che nessuno possa entrarvi (artt. 47, undicesimo comma e 51, secondo comma, n. 4, del T.U. n. 570/1960), attenendosi alle istruzioni di cui al § 47 e al § 87.

CAPITOLO III IL VICEPRESIDENTE DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

§ 8. - Funzioni del Vicepresidente.

Il Presidente, nell'esercizio delle sue funzioni, è coadiuvato dallo Scrutatore al quale, ai sensi dell'art. 20, primo comma, del T.U. n. 570/1960, ha affidato le funzioni di Vicepresidente.

Lo Scrutatore che assume la vicepresidenza dell'Ufficio coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di temporanea assenza o impedimento (art. 24, secondo comma, del T.U. n. 570/1960).

L'uno o l'altro devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali del seggio (art. 25 del T.U. n. 570/1960).

CAPITOLO IV GLI SCRUTATORI

§ 9. - Nomina e sostituzione degli Scrutatori.

Gli Scrutatori sono nominati, in ciascun comune, dalla commissione elettorale comunale (art. 4-bis del testo unico sull'elettorato attivo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni) o, eventualmente, dalla commissione straordinaria o dal commissario per la provvisoria amministrazione del comune nel periodo compreso tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno precedenti quello della votazione (art. 6 della legge 8 marzo 1989 n. 95, e successive modificazioni).

Quando tutti o alcuni degli Scrutatori non siano presenti all'atto della costituzione dell'Ufficio, o ne sia mancata la nomina, il Presidente provvede alla loro sostituzione chiamando alternativamente il più anziano ed il più giovane fra gli elettori presenti, purché siano in possesso almeno del titolo di studio della scuola dell'obbligo (art. 1, secondo comma, della legge 8 marzo 1989, n. 95) e che non siano rappresentanti di lista (art. 41 secondo comma, D.P.R. n. 361/1957).

Nonostante la mancanza di una espressa norma, è da ritenere che, nel procedere alla sostituzione degli Scrutatori assenti, il Presidente deve accertarsi che per gli elettori chiamati non sussista alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 23 del T.U. n. 570/1960 (3).

³ Art. 23 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570: «Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di ufficio elettorale di sezione, di Scrutatore e di Segretario:

a) coloro che alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età (cfr. Circolare del ministero dell'Interno n. 51/2025);

b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;

c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;

d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;

e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;

f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione». Si noti bene, però, che il limite del 70° anno di età non trova più applicazione nei confronti degli Scrutatori, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 120.

f-bis) i dipendenti delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico regionale e locale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422

Poiché le operazioni del seggio si svolgono in più di un giorno e vengono sospese nelle notti tra il sabato e la domenica, tra la domenica e il lunedì, può sorgere il dubbio se siano ammissibili variazioni nella composizione dell'Ufficio elettorale di sezione nel corso delle operazioni anzidette.

Nel silenzio della legge, tenuto conto della continuità e della stretta connessione delle operazioni del sabato, della domenica e del lunedì, si deve ritenere che la composizione dell'Ufficio debba restare invariata quale era all'inizio delle operazioni del sabato, anche se nel frattempo si siano presentate le persone che erano state designate.

Peraltro, se la domenica o il lunedì dovessero mancare, per sopravvenuto impedimento, alcuni di coloro che il sabato abbiano avuto le funzioni di Presidente oppure di Scrutatore per l'assenza dei designati, e fossero invece presenti questi ultimi, può ammettersi che questi assumano l'ufficio, senza dover procedere a surrogazioni con persone diverse.

Eventualmente, ove neppure quelli originariamente designati si trovassero presenti, il Presidente o, in sua assenza, il Vicepresidente, qualora necessario, potrà provvedere alla sostituzione degli Scrutatori assenti con le modalità sopra illustrate.

§ 10. - Compiti degli Scrutatori.

Gli Scrutatori compiono i seguenti atti, che saranno illustrati nei successivi paragrafi:

- autenticazione delle schede (§ n.42);
- registrazione degli elettori che si presentano a votare (§ n. 54);
- operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate (§ n. 103 e ss.);
- recapito dei plichi contenenti gli atti relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio (§ 111 e ss.).

Gli Scrutatori hanno, poi, facoltà di assistere, su invito del Tribunale, all'apertura del plico contenente le liste della sezione utilizzate per la votazione (art. 62 del T.U. n. 570/1960).

§ 11. - Funzione consultiva degli Scrutatori.

Gli Scrutatori esprimono, inoltre, il loro parere al Presidente dell'Ufficio elettorale nei casi indicati dalla legge o a sua richiesta.

Il parere degli Scrutatori deve essere obbligatoriamente sentito quando si tratti di:

- decidere su reclami, anche orali;
- risolvere difficoltà e incidenti sollevati nel corso delle operazioni della sezione;
- decidere sulla nullità dei voti e sull'assegnazione dei voti contestati (art. 54, primo e secondo comma, del T.U. n. 570/1960);
- adozione da parte del Presidente di ordinanza motivata di allontanamento dalla sala degli elettori che abbiano già votato, fino al termine delle operazioni di voto(art. 46, settimo comma, del T.U. n. 570/1960).

§ 12. - Potere di decisione degli Scrutatori.

Gli Scrutatori, nelle operazioni elettorali, non hanno, di regola, potere di decisione; tuttavia, in materia di polizia della sala della votazione, quando, come si è detto, tre Scrutatori facciano richiesta che la Forza pubblica entri e resti nella sala stessa, anche prima che comincino le operazioni elettorali, il Presidente ha l'obbligo di aderire a tale richiesta, giusta disposizione dell'art. 46, quinto comma, del T.U. n. 570/1960.

CAPITOLO V IL SEGRETARIO DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

§ 13. - Nomina del Segretario.

Il Segretario del seggio è scelto dal Presidente, di solito, prima dell'insediamento dell'Ufficio elettorale, fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in cui ha sede il seggio, e in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (art. 2 della legge 21 marzo 1990, n. 53). Il Segretario non deve incorrere in cause di esclusione dalle funzioni di componente del seggio, come previste dall'art. 23 del T.U. n. 570/1960.

Qualora il Presidente non abbia scelto il Segretario prima dell'insediamento del seggio, dovrà provvedere all'atto della costituzione dell'Ufficio medesimo.

Nel caso di temporanea assenza del Segretario o di sopraggiunto impedimento, il Presidente sceglie tra gli Scrutatori il sostituto; analogamente procede quando deve recarsi, accompagnato dal Segretario, a raccogliere i voti degli elettori degenti nei luoghi di cura con meno di 100 posti letto eventualmente assegnati alla sezione o degli elettori ammessi al voto a domicilio la cui dimora sia ubicata nell'ambito territoriale della sezione.

§ 14. - Compiti del Segretario del seggio.

Il Segretario assiste il Presidente in tutte le operazioni del seggio.

In particolare egli provvede alla compilazione dei verbali, alla registrazione, insieme agli Scrutatori, dei voti durante lo spoglio e scrutinio delle schede votate, alla raccolta degli atti da allegare ai verbali ed alla confezione dei plichi contenenti i verbali stessi, le liste della votazione e gli altri atti delle operazioni di voto e di scrutinio.

§ 15. - Verbale delle operazioni dell'Ufficio Elettorale di Sezione.

Alla base di tutto il procedimento elettorale sono, come è evidente, le operazioni che si svolgono presso gli Uffici elettorali di sezione.

Sulla scorta di tali risultati, gli Uffici Centrali circoscrizionali e l'Ufficio Centrale regionale compiono le operazioni di propria competenza; è pertanto assolutamente necessario che delle operazioni dei seggi venga effettuata una fedele e precisa verbalizzazione.

A tal fine è stato predisposto uno speciale modello [mod. 85-AR - Puglia] da compilare in duplice esemplare, che agevolerà i Presidenti ed i segretari dei seggi nel loro delicato compito.

Nel modello anzidetto non solo è stato tracciato, in appositi paragrafi, lo svolgimento normale delle diverse operazioni dell'Ufficio, dall'insediamento del seggio allo scioglimento dell'adunanza, ma sono stati previsti anche i casi speciali che la legge contempla e che possono verificarsi nel corso della votazione e dello scrutinio.

Nella compilazione del verbale stesso è necessario che vengano curate l'esattezza e la completezza dei vari dati, con particolare riguardo a quelli relativi al risultato dello scrutinio, nonché la perfetta rispondenza delle indicazioni numeriche non solo tra i diversi paragrafi, ma anche fra i due esemplari del verbale.

Nel verbale, inoltre, dovrà prendersi nota dettagliata di tutte le proteste e dei reclami che dovessero essere presentati nel corso delle operazioni.

Il verbale deve essere autenticato mediante l'apposizione in ciascun foglio negli appositi spazi traversali, del bollo della sezione e della firma di tutti i componenti del seggio e dei rappresentati di lista eventualmente presenti.

Della regolare compilazione del verbale e della raccolta degli atti e documenti da allegare al verbale stesso, hanno la piena responsabilità il Presidente ed il Segretario del seggio i quali, in caso di inadempienza, possono incorrere nelle sanzioni penali previste dall'art. 96 del. T.U. n. 570/1960.

CAPITOLO VI

IL SEGGIO OSPEDALIERO, IL SEGGIO SPECIALE E IL SEGGIO VOLANTE

§ 16 - Sezione ospedaliera e costituzione del seggio ospedaliero.

Negli ospedali e negli istituti e case di cura con almeno 200 posti letto è istituita una sezione elettorale per ogni 500 posti letto o frazioni di 500.

Possono esercitare il loro voto nella sezione ospedaliera, se ne hanno fatto tempestiva richiesta al comune, oltre agli elettori ricoverati, anche gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'istituto di cura.

Il seggio ospedaliero è costituito e opera esattamente come il seggio ordinario. (Art. 43 T.U. n. 570/1960).

§ 17 - Costituzione del seggio speciale.

L'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, applicabile alle elezioni regionali a norma dell'art. 1, lettera e), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, ha previsto che nelle sezioni elettorali, nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva, debba essere istituito un apposito seggio speciale.

Il seggio speciale deve, altresì, essere istituito presso le sezioni ospedaliere nelle quali esistono ricoverati che, a giudizio della direzione sanitaria, non possono recarsi alle cabine per esprimere il voto.

Il seggio speciale è composto da un Presidente, nominato dal Presidente della Corte d'appello, e da due Scrutatori nominati dalla Commissione elettorale comunale o, eventualmente, dalla commissione straordinaria o dal commissario per la provvisoria amministrazione del comune, nei termini e con le modalità previste per tali nomine.

La costituzione del seggio speciale deve essere effettuata

alle ore 16 del sabato precedente il giorno della votazione contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione.

Per quanto concerne la sostituzione del Presidente e dei due Scrutatori eventualmente assenti o impediti, si richiamano le istruzioni di cui ai paragrafi precedenti per la sostituzione del Presidente e dei componenti dei seggi normali.(§ 4 e 9).

§ 18 - Il Segretario del seggio speciale.

L'art. 9, terzo comma, della legge n. 136/1976 stabilisce che uno degli Scrutatori del seggio speciale assuma le funzioni di Segretario.

La scelta del Segretario è, pertanto, rimessa al giudizio discrezionale del Presidente del seggio speciale.

§ 19 - Compiti del seggio speciale.

L'art. 9, settimo comma, della citata legge n. 136/1976 precisa che i compiti del seggio speciale sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto:

- dei degenti in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto;
- dei detenuti aventi diritto al voto presso i luoghi di detenzione e di custodia preventiva;
- dei ricoverati presso le sezioni ospedaliere che, a giudizio della direzione sanitaria, non sono in condizioni di potersi recare presso il seggio ospedaliero per esprimere il voto.

Il seggio speciale che opera presso un luogo di cura può essere incaricato anche della raccolta del voto presso il domicilio di elettori che abitano nelle vicinanze del luogo di cura.

I compiti del seggio speciale cessano appena le schede votate dalle predette categorie di elettori, raccolte in appositi plichi, vengono portate nella sezione elettorale (ordinaria ovvero ospedaliera) per essere immediatamente immesse nelle urne destinate a contenere le schede votate.

Poiché i compiti affidati al seggio speciale sono stati chiaramente individuati dalla legge, nessun'altra incombenza può essere affidata,

nell'ambito delle sezioni elettorali, al Presidente e agli Scrutatori di detto seggio speciale.

Si tenga presente, quindi, che i componenti del seggio speciale non devono prendere parte ad alcuna altra operazione del procedimento elettorale ivi compresa l'autenticazione delle schede che deve essere eseguita unicamente dagli Scrutatori del seggio ordinario ovvero di quello ospedaliero.

§ 20 – Costituzione, composizione e compiti del seggio volante.

Il seggio volante (o ufficio distaccato di sezione) viene costituito:

- nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono luoghi di cura con meno di 100 posti letto;
- nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono elettori ammessi a votare al loro domicilio.

Il seggio volante è composto dal Presidente, dal Segretario e da uno degli Scrutatori del seggio ordinario nella cui circoscrizione ci sono luoghi di cura con meno di 100 posti letto o dimorano elettori ammessi al voto domiciliare.

Lo Scrutatore del seggio volante è designato mediante sorteggio. Il seggio volante ha il compito di:

- raccogliere il voto degli elettori ricoverati nei predetti luoghi di cura e di quelli che votano al proprio domicilio;
- portare le schede votate, racchiuse in apposito plico, nella sede della sezione elettorale;
- immettere immediatamente tali schede nell'urna dove confluiscono le schede votate dagli elettori della sezione stessa. (art. 44 T.U. n. 570/1960; art. 1 D.L. n. 1/2006)

CAPITOLO VII I RAPPRESENTANTI DELLE LISTE DEI CANDIDATI PER LE ELEZIONI REGIONALI PRESSO LA SEZIONE

§ 21. - Designazione dei rappresentanti delle liste.

I delegati delle liste circoscrizionali dei candidati di cui all'art. 8, ultimo comma, della Legge Regionale 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni, hanno la facoltà, presso l'ufficio di ciascuna sezione elettorale, di designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, due rappresentanti delle rispettive liste, da intendersi uno effettivo e l'altro supplente.

Le designazioni, a norma dell'art. 35 del Testo Unico n. 570/1960, possono essere presentate entro il giovedì precedente la elezione, anche mediante posta elettronica certificata al Segretario del Comune, che ne curerà la trasmissione ai rispettivi Presidenti di seggio, oppure possono essere presentate direttamente ai Presidenti di seggio, il sabato pomeriggio, durante le operazioni di autenticazione delle schede di votazione, o la domenica mattina, purché prima dell'inizio della votazione.

Per tale ultima ipotesi, il Sindaco consegna ai Presidenti di ogni sezione, contemporaneamente agli oggetti ed alle carte occorrenti per le operazioni di votazione e scrutinio, l'elenco dei delegati delle liste per le quali non sono stati ancora designati i rappresentanti.

§ 22. - Esame della regolarità delle designazioni.

- I Presidenti di seggio, all'atto delle designazioni dei rappresentanti, dovranno esaminare la regolarità delle designazioni tenendo presente che:
- la designazione dei rappresentanti non è ammissibile, qualora non sia resa da uno dei delegati indicati nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati (art. 32, nono comma, n. 4, del T.U. n. 570/1960) o delle persone da essi autorizzate con

dichiarazione autenticata da notaio (art. 9, ultimo comma, legge 17 febbraio 1968, n. 108);

 la designazione deve essere fatta per iscritto e la firma dei delegati, ovvero delle persone da essi autorizzate, deve essere autenticata da:

i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal Presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine (art. 14, comma 1, della legge n. 53/1990, come modificato, da ultimo, dall'art. 38-bis, comma 8, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazione con la L. 29 luglio 2021, n. 108).

L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'art. 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico sulla documentazione amministrativa) a norma del quale:

- l'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è apposta in sua presenza previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive;
- il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo dell'autenticazione, il proprio nome e cognome e la qualifica rivestita e deve apporre la propria firma per esteso e il timbro dell'ufficio.

Qualora tali condizioni non ricorrano in tutto o in parte, o non siano comprovate, il Presidente non può ammettere le persone designate ad assistere alle operazioni elettorali.

Poiché le designazioni dei rappresentanti di lista per tutte le sezioni del Comune possono essere contenute in un unico atto, in tale ipotesi al Presidente di seggio sarà presentato, un estratto, debitamente autenticato con le modalità indicate al n. 2), contenente le designazioni che si riferiscono alla sezione.

§ 23. - Requisiti dei rappresentanti delle liste dei candidati.

Il secondo comma dell'art. 16 della legge 21 marzo 1990, n. 53, stabilisce che, per le elezioni di cui trattasi, i rappresentanti delle liste dei candidati devono essere elettori della Regione.

§ 24. - Facoltà dei rappresentanti delle liste dei candidati.

I rappresentanti di lista:

- a) hanno diritto di assistere a tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'Ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che consenta loro di seguire le operazioni elettorali;
- b) possono fare inserire succintamente nel verbale eventuali dichiarazioni;
- c) possono apporre la loro firma sulle strisce di chiusura delle urne contenenti le schede votate, nel verbale del seggio e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio, nonché sulle strisce adesive apposte alle finestre ed agli accessi della sala della votazione.

I rappresentanti di lista, per l'esercizio delle loro funzioni, sono autorizzati a portare – nell'interno della sede della sezione - un bracciale o un altro distintivo con il contrassegno della lista o del gruppo rappresentato.

I rappresentanti – al pari dei componenti dei seggi – sono tenuti a trattare con la massima riservatezza, nel rispetto del principio costituzionale della libertà e della segretezza del voto, i dati personali conosciuti nello svolgimento delle operazioni elettorali. In particolare, non possono utilizzare i dati relativi alla partecipazione o meno al voto dell'elettore, dai quali può evidenziarsi un eventuale orientamento politico dell'elettore stesso. (Cfr. Garante per la protezione dei dati personali, provvedimenti del 18 aprile 2019, in Gazzetta Ufficiale n. 105

del 7 maggio 2019, e del 6 marzo 2014, in Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2014)

Invero, con il provvedimento in materia di trattamento di dati presso i partiti politici e di esonero dall'informativa per fini di propaganda elettorale (Delibera del 6 marzo 2014, n. 107) sono stati ribaditi limiti e divieti al trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, che i componenti dei seggi e i rappresentanti di lista sono tenuti ad osservare nel rispetto del diritto alla riservatezza e del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto. In tale contesto è illegittima la compilazione, da parte dei predetti soggetti, di elenchi di persone che si siano astenute dal partecipare alla votazione o che abbiano votato.

I Presidenti di seggio vorranno, compatibilmente con l'esigenza di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali, fare in modo che i rappresentanti di lista possano adempiere al loro incarico compiutamente e nella più ampia libertà.

I rappresentanti di cui trattasi, qualora ne facciano richiesta, possono assistere anche alle operazioni di raccolta del voto effettuate dal seggio speciale (artt. 8 e 9, quarto comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136) o dall'ufficio distaccato di sezione (art. 44, secondo comma, del testo unico n. 570/1960) o dallo stesso ufficio distaccato incaricato della raccolta del voto a domicilio (art. 1 del decreto- legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22).

È consentito ai rappresentanti predetti di trattenersi all'esterno della sala dove ha sede l'Ufficio elettorale, durante il tempo in cui questa rimane chiusa (art. 47, ultimo comma, 51, secondo comma e, n. 4, del T.U. n. 570/1960).

§ 25. - Sanzioni per i rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione.

I rappresentanti di lista che impediscono il regolare procedimento delle operazioni elettorali sono puniti, a norma dell'art. 96, quinto comma, del T.U. n. 570/1960, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a euro 2.065.

CAPITOLO VIII LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'INSEDIAMENTO DEL SEGGIO

§ 26. - Consegna al Presidente del seggio degli oggetti e degli atti occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio.

- I) Il Presidente del seggio, a norma dell'art. 27 del T.U. n. 570/1960, nel giorno di sabato, prima dell'insediamento del seggio, nei locali dell'Ufficio della sezione, riceve dal Sindaco o da un suo delegato, il seguente materiale elettorale:
 - il pacco delle schede di votazione per la elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, predisposto e sigillato dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo con indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;
 - 2) il plico sigillato contenente il bollo della sezione (4);
 - 3) la lista degli elettori della sezione autenticata dalla Commissione elettorale circondariale, suddivisa in due parti: la prima parte contenente i nominativi degli elettori il cui cognome inizi con una lettera compresa tra la "A" e la "L"; la seconda parte contenente i nominativi degli elettori il cui cognome inizi con una lettera compresa tra la "M" e la "Z";
 - 4) l'estratto o la copia delle predette liste da affiggere nella sala delle elezioni, autenticate dal Sindaco e dal Segretario comunale;
 - 5) tre copie del manifesto con le liste dei candidati alla elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale; di detti manifesti, due copie dovranno essere affisse nella sala della votazione in modo da consentirne un'agevole lettura anche da parte degli elettori non deambulanti ed una dovrà rimanere a disposizione del seggio;

⁴ Un <u>secondo bollo della sezione</u>, come si vedrà meglio successivamente, viene consegnato soltanto agli uffici elettorali di sezione nella cui circoscrizione si trovino luoghi di cura o di detenzione oppure abbiano dimora elettori (ammessi al voto a domicilio) dei quali raccogliere il voto a domicilio; il secondo bollo deve essere utilizzato esclusivamente per timbrare la tessera elettorale degli elettori il cui voto viene raccolto nei predetti luoghi o al loro domicilio.

- 6) il manifesto recante le principali sanzioni previste dal T.U. n. 570/1960, da affiggere nella sala della votazione;
- l'estratto del verbale di nomina degli Scrutatori, compreso, eventualmente, quello di nomina degli Scrutatori del seggio speciale;
- 8) le dichiarazioni presentate al Segretario del Comune relative alla designazione dei rappresentanti di lista per le elezioni regionali presso il seggio, oppure l'elenco dei delegati di lista autorizzati ad effettuare tale designazione direttamente al Presidente del seggio;
- 9) le matite copiative per l'espressione del voto;
- 10)un'urna destinata a contenere le schede votate per le elezioni regionali;
- 11) una cassetta di legno o scatola di cartone in cui tenere le schede autenticate da consegnare agli elettori;
- 12) il registro per l'annotazione del numero di tessera elettorale dei votanti (mod. 25-AR Puglia);
- 13) due esemplari dei modelli di verbale per le operazioni del seggio e delle tabelle di scrutinio (mod. 85–AR Puglia);
- 14) la serie di Buste per la confezione e la spedizione dei plichi (serie di n. 12 Buste (R.) – Puglia);
- 15) le pubblicazioni e gli altri stampati occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio;
- 16) gli oggetti di cancelleria occorrenti per le esigenze del seggio.
- (art. 27, primo comma, T.U. n. 570/1960).

Della consegna del predetto materiale dovrà redigersi apposito verbale (mod. 68–AR - Puglia) in duplice esemplare: un esemplare dovrà essere trattenuto dal Presidente, mentre l'altro sarà consegnato al Sindaco o suo delegato.

I pacchi delle schede di votazione ed il plico contenente il bollo della sezione devono essere aperti il sabato pomeriggio, dopo la costituzione del seggio.

II) Inoltre, al Presidente del seggio dovranno essere consegnati

gli elenchi in cui sono indicate le seguenti categorie di elettori:

- elettori deceduti posteriormente alla revisione straordinaria delle liste (15° giorno precedente quello della votazione) o deceduti anteriormente a tale revisione, ma non cancellati dalle liste;
- 2) elettori ammessi a votare nella sezione in base ad attestazione del Sindaco (art. 32-bis D.P.R. n. 223/1967);
- 3) elettori iscritti nelle liste della sezione, ricoverati in ospedali, sanatori, case di cura in genere, che abbiano chiesto di essere ammessi a votare dove sono ricoverati (art. 42 del T.U. n. 570/1960);
- 4) detenuti aventi diritto al voto, che abbiano chiesto di essere ammessi a votare dove sono reclusi (artt. 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136;
- 5) elettori che abbiano ottenuto il duplicato della tessera elettorale;
- 6) elettori per i quali il relativo provvedimento di perdita del diritto elettorale per uno dei motivi indicati ai nn. 2) e 3) del primo comma dell'art. 32 del T.U. n. 223/1967, è intervenuto successivamente alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali (art. 32-ter del T.U. n. 223/1967);
- 7) elettori della sezione ammessi al voto a domicilio e aventi dimora nell'ambito territoriale della stessa sezione;
- 8) elettori iscritti presso altre sezioni elettorali, dello stesso Comune e/o di altri comuni della regione, ammessi al voto domiciliare e dimoranti nell'ambito territoriale della sezione;
- 9) elettori della sezione ammessi al voto a domicilio ma dimoranti nell'ambito territoriale di altre sezioni dello stesso Comune o di altri comuni della regione.
- III) Per le sezioni nella cui circoscrizione esistano luoghi di cura con meno di 100 posti-letto (oppure abbiano dimora elettori dei quali raccogliere il voto a domicilio), ovvero esistano ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto; per i luoghi di detenzione e di custodia preventiva e, per le sezioni ospedaliere, allorquando esistano ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina, ai Presidenti, oltre al materiale sopra

elencato, devono essere consegnati anche:

- 1) l'elenco degli elettori che voteranno nel luogo di cura o di detenzione (artt. 42, 43 e 44 del T.U. n. 570/1960 e degli artt. 8 e 9 della legge n. 136/1976);
- 2) i verbali (mod. 23–AR Puglia) e (mod. 24–AR Puglia), le buste (serie di due Buste -Busta SD/REG), le liste elettorali aggiunte (mod. 28–AR Puglia) e i registri (mod. 25–AR Puglia) occorrenti per le operazioni del seggio speciale o volante di cui all' art. 44 del Testo Unico sopracitato, per la raccolta del voto a domicilio di cui all'art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22 e come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46, nonché, per le operazioni del seggio speciale previsto dall'art. 9 della legge n. 136/1976, richiamato dall'art. 1 del D.L. n. 161/1976;
- 3) uno plico sigillato contenente <u>un bollo di sezione in più per le esigenze del seggio speciale o per quelle del seggio volante, da utilizzare esclusivamente per timbrare la tessera elettorale degli elettori il cui voto viene raccolto in luoghi di cura o di detenzione o presso il loro domicilio e certificare l'avvenuta espressione del voto per quella consultazione. Il predetto bollo di sezione, affidato dal sindaco ai presidenti dei seggi, sarà custodito personalmente da questi ultimi per le successive operazioni del seggio volante, oppure sarà consegnato, ancora richiuso nel plico sigillato, al Presidente del seggio speciale la domenica mattina prima dell'inizio delle votazioni, unitamente all'altro materiale, ai fini delle operazioni di raccolta del voto di competenza dei predetti seggi speciali.</u>
- IV) Inoltre, il sindaco dovrà consegnare ai presidenti di seggio affinché questi possano provvedere ad apportare le necessarie annotazioni nelle liste degli elettori della sezione l'elenco dei naviganti (marittimi ed aviatori) che abbiano chiesto di votare nel Comune in cui si trovano per motivi di imbarco sempre che gli stessi siano elettori di un comune della regione (art. 1, lettera f), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, ed art. 50 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361).
- V) Come poi si dirà, i presidenti di seggio dovranno provvedere ad apposite annotazioni sulle liste sezionali, prima dell'inizio delle

votazioni, sia a fianco dei nominativi degli elettori della sezione dei quali raccogliere il voto a domicilio, sia a fianco dei nominativi degli elettori della sezione che voteranno a domicilio presso altre sezioni dello stesso Comune o di altri comuni della regione. Dei nominativi degli elettori, iscritti in altre sezioni dello stesso Comune o di altri comuni della regione, dei quali raccogliere il voto a domicilio perché dimoranti nella circoscrizione di territorio di competenza, andrà parimenti preso nota nelle liste sezionali aggiungendo i relativi nominativi in calce alle stesse.

§ 27. - Ricognizione dell'arredamento della sala della votazione da parte del Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione.

Il Presidente del seggio deve procedere ad un'accurata ricognizione dell'arredamento della sala della votazione per poter rimediare a eventuali mancanze che dovesse riscontrare.

In particolare, il Presidente dovrà controllare i seguenti dettagli:

Tramezzo che divide in due compartimenti la sala della votazione.

La sala deve avere una sola porta di ingresso e deve essere divisa in due compartimenti da un tramezzo con una apertura centrale per il passaggio degli elettori (art. 37, primo comma, del T.U. n. 570/1960). In particolare, il Presidente accerterà che il tramezzo anzidetto sia abbastanza solido da impedire agli elettori di occupare la parte della sala riservata al seggio e di turbare, così, il regolare svolgimento delle operazioni di votazione.

2) Tavolo del seggio.

Il tavolo del seggio deve essere collocato in modo che gli elettori possano girarvi intorno dopo la chiusura della votazione. Sul tavolo stesso l'urna sarà collocata in maniera da essere sempre visibile a tutti (art. 37, terzo comma, del T.U. n. 570/1960).

3) Cabine per l'espressione del voto.

In ogni sezione devono essere installate, salva comprovata impossibilità logistica, quattro cabine, di cui una destinata agli elettori con disabilità; esse devono essere collocate in maniera tale da rimanere isolate e munite di un riparo che assicuri la segretezza del voto; le porte e le finestre che si

trovino nella parete adiacente alle cabine, ad una distanza minore di due metri, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori (art. 37, quarto e quinto comma, del T.U. n. 570/1960, e successive modificazioni). Il Presidente dovrà accertare che le cabine offrano assoluta garanzia di segretezza per l'espressione del voto e che il tavolo per la compilazione delle schede, all'interno delle cabine, sia adeguatamente sistemato e completamente sgombro e libero da qualsiasi oggetto. Se nella sala della votazione fossero state eccezionalmente sistemate cabine abbinate, con una parete di divisione comune, il Presidente avrà cura di controllare che in detta parete non siano stati praticati fori che consentano di comunicare tra le due cabine o di vedere nella cabina contigua. Tale controllo dovrà essere ripetuto più volte, anche durante le operazioni di votazione, al fine di accertare che gli elettori non abbiano comunque forato la parete di divisione. Qualora ciò si verificasse, il Presidente provvederà a che la parete venga immediatamente riparata anche con mezzi di fortuna e, in caso di impossibilità, disporrà che una delle cabine sia chiusa, affinché sia garantita l'assoluta segretezza del voto nell'altra.

Il tavolo all'interno delle cabine per la compilazione delle schede deve essere completamente sgombro e libero da qualsiasi oggetto.

Sempre al fine di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali e, in particolare, la libertà e segretezza della espressione del voto, la legge ha fatto divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali "telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini". Il Presidente dell'ufficio elettorale di sezione dovrà pertanto affiggere all'interno del seggio, in almeno un esemplare e in modo ben visibile, un apposito avviso del seguente tenore: "Non si possono introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini". "Chiunque contravviene a questo divieto è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1.000 euro, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto- legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96".

4) Urna per la votazione.

Come si è già accennato, l'urna assegnata ad ogni sezione è destinata a ricevere le schede votate. L'urna è di cartone di colore bianco e reca lo stemma della Regione Puglia. Su almeno due dei quattro lati esterni verticali dell'urna, nello spazio bianco sottostante l'emblema regionale, il Presidente di seggio deve applicare una etichetta autoadesiva, con cornice colorata, sulla quale è riportata la scritta: «ELEZIONI REGIONALI». Tale etichetta adesiva, fornita con il materiale elettorale, sarà dello stesso colore della scheda di votazione. Il seggio ha in dotazione anche un rotolo di carta adesiva crespata con il quale sigillare l'urna il sabato sera, prima di rinviare le successive operazioni elettorali alla mattina della domenica, al termine delle votazioni della domenica e della mattina del lunedì, prima di dare inizio allo spoglio delle schede votate. Sarà opportuno che il Presidente accerti preventivamente la funzionalità dell'urna e la fornitura, da parte del Comune, di quanto occorra per la sua chiusura e sigillatura.

5) Cassetta o Scatole per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori all'atto della votazione.

Mentre l'urna in dotazione ad ogni sezione è destinata a ricevere le schede votate dopo l'espressione del voto, per la custodia delle schede autenticate da consegnare agli elettori dovrà essere usate l'apposita cassetta di legno o scatola di cartone.

Disposizione dell'urna e della scatola sul tavolo della sezione.

L'urna e le scatole saranno disposte sul tavolo nel modo ritenuto più funzionale dal Presidente, per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di voto.

7) Illuminazione della sala della votazione e delle cabine.

Il Presidente dovrà controllare l'adeguatezza dei mezzi di illuminazione normale e sussidiaria che sono stati disposti nella sala della votazione. Le operazioni di votazione e di scrutinio si protrarranno infatti anche nelle ore serali ed eventualmente notturne e, pertanto, è necessario che non solo la sala della sezione ma anche le cabine siano sufficientemente illuminate.

I Presidenti delle sezioni, nella cui circoscrizione esistono luoghi di cura con meno di 100 posti letto, dovranno accertarsi che nei luoghi di cura stessi sia stata predisposta una cabina mobile o un altro mezzo idoneo ad assicurare la libertà e la segretezza del voto.

Identico controllo dovranno effettuare i Presidenti del seggio speciale - incaricati di procedere alla raccolta del voto dei degenti in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto ovvero dei detenuti aventi diritto al voto - nonché i Presidenti della sezione ospedaliera nel caso che alla sezione siano assegnati elettori che, a giudizio della Direzione sanitaria del luogo di cura in cui è ubicata la sezione, non possono accedere alle cabine.

§ 28. - Arredamento della sala della votazione nelle sezioni elettorali prive di barriere architettoniche.

La legge 15 gennaio 1991, n. 15, ha dettato norme intese a facilitare l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori non deambulanti.

Pertanto, il Presidente della sezione elettorale ubicata in una sede priva di barriere architettoniche e che sia, quindi, accessibile mediante sedia a rotelle, dovrà accertare che, a mente dell'art. 2 della citata legge n. 15, gli arredi della sala di votazione siano disposti in maniera da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto contenente le liste dei candidati, di votare in assoluta segretezza nonché di svolgere anche le funzioni di componente di seggio o di rappresentante di lista e di assistere, ove lo vogliano, alle operazioni dell'ufficio elettorale.

In particolare, il Presidente, oltre agli accertamenti indicati nel paragrafo precedente, dovrà controllare che nella sezione di cui trattasi sia stata installata almeno una cabina che consenta un agevole accesso all'elettore non deambulante (art. 2, terzo comma, della legge n. 15/1991).

Il Presidente verificherà, inoltre, che all'interno della suddetta cabina sia stato sistemato un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, all'altezza di circa 80 centimetri da terra.

In alternativa, nella sezione elettorale di cui al presente paragrafo dovrà essere predisposto un tavolo munito da ogni parte di ripari, in modo da assicurare l'assoluta segretezza del voto da parte dell'elettore non deambulante.

Il Presidente dovrà, infine, accertare che la sezione sia stata

opportunamente segnalata mediante affissione, agli accessi delle aree di circolazione, del simbolo di cui all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503.

§ 29. - Custodia della sala della votazione.

Il Presidente, dopo aver ricevuto in consegna gli oggetti e le carte occorrenti per la votazione, diviene responsabile della loro conservazione e custodia. Egli deve, perciò, disporre una opportuna vigilanza sulla sala destinata alla votazione per mezzo degli agenti della Forza pubblica.

Ove più sezioni siano situate in uno stesso edificio, i Presidenti dei diversi Uffici elettorali di sezione in esso dislocati potranno, di comune accordo, disporre un servizio di sorveglianza collettivo.

§ 30. - Sezione alla quale siano assegnati luoghi di cura con meno di 100 posti-letto. – Intese del Presidente della sezione con la direzione dei luoghi di cura per l'accesso dell'ufficio distaccato della sezione medesima di cui all'art. 44 del T.U. n. 570/1960. – Sezione presso la quale deve provvedersi alla raccolta del voto a domicilio.

Prima della costituzione del seggio, il Presidente della sezione alla quale sono assegnati uno o più luoghi di cura con meno di 100 postiletto, prende accordi con la direzione dei luoghi di cura interessati per determinare l'ora in cui l'ufficio distaccato della sezione previsto dall'art. 44 del T.U. n. 570/1960 può recarsi a raccogliere il voto degli elettori ivi degenti.

Poiché le operazioni di votazione si svolgono nelle giornate di domenica e lunedì, è opportuno che il Presidente si rechi a raccogliere il voto, compatibilmente con le esigenze del luogo di cura, nell'orario di presumibile minore affluenza presso il seggio da parte degli altri elettori.

In ogni caso, il Presidente del seggio, allo scadere del termine della chiusura della votazione, deve senz'altro trovarsi nella sede del seggio, al fine di poter dare inizio, tempestivamente, alle operazioni di riscontro dei votanti e di scrutinio. Allo stesso modo, anche nei casi in cui il Presidente e altri due componenti dell'ufficio sezionale, tra cui il Segretario, debbano raccogliere il voto a domicilio, appare opportuno

che l'orario di tale raccolta venga deciso anzitempo, sia pure orientativamente, e venga comunicato con sufficiente preavviso, anche per il tramite dell'amministrazione comunale, all'elettore o agli elettori interessati, ricordando loro che per poter esercitare il diritto di voto deve esibirsi un valido documento di riconoscimento e la tessera elettorale personale a carattere permanente. Anche in tali casi di raccolta domiciliare del voto, dovrà evidentemente scegliersi l'orario di presumibile minore affluenza presso il seggio da parte degli altri elettori e, altrettanto evidentemente, qualora l'ufficio distaccato di sezione debba recarsi sia presso luoghi di cura che presso il domicilio di elettori, dovrà provvedersi, finché possibile, a un adempimento congiunto.

§ 31. - Sezione alla quale siano assegnati luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva. – Intese del Presidente del seggio speciale di cui all'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, con la direzione dei luoghi di cura o di detenzione.

Per la raccolta del voto dei degenti in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto, nonché dei detenuti aventi diritto al voto esistenti in luoghi di detenzione e di custodia preventiva, compresi nella circoscrizione della sezione, è opportuno che il Presidente del seggio speciale, prenda accordi, prima della costituzione del seggio stesso, con la direzione dei predetti luoghi di cura o di detenzione per determinare l'ora in cui il seggio speciale potrà recarsi a raccogliere il voto degli elettori ivi esistenti. Analoghi accordi dovranno essere presi dal Presidente del seggio speciale presso la sezione ospedaliera per la raccolta del voto dei degenti nel luogo di cura impossibilitati a recarsi nella cabina.

Elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale ISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE

PARTE SECONDA OPERAZIONI PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

Elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale ISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE

CAPITOLO IX COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

§ 32. - Insediamento dei componenti dell'Ufficio elettorale di sezione.

Alle ore 16 del sabato che precede la data della votazione, il Presidente costituisce l'Ufficio elettorale di sezione, chiamando a farne parte il Segretario da lui scelto e, in base agli estratti dei verbali indicati nell'art. 27, n. 4, del T.U. n. 570/1960, gli Scrutatori, previo accertamento della loro identità personale (art. 47, primo comma, del T.U. n. 570/1960).

Il Presidente sceglie, quindi, lo Scrutatore al quale affidare le funzioni di Vicepresidente.

Se gli Scrutatori non siano presenti o se la nomina non sia avvenuta, il Presidente, a norma dell'art. 47, secondo comma, del T.U. n. 570/1960, li sostituisce nel modo indicato nel § 9.

L'art. 25 del T.U. n. 570/1960 stabilisce che, per la validità delle operazioni del seggio, è sufficiente che si trovino sempre presenti almeno tre membri, tra cui il Presidente o il Vicepresidente.

Pertanto, in caso di assenza di alcuni degli Scrutatori e nell'impossibilità da parte del Presidente di procedere alla loro surrogazione ai sensi dell'art. 47, secondo comma, del T.U. anzidetto, perché non sono presenti elettori in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, l'Ufficio dovrà senz'altro essere costituito e potrà iniziare le sue operazioni quando siano presenti almeno due componenti del seggio, oltre al Presidente.

Il Presidente dovrà procedere, appena possibile, all'integrazione dell'Ufficio, ammettendo gli Scrutatori designati, qualora si presentino prima di essere stati sostituiti, o sostituendoli con le modalità del predetto art. 47.

Nella stessa ora del sabato precedente il giorno della votazione e contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione, si procede alla costituzione del seggio speciale nei casi in cui questo sia prescritto dalla legge.

§ 33. - Ammissione dei rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione.

Il Presidente invita ad assistere alle operazioni dell'Ufficio i rappresentanti delle liste dei candidati, in base alle designazioni consegnategli dal Sindaco o alle designazioni che gli pervengono direttamente e si accerta della loro identità e della regolarità della designazione, tenendo presenti le istruzioni di cui ai paragrafi 21 e 22.

Si tenga presente che, non facendo parte degli Uffici elettorali, i rappresentanti possono presentarsi anche successivamente alla costituzione del seggio purché, comunque, le designazioni siano state precedentemente effettuate secondo le modalità ed i termini indicati ai già citati paragrafi 21 e 22; in tal caso dovrà farsene menzione nel verbale al paragrafo previsto per l'intervento dei rappresentanti stessi.

§ 34. - Persone che possono entrare nella sala della votazione.

Nella sala della votazione possono essere ammessi gli elettori che presentino la tessera elettorale di iscrizione nella sezione o l'attestato del sindaco sostitutivo della tessera elettorale (art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299) (5), oppure un altro documento che dia diritto di votare nella sezione stessa (sentenza, ex art. 39, terzo comma, del testo unico n. 570 o attestazione del sindaco, ex art. 32-bis del testo unico sull'elettorato attivo, introdotto dall'art. 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 40) (paragrafo 52) (6).

Durante le operazioni da compiersi dopo la costituzione del seggio, e durante quelle di votazione e di scrutinio, possono entrare nella sala della votazione anche:

-

⁵ Gli elettori che presentano la tessera elettorale o l'attestato sostitutivo della tessera medesima per quella singola consultazione sono già iscritti nelle liste degli elettori della sezione.

⁶ Coloro che sono ammessi a votare nella sezione in base a sentenza o ad attestazione del sindaco non sono iscritti nelle liste degli elettori della sezione, ma le loro generalità devono essere annotate nel verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione.

- 1) gli ufficiali di polizia giudiziaria e gli agenti della Forza pubblica che forniscono assistenza, a richiesta del Presidente, o, nel caso di tumulti o disordini, anche senza tale richiesta (art. 46, secondo e terzo comma, del T.U. n. 570/1960);
- 2) gli ufficiali giudiziari, quando si rechino nella sala per notificare al Presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione (art. 46, quarto comma, del T.U. n. 570);
- 3) tutte quelle persone, infine, che debbano compiere incarichi previsti dalla legge o dalle istruzioni ministeriali.

Gli elettori non possono entrare nella sala delle elezioni armati o muniti di bastone o altri oggetti che possono offendere (art. 38, secondo comma, del T.U. n. 570/1960).

A norma dell'art. 37, secondo comma, del T.U. n. 570/1960, nel compartimento della sala destinato all'Ufficio elettorale gli elettori possono entrare solo per votare, o per identificare altro elettore, o per coadiuvare altro elettore fisicamente impedito, trattenendovisi per il tempo strettamente necessario.

Per garantire l'osservanza di tali disposizioni, il Presidente può, avvalersi degli agenti della Forza pubblica, per far sorvegliare l'apertura del tramezzo che separa il compartimento destinato all'Ufficio elettorale da quello riservato agli elettori.

Inoltre, per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori, per impedire gli assembramenti nelle strade adiacenti e per disciplinare il regolare svolgimento delle operazioni, il Presidente potrà adottare i provvedimenti necessari previsti dall'art. 46, commi quinto, sesto e settimo, del T.U. n. 570/1960.

Delle decisioni prese è dato atto nel verbale (art. 46, ultimo comma, del T.U. n. 570/1960).

CAPITOLO X SANZIONI PENALI RELATIVE ALLE OPERAZIONI DEI SEGGI

§ 35. - Sanzioni penali previste per i componenti degli Uffici elettorali di sezione.

Quantunque nessuna disposizione di legge lo prescriva, sarebbe tuttavia opportuno che i Presidenti delle sezioni, all'atto della costituzione dell'Ufficio, nell'esortazione di rito che rivolgeranno ai componenti del seggio perché assolvano le delicate funzioni ad essi affidate con la dovuta imparzialità e con il necessario zelo, facciano anche un accenno sommario alle sanzioni penali cui possono andare incontro i componenti degli Uffici elettorali per infrazioni alle norme della legge elettorale.

Gli articoli del T.U. n. 570/1960, sui quali sarebbe opportuno che venga richiamata l'attenzione dei membri dei seggi, sono i seguenti: 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96 e 98.

§ 36. - Sanzioni penali previste per coloro che turbano, comunque, le operazioni di votazione e di scrutinio.

Sanzioni penali sono sancite dagli articoli 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98 e 99 del T.U. n. 570/1960 anche a carico di chiunque turbi, in qualsiasi modo, il regolare svolgimento delle operazioni di votazione e di scrutinio.

§ 37. - Chi può promuovere l'azione penale.

È compito del Presidente dell'Ufficio elettorale rilevare i casi di infrazione alla legge che rivestano estremi di reato. Egli, avvalendosi dei poteri conferitigli dall'art. 46 del T.U. n. 570/1960, può anche disporre della Forza pubblica per procedere all'espulsione o all'arresto dei membri dell'Ufficio, degli elettori e di chiunque altro disturbi il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commetta reato.

Il Presidente, nella sua veste di pubblico ufficiale, ha l'obbligo di

denunciare per iscritto al Pubblico Ministero o ad un ufficiale di Polizia giudiziaria ogni infrazione da chiunque commessa e della quale venga comunque a conoscenza (art. 331 del codice di procedura penale).

In caso di assenza o di impedimento del Presidente dell'Ufficio elettorale, i poteri anzidetti sono attribuiti al Vicepresidente, che lo sostituisce.

Anche gli Scrutatori ed il Segretario hanno l'obbligo di rilevare eventuali infrazioni alle norme elettorali che si dovessero riscontrare durante le operazioni di votazione e di scrutinio. Se tali infrazioni sono commesse dal Presidente o dal Vicepresidente dovranno denunciarle alla competente Autorità giudiziaria o alla Forza pubblica in servizio presso il seggio. Se le infrazioni sono commesse da elettori o rappresentanti delle liste dei candidati, devono segnalarle al Presidente o al Vicepresidente perché procedano a fare la prescritta denuncia.

Il medesimo obbligo compete agli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate incaricati di prestare servizio d'ordine pubblico presso le sezioni elettorali.

Infine, qualunque elettore che, presente nella sala delle elezioni, rilevi eventuali infrazioni od irregolarità nelle operazioni di votazione, potrà procedere alla relativa denuncia.

CAPITOLO XI OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE

§ 38. - Accertamento dell'arredamento della sala della votazione da parte del Presidente.

Subito dopo la costituzione dell'Ufficio, il Presidente fa accertare ai componenti dell'Ufficio stesso l'arredamento della sala delle elezioni.

Di tale accertamento e dei provvedimenti adottati per eliminare eventuali deficienze dovrà essere presa nota nell'apposito paragrafo del verbale.

§ 39. - Determinazione dell'ora in cui il Presidente della sezione nella cui circoscrizione esistono luoghi di cura con meno di 100 posti-letto si recherà a raccogliere il voto degli elettori ivi ricoverati o in cui il Presidente stesso si recherà a raccogliere il voto a domicilio.

Il Presidente della sezione nella cui circoscrizione esistono luoghi di cura con meno di 100 posti-letto, compiute le operazioni di cui ai paragrafi precedenti, deve, dopo averla concordata con la direzione sanitaria del luogo di cura, stabilire l'ora in cui si recherà, unitamente al Segretario e ad uno Scrutatore, designato dalla sorte, a raccogliere il voto dei degenti nel luogo di cura stesso.

In pari tempo, come già detto al paragrafo 30, deve essere programmato l'orario di raccolta del voto presso il domicilio di elettori che siano impossibilitati ad allontanarsi dall'abitazione, dandone preavviso a questi ultimi e facendo eventualmente coincidere i relativi adempimenti laddove, nell'ambito della stessa sezione, l'ufficio distaccato debba raccogliere il voto sia a domicilio che presso luoghi di cura.

§ 40. - Determinazione dell'ora in cui il Presidente del seggio speciale si recherà a raccogliere il voto dei degenti in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto; dei detenuti aventi diritto al voto e, per la sezione ospedaliera, dei ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina.

Il Presidente del seggio speciale, dopo aver preso gli accordi del caso con i direttori dei luoghi di cura o di detenzione esistenti nell'ambito della circoscrizione della sezione, deve comunicare agli altri due componenti del seggio speciale l'ora in cui si recherà a raccogliere il voto dei degenti ricoverati in tali luoghi; o dei detenuti aventi diritto al voto esistenti nel luogo di detenzione; e, per le sezioni ospedaliere, degli elettori che sono impossibilitati a recarsi nella cabina (paragrafo 30).

§ 41. - Annotazioni da effettuare nelle liste degli elettori della sezione.

Il Presidente, tenendo presenti gli elenchi consegnatigli dal Sindaco insieme alle carte e agli oggetti occorrenti per le operazioni del seggio (paragrafo 26), effettuerà nelle liste della sezione, accanto ai nominativi degli elettori compresi nei predetti elenchi, apposite annotazioni al fine di procedere ad una più minuziosa identificazione di coloro che si presenteranno a votare.

In particolare, i Presidenti provvederanno a fare annotare nelle rispettive liste sezionali, a seconda dei casi:

- a) i nominativi degli iscritti della sezione dei quali raccogliere il voto a domicilio;
- i nominativi degli iscritti della sezione il cui voto a domicilio verrà raccolto presso altra sezione dello stesso comune o di altro comune della regione;
- i nominativi degli elettori iscritti in altre sezioni dello stesso comune o di altro comune della regione dei quali raccogliere il voto a domicilio.

I nominativi di cui alla lettera c) verranno aggiunti in calce alle liste stesse.

Inoltre, il Presidente, prima di dare inizio alle operazioni di votazione, tenendo presente l'elenco inviatogli dal Sindaco, prenderà

Elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale ISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE

nota nelle liste sezionali, a fianco dei rispettivi nominativi, dei naviganti che, essendo elettori di un comune della regione, hanno chiesto di votare per la predetta elezione nel comune in cui si trovano per motivi di imbarco.

CAPITOLO XII AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE DI VOTAZIONE

§ 42. - Autenticazione delle schede: firma e timbratura - Operazioni da compiere.

L'autenticazione delle schede consta di due operazioni distinte: la firma dello Scrutatore e l'apposizione del timbro della sezione. Entrambe le operazioni devono essere compiute nel pomeriggio del sabato (art. 47 del testo unico n. 570/1960).

Sulle schede stesse <u>non deve assolutamente essere apposta alcuna</u> numerazione.

Si richiama l'attenzione sulle responsabilità del Presidente e degli altri componenti l'Ufficio elettorale di sezione.

Per la firma delle schede il Presidente compie le operazioni qui di seguito illustrate, previa avvertenza che **nessuno dei componenti dell'Ufficio può allontanarsi dalla sala durante detta operazione** (art. 47, nono comma, del T.U. n. 570).

§ 43. - Determinazione del numero delle schede da autenticare.

Per la firma delle schede di votazione, il Presidente provvede a determinare il numero delle schede che occorre autenticare, sulla base del numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione.

Nelle sezioni ospedaliere ed in quelle nella cui circoscrizione esistano luoghi di cura e di detenzione, per la determinazione del numero delle schede da autenticare, si terranno presenti anche gli elettori ammessi a votare ai sensi dell'art. 42 del T.U. n. 570 e dell'art. 1, lettera d), ed e) del D.L. n. 161/1976 compresi negli appositi elenchi che saranno stati consegnati dal Sindaco al Presidente del seggio contemporaneamente agli oggetti ed alle carte occorrenti per le operazioni di votazione e scrutinio.

Ai medesimi fini di determinazione delle schede da autenticare, dovrà tenersi conto degli elettori ammessi al voto domiciliare, nel senso che dal numero di schede da autenticare andrà detratto il numero degli elettori iscritti nelle liste sezionali votanti a domicilio in altra sezione e andrà aggiunto, invece, il numero degli elettori non iscritti nelle liste sezionali ma aventi dimora in quell'ambito territoriale del quale, pertanto, il seggio volante sarà chiamato a raccogliere il voto al rispettivo domicilio.

§ 44. - Ripartizione fra gli Scrutatori delle schede da autenticare.

Determinato il numero delle schede da autenticare, il Presidente provvede a ripartire le schede stesse fra gli Scrutatori dell'Ufficio elettorale di sezione, vigilando assiduamente che le operazioni di firma delle schede procedano con la massima regolarità e speditezza.

Come si è detto in precedenza, le operazioni di firma delle schede devono essere eseguite soltanto dagli Scrutatori dell'ufficio elettorale di sezione.

Gli Scrutatori, durante la firma di ogni scheda - che deve essere apposta sulla faccia esterna della scheda nell'apposito spazio - dovranno aver cura di controllare la denominazione della circoscrizione elettorale regionale riportata sulla facciata esterna della scheda stessa.

Compiuta l'operazione sopra descritta gli Scrutatori passano le schede firmate al Presidente, il quale le conta per accertare che corrispondano esattamente al numero di quelle consegnate a ciascuno di essi.

Nel verbale si fa menzione del numero di schede firmate da ciascuno Scrutatore (art. 47, sesto comma, del T.U. n. 570/1960).

Infine, le schede autenticate sono riposte nella apposita cassetta di legno o scatola di cartone dopo che il Presidente ha fatto constatare ai presenti che tale contenitore è completamente vuoto e non c'è pericolo che le schede autenticate si confondano con le altre non autenticate. (art. 47 T.U. n. 570/1960)

§ 45. - Apertura del plico sigillato contenente il bollo della sezione.

Ultimate le operazioni di firma delle schede, il Presidente apre la

Busta n. 1 (R) - Puglia e, fatta constatare ai componenti del seggio l'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, lo apre, facendo prendere nota, nel verbale, del numero che reca il bollo stesso (art. 47, settimo comma, del T.U. n. 570/1960); quindi imprime il bollo a tergo di ciascuna scheda.

Qualora alla sezione sia stato consegnato un **secondo bollo** (7), si tenga presente che tale timbro dovrà essere utilizzato esclusivamente per gli adempimenti dell'Ufficio distaccato di sezione, **anche nel caso di raccolta del voto domiciliare**, o del seggio speciale (vedi capitolo XV).

Il fac-simile del bollo della sezione è riportato a pagina 227.

Le schede anzidette sono poi riposte nell'apposita scatola, dopo che il Presidente avrà fatto constatare ai presenti che la stessa è completamente vuota e che il numero delle schede timbrate è identico a quello delle schede firmate dagli Scrutatori.

§ 46. - Rinvio delle operazioni alle ore 7 della mattina della domenica e custodia della sala.

Compiute le operazioni di cui ai paragrafi precedenti, il Presidente provvede a chiudere la scatola contenente le schede autenticate, incollandovi - in mancanza di altri sigilli - due strisce di carta. Su di esse appongono la firma il Presidente, i componenti dell'Ufficio elettorale, i rappresentanti delle liste che lo richiedano.

Tutto il rimanente materiale (le liste degli elettori della sezione, il plico contenente il bollo della sezione, gli stampati per la votazione e lo scrutinio, le matite copiative, le buste contenenti le schede non autenticate, ecc.) deve essere riposto nella **Busta n. 1 (R) - Puglia** che dovrà essere chiusa incollando il suo lembo gommato, sul quale apporranno la firma i componenti del seggio, i rappresentanti delle liste che lo richiedano. Successivamente il Presidente fa constatare che l'urna destinata a ricevere le schede che saranno votate per le elezioni

49

⁷ Da utilizzare esclusivamente per la raccolta del voto degli elettori presenti in luoghi di cura o di detenzione o degli elettori ammessi al voto domiciliare.

regionali è vuota e provvede a chiuderla e a sigillarla.

Infine, il Presidente rinvia le operazioni alle **ore 7 della domenica** (art. 47, decimo comma, del testo unico n. 570/1960 e art. 1, comma 399, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147) e, fatta sfollare la sala, procede alla chiusura ed alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi (art. 47, commi dal decimo al tredicesimo e art. 51, secondo comma, n. 4, del T.U. n. 570/1960 e successive modificazioni).

A tal fine, dovrà assicurarsi che tutti gli accessi e le aperture della sala, tranne naturalmente la porta di uscita, vengano regolarmente chiusi dall'interno e poi, con l'ausilio degli altri membri dell'Ufficio, provvederà affinché sui relativi infissi vengano applicate strisce di carta incollata (ad esempio di nastro adesivo). Su queste strisce il Presidente ed almeno due Scrutatori apporranno la loro firma.

Chiusi dall'interno e sigillati in tal modo gli accessi e le altre aperture, e dopo che tutti saranno usciti dalla sala, il Presidente provvederà a chiudere saldamente dall'esterno la porta di accesso, applicando, inoltre, ai battenti varie strisce di carta incollata. Anche su tali strisce il Presidente e almeno due Scrutatori appongono la loro firma.

Per la vigilanza dall'esterno della sala il Presidente prenderà accordi con la Forza pubblica.

I rappresentanti delle liste dei candidati possono trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa (art. 47, ultimo comma del T.U. n. 570/1960, come modificato dall'art. 3 della legge n. 160/1993.

PARTE TERZA LE OPERAZIONI DI VOTAZIONE

Elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale ISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE

CAPITOLO XIII LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'APERTURA DELLA VOTAZIONE

§ 47. - Ricostituzione dell'Ufficio elettorale di sezione alle ore 7 della domenica.

Prima delle ore 7 del giorno di domenica per il quale è indetta la elezione, il Presidente ricostituisce l'Ufficio della sezione con le stesse persone del giorno precedente, provvedendo alla sostituzione di eventuali Scrutatori assenti. In proposito si richiama quanto precisato ai paragrafi 9 e 32, tenuto conto che l'Ufficio dovrà iniziare le sue operazioni quando siano presenti almeno due componenti del seggio oltre al Presidente o al Vicepresidente.

Alla stessa ora, il Presidente del seggio speciale costituisce tale seggio con le stesse persone del sabato, provvedendo alle sostituzioni di eventuali assenti con le modalità indicate ai paragrafi precedenti.

Constatata l'integrità dei sigilli apposti alle aperture ed agli accessi della sala e ricostituito l'Ufficio, il Presidente chiama ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti di lista presenti (art. 48 primo comma T.U. n. 570/1960; art. 1 comma 399, legge n. 147/2013).

§ 48. - Constatazioni da fare dopo l'insediamento dell'Ufficio elettorale di sezione.

Insediato l'Ufficio elettorale, il Presidente fa constatare ai componenti del seggio elettorale l'integrità dei sigilli apposti a porte e finestre, all'urna, ai plichi e alla cassetta o scatola contenente le schede autenticate. Quindi, apre i plichi, la scatola e controlla le schede, accertandosi che il loro numero sia identico a quello delle schede riposte nella scatola stessa la sera precedente.

Le schede avanzate dalla autenticazione servono finché è aperta la votazione:

- per sostituire quelle autenticate che risultino deteriorate;
- per essere consegnate ad elettori che, pur avendo diritto di votare

nella sezione, non sono iscritti nelle liste o che votano in luoghi di cura o di detenzione e non sono stati conteggiati al momento della determinazione del numero di schede da autenticare (art. 12, secondo comma, della legge n. 108/1968, dell'art. 42 del T.U. n. 570/1960 o dell'art. 1, lettera d) del D.L. n. 161/1976).

Subito dopo il Presidente fa constatare che l'urna destinata a ricevere le schede votate è vuota e provvede a togliere i sigilli.

Le operazioni di cui sopra devono essere compiute con la massima speditezza, per poter iniziare le operazioni di votazione **alle ore 7 del mattino della domenica** (art. 48, primo comma, del T.U. n. 570 e successive modificazioni e art. 1, comma 399, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; art. 1, comma 1, decreto-legge n. 27/2025.

§ 49. - Consegna al Presidente del seggio speciale delle schede occorrenti per la votazione dei degenti in luoghi di cura e dei detenuti aventi diritto al voto.

Prima di dichiarare aperta la votazione, il Presidente della sezione ordinaria procede alla consegna al Presidente del seggio speciale delle schede debitamente autenticate e di una piccola scorta, racchiuse in appositi plichi, occorrenti per la votazione dei degenti in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto; dei detenuti aventi diritto al voto esistenti presso i luoghi di detenzione e di custodia preventiva e, per le sezioni ospedaliere, dei ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina.

Il Presidente prende nota sui verbali del numero di schede consegnate al Presidente del seggio speciale.

Unitamente alle schede, il Presidente consegna, inoltre, l'apposito verbale [mod. 24-AR - Puglia], il secondo bollo della sezione, le liste aggiunte [mod. 28-AR - Puglia,] le buste [SD/1/REG - Puglia e SD/2/REG - Puglia], le carte ed il materiale occorrente per la votazione.

CAPITOLO XIV OPERAZIONI DI VOTAZIONE

Come si è più volte avuto modo di evidenziare, con leggi regionali 10 marzo 2015, n. 7 e 30 aprile 2025, n. 5 è stato modificato l'art. 7 della legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2 il quale detta disposizioni sulla scheda, sulle modalità e validità di espressione del voto che di seguito si riporta per una pronta e facile lettura.

"Art. 7- Scheda elettorale

- 1. La scheda per l'elezione del Presidente è quella stessa utilizzata per l'elezione del Consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Presidente, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o della coalizione di liste con cui il candidato è collegato, disposti secondo l'ordine risultante dal rispettivo sorteggio in righe orizzontali di un contrassegno dall'alto verso il basso. Sulla destra di ogni contrassegno sono riportate due righe tratteggiate per l'espressione del voto di preferenza per massimo due candidati di sesso diverso. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di Presidente e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Nel caso in cui l'elettore tracci un unico segno sulla scheda a favore di una lista, il voto si intende espresso anche a favore del candidato Presidente a essa collegato.
- 2. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di Presidente, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.
- 3. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, uno o due voti di preferenza per candidati della lista da lui votata, scrivendone il cognome, oppure il nome e cognome, sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno. Qualora esprima due preferenze, queste non possono riferirsi a candidati dello stesso sesso, pena l'annullamento della seconda preferenza.
- 4. Qualora un candidato consigliere abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. L'indicazione deve

contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra più candidati.

- 5. In caso di discordanza tra il voto di lista e quelli di preferenza per i candidati consiglieri, il voto viene attribuito alla lista dei candidati prescelti, ai candidati medesimi, nonché al candidato Presidente collegato se non espressamente votato.
- 6. Qualora i candidati consiglieri non siano designati con la chiarezza necessaria a distinguerli da ogni altro candidato della stessa lista, è ritenuto valido il voto di lista, se espressamente votata, nonché il voto al candidato Presidente collegato se non espressamente votato.
- 7. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza per uno o due candidati della medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale gli stessi appartengono, nonché il candidato Presidente collegato se non espressamente votato.
- 8. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza per uno o due candidati appartenenti a una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati, nonché al candidato Presidente collegato se non espressamente votato.
- 9. Qualora l'elettore esprima il voto a favore di un candidato Presidente e la preferenza per più di una lista a esso collegata viene ritenuto valido il voto al candidato Presidente e nulli i voti di lista.
- 10. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è approvato il modello di scheda formato secondo le indicazioni di cui al primo comma"

§ 50. – Apertura della votazione.

Compiute le sopra descritte operazioni; il Presidente illustra ad alta voce ai presenti le modalità di votazione, astenendosi, da qualsiasi esemplificazione, evitando ogni riferimento a partiti, liste, contrassegni o candidati.

In particolare il Presidente, a norma dell'art. 7 della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2 così come sopra formulato, avverte che:

- ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di Presidente e per una delle liste ad esso collegate, tracciando, con la matita copiativa, un segno sul contrassegno di una di tali liste. Nel caso in cui l'elettore tracci un unico segno sulla scheda a favore della lista, il voto s'intende espresso anche a favore del candidato Presidente a essa collegato;
- ciascun elettore può, altresì, votare per un candidato alla carica di Presidente, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo (voto disgiunto);
- 3) ciascun elettore può, esprimere, inoltre, uno o due voti di preferenza per candidati della lista da lui votata, scrivendone il cognome sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno. Qualora esprima due preferenze, queste non possono riferirsi a candidati dello stesso sesso, pena l'annullamento della seconda preferenza.

Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra più candidati.

Inoltre, il Presidente precisa che la scheda deve essere restituita debitamente piegata; questa operazione deve essere eseguita dall'elettore prima di uscire dalla cabina (art. 49, secondo comma, del T.U. n. 570/1960). Con la scheda deve essere restituita anche la matita copiativa (art. 49, quarto comma, del T.U. n. 570/1960).

Le istruzioni ed avvertenze anzidette devono essere ripetute nel corso della votazione, in modo che tutti gli elettori ne abbiano conoscenza.

In relazione alle modalità di voto, si richiamano le esemplificazioni sulle modalità di espressione del voto riportate a pagina 311 - Allegato A.

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la votazione; l'ora d'inizio della votazione deve essere indicata nel verbale.

§ 51. - Ammissione degli elettori alla votazione.

I L'elettore vota presentandosi di persona all'Ufficio elettorale

della sezione nelle cui liste è iscritto.

Gli elettori sono ammessi alla votazione nell'ordine di presentazione, indipendentemente da quello di iscrizione nelle liste (art. 48, primo comma, del T.U. n. 570/1960).

È tuttavia facoltà del Presidente, quando si verifichi eccessivo affollamento di elettori nella sala, di far procedere all'appello, in qualsiasi momento, da parte di uno Scrutatore, in maniera da regolare il loro accesso alle urne (art. 48, primo comma, del T.U. n. 570/1960). È, peraltro, consigliabile un uso assai prudente di questa facoltà, che può nuocere alla speditezza della votazione: speditezza che è tanto più necessaria quanto maggiore è l'affluenza alle urne da parte degli elettori.

Il Presidente può consentire -nei limiti del possibile- che votino con precedenza rispetto agli altri: il Sindaco, i funzionari di P.S., gli addetti al servizio elettorale ed a quanti, in genere, devono svolgere il loro compito istituzionale nel giorno delle elezioni.

Qualora si verifichino affollamenti agli ingressi di edifici ove sono situate più sezioni, i Presidenti di quei seggi che risultino ostacolati dall'irregolare afflusso degli elettori daranno direttive agli Agenti della Forza Pubblica perché distribuiscano opportunamente gli elettori in colonna, a seconda delle sezioni di appartenenza.

II. - Ai fini della ammissione alla votazione l'elettore deve esibire un documento di riconoscimento e la tessera elettorale personale da cui risulta l'iscrizione alla sezione o un attestato del Sindaco sostitutivo della tessera per quella singola consultazione (D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299).

La tessera elettorale personale è contrassegnata da un numero progressivo e riporta, tra l'altro, l'indicazione del comune di rilascio, le generalità dell'elettore, nonché diciotto spazi per la certificazione dell'avvenuta partecipazione alla votazione. Ovviamente, qualora la tessera elettorale riporti il bollo di altra sezione con la stessa data dell'elezione attualmente in svolgimento, ciò significa che l'elettore ha già votato per la medesima consultazione elettorale, e pertanto non potrà essere nuovamente ammesso al voto.

E' ammesso a votare l'elettore, già iscritto nella lista sezionale, al quale il sindaco del comune, non avendo potuto rilasciare, sostituire o rinnovare subito la tessera, ha consegnato un attestato sostitutivo della

tessera stessa per esercitare il voto per quella specifica consultazione.

In tali casi, dopo che l'elettore è stato identificato, dandone attestazione nella lista sezionale, il Presidente del seggio prima di consegnare la scheda all'elettore deve:

- prendere visione dell'attestato sostitutivo;
- far prendere nota nel registro, al posto del numero della tessera, degli estremi (numero, protocollo e data) dell'attestato sostitutivo;
- apporre sull'attestato l'annotazione: "Ha votato", la propria firma e il bollo della sezione.

Poiché l'elettore è già iscritto nella lista sezionale, per lui è stata già conteggiata una scheda nel numero complessivo di quelle autenticate (art. 7 D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299).

- III. Oltre agli elettori iscritti nelle liste della sezione, possono essere ammessi a votare anche elettori che non siano compresi nelle relative liste e precisamente:
- 1) coloro che si presentino muniti di una sentenza della Corte d'Appello o della Corte di Cassazione, ovvero di un'attestazione del Sindaco, che li dichiari elettori del Comune, tali elettori sono ammessi a votare, di regola, nella sezione indicata dal Sindaco nel manifesto di convocazione dei comizi (art. 39, terzo comma, del T.U. n. 570/1960 art. 32-bis del T.U. 20 marzo 1967, n. 223);
- 2) i membri del seggio, i rappresentanti delle liste presso la sezione, gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica in servizio di ordine pubblico, anche se siano iscritti nelle liste di altre sezioni del Comune, purché muniti della tessera elettorale. Queste persone, limitatamente alle elezioni regionali, possono essere ammesse al voto anche se non siano elettori del Comune, purché però siano elettori di altro comune della regione e siano, in tutti i casi, in possesso della relativa tessera elettorale (art. 40, primo comma, del T.U. n. 570/1960 e art. 14 del D.P.R. n. 299/00);
- 3) gli elettori non deambulanti; tali elettori sono ammessi al voto, in qualsiasi sezione del comune, previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, di una certificazione medica rilasciata dall'azienda sanitaria locale attestante

Pimpedimento (art. 1, primo comma, della legge 15 gennaio 1991, n. 15);

4) gli ammessi al voto domiciliare, iscritti in altra sezione dello stesso Comune o di altri comuni della regione, che abbiano indicato, quale loro dimora, un indirizzo di abitazione ricompreso nell'ambito territoriale della sezione (art. 1 del decreto- legge 3 gennaio 2006, n. 3, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22).

Gli elettori di cui ai numeri 2, 3 e 4 vanno aggiunti, a cura del Presidente, in calce alla lista degli elettori della sezione (art. 40, secondo comma, del testo unico n. 570/1960, art. 1, quarto comma, della legge n. 15/1991 e art. 1, comma 9, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1);

- 5) i militari delle Forze Armate e gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per servizio dello Stato nonché, gli appartenenti alle Forze di Polizia e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sempre che gli stessi siano elettori di un comune della regione. Essi sono ammessi a votare con precedenza sugli altri elettori, previa esibizione della tessera elettorale (art. 49, primo e secondo comma, del T.U. n. 361/1957, art. 1, lettera f), del D.L. 3 maggio 1976, n. 161 e art. 14 del D.P.R. n. 299/00). Si tenga presente che le infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana fanno parte di Corpi militarmente organizzati;
- 6) i Naviganti (Marittimi e Aviatori) che ne abbiano fatto richiesta ai sensi dell'art. 50 del T.U. n. 361/1957 e dell'art. 1, lettera f, del D.L. n. 161/1976 convertito dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, sempre che gli stessi siano elettori di un comune della regione. Essi sono ammessi a votare esibendo, insieme alla tessera elettorale (art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 299/00):
 - a) il certificato del Comandante del porto o del Direttore dell'aeroporto attestante che il Marittimo o l'Aviatore si trova nell'impossibilità di recarsi a votare nel Comune di residenza per motivi di imbarco; limitatamente a questi fini il Direttore dell'aeroporto viene considerato autorità certificante;
 - b) b) il certificato del Sindaco del Comune di imbarco attestante l'avvenuta notifica telegrafica, al Sindaco del Comune che ha rilasciato la tessera elettorale, della volontà espressa dal navigante di votare nel Comune in cui

si trova per motivi di imbarco (art. 50 del T.U. n. 361 ed artt. 1, comma 2, e 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299).

Gli elettori di cui ai numeri 5 e 6 vanno iscritti nella speciale lista aggiunta [mod. 29-AR - Puglia] (art. 49, secondo comma, e art. 50, terzo comma, del T.U. n. 361/1957).

Di tutti gli elettori anzidetti vengono riportate le generalità nel verbale.

Per l'ammissione al voto degli ammalati che abbiano chiesto di votare nel luogo di cura in cui sono ricoverati, nonché dei detenuti aventi diritto al voto, si rinvia agli appositi paragrafi (da 73 a 78).

§ 52. - Elettori ammessi al voto in sezione diversa da quella di iscrizione: - avvertenze

- I Presidenti degli uffici elettorali di sezione devono ricordare agli elettori cui la legge consente l'esercizio del diritto di voto presso Uffici di sezione diversi da quelli di rispettiva iscrizione:
- che i loro nominativi verranno annotati in calce alla lista degli elettori della sezione e di essi sarà presa nota nel verbale delle operazioni del seggio;
- che l'art. 93, primo comma, del testo unico n. 570/1960 prevede la reclusione fino a due anni e la multa fino a euro 2.065 per coloro che esprimono il proprio voto in "più sezioni elettorali".

Le sanzioni penali anzidette sono peraltro tra quelle richiamate nel manifesto affisso all'interno della sala della votazione.

§ 53. - Identificazione degli elettori.

L'elettore che si presenta a votare deve essere anzitutto identificato. L'identificazione può avvenire:

- 2) mediante la presentazione di uno dei seguenti documenti (art. 48, secondo comma, del T.U. n. 570/1960):
 - a) carta di identità o altro documento di identificazione munito di

fotografia, rilasciato dalla Pubblica Amministrazione, anche se scaduto, sempreché la data di scadenza non risalga ad oltre tre anni prima del giorno della elezione. L'elettore, se è sprovvisto di altro documento di riconoscimento ed ha chiesto al proprio comune il rilascio della carta d'identità elettronica (CIE), può esibire la ricevuta della relativa richiesta, in quanto munita della fotografia e dei dati anagrafici del titolare nonché del numero della stessa CIE:

- b) tessera di riconoscimento rilasciata dall'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un Comando militare;
- c) tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografia.

L'identificazione per mezzo di un documento non ammette contestazioni sull'accertamento della identità personale dell'elettore, quando il libretto o la tessera di riconoscimento presentino gli elementi formali di legalità e la fotografia corrisponda all'immagine reale dell'esibitore.

Nell'apposita colonna della lista autenticata dalla Commissione elettorale circondariale saranno indicati gli estremi del documento (art. 48, sesto comma, del T.U. n. 570/1960).

- per attestazione di uno dei componenti del seggio che conosca personalmente l'elettore, a norma dell'art. 48, settimo comma, del T.U. n. 570/1960. L'attestazione avviene con l'apposizione della firma di colui che identifica nella apposita colonna della lista di sezione;
- 4) per attestazione di altro elettore del Comune, noto all'Ufficio (art. 48, ottavo comma, del T.U. n. 570/1960).

È da considerarsi noto all'Ufficio l'elettore che sia conosciuto personalmente da almeno uno dei membri dell'Ufficio stesso o che sia stato ammesso a votare in base ad un regolare documento di identificazione personale.

L'attestazione avviene con l'apposizione della firma di colui che identifica nell'apposita colonna della lista della sezione (art. 48, sesto comma, del T.U. n.570/1960); ma, prima di compiere ciò, la legge esige che il Presidente avverta l'elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art. 95 del T.U. n. 570/1960 (art. 48, ottavo

comma, del T.U. n. 570/1960).

Allo scopo di evitare eventuali irregolarità e per facilitare la individuazione di chi avesse dichiarato il falso, i Presidenti di seggio faranno prendere nota anche degli estremi del documento di riconoscimento dell'elettore che effettua l'attestazione. Detta annotazione dovrà essere eseguita accanto alla firma dell'attestante.

I Presidenti di seggio, inoltre, procederanno ad accertamenti sulla identità personale dell'elettore non in possesso del documento di riconoscimento.

Se nasce dissenso fra i componenti dell'Ufficio o fra i rappresentanti delle liste circa l'accertamento della identità degli elettori, spetta al Presidente decidere, anche interrogandolo sulle sue esatte generalità, con le modalità di cui all'articolo 54 del Testo unico anzidetto (art. 48, ultimo comma, del T.U. n. 570/1960).

§ 54 - Esibizione della tessera elettorale da parte dell'elettore, oppure dell'attestato sostitutivo della tessera elettorale, ovvero della sentenza o dell'attestazione del sindaco.

Dopo che il Presidente ha identificato l'elettore e ha controllato che sulla tessera elettorale non sia apposto il bollo di altra sezione con la data dell'elezione in svolgimento, uno Scrutatore appone sulla tessera elettorale, all'interno di uno degli spazi per la certificazione del voto, il timbro della sezione e la data, provvedendo, altresì, ad annotare il numero della tessera stessa sull'apposito registro [mod. 25-AR – Puglia] (art. 12 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299).

Sul medesimo **registro**, inoltre, a fianco del numero della tessera elettorale di ciascun votante, verrà riportato il numero di iscrizione della lista elettorale sezionale del votante stesso; si prenderà nota, infine, attraverso il sistema della «spunta» numerica progressiva, del numero degli elettori che, pur avendo annotato il numero della tessera elettorale, **NON** ha partecipato per qualsiasi motivo ad una o più consultazioni che eventualmente si svolgono contemporaneamente presso il seggio. (ad esempio, nel caso che l'elettore ritiri la scheda solo per altre contemporanee consultazioni, annotando nella lista sezionale: "NO Regionali").

Tali adempimenti rivestono particolare importanza, sia ai fini dei successivi controlli circa il numero dei votanti (paragrafo 89), sia per

eliminare ogni possibilità di duplicazione di voto.

Per opportuna conoscenza del Presidente, si fa presente, altresì, che la tessera elettorale ha le caratteristiche essenziali del modello riportato alla tabella A allegata al decreto del Ministro dell'Interno 13 marzo 2023.

L'elettore che si presenti a votare munito di una sentenza (art. 39, terzo comma, del T.U. n. 570/1960) o dell'attestazione del Sindaco (art. 32-bis D.P.R. n. 223/1967) o dell'attestato del Sindaco sostitutivo della tessera elettorale per quella singola consultazione (art. 7 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299) esibisce, in luogo della tessera elettorale, la sentenza, l'attestazione o l'attestato.

Su tali documenti viene apposta dal Presidente l'annotazione dell'avvenuta manifestazione di voto da parte dell'elettore presso la sezione, nonché la propria firma e il bollo dell'Ufficio.

Del nominativo dell'elettore e degli estremi della sentenza o dell'attestazione è presa nota nel paragrafo 16 del verbale di sezione [mod. 85-AR-Puglia],. Viceversa, nel medesimo paragrafo del verbale non deve essere presa nota di coloro che vengono ammessi a votare perché muniti, oltre ad un documento di identificazione, dell'attestato sostitutivo della tessera ex art. 7 del D.P.R. n. 299/00.

Il Marittimo o l'Aviatore, ammesso a votare nel Comune in cui si trova per motivi di imbarco, insieme alla tessera elettorale deve presentare i documenti indicati nel paragrafo 51; questi debbono essere trattenuti dal Presidente del seggio ed allegati al registro sul quale sono annotati.

§ 55. - Consegna della scheda e della matita all'elettore.

Dopo che uno degli Scrutatori ha apposto sulla tessera elettorale la data della votazione e il timbro della sezione ed ha annotato il numero della tessera stessa sull'apposito **registro**, il Presidente consegna all'elettore, dopo averne letto ad alta voce il nome ed il numero di iscrizione nella lista di sezione, la matita copiativa per l'espressione del voto e la scheda per le elezioni regionali o tante schede di votazione per ogni consultazione in contemporaneo svolgimento.

In tal caso, il Presidente deve raccomandare all'elettore di non

sovrapporre le schede al momento del voto per evitare che il segno di voto tracciato su una scheda sia visibile anche su quelle sottostanti.

Il Presidente avrà cura di far constatare all'elettore stesso l'avvenuta autenticazione della scheda con la firma di uno Scrutatore ed il bollo della sezione (art. 49, primo comma, del T.U. n. 570/1960).

Sarà opportuno che il Presidente del seggio **consegni la scheda** aperta all'elettore, in modo da poter verificare che nell'interno non contenga tracce di scrittura od altri segni che possano invalidarla.

§ 56. - Divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.

Per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali e, in particolare, la libertà e segretezza della espressione del voto, il decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito, senza modificazioni, dalla legge 30 maggio 2008, n. 96, all'art. 1, comma 1, ha fatto divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali "telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini".

Ai sensi del decreto-legge citato (art. 1, commi 2 e 3), il Presidente dell'Ufficio di sezione dovrà invitare l'elettore, all'atto della presentazione da parte di quest'ultimo del documento di identificazione e della tessera elettorale, a depositare le anzidette apparecchiature delle quali sia in possesso; tali apparecchiature saranno prese in consegna dal Presidente medesimo per essere restituite all'elettore, unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale, dopo l'espressione del voto.

Per gli eventuali contravventori al divieto è prevista la sanzione dell'arresto da tre a sei mesi e dell'ammenda da 300 a 1.000 euro (art. 1, comma 4, D.L. citato).

§ 57. - Espressione del voto all'interno della cabina e riconsegna della scheda e della matita al Presidente del seggio.

L'elettore, ricevute le schede e la matita, si deve recare nella cabina. Dopo aver espresso il voto, deve ripiegare la scheda, secondo le linee lasciate dalla precedente piegatura e restituirla al Presidente del seggio (art. 49, secondo comma, del T.U. n. 570/1960).

Qualora la scheda non fosse ripiegata, il Presidente invita l'elettore a ripiegarla, facendolo rientrare nella cabina.

Se l'elettore non vota nella cabina, la scheda consegnatagli è annullata, con l'apposizione nella parte esterna dell'indicazione "scheda annullata" e firmata dal Presidente e due Scrutatori ed inserita nella Busta n. 6 (R)/d – Puglia. L'elettore che non ha votato nella cabina non è più ammesso a votare (art. 50 del T.U. n. 570/1960) e del suo nome è presa nota nel verbale.

L'elettore deve essere computato come votante al momento delle operazioni di accertamento del numero dei votanti.

Il Presidente che trascura di far annotare i numeri delle tessere elettorali dei votanti sull'apposito registro o di fare entrare nella cabina l'elettore per l'espressione del voto, o chiunque altro glielo impedisca, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno (art. 98 del T.U. n. 570/1960 e art. 14 del D.P.R. n. 299/00).

Prima del deposito della scheda nell'urna, il Presidente verifica se è quella stessa consegnata all'elettore e, dopo avere constatato che sulle parti esterne non vi siano segni o scritture che comunque possano portare al riconoscimento dell'elettore e, quindi deposita la scheda nell'urna. (art. 49, secondo comma, del T.U. n. 570/1960).

Deposta la scheda nell'urna, il Presidente fa attestare l'avvenuta riconsegna della scheda facendo apporre ad uno Scrutatore la propria firma accanto al nome dell'elettore, nell'apposita colonna della lista di sezione (art. 49, terzo comma, del T.U. n. 570/1960).

Insieme alla scheda, l'elettore deve restituire al Presidente anche la matita (art. 49, penultimo comma, del T.U. n. 570/1960).

La mancata riconsegna della scheda o della matita è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 309 (art. 99, primo comma, del T.U. n. 570/1960): il Presidente fa prendere immediata nota di tali infrazioni nel verbale, per farne denunzia appena compiute le operazioni dell'Ufficio.

Infine, il Presidente riconsegna all'elettore il documento di identificazione e la tessera elettorale.

§ 58. - Rilevazione e comunicazione dell'affluenza alle urne.

Come da consuetudine, nel corso della votazione, a determinate ore, dovrà essere rilevata e comunicata al Comune, che poi provvederà alle ulteriori comunicazioni alla Prefettura-U.T.G. l'affluenza degli elettori alle urne.

In particolare, la rilevazione dovrà essere riferita ai seguenti orari:

- domenica, alle ore 12, rilevazione numero votanti;
- domenica, alle ore 19, rilevazione numero votanti;
- domenica, alle ore 23, rilevazione numero votanti, <u>alla</u> chiusura del primo giorno di votazione;
- lunedì, rilevazione numero votanti alle ore 15.00, cioè alla chiusura delle operazioni di votazione.

CAPITOLO XV CASI SPECIALI CHE POSSONO VERIFICARSI NEL CORSO DELLA VOTAZIONE

§ 59. - Caso in cui si presenti a votare un elettore fisicamente impedito nell'espressione autonoma del voto.

A norma dell'art. 41, secondo comma, del testo unico n. 570/1960, sono da considerarsi elettori fisicamente impediti nell'espressione autonoma del voto i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità.

Detti elettori possono recarsi in cabina a votare con l'assistenza di un accompagnatore che può essere della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore volontariamente scelto, purché l'uno o l'altro sia iscritto nelle liste elettorali in un qualsiasi Comune della Repubblica (art. 41, secondo comma, citato, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 5 febbraio 2003, n. 17).

Per votare con un accompagnatore deve ricorrere una delle seguenti condizioni:

- a) impedimento fisico evidente;
- b) quando l'elettore si presenti al seggio con la tessera elettorale personale nella quale sia apposto un timbro di ridotte dimensioni che circoscrive la sigla "AVD".

La citata legge 5 febbraio 2003, n. 17, prevede, infatti, che l'annotazione del diritto al voto assistito possa essere previamente inserita –su richiesta dell'interessato e corredata della relativa documentazione– a cura del Comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed, in particolare, del codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (art. 41, ultimo comma, aggiunto dall'art. 1, comma 2, della legge 5 febbraio 2003, n. 17).

In particolare, come da disposizioni del Ministero dell'Interno, l'Ufficio comunale avrà apposto sulla tessera elettorale personale degli aventi titolo un timbro, di dimensioni ridotte, che circoscrive la sigla

- "AVD", formata dalle lettere iniziali, seppure in ordine inverso, delle parole "diritto voto assistito". Detto timbro, recante in calce la sottoscrizione di un delegato del sindaco, è collocato nella parte interna della tessera, e precisamente sulla facciata a fianco di quelle contenenti gli spazi per la certificazione del voto, oppure, laddove ciò non sia stato possibile per la presenza di annotazioni, nello spazio posto sotto la scritta "circoscrizioni e collegi elettorali".
- c) L'elettore è in possesso del libretto nominativo rilasciato dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (in precedenza, dal Ministero dell'Interno, Direzione Generale dei Servizi Civili) a norma dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, quando, all'interno del libretto stesso, sia indicata la categoria «ciechi civili» e sia riportato uno dei seguenti codici: 10, 11, 15, 18, 19, 06, 07 attestanti la cecità assoluta del titolare del libretto. In tal caso, il Presidente del seggio è dispensato dal compiere ogni accertamento sull'effettiva sussistenza dell'impedimento, mentre dovrà verbalizzare al paragrafo 19 del mod. 85-AR-Puglia gli estremi del libretto, la categoria ed il numero di codice che attesta la cecità.
- d) quando non vi sia l'apposizione del suddetto simbolo o codice nella tessera elettorale personale, oppure quando l'impedimento non sia evidente, esso potrà essere dimostrato con un certificato medico che, a mente dell'art. 41, settimo comma D.P.R. 570/1960 e successive modificazioni, deve essere rilasciato immediatamente, gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche, dal funzionario medico designato dai competenti organi delle **Aziende Sanitarie Locali** (art. 41, settimo e ottavo comma, del testo unico n. 570/1960,). Detto certificato deve attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore.

Alla luce, pertanto, delle disposizioni introdotte dal citato art. 41, l'elettore che si presenti per esprimere il proprio voto esibendo la certificazione medica dovrà senz'altro essere ammesso al voto con l'aiuto di un accompagnatore, sempre che detta certificazione sia redatta in conformità alla vigente normativa.

Per quanto concerne, poi, l'esatta interpretazione del precetto contenuto nel suddetto art. 41, la giurisprudenza amministrativa, e in particolare quella del Consiglio di Stato (Sez. V, 14 maggio 1983, n. 154; 20 giugno 1983, n. 251; 22 settembre 1987, n. 568; 6 giugno 1990, n. 505; 14 dicembre 1992, n. 1499; 30 giugno 1997, n. 768; 19 marzo

2001, n. 1520; 13 gennaio 2011, n. 159; 21 marzo 2011, n. 1721; 23 aprile 2015, n. 2359), si è pronunciata numerose volte e univocamente in merito all'interpretazione della generica espressione contenuta nella legge: "altro impedimento di analoga gravità", e, quindi, alla natura delle infermità che consentono di recarsi in cabina a votare con l'assistenza di un accompagnatore, nonché in merito alla idoneità delle certificazioni mediche presentate dall'elettore, agli accertamenti comunque demandati al Presidente di seggio, anche in caso di presentazione di certificati medici, e alla necessità di descrivere adeguatamente nel verbale del seggio i motivi dell'ammissione al voto assistito.

Tale giurisprudenza, in sintesi, ha affermato i seguenti principi:

- l'espressione contenuta nella legge: "altro impedimento di analoga gravità", manifesta l'intento legislativo di non delimitare in modo rigoroso l'ambito delle menomazioni che ostacolano l'esercizio del voto, ma tale apertura analogica, pur consentendo di attribuire rilievo anche a situazioni "atipiche", va riferita ai soli impedimenti che presentano elementi di evidente somiglianza con la cecità, l'amputazione degli arti superiori e la paralisi. Solo tali condizioni patologiche, infatti, identificando precisi impedimenti fisici che ostacolano la materiale espressione del voto per l'impossibilità di distinguere i contenuti della scheda o di manifestare la scelta o, infine, di compiere le operazioni di chiusura della scheda, giustificano il ricorso al voto assistito;
- la predetta espressione legislativa fa intendere che, ai fini dell'ammissione al voto assistito, deve essere compiuto un duplice accertamento, congiuntamente riferito alla natura fisica dell'infermità e alla sua attitudine ad impedire (e non solo a rendere più gravosa) l'autonoma manifestazione del voto;
- spetta al Presidente del seggio valutare, di volta in volta, l'effettività dell'impedimento fisico assoluto che non consente all'elettore di votare personalmente. Il Presidente deve accertare tale impedimento, riconducibile a una delle fattispecie tipiche stabilite dalla legge (cecità, amputazione delle mani, paralisi o impedimento analogo), o per la sua evidenza o per diretta conoscenza o notorietà, e deve indicare nel verbale, sia pure con sintetica annotazione, lo specifico motivo per cui l'elettore viene ammesso a votare con l'aiuto di un accompagnatore;

- i principi costituzionali di personalità, libertà, eguaglianza e segretezza del voto impongono di limitare le ipotesi in cui un soggetto diverso dall'elettore (non importa se da questi liberamente scelto) possa assistere all'attività di espressione del voto;
- la tetraplegia, comportante paralisi degli arti, rientra tra le patologie tipiche considerate dalla legge dalle quali si presume l'inidoneità di manifestazione autonoma del voto e conseguentemente la sussistenza del diritto al voto assistito. La ricorrenza di tale infermità non consente all'elettore di votare personalmente. Il Presidente deve accertare tale impedimento, riconducibile a una delle fattispecie tipiche stabilite dalla legge (cecità, amputazione delle mani, paralisi o impedimento analogo), o per la sua evidenza o per diretta conoscenza o notorietà, e deve indicare nel verbale, sia pure con sintetica annotazione, lo specifico motivo per cui l'elettore viene ammesso a votare con l'aiuto di un accompagnatore;
- non è consentita, a prescindere dalla certificazione medica esibita, l'ammissione al voto assistito di elettori affetti da malattie mentali, mancando del tutto l'analogia, richiesta dalla legge, con le infermità che, pregiudicando la capacità visiva, di movimento o di uso delle mani, impediscono la materiale tracciatura del segno di voto. Se il presupposto per l'ammissione al voto assistito è la presenza di un impedimento di carattere fisico che non consente la materiale espressione del voto, va pertanto esclusa la rilevanza delle patologie o alterazioni di natura psichica o che incidono sulla capacità intellettiva (quali lo stato demenziale, la demenza senile), perché in tali casi l'assistenza dell'accompagnatore non si tradurrebbe nel compimento di operazioni materiali dichiarative di una volontà regolarmente e autonomamente formatasi, ma realizzerebbe una vera e propria integrazione (o sostituzione) della volontà dell'elettore;
- la certificazione medica prodotta dall'elettore costituisce atto di certezza privilegiata e vincola quindi il Presidente del seggio solo per quanto concerne la natura dell'infermità e non anche sulla portata pratica dell'infermità stessa quale concreto impedimento alla materiale espressione del voto, il cui accertamento è rimesso al prudente apprezzamento del Presidente del seggio;
- la valutazione medica riportata nel certificato presentato dall'elettore non lascia margini di scelta al Presidente del seggio solo quando esprima inequivocabilmente che l'elettore stesso non è

materialmente in grado di votare, salvo il caso che la certificazione risulti "ictu oculi" falsa o comunque non veritiera;

- al Presidente di seggio non compete l'onere di una verifica autonoma in presenza di certificazione sanitaria, attestante una affezione che incide profondamente sulla capacità manuale dell'elettore (ad es., "tremore agli arti superiori da morbo di Parkinson"), assolutamente univoca nell'indicare le ragioni del ricorso all'ausilio di un accompagnatore nelle operazioni di voto;
- il giudizio, contenuto in un certificato medico, sulla necessità di un accompagnatore ai fini dell'espressione del voto non esime il Presidente del seggio dall'attestare nel verbale di sezione la sussistenza di un'impossibilità per l'elettore di servirsi delle mani o della vista, posto che l'ammissibilità del voto assistito deve sempre discendere dalla obiettiva attestazione di impedimenti riconducibili a quelli previsti dalla legge che, se non inserita nel certificato medico allegato al verbale, deve emergere dal verbale medesimo;
- non sono conformi alle disposizioni che regolano il procedimento elettorale i certificati medici che, nell'attestare l'esistenza di un'infermità fisica che impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore, non indichino anche la relativa patologia. La conoscenza della patologia addotta dall'elettore, infatti, è funzionale all'esercizio dei poteri spettanti al Presidente del seggio, soprattutto con riferimento a quelle patologie il cui effetto preclusivo all'esercizio del diritto di voto non risulta in maniera evidente (ad es., cataratta o disturbo visivo che non determini cecità assoluta; frattura del braccio o ingessatura che, però, lasci in parte libere le dita della mano; tremore della mano che non sia così accentuato da impedire l'esercizio del diritto di voto; ecc.). Il Presidente del seggio, ai fini dell'esercizio dei suoi poteri, potrà fare tutti gli accertamenti e le valutazioni fino a disattendere la certificazione esibita allorquando sussistono elementi tali da indurlo a ritenere che questa sia falsa o che il giudizio medico, se non deliberatamente artefatto, sia quantomeno non rispondente a canoni della scienza medica universalmente accettati. Conseguentemente, nell'apposito spazio del verbale destinato alla indicazione del "motivo specifico" per cui l'elettore portatore di handicap è stato autorizzato a votare mediante accompagnatore, non sarebbe sufficiente trascrivere la mera e generica espressione "infermità" eventualmente riportata nel certificato medico.

Su quanto precede si richiama la particolare attenzione dei

Presidenti di seggio ai fini di una puntuale ed esatta osservanza.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di una persona con disabilità.

Sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno di uno degli spazi per la certificazione del voto, il Presidente di seggio deve fare apposita annotazione dell'avvenuto assolvimento di tale funzione, indicando: (art. 41, terzo comma, del testo unico n. 570/1960 ed art. 11 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299), e scrivendo testualmente: «...(generalità dell'elettore accompagnato) (data) ..., (sigla del Presidente). Non va apposto il bollo della sezione. Il Presidente, prima di consegnare la scheda, deve:

- richiedere la tessera elettorale anche all'accompagnatore dell'elettore fisicamente impedito, per assicurarsi che egli sia elettore e che non abbia già svolto la funzione di accompagnatore per la consultazione elettorale in svolgimento;
- accertare, interpellando l'elettore con disabilità che questi abbia liberamente scelto il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome.

Del verificarsi di questo caso deve prendersi nota nel citato paragrafo 19 del verbale mod. n. 85-AR - Puglia, nel quale occorre riportare il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore (art. 41, quinto comma, del testo unico n. 570/1960).

Il certificato medico, eventualmente esibito, deve essere allegato al precitato **verbale mod. n. 85-AR - Puglia** (art. 41, sesto comma, del testo unico n. 570/1960).

Nel caso di apposizione del simbolo o codice sulla tessera elettorale, dovranno riportarsi nel verbale il numero della tessera (all'interno della colonna relativa stessa al MOTIVO SPECIFICO per cui l'elettore è stato autorizzato a votare mediante un accompagnatore), del numero di iscrizione nelle sezionali nonché nominativi dell'elettore liste dell'accompagnatore.

(art. 41 T.U. n. 570/1960; art. 29 legge 5 febbraio 1992, n. 104; art. 11 D.P.R. n. 299/2000).

§ 60. - Caso in cui si presenti a votare un elettore con disabilità.

L'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, detta alcune norme per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori con disabilità, sempreché gli stessi siano impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto.

Tali devono intendersi anche i i soggetti con disabilità di natura psichica, allorché la rispettiva condizione comporti, conseguentemente, anche una menomazione fisica incidente sulla capacità di esercitare materialmente il diritto di voto.

Per le modalità di ammissione al voto si richiamano le istruzioni contenute nel precedente § 59.

§ 61. - Caso in cui si presenti a votare un elettore che ha diritto di votare in base a sentenza o ad attestazione del Sindaco.

Il Presidente, prima di consegnare la scheda all'elettore che, a norma dell'art. 39, terzo comma, del T.U. n. 570/1960, si presenti a votare munito di una sentenza della Corte d'Appello o della Corte di Cassazione che lo dichiari elettore del Comune, ovvero dell'attestazione del Sindaco (art. 32 bis D.P.R. n. 223/1967) deve:

- a) prendere visione della sentenza o dell'attestazione anzidetta;
- b) fare prendere nota, nel paragrafo 16 del verbale, delle generalità dell'elettore, del numero del documento di riconoscimento e dell'autorità che lo ha rilasciato o della persona che attesta la sua identità, nonché degli estremi della sentenza o dell'attestazione;
- c) apporre sulla sentenza o sull'attestazione l'annotazione **«Ha votato»** nonché la propria firma, la data e il bollo dell'Ufficio, onde impedire che l'elettore sia ammesso a votare anche in altra sezione dello stesso Comune.

Va precisato, peraltro, che nel caso in cui l'elettore sia ammesso a votare munito della attestazione del Sindaco, l'elettore stesso potrà esercitare il diritto di voto unicamente presso la sezione indicata nell'attestazione medesima (art. 32 bis T.U. 20 marzo 1967, n. 223).

La scheda che il Presidente consegna a detto elettore deve essere prelevata da quelle autenticate.

Occorre a questo proposito avvertire che, non risultando l'elettore iscritto nelle liste della sezione, non è stata autenticata per lui alcuna scheda.

È necessario pertanto che, ogni qualvolta ad un elettore non iscritto è consegnata una scheda autenticata, il Presidente la sostituisca immediatamente con altra prelevata dai pacchi delle schede residue [Busta n. 4 (R)-Puglia], la quale viene firmata da uno Scrutatore, e, dopo essere stata bollata dal Presidente, è da lui introdotta nella scatola destinata a contenere le schede autenticate.

Nessuna scheda in più, viceversa, deve essere autenticata per gli elettori muniti di attestato sostitutivo della tessera elettorale per quella singola consultazione (art. 7 del D.P.R. n. 299/00), perché per essi, in quanto già iscritti nella lista sezionale, è già stata autenticata una scheda il sabato pomeriggio.

§ 62. - Caso in cui votano nella sezione gli elettori indicati nell'art. 40 del T.U. n. 570/1960 (Presidente del seggio; Scrutatori; rappresentanti delle liste presso la sezione; Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica in servizio di ordine pubblico).

L'art. 40, primo comma, del T.U. n. 570/1960, stabilisce che i componenti del seggio, i rappresentanti delle liste dei candidati presso il seggio medesimo, nonché gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica in servizio di ordine pubblico votano previa esibizione della tessera elettorale (art. 14 del D.P.R. n. 299/00) nella sezione presso la quale prestano servizio, anche se siano iscritti nelle liste di altra sezione del Comune.

Queste persone possono essere ammesse al voto, anche se non siano elettori del Comune, purché siano elettori di un altro Comune della Regione.

Per i componenti dell'Ufficio e per i rappresentanti anzidetti non occorre alcuna specifica annotazione relativa alla identificazione, poiché trattasi di elettori già identificati. In ogni caso tutti debbono esibire la tessera elettorale, sulla quale vengono apposti il timbro della sezione e la data della votazione, mentre il numero della tessera stessa viene annotato nell'apposito registro. Se quelli che votano non sono elettori della sezione, nel registro, al posto del numero di iscrizione nella lista

sezionale, si prende nota del numero della sezione del comune dove tali elettori sono iscritti.

Le agevolazioni per l'esercizio del voto previste dall'art. 40 per gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono da ritenersi applicabili anche nei confronti dei funzionari di Pubblica Sicurezza e, in genere, degli appartenenti alla Polizia di Stato.

Il Presidente, prima di consegnare le schede agli elettori di cui sopra, deve far prendere nota delle loro generalità nel paragrafo 18 del verbale mod. N. 85-AR - Puglia.

Le schede consegnate ai predetti elettori devono, volta per volta, essere sostituite nei modi indicati al precedente § 61.

Tali elettori vanno aggiunti in calce alle liste di sezione (art. 40, secondo comma, del T.U. n. 570/1960).

§ 63. - Caso in cui si presentano a votare gli elettori di cui all'art. 49 del T.U. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sempre che gli stessi siano elettori di un Comune della Regione (Militari delle Forze Armate; appartenenti a Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato; appartenenti alle Forze di Polizia; appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco).

A norma dell'art. 1, lettera f, del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, i militari delle Forze Armate e gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, sono ammessi a votare nel Comune in cui si trovano per causa di servizio sempre che gli stessi siano elettori di un Comune della regione.

Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione, in soprannumero agli elettori iscritti nelle relative liste e con precedenza, previa esibizione della tessera elettorale rilasciata da un comune della regione nelle cui liste risultano compresi.

I militari non possono recarsi inquadrati o armati nelle sezioni elettorali (art. 49, terzo comma, del T.U. n. 361/1957).

Il Presidente, a meno che non siano già iscritti nella lista della sezione nella quale si presentano, iscrive i suddetti elettori in una speciale lista aggiunta *[mod. n. 29-AR - Puglia]* e quindi li ammette a

votare, previa identificazione personale.

Allo scopo di evitare abusi o irregolarità da parte di elementi estranei alle Forze Armate, a Corpi militarmente organizzati per servizio dello Stato, alle Forze di Polizia e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, sono state impartite disposizioni perché i Comandanti di reparto predispongano un'apposita dichiarazione da esibire al Presidente del seggio.

Per i militari eventualmente distaccati in altra sede per esigenze di ordine pubblico, la dichiarazione porterà, inoltre, l'indicazione del Comune ove sono stati comandati a prestare servizio.

I militari in licenza (di convalescenza, ordinaria, ecc.) che si trovassero fuori della sede del Corpo, ma non nel Comune nelle cui liste sono iscritti, potranno essere ammessi a votare nel Comune dove si trovano. In tal caso non occorrerà alcuna dichiarazione, essendo sufficiente, a dimostrare il diritto predetto, il foglio di licenza o documento equivalente già in possesso dei militari di cui trattasi.

Al fine, poi, di agevolare l'identificazione dell'elettore, è stato disposto che i Comandi militari o i Corpi interessati rilascino ai propri dipendenti, sprovvisti di carta di identità o di altro valido documento d'identificazione, e che fossero privi anche del «tesserino» senza fotografia rilasciato dal reparto, un foglio recante le generalità dei dipendenti stessi, controfirmato dal Comandante che ha formulato la dichiarazione attestante il luogo in cui il dipendente presta servizio.

Pure le schede che vengono consegnate agli elettori contemplati nel presente paragrafo, non iscritti nelle normali liste della sezione, devono essere sostituite, volta per volta, con la procedura indicata nel § 61.

§ 64. - Elettori non deambulanti che votano in sezioni prive di barriere architettoniche.

L'art. 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15, stabilisce che gli elettori non deambulanti, iscritti nelle liste elettorali di sezioni ubicate in edifici non accessibili mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in una qualsiasi altra sezione elettorale del Comune allestita in un edificio privo di barriere architettoniche.

Il Presidente, prima di consegnare la scheda a tali elettori deve:

- a) accertarsi che l'elettore sia in possesso, oltre che della tessera elettorale, anche della prescritta certificazione medica rilasciata dall'Azienda Sanitaria Locale, anche in precedenza per altri scopi, ed attestante l'impedimento, ovvero di copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione;
- b) fare prendere nota, nel paragrafo 17 del verbale, delle generalità dell'elettore, del numero del documento di riconoscimento e dell'autorità che lo ha rilasciato, o della persona che attesta la sua identità nonché dell'autorità sanitaria che ha rilasciato la certificazione medica e del numero della sezione dove sono iscritti.

Il voto è espresso dall'elettore nella cabina o al tavolo appositamente allestiti per consentire l'espressione del voto da parte di tale categoria di elettori.

Le schede consegnate agli elettori di cui trattasi devono essere prelevate e sostituite di volta in volta, nei modi indicati al § 61.

L'attestazione medica o la copia autentica della patente di guida speciale devono essere allegate al verbale delle operazioni elettorali (art. 1, quinto comma, della legge n. 15/1991).

Tali elettori vanno aggiunti in calce alle liste di sezione (art. 1, quarto comma, della legge n. 15/1991).

§ 65. - Caso in cui si presentano a votare i Naviganti (Marittimi ed Aviatori) fuori residenza per motivi di imbarco (art. 50 del T.U. n. 361/1957, e successive modificazioni).

A norma dell'art. 1, lettera f, del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161/1976, convertito dalla legge n. 240/76, i Naviganti che hanno ottenuto l'autorizzazione a votare nel Comune in cui si trovano per motivi di imbarco, sono ammessi a votare per le elezioni regionali in qualsiasi sezione del Comune stesso, sempre che gli stessi siano iscritti nelle liste di un comune della regione.

A cura del Presidente sono iscritti nella medesima lista aggiunta in cui viene presa nota dei militari che votano nella sezione [mod. n. 29-AR - Puglia].

I Naviganti, per essere ammessi al voto, devono presentare,

insieme alla tessera elettorale, uno dei documenti di riconoscimento indicati al § 53.

Le schede occorrenti per gli elettori di cui al presente paragrafo sono sostituite come indicato al § 61.

§ 66. - Caso in cui l'elettore riscontra che la scheda consegnatagli dal Presidente è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, la deteriora.

L'elettore che riscontra che la scheda consegnatagli si è deteriorata può chiederne al Presidente un'altra restituendo quella deteriorata.

L'elettore NON può chiedere ed ottenere, però, la consegna di una terza scheda, quando lui stesso abbia causato il deterioramento delle prime due.

Il Presidente appone sopra la scheda restituita l'indicazione «scheda deteriorata», vi aggiunge la sua firma e la ripone nella Busta n. 6 (R)/d-Puglia.

All'elettore che ha restituito la scheda deteriorata il Presidente deve consegnarne un'altra prelevata dalla scatola dove sono custodite le schede autenticate, previa annotazione, nel verbale al paragrafo 21, lett. c), e sulla lista della sezione, accanto al nome dell'elettore, che gli è stata consegnata una seconda scheda.

La scheda deve essere subito sostituita con altra, da prelevarsi da quelle residue che viene firmata da uno Scrutatore e bollata dal Presidente nei modi indicati al § 61. (art. 63 D.P.R., n. 361/1957)

§ 67. - Caso in cui l'elettore non vota nella cabina.

Il caso dell'elettore che non vota nella cabina è disciplinato dall'art. 50 del T.U. n. 570/1960; la scheda è annullata previa apposizione nella parte esterna dell'indicazione "scheda annullata" e inclusa nella **Busta n. 6 (R)/d - Puglia** per essere allegata al verbale.

L'elettore non è più ammesso al voto e del suo nominativo il Presidente prende nota nel verbale del seggio al **§21**.

L'elettore deve essere computato come votante al momento delle

operazioni di accertamento del numero dei votanti.

Al caso di cui al presente paragrafo deve ricondursi l'ipotesi in cui l'elettore viene colto nell'atto di fotografare o registrare immagini dell'espressione del proprio voto di cui al § 56.

In questa eventualità, la scheda di voto deve comunque essere annullata, che sia stata o meno già votata, e l'elettore non può in ogni caso essere riammesso a votare.

Tale scheda, previa apposizione nella parte esterna dell'indicazione "scheda annullata", è inclusa nella **Busta n. 6 (R)/d - Puglia** per essere allegata al verbale.

Sono fatti salvi gli eventuali provvedimenti, ad esempio di **sequestro della scheda** stessa, disposti nei confronti dell'elettore dall'Autorità di Forza Pubblica in servizio di vigilanza al seggio.

Di quanto accaduto, il Presidente dà idoneo resoconto nel verbale.

(art. 50 T.U. n. 570/1960; art. 1 D.L. n. 49/2008)

§ 68. - Caso in cui l'elettore indugia artificiosamente nell'espressione del voto.

Il caso dell'elettore che indugia artificiosamente nella espressione del voto è disciplinato dal penultimo comma dell'art. 46 del T.U. n. 570/1960.

La valutazione circa l'intenzionalità dell'indugio va fatta dal Presidente, tenendo presente il tempo che occorre per esprimere il voto, in quanto non è ammissibile che tali operazioni si prolunghino più dello stretto necessario, ritardando le operazioni di votazioni degli altri elettori.

La scheda restituita dall'elettore senza alcuna espressione di voto deve essere annullata ed il Presidente vi appone sia sulla parte interna che nella parte esterna, l'indicazione "scheda annullata" e la inserisce nella Busta n. 6 (R.)/d - Puglia.

In sostituzione di ognuna di esse verrà subito introdotta nella scatola una scheda autenticata, prelevata dal rispettivo pacco di quelle residue. Accanto al nome dell'elettore sarà fatta apposita annotazione.

L'elettore di cui trattasi non sarà riammesso a votare se non dopo che abbiano votato tutti gli elettori presenti.

Nel verbale di sezione al paragrafo 20 il Presidente prende nota del nominativo dell'elettore allontanato dalla cabina, specificando se l'elettore medesimo viene riammesso successivamente a votare.

L'elettore, sia che venga riammesso a votare successivamente, sia che non venga più riammesso, dovrà essere computato come votante al momento delle operazioni di accertamento del numero dei votanti § 43.

§ 69. - Caso in cui l'elettore consegna al Presidente una scheda mancante del bollo della sezione o della firma dello Scrutatore.

La scheda restituita dall'elettore mancante del bollo o della firma dello Scrutatore non deve essere posta nell'urna; è, invece, firmata, sia nella parte interna che nella parte esterna, dal Presidente e da almeno due Scrutatori ed allegata al verbale, nel quale al paragrafo 21, lett. a), prende nota del nominativo dell'elettore. Si deve prendere nota di ciò anche nella lista sezionale, a fianco del nome dell'elettore, il quale non può più votare, ai fini del riscontro del numero dei votanti con il numero delle schede spogliate (artt. 49, ultimo comma, 53, primo comma n. 3 del T.U. n. 570/1960).

Le schede di cui trattasi sono custodite dal Presidente nella ${\bf Busta}$ n. 6 (R)/d - ${\bf Puglia}$.

Spetta al Presidente valutare se ricorrono gli estremi per considerare falsa la scheda e denunciare l'elettore all'Autorità giudiziaria (art. 90 del T.U. n. 570/1960).

§ 70. - Caso in cui l'elettore non restituisce la scheda consegnatagli dal Presidente.

Della omessa restituzione della scheda deve farsi speciale menzione nel verbale al paragrafo 21, lett. d), con l'indicazione del nome dell'elettore (art. 49, ultimo comma, del T.U. n. 570/1960). Analoga annotazione va fatta nella lista sezionale, accanto al

nome dell'elettore, onde se ne possa tenere conto all'atto del riscontro del numero dei votanti con il numero delle schede autenticate (art. 53, n. 3, del T.U. n. 570/1960).

L'elettore deve essere denunciato all'Autorità giudiziaria (art. 99 primo comma, T.U. n. 570/1960).

§ 71. - Caso in cui l'elettore non riconsegna la matita usata per l'espressione del voto.

Se l'elettore non restituisce la matita copiativa consegnatagli dal Presidente, dovrà farsi speciale menzione nel **verbale della sezione al paragrafo 21, lett. e)**, con l'indicazione del nome dell'elettore.

Anche in questo caso l'elettore deve essere denunciato all'Autorità Giudiziaria (art. 99 primo comma, T.U. n. 570/1960).

§ 72. – Rifiuto di ritirare la scheda. Restituzione della scheda prima di entrare in cabina. Reclami e dichiarazioni di astensione o di protesta.

Qualora si svolgano contemporaneamente più consultazioni, l'elettore può astenersi dalla partecipazione al voto per una o più di esse e quindi può legittimamente ritirare la scheda per una elezione e rifiutarla per un'altra. Gli Scrutatori prendono, pertanto, nota, sia nei riquadri stampati nel retro della pagina di copertina del registro *[mod. N. 25-AR – Puglia]*, sia nella lista sezionale a fianco del nome dell'elettore, delle consultazioni cui il predetto non partecipa e per le quali non può, quindi, essere considerato come votante § 54.

A parte questo caso, nel corso delle operazioni di voto, in un momento anteriore o successivo alle operazioni di identificazione e registrazione dell'elettore illustrate ai **paragrafi 53 e 54** (annotazione degli estremi del documento di riconoscimento e firma dello Scrutatore nell'apposita colonna della lista sezionale a fianco del nome dell'elettore; apposizione del timbro e della data nell'apposito spazio della tessera elettorale; annotazione del numero della tessera nel registro, riportando anche, a fianco del numero della tessera, il numero di iscrizione nella lista sezionale dell'elettore medesimo), possono verificarsi due distinti casi:

1) l'elettore rifiuta di ritirare la scheda. In tal caso, l'elettore non

può essere considerato come votante e non deve quindi essere conteggiato tra i votanti della sezione all'atto delle operazioni del successivo § 89. Pertanto, per un corretto computo del numero effettivo dei votanti, qualora il seggio abbia già "registrato" l'elettore nella lista sezionale e/o nel registro per l'annotazione del numero di tessera [mod. N. 25-AR - Puglia], occorre provvedere, nei relativi riquadri e colonne di tali documenti, a una ulteriore annotazione (ad es., con la dicitura: "NON VOTANTE"). Inoltre, sulla tessera elettorale, il bollo della sezione non deve essere apposto (a meno che, ovviamente, non lo sia già stato). Va precisato che la scansione temporale delle operazioni di identificazione e registrazione dell'elettore da parte del Presidente o degli Scrutatori e di consegna materiale della scheda di votazione da parte del Presidente (paragrafi 53, 54 e 55) non individua e stabilisce una rigida e giuridicamente vincolante successione di adempimenti, ma detta prescrizioni di tipo organizzativo a scopo di accelerazione delle operazioni presso i seggi;

2) l'elettore, dopo avere ritirato la scheda, senza neppure entrare in cabina, la restituisce al Presidente senza alcuna espressione di voto. In tal caso, si configura una ipotesi di annullamento della scheda, di cui al paragrafo 67: l'elettore è conteggiato come votante, ma la scheda è annullata.

Può inoltre verificarsi che l'elettore chieda che vengano verbalizzati suoi reclami o dichiarazioni di astensione dal voto o di protesta o di altro contenuto.

In tali evenienze, il Presidente del seggio, per non rallentare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali, deve mettere a verbale (mod. n. 85-AR-Puglia § 28), in maniera sintetica e veloce, le generalità dell'elettore e i suoi reclami o dichiarazioni, allegando gli eventuali documenti scritti che l'elettore medesimo ritenesse di consegnare al seggio.

(artt. 50 e 54, primo e secondo comma, T.U. n. 570/1960)

CAPITOLO XVI VOTAZIONE DEI RICOVERATI NEI LUOGHI DI CURA

§ 73 - Operazioni di votazione compiute nell'Ufficio elettorale di sezione istituito nei luoghi di cura con almeno 200 posti-letto («sezione ospedaliera»), a norma dell'art. 43 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570/1960.

Per lo svolgimento delle operazioni di votazione nelle sezioni istituite nei luoghi di cura vale quanto è stato illustrato nei paragrafi precedenti.

Premesso che i ricoverati nei luoghi di cura votano se sono iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione, si tenga presente che l'elettore, per essere ammesso alla votazione, deve esibire, oltre alla tessera elettorale (art.1, comma 2, del D.P.R. n. 299/00), l'attestazione di cui all'art. 42, terzo comma, lettera b), del T.U. n. 570, per votare nel luogo di cura. Tale attestazione deve essere allegata dal Presidente di seggio al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti (art. 10 del D.P.R. n. 299/00).

Si è detto al § 26, III), che il Sindaco, per le sezioni ospedaliere, deve consegnare, oltre agli oggetti e alle carte occorrenti per le operazioni dell'Ufficio, anche l'elenco degli elettori ammessi a votare nella sezione ai sensi dell'art. 42 dell'anzidetto testo unico.

È da tenere presente in proposito che, se dovesse presentarsi, per esercitare il voto, un elettore in possesso della tessera elettorale e della suddetta attestazione, ma non compreso nel predetto elenco, il Presidente dovrà senz'altro ammetterlo al voto, perché tale elenco è formato semplicemente per agevolare il lavoro del seggio.

Solo nel caso in cui nel luogo di cura siano state istituite più sezioni, il Presidente avrà cura di accertarsi, prima di ammettere l'elettore al voto, che l'elettore stesso non sia compreso nell'elenco di un'altra sezione.

Le schede da consegnare all'elettore di cui trattasi dovranno essere prelevate da quelle già autenticate e dovranno essere sostituite con le modalità indicate al § 61.

Gli elettori che votano nelle sezioni ospedaliere, ai sensi dell'art. 42 del citato Testo Unico sono iscritti, all'atto della votazione, a cura del Presidente, nella lista della sezione.

Per la registrazione di detti elettori potranno essere usate delle speciali liste elettorali aggiunte per la votazione dei ricoverati nei luoghi di cura [mod. n. 28 –AR – Puglia]

Nella lista sezionale possono trovarsi già iscritti elettori facenti parte del personale di assistenza del luogo di cura che ne hanno fatto domanda al comune.

Per la votazione degli elettori impossibilitati a recarsi nella cabina, provvederà, come si vedrà in seguito, il seggio speciale previsto dall'art. 9 della legge n. 136/1976.

Il numero delle tessere elettorali dei votanti viene annotato, a cura di uno Scrutatore, sull'apposito **Registro mod. 25 AR – Puglia.**

§ 74. - Operazioni di votazione nei luoghi di cura aventi meno di 100 posti-letto – Raccolta del voto degli elettori ivi ricoverati da parte dell'Ufficio distaccato della sezione, a norma dell'art. 44 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570/1960, e dell'art. 9, decimo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136.

Come già precedentemente si è detto, il voto degli elettori degenti nei luoghi di cura aventi **meno di 100 posti-letto** viene raccolto personalmente dal Presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è ubicato il luogo di cura.

A tale scopo, giusta quanto stabilito dall'art. 44 del T.U. n. 570/1960, il Presidente della sezione elettorale, nelle ore già preventivamente stabilite con la Direzione sanitaria dell'Istituto di cura, dopo aver costituito l'Ufficio elettorale distaccato - che sarà composto dallo stesso Presidente, da uno Scrutatore designato dalla sorte e dal Segretario del seggio - si recherà presso l'Istituto o gli Istituti di cura medesimi per raccogliere il voto degli elettori ivi degenti.

Poiché, d'altra parte, le operazioni di voto presso la sezione dovranno regolarmente continuare anche durante l'assenza del Presidente e del Segretario, le funzioni presidenziali saranno assunte dal Vicepresidente, mentre quelle di Segretario saranno affidate dal Presidente ad un altro Scrutatore, all'atto della costituzione dell'Ufficio

elettorale distaccato.

I rappresentanti di lista che ne facciano richiesta possono presenziare alla raccolta del voto degli elettori ricoverati.

Le schede autenticate per la votazione - in numero pari a quello degli elettori ricoverati, maggiorato del 10% - saranno contenute nella **Busta SD/1/REG - Puglia**.

Le schede votate saranno invece immesse, debitamente piegate, in altra Busta (Busta SD/2/REG - Puglia), per essere riportate nella sezione elettorale ed immesse nell'urna destinata a contenere le schede votate, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori degenti che hanno votato e che sono stati iscritti nella lista elettorale aggiunta.

Nel caso in cui alla sezione sia stato assegnato più di un luogo di cura, le schede autenticate e votate devono essere poste in **buste** separate per ogni luogo di cura.

I Presidenti, oltre alle schede, recheranno con sé gli elenchi dei degenti ammessi al voto, nonché l'altro materiale occorrente per la votazione (matite copiative, verbali [mod. 23 AR – Puglia], registro [mod. 25 AR – Puglia], liste aggiunte [mod. 28 AR – Puglia], ecc.).

Il Presidente porterà con se il secondo timbro consegnatogli all'atto dell'insediamento, che dovrà essere utilizzato esclusivamente per l'apposizione, sulla tessera elettorale dei votanti, del bollo all'interno di uno degli spazi per la certificazione del voto.

Circa gli elenchi sopra indicati, si richiama quanto è stato fatto presente al paragrafo precedente a proposito degli elenchi degli elettori ammessi al voto nelle sezioni ospedaliere.

Le schede deteriorate e quelle eventualmente ritirate ad elettori esclusi dalla votazione dovranno essere conservate in un apposito plico (per il quale potrà essere usata una delle buste contenute nel pacco di cancelleria consegnato al seggio) per essere poi unite alle analoghe schede esistenti nella sezione.

Il numero della tessera elettorale personale degli elettori che votano nella sezione, così come di quelli che votano in un luogo di cura o in un luogo di detenzione, è annotato in un altro esemplare del precitato registro [mod. 25 AR – Puglia], per cui l'Ufficio elettorale di

sezione dovrà semplicemente indicare, sul frontespizio che il medesimo verrà utilizzato per gli elettori che votano nel luogo di cura o in sezione o in un luogo di detenzione.

Il Presidente deve prendere nota dell'elettore che vota nell'apposita lista aggiunta *[mod. n. 28 – AR – Puglia]*.

Nel caso in cui alla sezione sia stato assegnato più di un luogo di cura, per la registrazione degli elettori che hanno votato dovrà essere usata un'unica lista elettorale aggiunta.

Il verbale delle operazioni dell'Ufficio distaccato della sezione *[mod. n. 23 AR – Puglia]*, redatto in duplice esemplare, sarà utilizzato per la raccolta del voto di una sola delle seguenti categorie di elettori, barrando la casella corrispondente:

- elettori ricoverati in luoghi di cura con meno di 100 posti-letto;
- elettori ammessi al voto domiciliare;

Per l'attestazione delle operazioni svolte in più luoghi di cura assegnati alla medesima sezione, saranno, invece, compilati, in duplice copia, distinti verbali [mod. n. 23-AR-Puglia].

I compiti del seggio speciale o volante cessano non appena le schede votate dagli elettori ricoverati nei luoghi di cura sono portate nella sede della sezione e, come sopra indicato, immediatamente introdotte nell'urna, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori ricoverati che hanno votato nel luogo di cura e che sono stati iscritti nella lista elettorale aggiunta.

(art. 44 T.U. n. 570/1960).

§ 75. - Operazioni di votazione nei luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto – Raccolta del voto degli elettori ivi ricoverati da parte del seggio speciale previsto dall'art. 9, primo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136.

Il voto degli elettori degenti in **ospedali e case di cura con** almeno 100 e fino a 199 posti-letto viene raccolto, nelle ore in cui è aperta la votazione, dal seggio speciale previsto dall'art. 9 della legge n. 136/1976.

A tale scopo, il Presidente del seggio speciale, nelle ore preventivamente stabilite con la direzione sanitaria del luogo di cura, si recherà presso il luogo di cura stesso, accompagnato dallo Scrutatore e dal Segretario del seggio speciale, nonché dai rappresentanti di lista che hanno chiesto di assistere alle relative operazioni.

Le schede autenticate per la votazione - in numero pari a quello degli elettori degenti maggiorato del 10% - saranno contenute nella apposita Busta-SD/1/REG - Puglia.

Le schede votate saranno invece immesse, debitamente piegate, in altra Busta [Busta SD/2/REG – Puglia] per essere riportate nella sezione ed immesse nell'urna previo riscontro del loro numero con quello degli elettori degenti che hanno votato.

Nel caso in cui alla sezione sia stato assegnato più di un luogo di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto, il Presidente del seggio speciale dovrà provvedere a porre le schede autenticate e votate in buste separate per ogni luogo di cura.

Il Presidente del seggio speciale, oltre alle schede, recherà con sé gli elenchi dei degenti ammessi al voto, nonché l'altro materiale occorrente per la votazione (matite copiative, verbali [mod. 24 AR – Puglia], registro per l'annotazione del numero di tessera [mod. 25 AR – Puglia], liste aggiunte [mod. 28 AR – Puglia], ecc.). Al Presidente verrà consegnato anche un timbro che dovrà essere utilizzato esclusivamente per l'apposizione, sulla tessera elettorale dei votanti, del bollo all'interno di uno degli spazi per la certificazione del voto.

Circa gli elenchi sopra indicati, si richiama quanto è stato fatto presente al paragrafo precedente a proposito degli elenchi degli elettori ammessi al voto nelle sezioni ospedaliere.

Le schede deteriorate e quelle eventualmente ritirate ad elettori esclusi dalla votazione dovranno essere conservate in un apposito plico (per il quale potrà essere usata una delle buste contenute nel pacco di cancelleria consegnato al seggio) per essere poi unite alle analoghe schede esistenti nella sezione.

Il numero della tessera elettorale personale degli elettori che votano nel luogo di cura così come quelli che votano nella sezione o in un luogo di detenzione, è annotato in un altro esemplare del precitato registro [mod. 25 AR – Puglia], per cui l'Ufficio elettorale di sezione dovrà indicare, sul frontespizio, se il medesimo verrà utilizzato per gli elettori che votano nella sezione o in un luogo di cura o in un luogo di detenzione.

Il Presidente del seggio speciale deve prendere nota dell'elettore

che vota nella apposita lista aggiunta [mod. n. 28 - AR- Puglia].

Il verbale delle operazioni del seggio speciale *[mod. n. 24 - AR-Puglia]*, redatto in duplice esemplare, sarà utilizzato per la raccolta del voto di una sola delle seguenti categorie di elettori, barrando la casella corrispondente:

- elettori ricoverati in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto;
- elettori ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina della sezione ospedaliera;
- elettori reclusi in luoghi di detenzione;
- elettori ammessi al voto domiciliare, ove disposto dalla commissione elettorale circondariale [Modello n. 24 AR Puglia paragrafo 7].

Nel caso in cui alla sezione sia stato assegnato più di un luogo di cura avente almeno 100 e fino a 199 posti-letto, per la registrazione degli elettori che hanno votato dovrà essere usata un'unica lista aggiunta [mod. n. 28 – AR- Puglia].

Per l'attestazione delle operazioni svolte in più luoghi di cura assegnati alla medesima sezione, saranno, invece, compilati, in duplice copia, distinti verbali *[mod. n. 24 – AR- Puglia]*.

A norma dell'art. 9, settimo comma, della legge n. 136/1976, i compiti del seggio speciale sono limitati **esclusivamente** alla raccolta del voto dei degenti nel predetto luogo di cura e **cessano** non appena le schede votate saranno portate nella sede della sezione elettorale per essere immediatamente introdotte nell'urna destinata alla votazione, dopo che sia stato riscontrato il loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

Nessun'altra funzione, pertanto, dovrà essere espletata dal seggio speciale al rientro nella sezione.

Nel verbale della sezione dovrà essere dato atto che i compiti affidati dalla legge al seggio speciale sono esauriti con l'espletamento delle anzidette operazioni. § 76. - Operazioni di votazione nei luoghi di cura con almeno 200 posti-letto per la raccolta del voto presso il capezzale degli elettori ivi ricoverati che non possono accedere alla cabina della sezione ospedaliera. – Seggio speciale previsto dall'art. 9, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136.

Il voto degli elettori degenti in ospedali e case di cura con almeno 200 posti-letto, i quali a giudizio della direzione sanitaria siano impossibilitati a muoversi e quindi a recarsi presso la sezione ospedaliera viene raccolto, nelle ore in cui è aperta la votazione, dal seggio speciale previsto dall'art. 9 della legge n. 136/1976.

Per tali operazioni si applicano le medesime disposizioni e modalità di voto previste nel paragrafo precedente (§ 75).

CAPITOLO XVII VOTAZIONE DEI DETENUTI AVENTI DIRITTO AL VOTO

§ 77. - Votazione dei detenuti.

L'art. 8 della legge 23 aprile 1976, n. 136, applicabile alle elezioni regionali per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 1, lettera d, del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, riconosce ai detenuti che non siano incorsi nella perdita della capacità elettorale il diritto di prendere parte alle votazioni per le elezioni regionali, sempreché gli stessi siano iscritti nelle liste elettorali di una sezione di un comune della regione.

L'anzidetta categoria di elettori, per poter esercitare il diritto di voto, con le modalità che saranno illustrate nel paragrafo seguente, deve esibire, oltre alla tessera elettorale, l'attestazione del sindaco dell'avvenuta inclusione nell'elenco, distinto per sezione elettorale di appartenenza, di coloro che hanno chiesto di votare dove sono reclusi (art. 8, terzo comma, lettera b, legge n. 136/1976).

Tale attestazione deve essere allegata dal Presidente del seggio speciale al registro contenente i numeri delle tessere elettorali di coloro che hanno votato nel luogo di detenzione *[mod. n. 25 – AR- Puglia]*. (art. 13 del D.P.R. n. 299/00).

§ 78. - Operazioni di votazione nei luoghi di detenzione e di custodia preventiva – Raccolta del voto degli elettori ivi presenti da parte del seggio speciale, a norma degli articoli 8 e 9, primo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136.

Il voto dei detenuti aventi diritto viene raccolto nel luogo di detenzione e di custodia preventiva, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal seggio speciale previsto dall'art. 9 della legge n. 136/1976.

A tale scopo, il Presidente del seggio speciale, nelle ore preventivamente stabilite con la direzione penitenziaria si recherà presso il luogo di detenzione, accompagnato dallo Scrutatore e dal Segretario del seggio speciale, nonché dai rappresentanti di lista che hanno chiesto di assistere alle relative operazioni.

Le schede autenticate per la votazione - in numero pari a quello degli elettori detenuti maggiorato del 10% - saranno contenute nella apposita Busta-SD/1/REG - Puglia.

Le schede votate saranno invece immesse, debitamente piegate, in altra Busta [Busta SD/2/REG – Puglia], per essere riportate nella sezione ed immesse nell'urna previo riscontro del loro numero con quello degli elettori detenuti che hanno votato.

Nel caso in cui alla sezione sia stato assegnato più di un luogo di detenzione, il Presidente del seggio speciale dovrà provvedere a porre le schede autenticate e votate in buste separate per ogni luogo di detenzione.

Il Presidente del seggio speciale, oltre alle schede, recherà con sé gli elenchi dei detenuti ammessi al voto, nonché l'altro materiale occorrente per la votazione (matite copiative, verbali [mod. 24 AR – Puglia], registro per l'annotazione del numero di tessera [mod. 25 AR – Puglia], liste aggiunte [mod. 28 AR – Puglia], ecc.). Al Presidente verrà consegnato anche un timbro che dovrà essere utilizzato esclusivamente per l'apposizione, sulla tessera elettorale dei votanti, del bollo all'interno di uno degli spazi per la certificazione del voto.

Circa gli elenchi sopra indicati, si richiama quanto è stato fatto presente al **paragrafo 73** a proposito degli elenchi degli elettori ammessi al voto nelle sezioni ospedaliere.

Le schede deteriorate e quelle eventualmente ritirate ad elettori esclusi dalla votazione dovranno essere conservate in un apposito plico (per il quale potrà essere usata una delle buste contenute nel pacco di cancelleria consegnato al seggio) per essere poi unite alle analoghe schede esistenti nella sezione.

Il numero della tessera elettorale personale degli elettori che votano nel luogo di detenzione così come quelli che votano nella sezione o in un luogo di cura, è annotato in un altro esemplare del precitato registro *[mod. 25 AR – Puglia]*, per cui l'Ufficio elettorale di sezione dovrà semplicemente indicare, sul frontespizio che il medesimo verrà utilizzato per gli elettori che votano nel luogo di cura o in sezione o in un luogo di detenzione.

Il Presidente del seggio speciale deve prendere nota dell'elettore

che vota nella apposita lista aggiunta [mod. 28-AR - Puglia].

Il verbale delle operazioni del seggio speciale *[mod. 24-AR – Puglia]*, redatto in duplice esemplare, sarà utilizzato per la raccolta del voto di una sola delle seguenti categorie di elettori, barrando la casella corrispondente:

- elettori ricoverati in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 postiletto;
- elettori ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina della sezione ospedaliera;
- elettori reclusi in luoghi di detenzione;
- elettori ammessi al voto domiciliare, ove disposto dalla commissione elettorale circondariale (Modello n. 24 AR Puglia paragrafo 7).

Nel caso in cui alla sezione sia stato assegnato più di un luogo di detenzione per la registrazione degli elettori che hanno votato dovrà essere usata un'unica lista aggiunta.

Per l'attestazione delle operazioni svolte in più luoghi di detenzione assegnati alla medesima sezione, saranno, invece, compilati, in duplice copia, distinti verbali *[mod. n. 24-AR - Puglia*].

A norma dell'art. 9, settimo comma, della legge n. 136, i compiti del seggio speciale sono limitati **esclusivamente** alla raccolta del voto dei detenuti aventi diritto al voto nel predetto luogo di detenzione e **cessano** non appena le schede votate saranno portate nella sede della sezione elettorale per essere immediatamente introdotte nell'urna destinata alla votazione, dopo che sia stato riscontrato il loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

Nessun'altra funzione, pertanto, dovrà essere espletata dal seggio speciale al rientro nella sezione.

Nel verbale della sezione dovrà essere dato atto che i compiti affidati dalla legge al seggio speciale sono esauriti con l'espletamento delle anzidette operazioni.

CAPITOLO XVIII VOTAZIONE DEGLI ELETTORI PRESSO IL LORO DOMICILIO

§ 79. - Elettori in particolari condizioni di infermità. – Domanda di ammissione al voto domiciliare, documentazione da allegare e provvedimenti del sindaco del comune.

Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, possono chiedere ai sindaci dei comuni di rispettiva iscrizione elettorale, facendo pervenire espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, in un periodo compreso tra il quarantesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data della votazione.

Per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale, le disposizioni sul voto domiciliare si applicano soltanto nel caso in cui l'avente diritto dimori nell'ambito del territorio della regione per cui è elettore.

La domanda, deve indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di **idonea certificazione sanitaria**, rilasciata dal funzionario medico dall'azienda sanitaria locale.

Qualora sulla tessera elettorale non sia già inserita l'apposita annotazione del diritto al voto assistito, il predetto certificato medico attesterà l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto. Solo in questo caso, il certificato medico deve essere acquisito e allegato al verbale del seggio volante (paragrafo 59, lettera d).

I sindaci dei comuni di iscrizione elettorale, una volta verificata la regolarità e completezza della documentazione, dispongono l'ammissione dell'elettore al voto domiciliare, includendolo in determinati elenchi, di cui subito si dirà, e rilasciando all'elettore una

attestazione dell'avvenuta inclusione in tali elenchi.

Inoltre, i Sindaci dei comuni di rispettiva iscrizione elettorale, qualora gli ammessi al voto domiciliare abbiano indicato quale proprio domicilio una dimora ubicata in altro comune della regione, entro il settimo giorno antecedente la data della votazione, comunicano al Sindaco di ciascuno dei comuni interessati l'elenco degli ammessi al voto domiciliare dimoranti nel rispettivo ambito territoriale, con l'indicazione per ogni elettore di nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo dell'abitazione in cui dimora.

Il verbale delle operazioni utilizzato dall'Ufficio distaccato della sezione *[Modello n. 23 AR – Puglia],* redatto in duplice esemplare, sarà utilizzato per la raccolta del voto domiciliare, barrando la casella: - elettori ammessi al voto domiciliare;

§ 80. - Predisposizione da parte del Sindaco del comune degli elenchi per sezione degli ammessi al voto domiciliare.

La legge prevede sia il caso in cui l'elettore voti a domicilio nell'ambito territoriale della propria sezione di iscrizione, sia quello in cui voti in una sezione dello stesso comune diversa da quella di iscrizione oppure, per le elezioni regionali, in una sezione di un altro comune della regione nel cui territorio abbia dimora. I Sindaci dei comuni, a seconda dei casi, formano distinti elenchi come di seguito specificato:

- elenchi, divisi per sezioni elettorali, degli elettori che votano a domicilio nella stessa sezione di iscrizione;
- elenchi, divisi per sezioni elettorali, degli elettori che votano a domicilio presso altre sezioni dello stesso comune o di altri comuni della regione;
- elenchi, divisi per sezioni elettorali, degli elettori che votano a domicilio nell'ambito della sezione pur essendo iscritti nelle liste di altre sezioni dello stesso comune o di altri comuni della regione.

In ciascun elenco e per ogni elettore vengono indicati il nome e cognome, il luogo e la data di nascita e l'indirizzo completo dell'abitazione in cui dimora, con eventuale recapito telefonico.

Gli elenchi stessi vengono consegnati all'atto dell'insediamento

del seggio ai Presidenti degli Uffici elettorali di sezione che provvederanno direttamente alla raccolta del voto a domicilio o alla annotazione nelle proprie liste sezionali che l'elettore vota a domicilio in un'altra sezione.

§ 81. - Consegna ai Presidenti di seggio degli elenchi degli ammessi al voto domiciliare e di un bollo di sezione in più. - Annotazioni nelle liste sezionali. - Autenticazione delle schede.

Come già accennato, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, i Sindaci dei comuni devono consegnare ai Presidenti degli Uffici elettorali di sezione gli elenchi di cui si è fatto cenno, unitamente al materiale per il funzionamento ordinario del seggio. Andrà consegnato, per le specifiche esigenze della raccolta del voto a domicilio, un bollo di sezione in più, con il quale certificare, nell'apposito spazio della tessera elettorale personale degli interessati, l'avvenuta espressione del voto.

Nella seduta di costituzione dei seggi, i Presidenti degli Uffici elettorali di sezione provvedono a fare annotare nelle rispettive **liste sezionali**, a seconda dei casi:

- a) i nominativi degli iscritti della sezione dei quali raccogliere il voto a domicilio;
- i nominativi degli iscritti della sezione il cui voto a domicilio verrà raccolto presso altra sezione;
- c) i nominativi degli elettori iscritti in altre sezioni dei quali raccogliere il voto a domicilio.

I nominativi di cui alla lettera c) verranno aggiunti in calce alle liste stesse.

I nominativi di coloro il cui voto viene raccolto a domicilio da una sezione diversa da quella di iscrizione sono aggiunti in calce alla lista sezionale, e di essi viene presa nota nell'apposito verbale [mod. n. 23-AR – Puglia] da fornire a ciascun seggio.

Nel **registro** *[mod. n. 25–AR - Puglia]* utilizzato per l'annotazione del numero della tessera elettorale personale <u>dei votanti iscritti nelle liste sezionali</u>, viene fatta annotazione del numero della tessera elettorale anche dei predetti elettori ammessi al voto domiciliare.

Nel medesimo verbale *[mod. n. 23–AR - Puglia]* sono registrati i nominativi di coloro il cui voto viene raccolto a domicilio a cura della stessa sezione elettorale di iscrizione, annotandosi la particolare modalità di voto a fianco del rispettivo nominativo sulla lista sezionale e prendendosi nota altresì nell'anzidetto registro dei corrispondenti numeri di tessera elettorale.

Viene pure preso nota nel verbale dei nominativi di coloro che esercitano il diritto di voto a domicilio avvalendosi dell'aiuto di un altro elettore, le cui generalità saranno registrate nello stesso verbale e sulla cui tessera elettorale sarà effettuata apposita annotazione.

A fianco, invece, dei nominativi degli iscritti ad una sezione che votano a domicilio nell'ambito territoriale e a cura di altre sezioni viene effettuata, sulle liste sezionali, corrispondente annotazione.

Gli elenchi degli ammessi al voto domiciliare, come predisposti dai comuni e consegnati ai Presidenti di seggio, con le relative annotazioni, sono allegati alle liste sezionali e ad altri atti dell'Ufficio di sezione Busta N. 3 (R.) - Puglia.

Dovrà altresì, conseguentemente, provvedersi all'autenticazione di un numero di schede di voto pari al numero degli iscritti della sezione, **detratto** il numero degli elettori votanti a domicilio in altra sezione (lett. b) **e aggiunto**, invece, il numero degli elettori non iscritti che voteranno a domicilio nella sezione (lett. c).

§ 82. - Raccolta del voto domiciliare da parte dell'Ufficio distaccato di sezione.

Il voto viene raccolto dal Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione con l'assistenza di uno degli Scrutatori dell'Ufficio stesso, designato con sorteggio, e del Segretario. Trovano pertanto applicazione di massima le disposizioni previste per le operazioni dell'ufficio distaccato di sezione, di cui al paragrafo 74.

Poiché, d'altra parte, le operazioni di votazione presso la sede del seggio dovranno regolarmente continuare anche durante l'assenza del Presidente e del Segretario, le funzioni di Presidente saranno ivi assunte dal Vicepresidente dell'Ufficio elettorale di sezione, mentre quelle attinenti al Segretario saranno affidate dal Presidente ad un altro Scrutatore, all'atto della costituzione dell'Ufficio distaccato.

Alle operazioni di raccolta del voto a domicilio possono partecipare i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta al Presidente del seggio.

Il voto a domicilio viene raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione, in orari preventivamente programmati con il comune.

È pertanto opportuno che il Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione decida anzitempo, sia pure orientativamente, l'orario in cui si recherà al domicilio degli elettori interessati, scegliendo, ovviamente, quello di presumibile minore affluenza presso la sede del seggio da parte degli altri elettori e, laddove il medesimo Ufficio distaccato debba recarsi presso luoghi di cura ubicati nell'ambito del territorio della sezione, provvedendo congiuntamente ai relativi adempimenti.

§ 83. – Materiale occorrente per la raccolta del voto domiciliare. - Custodia delle schede autenticate e di quelle votate o ritirate.

Il Presidente, oltre alle schede di votazione, recherà con sé gli appositi elenchi degli ammessi al voto domiciliare come predisposti dai comuni, nonché l'altro materiale occorrente per la votazione (un congruo numero di matite copiative; il verbale *[mod. n. 23-AR-Puglia]*; il timbro della sezione assegnato in più per le esigenze dell'ufficio distaccato; ecc.).

Le schede autenticate per la votazione, in numero corrispondente a quello degli elettori dei quali raccogliere il voto a domicilio, maggiorato di una scorta adeguata, saranno contenute nella apposita Busta-SD/1/REG - Puglia.

Le schede votate saranno invece poste, debitamente piegate, in altra Busta [Busta SD/2/REG – Puglia], per essere riportate nella sezione ed immesse nell'urna previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che hanno votato a domicilio.

Le schede deteriorate e quelle eventualmente ritirate ad elettori esclusi dalla votazione, dovranno essere conservate in un apposito plico (per il quale potrà essere usata una delle buste contenute nel pacco di cancelleria consegnato al seggio), per essere, poi, unite alle analoghe schede esistenti nella sede dell'Ufficio elettorale di sezione.

§ 84. - Annotazione sugli elenchi degli ammessi al voto domiciliare dell'espressione del voto e del numero della tessera elettorale.

A fianco dei nominativi riportati negli appositi elenchi, deve prendersi nota del numero della tessera elettorale dell'elettore votante.

Sulla stessa tessera elettorale, all'interno dell'apposito spazio, deve certificarsi, col bollo dell'Ufficio di sezione e la data, l'avvenuta espressione del voto.

Le attestazioni trasmesse agli interessati dai comuni di rispettiva iscrizione elettorale, concernenti l'avvenuta inclusione negli elenchi degli ammessi al voto domiciliare, per fini di semplificazione del procedimento, potranno essere trattenute dagli elettori.

§ 85. – Garanzia della libertà e segretezza del voto e del diritto alla riservatezza dell'elettore.

Il Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione deve curare, con ogni mezzo, che siano assicurate la libertà e la segretezza del voto "nel rispetto delle esigenze connesse alla condizione di salute dell'elettore".

Inoltre, il Presidente e gli altri componenti dei seggi, nonché gli stessi rappresentanti di lista che chiedano di presenziare alla raccolta del voto a domicilio, dovranno garantire al massimo grado il diritto alla riservatezza e la dignità dell'elettore stesso nell'assoluto rispetto delle esigenze connesse alle particolari condizioni di salute del medesimo.

CAPITOLO XIX SOSPENSIONE DELLA VOTAZIONE TRA DOMENICA E LUNEDÌ.

RIAPERTURA DELLA VOTAZIONE E SUCCESSIVA CHIUSURA

§ 86. - Operazioni di votazione sino alle ore 23 della domenica. Sospensione della votazione e rinvio della medesima alle ore 7 del lunedì– Chiusura della votazione.

Le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali regionali, come già indicato, si svolgono nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23 e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.

Le operazioni di voto della domenica, pertanto, proseguono fino alle ore 23. Se a tale ora sono ancora presenti nella sala o nelle immediate adiacenze elettori che non hanno votato, il Presidente ne fa prendere nota dal Segretario e li ammette a votare nell'ordine in cui sono stati annotati (art. 51, primo e secondo comma, del testo unico n. 570/1960).

Se fuori dai locali del seggio si sono formate file di elettori in attesa di votare, il Presidente può disporre che la Forza Pubblica ne regoli l'ordinato afflusso, per garantirne il diritto di voto.

Dopo che tutti gli elettori presenti hanno votato, il Presidente:

- sigilla l'urna che contiene le schede votate;
- sigilla le scatole che contengono le schede autenticate;
- chiude nella Busta N. 2 (R.) Puglia le carte, gli atti e i documenti che riguardano la votazione, il timbro della sezione e le matite copiative apponendo la propria firma e quella di almeno due Scrutatori, degli elettori e dei rappresentanti di lista che ne facciano richiesta.

La mancata osservanza delle operazioni sopra descritte producono la nullità delle operazioni elettorali. (art. 51 quarto comma T.U. n. 570/1960)

Infine, il Presidente rinvia la votazione alle ore 7 del lunedì.

Dopo che i componenti del seggio hanno firmato il verbale, il Presidente fa uscire tutti i presenti, chiude la sala della votazione, sigilla le aperture nei modi indicati al paragrafo 46 e dà disposizioni perché sia custodita in modo che nessuno possa entrare.

§ 87. – Riapertura della votazione alle ore 7 del mattino del lunedì. - Chiusura della votazione alle ore 15 del lunedì stesso.

Alle ore 7 del mattino del lunedì, il Presidente ricostituisce l'ufficio elettorale di sezione (art. 52, primo comma, del testo unico n. 570/1960).

Constatata l'integrità dei sigilli apposti alle aperture ed agli accessi della sala, nonché alle urne contenenti le schede votate, alle scatole contenenti le schede autenticate e al plico contenente gli atti dell'Ufficio (Busta N. 2 (R.) – Puglia) il Presidente apre il plico medesimo, le scatole contenenti le schede autenticate e la fessura delle urne che contengono le schede votate e fa riprendere le operazioni di votazione che devono proseguire sino alle ore 15 del lunedì (§ 13 del verbale mod. n. 85-AR - Puglia).

Se a tale ora sono ancora presenti nella sala o nelle immediate adiacenze elettori che non hanno votato, il Presidente ne fa prendere nota dal Segretario e li ammette a votare nell'ordine in cui sono stati annotati (art. 51, primo e secondo comma, del testo unico n. 570/1960).

Se fuori dai locali del seggio si sono formate lunghe file di elettori in attesa di votare, il Presidente può disporre che la Forza pubblica ne regoli l'ordinato afflusso, per garantirne il diritto di voto.

Quindi, dopo che tali elettori hanno votato il Presidente dichiara chiusa la votazione.

CAPITOLO XX LE OPERAZIONI DI RISCONTRO DOPO LA VOTAZIONE

§ 88. – Sgombero del tavolo del seggio. Raccolta e custodia delle matite copiative.

Dichiarata chiusa la votazione, il Presidente:

- chiude la fessura dell'urna che contiene le schede votate e la cassetta o scatola con le schede autenticate;
- cura che sulle strisce di carta di chiusura dell'urna e della cassetta o scatola vengano apposte il bollo e l'indicazione del numero della sezione, la propria firma, quella di almeno due Scrutatori e degli elettori che lo chiedono;
- sgombra il tavolo del seggio dalle carte e dagli oggetti non più necessari;
- raccoglie le matite copiative, ne controlla il loro numero e le ripone in un unico plico [Busta n. 8 (R.) Puglia.] ⁸;
- tutte le carte, gli atti, i documenti riguardanti la votazione sono inseriti nella **Busta n. 5 (R.) Puglia**.
 - Le operazioni elettorali sono nulle nei casi di:
- mancata chiusura dell'urna o della cassetta o scatola con le schede autenticate;
- mancata apposizione della firma del Presidente e di almeno due Scrutatori sulle strisce di chiusura dell'urna o della cassetta o scatola con le schede autenticate;
- mancata formazione del plico con carte, atti e documenti riguardanti la votazione e matite copiative.

(art. 51, commi secondo e quarto, T.U. n. 570/1960)

⁸ Nel caso di concomitante svolgimento delle elezioni regionali con altre consultazioni di livello nazionale o comunale, tutte le carte, gli atti e i documenti riguardanti le operazioni congiunte di votazione, le matite copiative, ecc. vanno riposti nel plico predisposto per la consultazione di livello superiore.

§ 89. - Accertamento del numero di coloro che hanno votato nella sezione per le elezioni regionali.

I. – L'Ufficio determina, innanzitutto, il numero complessivo degli elettori che hanno votato per la elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale. (art. 53, primo comma, n. 2 del T.U. n. 570/1960).

A tale scopo, il Presidente accerta:

- 1) il numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione, autenticate dalla Commissione elettorale circondariale, che hanno votato. In tale numero vanno ricompresi gli elettori che hanno votato tra quelli iscritti nelle liste elettorali aggiunte dei cittadini che hanno trasferito la residenza nelle Province di Trento, Bolzano e nella Regione Valle d'Aosta e che, non avendo ancora maturato il periodo residenziale prescritto dalla legge, conservano il diritto di votare per le elezioni regionali nella Regione di precedente residenza. Al riguardo occorre tenere presente che nelle liste, accanto al nome dei predetti elettori, deve essere apposta, nella apposita colonna, la firma di uno degli Scrutatori (art. 49, terzo comma del T.U. n. 570/1960);
- 2) il numero degli elettori che hanno votato in base a sentenza (art. 39, terzo comma del T.U. n. 570/1960), o ad attestazione del sindaco di ammissione al voto (art. 32 bis T.U. n. 223/1967) secondo quanto risulta dal verbale delle operazioni elettorali (9).

Il Presidente, con riferimento agli altri elettori che hanno votato nella sezione pur NON essendo iscritti nelle liste della sezione stessa, accerta altresì:

- 3) il numero degli elettori non deambulanti (art. 1, quarto comma, della legge n. 15/1991);
- 4) il numero dei componenti dell'Ufficio elettorale di sezione, dei rappresentanti di lista, nonché degli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica, iscritti in altre sezioni del Comune o di altro Comune della Regione (art. 40 del T.U. n. 570/1960);

103

⁹ Non devono essere compresi in questo numero gli elettori ammessi a votare con attestato del sindaco sostitutivo della tessera elettorale ai soli fini dell'esercizio del diritto di voto per quella singola consultazione (art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299) in quanto gli elettori medesimi risultano già iscritti nelle liste degli elettori della sezione.

- 5) il numero degli elettori appartenenti alle Forze Armate o a Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, ovvero alle Forze di Polizia e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, (art. 1, lettera f), del decreto-legge n. 161/1976 e art. 49 del testo unico n. 361/1957);
- 6) il numero dei Naviganti (Marittimi ed Aviatori), (art 1, lettera f), del decreto-legge n. 161/1976 e all'art. 50 del testo unico n. 361/1957);
- 7) il numero degli elettori non iscritti nelle liste sezionali che sono stati ammessi al voto domiciliare indicando, quale loro dimora, un indirizzo di abitazione ricompreso nell'ambito territoriale della sezione e che hanno effettivamente votato (art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46).

Degli elettori di cui al numero 2) è stata presa nota nel verbale.

Gli elettori di cui ai numeri 3) e 4) sono stati iscritti in calce alla lista sezionale.

Gli elettori di cui ai numeri 5) e 6) sono stati iscritti nella lista elettorale aggiunta [mod. n. 29-AR-Puglia].

Gli elettori di cui al numero 7) sono stati pure iscritti in calce alla lista sezionale.

Degli elettori di cui ai numeri dal 3 al 7 si è presa nota nell'apposito verbale (mod. n. 85/AR - Puglia).

Per l'accertamento del numero dei votanti, devono essere calcolati anche gli elettori che hanno votato per le elezioni regionali nel luogo di cura o di detenzione, cioè, rispettivamente:

- nelle sezioni ospedaliere, presso le quali, inoltre, possono essere stati costituiti seggi speciali per la raccolta del voto al capezzale degli elettori impossibilitati a recarsi in cabina;
- nelle sezioni alle quali sono stati assegnati luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto;
- nelle sezioni alle quali sono stati assegnati luoghi di detenzione e di custodia preventiva;

- nelle sezioni, infine, alle quali sono stati assegnati luoghi di cura con meno di 100 posti letto.

Tali elettori risultano dalle iscrizioni fatte dal Presidente nella lista della sezione o nelle apposite liste aggiunte dei seggi speciali o volanti.

Nel numero dei votanti devono essere ricompresi:

- gli elettori che sono stati allontanati dalla cabina, riammessi o meno a votare dopo che hanno votato gli altri elettori (paragrafo 20 del verbale mod. 85-AR - Puglia);
- gli elettori che hanno riconsegnato la scheda senza il bollo della sezione o senza la firma dello Scrutatore (paragrafo 21 del verbale mod. 85-AR - Puglia);
- gli elettori che hanno riconsegnato la scheda deteriorata (paragrafo 21 del verbale mod. 85-AR Puglia);
- gli elettori che non hanno restituito la scheda (paragrafo 21 del verbale mod. 85-AR Puglia);
- gli elettori che non hanno votato nella cabina (paragrafo 21 del verbale mod. 85-AR-PUGLIA).

Dopo aver accertato, in tal modo, il numero complessivo dei votanti nella sezione e fattane attestazione nel verbale, il Presidente controlla la rispondenza con il registro [mod. 25-AR – Puglia] contenenti i numeri delle tessere elettorali di coloro che hanno votato nella sezione, somma, altresì, le annotazioni fatte presso il seggio e le annotazioni fatte nei registri [modd. 25-AR – Puglia] utilizzati dai seggi speciali.

In particolare, il numero complessivo dei votanti deve corrispondere al:

- a) totale delle tessere elettorali il cui numero è stato annotato nei precitati registri [modd. 25-AR Puglia];
- b) diminuito del numero degli elettori che, pur avendo avuto annotato il numero della propria tessera, hanno rifiutato la scheda. (cfr. apposito riquadro posto nell'ultima pagina dei su richiamati registri);

- c) aumentato del numero delle seguenti categorie di elettori (in quanto privi della tessera o il cui numero di tessera è stato annotato direttamente nel verbale del seggio):
 - 1) elettori che hanno votato esibendo una sentenza o un'attestazione del sindaco;
 - elettori, iscritti o non iscritti nella lista sezionale, il cui voto è stato raccolto a domicilio nell'ambito della sezione.

§ 90. - Formazione e spedizione del plico contenente le liste della votazione e i registri con i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

Ultimati gli accertamenti di cui al precedente paragrafo, il seggio procede alla formazione del plico [Busta n. 3 (R.) - Puglia].

In esso devono essere inserite:

- a) le liste degli elettori della sezione;
- b) le liste elettorali aggiunte in cui è stata presa nota dei Militari e dei Naviganti che hanno votato nella sezione [mod. n. 29-AR Puglia];
- c) le liste elettorali aggiunte [mod. n. 28 -AR -Puglia] in cui sono stati iscritti gli elettori che hanno votato nei luoghi di cura o di detenzione;
- d) gli elenchi predisposti dai comuni, recanti i nominativi degli elettori ammessi al voto domiciliare nell'ambito territoriale della sezione;
- e) i registri per l'annotazione del numero di tessera dei votanti, ivi compresi i registri eventualmente utilizzati per la raccolta del voto degli elettori ricoverati in luoghi di cura o reclusi in luoghi di detenzione [registri modd. n. 25 AR Puglia].

Le liste elettorali di cui alle lettere a), b) e c) devono essere firmate in ciascun foglio dal Presidente e da due Scrutatori.

Su tale plico appongono la firma il Presidente, almeno due Scrutatori e i rappresentanti di lista che ne fanno richiesta. Infine, l'anzidetta Busta n. 3 (R.) - Puglia viene sigillata e, per il tramite del comune, prima di iniziare le operazioni di scrutinio, contemporaneamente al plico contenente le schede avanzate a chiusura della votazione [Busta n. 4 (R.) - Puglia], viene inviato al Tribunale (o sezione distaccata del Tribunale), che ne rilascia ricevuta (art. 53, primo comma, n. 2, del testo unico n. 570/1960).

§ 91. - Accertamento del numero delle schede autenticate nel corso della votazione in aggiunta a quelle autenticate subito dopo la costituzione del seggio.

Il Presidente deve accertare il numero complessivo delle schede che, nel corso delle operazioni di votazione, sono state autenticate in aggiunta a quelle autenticate il sabato pomeriggio subito dopo la costituzione del seggio (paragrafo 43).

Tale numero è dato dalla somma di:

- 1) schede autenticate per gli elettori che hanno votato nella sezione pur non essendovi iscritti (paragrafo 51, III numeri da 1 a 6);
- schede autenticate per gli elettori che hanno votato in luoghi di cura o detenzione dei quali non si era tenuto conto il sabato pomeriggio;
- schede autenticate in sostituzione di quelle consegnate agli elettori prima allontanati dalle cabine e poi riammessi a votare (paragrafo 68);
- 4) schede autenticate in sostituzione di quelle deteriorate (**paragrafo 66**).

(art. 53, primo comma, n. 3, T.U. n. 570/1960)

§ 92. - Controllo delle schede autenticate non utilizzate per la votazione. Formazione e spedizione del plico contenente le schede avanzate (autenticate e non autenticate).

Il seggio deve controllare il numero delle schede di voto autenticate rimaste nell'apposita cassetta o scatola in quanto non utilizzate per la votazione.

Tale numero deve corrispondere al numero complessivo

degli elettori iscritti nelle liste della sezione e di quelli assegnati alla sezione medesima, perché ammessi a votare presso luoghi di cura o di detenzione o presso il loro domicilio, <u>CHE NON</u> HANNO VOTATO.

Il seggio deve inoltre controllare il numero delle schede di voto <u>NON AUTENTICATE</u> rimaste nel pacco in cui sono state consegnate al seggio.

Nel caso di mancata corrispondenza, il Presidente di seggio deve indicarne i motivi nel verbale. (art. 53, primo comma, n. 3, T.U. n. 570/1960).

Effettuato detto controllo, l'Ufficio procede alla formazione del plico contenente le schede residue [Busta n. 4 (R.) - Puglia].

Nel plico vanno incluse, in due distinti pacchetti:

- a) le schede <u>AUTENTICATE NON UTILIZZATE</u> per la votazione;
- b) le schede <u>NON AUTENTICATE</u>.

Il predetto plico [Busta n. 4 (R.) - Puglia], per il tramite del Comune, prima di iniziare le operazioni di scrutinio, contemporaneamente al plico di cui al paragrafo 90 contenente le liste sezionali e i registri [Busta n. 3 (R.) - Puglia], viene inviato al Tribunale (o sezione distaccata del Tribunale), che ne rilascia ricevuta.

(art. 53, primo comma, n. 3, T.U. n. 570/1960)

Le operazioni descritte nel presente capitolo devono essere effettuate nell'ordine indicato e del compimento di ciascuna di esse si deve fare menzione nel verbale.

(art. 53, secondo comma, T.U. n. 570/1960)

Compiute le operazioni di riscontro dopo la votazione il Presidente dà inizio alle operazioni di scrutinio per le elezioni regionali (paragrafi 93 e seguenti).

PARTE QUARTA LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

Elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale ISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE

CAPITOLO XXI LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALLO SCRUTINIO

§ 93. — Operazioni di scrutinio. — Inizio dello scrutinio per le elezioni regionali.

Concluse le operazioni di riscontro e provveduto ad inviare i relativi plichi (capitolo XX), il Presidente dà subito inizio alle operazioni di scrutinio relative alle elezioni regionali.

§ 94 - Ripartizione dei compiti tra gli Scrutatori per le operazioni di scrutinio.

Effettuati i riscontri di cui al capitolo precedente e rimessi i plichi ivi indicati, il Presidente procede all'estrazione a sorte tra gli Scrutatori - escluso il Vicepresidente - di quello che dovrà estrarre le schede, una alla volta, dall'urna (articolo 68, primo comma, del T.U. n. 570).

Degli altri Scrutatori, ivi compreso quello con funzioni di Vicepresidente, e del Segretario, il Presidente forma, poi, due gruppi distinti che seguiranno parallelamente le medesime operazioni di registrazione dei voti nelle tabelle di scrutinio, in maniera che si possa avere un continuo, reciproco controllo dei risultati. Quindi, il Presidente:

- assegna a un secondo Scrutatore il compito di registrare su uno dei due esemplari delle tabelle di scrutinio i voti ai candidati alla carica di Presidente della Giunta, i voti di lista e i voti di preferenza man mano risultanti dallo spoglio delle schede;
- assegna al Segretario del seggio il compito di registrare i voti sull'altro esemplare delle tabelle di scrutinio;
- assegna al terzo Scrutatore il compito di deporre le schede man mano scrutinate nella cassetta o scatola che precedentemente conteneva le schede autenticate non utilizzate per la votazione.

Si tenga presente che il disposto dell'art. 25 del T.U. n. 570/1960, a norma del quale per la validità delle operazioni elettorali è sufficiente la presenza di **almeno tre membri dell'Ufficio**, va coordinato opportunamente con le disposizioni relative allo scrutinio, contenute nel successivo articolo 68, applicabile, oltre che per i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, anche per l'elezione dei Consigli regionali, a norma dell'art. 1, ultimo comma, della legge n. 108/1968.

In base a tali norme, per effettuare lo spoglio è necessaria la presenza: del Presidente o del Vicepresidente, dello Scrutatore, designato dalla sorte, che estrae le schede dall'urna, e almeno di un altro Scrutatore e del Segretario che prendono nota dei voti, contemporaneamente ma separatamente, nei due esemplari delle tabelle di scrutinio, nonché di un terzo Scrutatore che pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, insieme con quelle già esaminate.

Pertanto dovranno essere presenti, durante lo scrutinio, almeno cinque membri dell'Ufficio, e cioè il Presidente o il Vicepresidente, tre Scrutatori ed il Segretario.

Alle operazioni di scrutinio possono assistere solamente gli elettori della sezione, oltre, naturalmente, ai rappresentanti di lista. Nella sala possono essere ammesse, inoltre, per l'adempimento dei loro compiti, le persone indicate nel paragrafo 34.

CAPITOLO XXII TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

§ 95. - Termini per le operazioni di scrutinio.

Le operazioni di scrutinio per le elezioni regionali devono svolgersi senza alcuna interruzione sino alla loro conclusione.

§ 96. - Sospensione delle operazioni di scrutinio.

Se per cause di forza maggiore le operazioni di scrutinio non possano essere ultimate, il Presidente le deve sospendere.

Le stesse saranno completate dall'Ufficio "superiore" che proclama i risultati (Ufficio Centrale circoscrizionale), utilizzando le medesime tabelle di scrutinio usate dai seggi. Per agevolare le operazioni di tale Ufficio, si raccomanda di registrare con un segno più marcato o con matita colorata l'ultimo voto spogliato.

Nel caso di sospensione, il materiale elettorale concernente le operazioni di votazione per le elezioni regionali (verbali, tabelle di scrutinio, schede annullate durante le operazioni di voto, buste e altri stampati) deve essere riposto nella **Busta N. 6 (R.) – Puglia**. In ogni caso, prima di sospendere le operazioni del seggio, il Presidente deve procedere alla chiusura dell'urna contenente le schede non spogliate, nonché della scatola nella quale sono state riposte le schede già spogliate. Sull'urna e sulla scatola vengono apposti cartelli riportanti, oltre all'indicazione del tipo di elezione (elezione regionale), della circoscrizione, del Comune e della Sezione, nonché le rispettive scritte: «**Schede non spogliate**» e «**Schede già spogliate**».

Ai plichi sono apposte le indicazioni già prescritte per l'urna e per le scatole, nonché il bollo della sezione e le firme del Presidente, di due Scrutatori, nonché, a loro richiesta, dei rappresentanti di lista e degli elettori presenti.

Quindi il Presidente, prima di procedere alla chiusura dei verbali, provvede ad attestarvi i risultati delle operazioni di scrutinio compiute. Un esemplare dei verbali, con l'urna, la scatola ed i plichi anzidetti, sarà immediatamente portato dal Presidente o, per sua delegazione, da due Scrutatori all'Ufficio Centrale circoscrizionale o, nei Comuni con più sezioni che non siano sede di tale Ufficio, all'Ufficio della 1ª sezione, per l'inoltro. (art. 73, commi secondo e terzo, D.P.R. n. 361/1957).

L'altro esemplare del verbale è inserito nella **Busta N. 8 (R) – Puglia** per l'immediato deposito nella segreteria del comune. Sulla Busta sono apposti il bollo di sezione, le firme del Presidente, del Segretario e dei rappresentanti di lista che ne fanno richiesta.

CAPITOLO XXIII SISTEMA ELETTORALE E SALVAGUARDIA DELLA VALIDITÀ DEL VOTO

§ 97. – Principio di salvaguardia della validità del voto.

Il principio di salvaguardia della validità del voto trova espressa previsione negli articoli 64 e 69 del testo unico di cui al D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570. Tali norme stabiliscono che la validità dei voti contenuti nella scheda debba essere ammessa ogniqualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo i casi di schede non conformi a legge o non recanti la firma di uno Scrutatore o il bollo dell'Ufficio elettorale di sezione o di schede che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto (c.d. riconoscibilità del voto) (artt. 64 e 69 T.U. n. 570/1960).

Dalla formulazione normativa e dal costante orientamento della giurisprudenza in materia (formatasi soprattutto in tema di elezioni comunali) emerge il principio della salvaguardia della validità del voto (c.d. "favor voti") da ritenersi assolutamente fondamentale e da tenere debitamente presente nelle operazioni di scrutinio.

Alla stregua di tale principio, il voto, ancorché non espresso nelle forme tipiche stabilite dal legislatore regionale, può ritenersi valido tutte le volte in cui, da un lato, risulti manifesta la volontà dell'elettore (c.d. univocità del voto) e, dall'altro, per le modalità di espressione, non sia riconoscibile (c.d. riconoscibilità del voto).

Lo scopo è quello di garantire il rispetto della volontà di tutti gli elettori, anche se non sono in grado di apprendere e di osservare alla lettera le disposizioni normative sulla espressione del voto (Cons. Stato, n. 199 del 25 febbraio 1997; n. 853 del 29 luglio 1997; n. 3861 del 10 luglio 2000; n. 1897 del 2 aprile 2001; n. 2291 del 12 aprile 2001).

Le disposizioni che sanciscono la nullità del voto per la presenza di segni di riconoscimento devono essere qualificate di stretta interpretazione, nel senso che il voto può essere dichiarato nullo solo quando la scheda rechi segni, scritte od espressioni che inoppugnabilmente ed inequivocabilmente siano idonei a palesare la volontà dell'elettore di far riconoscere la propria identità.

Sono da considerare tali i segni che non trovino, al di fuori di questa, altra ragione o spiegazione, essendo estranei a ogni plausibile esigenza di espressione del voto. Pertanto, non sono suscettibili di invalidare il voto mere anomalie del tratto ovvero erronee indicazioni del nome del candidato che non ne impediscano l'agevole identificazione.

Parimenti, non determinano la nullità del voto i segni superflui o eccedenti o comunque giustificabili come un'espressione rafforzativa del voto, le incertezze grafiche nella individuazione dei candidati prescelti, l'imprecisa collocazione dell'espressione di voto rispetto agli spazi a ciò riservati, tranne che non risulti con chiara evidenza che la scorretta compilazione sia preordinata al riconoscimento dell'autore.

Si rammenta pure che i segni che possono invalidare il voto sono esclusivamente quelli apposti dall'elettore, con esclusione, quindi, di segni tipografici o di altro genere.

§ 98. - Sovrapposizione di schede e salvaguardia della validità del voto.

Nel caso di contemporaneo svolgimento di più consultazioni e, quindi, di consegna all'elettore di più schede di voto, può accadere che, malgrado le avvertenze fornite dal Presidente di seggio, le schede vengano sovrapposte dall'elettore l'una sull'altra, con l'effetto che il segno di voto regolarmente tracciato su una scheda si riverberi per pressione su quella sottostante: quest'ultima scheda, tuttavia, sempreché la volontà dell'elettore sia univoca e la scheda stessa non sia per altro motivo da dichiararsi nulla, deve essere ritenuta assolutamente valida

§ 99. - Principio della non riconoscibilità del voto.

Alla luce di quanto dianzi detto ai paragrafi 97 e 98, si evidenzia che, oltre al fondamentale principio della salvaguardia della validità del voto, un altro principio che assume grande rilevanza è quello della non riconoscibilità del voto stesso.

In merito a tale aspetto, la giurisprudenza del Consiglio di Stato (formatasi, come già detto, soprattutto in tema di elezioni comunali) ha chiarito che il voto è nullo solo quando dalla scheda emerge in modo inoppugnabile ed univoco l'intento dell'elettore di farsi riconoscere (10).

Pertanto, **non invalidano** il voto espresso, non potendo assurgere, di per sé, al rango di segno di riconoscimento:

- mere anomalie del tratto, incertezze grafiche, l'imprecisa collocazione dell'espressione di voto rispetto agli spazi a ciò riservati, segni suscettibili di spiegazioni diverse rispetto alla volontà dell'elettore di farsi riconoscere (Sez. V, n. 374 del 4-2-2004; n. 6052 del 3-12-2001; n. 1897 del 2-4-2001; n. 5609 del 18-10-2000);
- il mero segno di abrasione rinvenuto su una scheda (Sez. V, n. 374 del 4-2-2004); è, inoltre, valida la scheda che reca voto di lista e relativi voti di preferenza nonché altro voto di lista abraso (Sez. VI, n. 157 del 10-3-1989);
- l'allungamento verso il basso dell'ultima vocale del nominativo del candidato per il quale viene espressa la preferenza (Sez. V, n. 7561 del 18-11-2004);
- tre "X"(ics) apposte sul nome prestampato del candidato Presidente (Sez. V, n. 374 del 4-2-2004);
- la trascrizione del nominativo del candidato Presidente nello spazio destinato all'indicazione della preferenza. Tale trascrizione, pure in mancanza di crocesegno sul simbolo, è da interpretarsi come conferma, benché superflua, del voto espresso per l'elezione del Presidente (Sez. V, n. 5187 del 28-9-2005) anche, eventualmente, in considerazione delle condizioni socio-culturali della collettività chiamata ad esprimere il voto (Sez.

¹⁰ Sui principi di salvaguardia della validità del voto e di non riconoscibilità del voto stesso, si riportano, in aggiunta a quelle richiamate nel testo del presente paragrafo, le seguenti altre massime del Consiglio di Stato:

⁻ è potenzialmente idoneo a far conoscere il votante, ed ha quindi valore di segno di riconoscimento, che rende nulla la scheda, il segno di croce apposto sulla facciata esterna (retro) della scheda (Sez. V, n. 400 del 9-9-1947);

⁻ il voto espresso con mezzo diverso dalla matita copiativa fornita dall'ufficio elettorale (nella specie, penna a sfera) può costituire idoneo mezzo di identificazione dell'elettore, ed è pertanto nullo (Adunanza Plenaria, n. 28 del 29-11-1979; Sez. V, n. 457 del 16-10-1981; Sez. V, n. 39 del 18-3-1985);

⁻ non è nulla la scheda che rechi, oltre ad un inequivoco segno di voto su una lista, un breve segno presso il contrassegno di altra lista (Sez. V, n. 289 del 30-4-1960).

V, n. 7561 del 18-11-2004);

- l'erronea indicazione, nello spazio delle preferenze, nel riquadro del contrassegno di lista votato, di un cognome non riconducibile ad alcun candidato alle elezioni regionali, bensì riconducibile ad un candidato alle contestuali elezioni comunali, potendo costituire la circostanza frutto di un'involontaria confusione (Sez. V, n. 459 del 3-2-2006);
- la preferenza espressa per il candidato utilizzando espressioni identificative quali diminutivi o soprannomi, comunicate in precedenza agli elettori, in quanto modalità di espressione della preferenza che può essere usata da qualunque elettore (Sez. V, n. 198 del 23-1-2007). Il voto è valido, naturalmente, sempre che si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore;
- l'indicazione del titolo professionale del candidato (Sez. V, n. 6052 del 3-12-2001). Tuttavia, costituisce segno di riconoscimento l'abbreviazione "geo" posta davanti al cognome del candidato Presidente, apparendo decisivo il fatto che l'abbreviazione più comune per designare la figura del geometra consiste nell'espressione "geom." (Sez. V, n. 3861 del 10-7-2000);
- l'errore grafico consistente nello scrivere il cognome del candidato sostituendo alla "v" una "p" (nel caso in questione: "Papese" al posto di "Pavese"). Tale errore va valutato tenendo conto delle connotazioni socio-culturali della collettività chiamata alle urne (Sez. V, n. 5187 del 28-9-2005).
- un doppio segno di croce sul simbolo votato (Sez. V, n. 862 del 27-12-1988);
- la deformazione del cognome o del nome di un candidato, o anche l'incertezza nella relativa indicazione, che si possono spiegare con una scarsa dimestichezza del votante con la scrittura o con un'inesatta memoria del nome mentre non dimostrano in maniera inoppugnabile la volontà dell'elettore di rendere riconoscibile il proprio voto (Sez. V, 9 settembre 2013, n. 4474).
- il segno apposto in una scheda con una riga obliqua, che taglia tutte le righe destinate ai voti di preferenza, può interpretarsi come manifestazione di volontà di non dare voti di

preferenza ai candidati della lista che l'elettore ha votato; la scheda è valida (Sez. V, n. 239 del 12-6-1981);

- è valida la scheda nella quale il voto è stato espresso con un segno grafico apposto in direzione e in prossimità del simbolo della lista, cui è stata aggiunta la preferenza per il candidato consigliere indicato come "Saco". Il cognome del candidato, infatti, è stato indicato nel riquadro riservato a ricevere i voti di una sola e ben determinata lista, individuata in modo chiaro ed univoco. La parziale erronea indicazione del cognome ("Saco" anziché "Sacco") non giustifica, pur in presenza di un candidato di un'altra lista avente lo stesso cognome, dubbi o incertezze circa la volontà dell'elettore. Non vi è inoltre riconoscibilità del voto, in quanto risulta plausibile che l'imprecisione in cui è incorso l'elettore sia frutto di un errore mnemonico o di altra natura. (Cons. Stato, Sez. V, 11 febbraio 2014, n. 665);
- è valida la scheda recante due segni grafici, di cui uno più deciso, in prossimità del simbolo della lista, perché, pur trattandosi di segni grafici certamente inusuali, tale circostanza non è sufficiente a rivelare che siano stati apposti per consentire il riconoscimento dell'elettore. Non è irragionevole ritenere, nella specie, che si tratti di segni riferibili a condizioni di disagio fisico o psicologico dell'elettore, la cui mano ha fatto toccare per due volte con la matita in punti non distanti la scheda elettorale (Cons. Stato, Sez. V, 11 febbraio 2014, n. 665); è inoltre valida la scheda che presenta segni vari e discontinui dovuti all'incerto e meccanico movimento della mano e privi di ogni parvenza di convenuta espressione figurativa, ovvero segni palesemente fortuiti (Sez. V, n. 305 del 2-4-1954; Sez. V, n. 539 del 22-5-1954; Sez. V, n. 157 del 1-7-1988; Sez. V, n. 660 del 26-10-1987);
- è valida la scheda nella quale compare, invece della croce sul simbolo di lista, nello spazio della lista stessa riservata all'espressione della preferenza, una specie di ellisse. Ciò in quanto il segno in questione, una specie di cerchio o ellisse ripetuto più volte, non risulta ietu oculi idoneo a rivelare in modo inoppugnabile la volontà dell'elettore di rendere riconoscibile il suo voto (Cons. Stato, Sez. V, 19 agosto 2015, n. 3949).

La giurisprudenza prevalente del Consiglio di Stato è

comunque ferma nel ritenere che è nullo il voto che contenga l'espressione di preferenza per un nominativo che non corrisponde a quello di nessuno dei candidati, costituendo siffatta erronea indicazione un palese segno di riconoscimento del voto (Sez. V, n. 5742 del 2-9-2004; n. 374 del 4-2-2004; n. 2291 del 12-4-2001), salvo che, per il tipo di errore e per la collocazione del nominativo, possa ritenersi che si tratti esclusivamente di un errore dell'elettore dovuto ad ignoranza (Sez. V, n. 109 del 18-1-2006).

Peraltro, in occasione di elezioni regionali, in sede di decisioni dell'Ufficio Centrale circoscrizionale su contestazioni avverso le operazioni di scrutinio degli Uffici elettorali di sezione, sono state ritenute valide le schede e sono stati pertanto assegnati i relativi voti espressi nei casi in cui a fianco del contrassegno della lista votata sia stata apposta l'indicazione del nome del leader del medesimo partito o movimento, in quanto la scelta della lista risultava univoca e la predetta dicitura si è ritenuto che non costituisse segno di riconoscimento (Ufficio Centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Roma, decisione del 28 marzo 2013).

Sempre secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, costituiscono, invece, segni di riconoscimento idonei ad invalidare il voto le manifestazioni aggiuntive del tutto estranee alla scelta del candidato, o altri segni o modalità di apposizione di segni sulla scheda diversi da quelli previsti dalla legge; ad esempio:

- il motto "sei forte", riferito al candidato per cui si esprime la preferenza (Sez. V, n. 374 del 4-2-2004);
- la frase "candidato alla carica di consigliere" apposta dall'elettore prima del nome e cognome del candidato scelto, non trovando tale locuzione alcuna spiegazione logica e rivelandosi del tutto superflua, non casuale, né involontaria, tale da consentire la individuazione dell'elettore (Sez. V, n. 2291 del 12-4-2001);
- le parole "SI" od "OK" scritte sul rigo della preferenza, trattandosi di ipotesi di allontanamento volontario dalla modalità prescritta che non si può spiegare ragionevolmente come frutto di un errore materiale (Sez. V, n. 4933 del 21-9-2005);
- poiché nel caso di errore materiale, è fatto obbligo all'elettore di rivolgersi all'Ufficio elettorale e chiedere la sostituzione della scheda al fine di eliminare un errore ed apporre un'indicazione chiara e valida di voto, la cancellazione o alterazione di un segno di voto alla lista o di

Elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale ISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE

una preferenza, anche qualora la cancellazione della preferenza già espressa sia stata sostituita dall'indicazione corretta del nome del candidato prescelto, rende la condotta dell'elettore lesiva dell'obbligo comportamentale anzidetto e costituisce segno di riconoscimento (Sez. V, n. 3949 del 19 agosto 2015; Sez. V, n. 5654 dell'11 dicembre 2015).

CAPITOLO XXIV LO SCRUTINIO

§ 100. - Inizio dello scrutinio.

Il Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione, constatata l'integrità dei sigilli apposti, prima di dare inizio alle operazioni di scrutinio, senza aprire l'urna contenente le schede votate, dovrà dapprima agitarla perché le schede possano opportunamente mescolarsi.

Dopo di ciò il Presidente provvederà all'apertura dell'urna stessa e alle operazioni di spoglio.

§ 101. - Sistema elettorale.

La legge costituzionale n. 1/1999, nel modificare o sostituire alcuni articoli della Costituzione, tra i quali l'art. 122, ha stabilito, tra l'altro, che il sistema di elezione del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei Consiglieri regionali venga disciplinato con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali fissati con legge della Repubblica e che, in particolare, il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, venga eletto a suffragio universale e diretto.

I principi fondamentali concernenti, tra l'altro, il sistema di elezione del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei Consiglieri regionali sono stati stabiliti con legge 2 luglio 2004, n. 165 e successive modificazioni.

Quindi, esercitando la relativa potestà statutaria e legislativa attribuita ai sensi dell'art. 122 della Costituzione, la Regione Puglia con legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2, ha provveduto a dotarsi di un proprio sistema elettorale.

L'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Puglia, pertanto, è disciplinata, dalla citata legge regionale n. 2/2005, così come successivamente modificata ed integrata, la quale ha recepito, per quanto non espressamente previsto e in quanto compatibili le leggi statali nn. 108/1968 e 43/1995, nonché le

altre disposizioni statali vigenti in materia, di natura anche regolamentare.

Al riguardo si richiamano le modifiche introdotte all'art. 7, così come evidenziate nell'introduzione al capitolo XIV, della presente pubblicazione.

Ai sensi dell'art. 2 della citata legge regionale il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto, in concomitanza con il rinnovo del Consiglio regionale.

E' proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato alla carica che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.

Il Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto, è membro del Consiglio regionale.

Oltre al Presidente eletto, il Consiglio regionale della Puglia si compone di cinquanta membri, ugualmente eletti a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto, sulla base di liste circoscrizionali concorrenti collegate ad un candidato alla carica di Presidente della Giunta.

Il territorio della Regione è ripartito in sei circoscrizioni elettorali alle quali appartengono i comuni ricompresi nella delimitazione geografica delle province pugliesi istituite con leggi della Repubblica.

L'assegnazione dei seggi alle liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale, integrato da clausole di sbarramento e premio di maggioranza.

È consigliere, altresì, il candidato alla carica di Presidente della Giunta che ha conseguito, in ambito regionale, un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. A questi fini è utilizzato l'ultimo seggio attribuito al gruppo o alla coalizione di gruppi al medesimo collegati. Ove, per mancanza di seggi, ciò non risultasse possibile, è utilizzato l'ultimo seggio attribuito ad uno dei gruppi o delle coalizioni di gruppi della minoranza.

L'art. 15 della legge n. 108/1968, così come sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. i) della legge regionale n. 2, demanda agli Uffici Centrali circoscrizionali, costituiti presso i Tribunali di ciascun

capoluogo di provincia, le operazioni di calcolo inerenti la determinazione dei risultati elettorali, mentre all'Ufficio Centrale regionale, costituito presso la Corte d'Appello del capoluogo di regione, le operazioni di ripartizione seggi e di proclamazione degli eletti.

Gli uffici elettorali di sezione, quindi, devono raccogliere e registrare gli elementi utili per i predetti calcoli, ovvero:

- i voti conseguiti da ciascun candidato alla carica di Presidente;
- · i voti conseguiti da ciascuna lista circoscrizionale;
- i voti di preferenza conseguiti da ciascun candidato alla carica di Consigliere regionale.

§ 102. - Vari modi per esprimere il voto.

L'art. 7 della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2, come di recente modificato dalla L.R. 30 aprile 2025, n. 5, ha espressamente disciplinato le varie modalità con le quali l'elettore può esprimere validamente il proprio voto:

- ciascun elettore può, con un unico voto [espressione], votare per un candidato alla carica di Presidente e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Nel caso in cui l'elettore tracci un unico segno sulla scheda a favore della lista, il voto s'intende espresso anche a favore del candidato Presidente a essa collegato;
- ciascun elettore può, altresì, votare per un candidato alla carica di Presidente, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo (voto disgiunto);
- 3) ciascun elettore può, esprimere, inoltre, uno o due voti di preferenza per candidati della lista da lui votata, scrivendone il cognome sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno. Qualora esprima due preferenze, queste non possono riferirsi a candidati dello stesso sesso, pena l'annullamento della seconda preferenza;
- 4) qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. L'indicazione deve

contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra più candidati;

- 5) in caso di discordanza tra il voto di lista e quelli di preferenza per i candidati consiglieri, il voto viene attribuito alla lista dei candidati prescelti, ai candidati medesimi, nonché al candidato Presidente collegato se non espressamente votato;
- 6) qualora i candidati consiglieri non siano designati con la chiarezza necessaria a distinguerli da ogni altro candidato della stessa lista, è ritenuto valido il voto di lista, se espressamente votata, nonché il voto al candidato Presidente collegato se non espressamente votato;
- 7) se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza per uno o due candidati della medesima lista, s'intende che abbia votato la lista alla quale gli stessi appartengono, nonché il candidato Presidente collegato se non espressamente votato;
- 8) se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza per uno o due candidati appartenenti a una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati, nonché al candidato Presidente collegato se non espressamente votato;
- 9) qualora l'elettore esprima il voto a favore di un candidato Presidente e la preferenza per più di una lista a esso collegata viene ritenuto valido il voto al candidato Presidente e nulli i voti di lista.

Nonostante la chiara previsione legislativa, non sempre le modalità di voto vengono puntualmente osservate dagli elettori. Ciò potrebbe causare l'adozione, da parte dei Presidenti degli Uffici elettorali di sezione, di criteri spesso disomogenei o difformi nel dichiarare la validità o meno dei voti contenuti nelle schede votate; con conseguente possibile incremento del contenzioso elettorale.

Per evitare tali inconvenienti, anche nell'impossibilità di individuare dettagliatamente e con compiutezza tutte le possibili e diverse modalità di espressione del voto che possono comportare o meno la nullità dello stesso, si è ritenuto opportuno allegare alla

presente pubblicazione talune esemplificazioni, utili alla valutazione della validità dei voti espressi (allegato A).

§ 103. - Spoglio e registrazione dei voti.

Il seggio procede alle operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate avvalendosi dei due esemplari delle tabelle di scrutinio, di cui uno con frontespizio di colore rosso e l'altro con frontespizio di colore nero: modelli n. 260/1-AR - Puglia (voti ai candidati a Presidente, schede bianche, schede nulle e non riconsegnate, schede contestate e provvisoriamente non attribuite) e n. 260/-AR - Puglia (voti alle liste circoscrizionali e voti di preferenza).

Le operazioni da compiere, in ordine di successione, sono le seguenti:

- 1) lo Scrutatore designato con sorteggio estrae dall'urna una scheda per volta e la consegna aperta al Presidente della sezione;
- 2) il Presidente della sezione,
 - a) quando si trovi di fronte ad una scheda in cui l'elettore ha tracciato un unico segno a favore di una delle liste circoscrizionali attribuisce:
 - un voto valido al candidato Presidente collegato, dandone lettura del cognome e nome,
 - un voto valido alla lista votata specificandone il contrassegno;
 - b) quando si trovi di fronte ad una scheda in cui l'elettore oltre a tracciare un segno a favore di una delle liste circoscrizionali ha, altresì, votato per un candidato alla carica di Presidente, non necessariamente collegato, tracciando un segno sul relativo rettangolo, attribuisce:
 - un voto valido al candidato Presidente prescelto, dandone lettura del cognome e nome;
 - un voto valido alla lista prescelta, specificandone il contrassegno;
 - c) quando si trovi di fronte ad una scheda in cui l'elettore ha espresso la preferenza per uno o due candidati consiglieri della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno, attribuisce:

- un voto valido al candidato Presidente collegato alla lista prescelta, dandone lettura del cognome e nome;
- un voto valido alla lista prescelta, specificandone il contrassegno;
- un voto valido per ogni candidato consigliere prescelto, purché di sesso diverso, dandone lettura del cognome e nome;
- d) quando si trovi di fronte ad una scheda in cui l'elettore ha espresso la preferenza per uno o due candidati consiglieri appartenenti ad una lista diversa da quella votata, attribuisce:
 - un voto valido al candidato Presidente collegato alla lista del candidato o dei candidati consiglieri prescelti, dandone lettura del cognome e nome;
 - un voto valido alla lista di appartenenza del candidato o dei candidati consiglieri prescelti, specificandone il contrassegno;
 - un voto valido per il candidato o per i candidati consiglieri prescelti, purché di sesso diverso, dandone lettura del cognome e nome;
 - un voto nullo alla lista votata, specificandone il contrassegno;
- e) quando si trovi di fronte ad una scheda in cui l'elettore oltre ad aver espresso la preferenza per uno o due candidati consiglieri appartenente ad una lista diversa da quella votata, ha votato espressamente, anche, per un candidato alla carica di Presidente, tracciando un segno sul relativo rettangolo, attribuisce:
 - un voto valido al candidato Presidente espressamente prescelto, dandone lettura del cognome e nome;
 - un voto valido alla lista di appartenenza del candidato o dei candidati consiglieri prescelti, specificandone il contrassegno;
 - un voto valido per il candidato o per i candidati consiglieri prescelti, purché di sesso diverso, dandone lettura del cognome e nome;
 - un voto nullo alla lista votata, specificandone il contrassegno;
- f) quando si trovi di fronte ad una scheda in cui l'elettore ha votato espressamente una lista circoscrizionale, ma non ha

designato, con la chiarezza necessaria a distinguerlo da altri, il nome di un candidato consigliere della stessa lista, attribuisce:

- un voto valido al candidato Presidente collegato alla lista prescelta, dandone lettura del cognome e nome;
- un voto valido alla lista prescelta, specificandone il contrassegno;
- g) quando si trovi di fronte ad una scheda in cui l'elettore ha votato espressamente sia un candidato Presidente, sia una lista circoscrizionale, ma non ha designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da altri, il nome di un candidati consiglieri della stessa lista, attribuisce:
 - un voto valido al candidato Presidente prescelto, dandone lettura del cognome e nome;
 - un voto valido alla lista prescelta, specificandone il contrassegno;
- h) quando si trovi di fronte ad una scheda in cui l'elettore non ha designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da altri, il nome di un candidato Consigliere, e peraltro non ha espressamente votato né per un candidato Presidente, né per una lista circoscrizionale, non attribuisce alcun voto e dichiara la scheda nulla;
- quando si trovi di fronte ad una scheda in cui l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza per due candidati della medesima lista, attribuisce:
 - un voto valido al candidato Presidente collegato alla lista cui appartengono i candidati consiglieri prescelti, dandone lettura del cognome e nome;
 - un voto valido alla lista cui appartengono i candidati consiglieri prescelti, specificandone il contrassegno;
 - un voto valido per entrambi i candidati consiglieri prescelti, purché di sesso diverso, dandone lettura del cognome e nome, ovvero un voto valido al primo e nullo al secondo se appartenenti allo stesso genere;
- j) quando si trovi di fronte ad una scheda in cui l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza per uno candidato appartenente a una soltanto di tali liste, attribuisce:

- un voto valido al candidato Presidente collegato alla lista del candidato consigliere prescelto, dandone lettura del cognome e nome;
- un voto valido alla lista cui appartiene il candidato consigliere prescelto, specificandone il contrassegno;
- un voto valido per il candidato consigliere prescelto dandone lettura del cognome e nome;
- un voto nullo alle altre liste votate, specificandone i contrassegni;
- k) quando si trovi di fronte ad una scheda in cui l'elettore ha espresso un voto a favore di un candidato Presidente e la preferenza per più di una lista a esso collegata, attribuisce:
 - un voto valido al candidato Presidente prescelto, dandone lettura del cognome e nome;
 - un voto nullo alle liste collegate, votate, specificandone i contrassegni.
- 3) il Presidente passa quindi la scheda così spogliata allo Scrutatore che, insieme al Segretario, prende nota, negli appositi prospetti delle succitate tabelle di scrutinio, del numero dei voti riportati di volta in volta da ciascun candidato Presidente, da ciascuna lista circoscrizionale e da ciascun candidato consigliere in base alle preferenze riportate;
- 4) il Segretario, inoltre, pronuncia ad alta voce i voti riportati da ciascun candidato Presidente, da ciascuna lista circoscrizionale ed i voti di preferenza di ciascun candidato consigliere;
- 5) quindi, un terzo Scrutatore ripone la scheda spogliata e scrutinata, nella scatola dalla quale furono tolte le schede non utilizzate, curando di tenere ben distinte le schede che non contengono voti di preferenza da quelle che invece contengono espressioni preferenziali.

Solo quando la scheda scrutinata è stata riposta nella predetta scatola, è consentito estrarre dall'urna un'altra scheda da scrutinare. Si rammenta, infatti, che l'art. 68, terzo comma, del testo unico n. 570/1960 stabilisce espressamente che "È VIETATO ESTRARRE DALL'URNA UNA SCHEDA, SE QUELLA PRECEDENTEMENTE ESTRATTA NON SIA STATA POSTA NELLA CASSETTA O SCATOLA,

DOPO SPOGLIATO IL VOTO".

La vigente normativa, pertanto, non consente l'estrazione contemporanea dall'urna di più schede ed un provvisorio accantonamento di uno o più gruppi di esse per un successivo spoglio.

La violazione delle anzidette prescrizioni comporta la pena della reclusione da 3 a 6 mesi (art. 96, secondo comma, del testo unico n. 570/1960).

Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

Si richiama, quindi, la particolare attenzione dei Presidenti di seggio sulla scrupolosa ed esatta osservanza delle presenti istruzioni e in special modo sull'ordine con il quale le operazioni di spoglio e registrazione dei voti contenuti in ciascuna scheda devono essere compiute.

§ 104. - Casi di nullità. - Schede bianche.

Prima di passare ad esaminare i vari casi di nullità, si richiama nuovamente la norma dell'art. 69, primo comma, del T.U. n. 570/1960, la quale stabilisce che la validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogniqualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore e le istruzioni impartite nel capitolo XXIII sul principio di salvaguardia della validità del voto e sugli altri principi da tenere presenti nel corso delle operazioni di spoglio e scrutinio, nonché le esemplificazioni riportate nell'allegato A.

Nel corso dello scrutinio possono verificarsi, tre diverse specie di nullità, di cui una totale e due parziali, come evidenziato nel verbale dell'Ufficio di sezione *[mod. 85–AR - Puglia]*:

- 1) schede nulle;
- 2) schede contenenti voti dichiarati nulli per le liste circoscrizionali, ma validi per il candidato Presidente;
- 3) schede contenenti voti di preferenza dichiarati nulli per i candidati alla carica di Consigliere regionale.

Schede nulle.

Si ha la nullità totale della scheda nei seguenti casi:

- a) quando la scheda tanto nell'ipotesi che sia stata votata in maniera da non lasciare dubbi circa l'intenzione dell'elettore di preferire un determinato candidato Presidente, una determinata lista circoscrizionale e una espressione di preferenza per un candidato Consigliere, quanto nell'ipotesi che non contenga alcuna espressione di voto presenti, però, scritture o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto [mod. 85–AR Puglia § 31, n. 1)];
- b) quando la scheda tanto nell'ipotesi che sia stata votata in maniera da non lasciare dubbi circa l'intenzione dell'elettore di preferire un determinato candidato Presidente, una determinata lista circoscrizionale e una espressione di preferenza per un candidato consigliere, quanto nell'ipotesi che non contenga alcuna espressione di voto non sia però conforme al modello di cui al Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 515/2025, oppure non porti il bollo della sezione o la firma dello Scrutatore ai sensi dell'art. 47 del T.U. n. 570/1960 [mod. 85–AR Puglia § 31, n. 3)];
- c) quando la volontà dell'elettore si sia manifestata in modo non univoco e non sussiste quindi alcuna possibilità di identificare il candidato Presidente prescelto [mod. 85–AR Puglia § 31, n. 2]].

Si supponga, ad esempio, che l'elettore abbia tracciato un segno su due o più candidati Presidenti, o due o più segni su contrassegni di contrapposte coalizioni senza che abbia espresso una preferenza per un candidato Presidente, ovvero che abbia tracciato un unico segno di voto a cavallo di più riquadri contenenti i nominativi dei candidati alla carica di Presidente.

È IL CASO DI PRECISARE CHE LA NULLITÀ DEL VOTO ESPRESSO PER IL CANDIDATO PRESIDENTE DETERMINA, IN OGNI CASO, LA NULLITÀ DELLA SCHEDA E, QUINDI, ANCHE DEL VOTO PER LA LISTA CIRCOSCRIZIONALE O DEL VOTO DI PREFERENZA PER IL CANDIDATO CONSIGLIERE EVENTUALMENTE ESPRESSO.

Schede contenenti voti nulli per le liste circoscrizionali ma validi per il candidato Presidente.

Si tenga presente che la nullità dei voti di lista e di preferenza per un candidato Consigliere o le eventuali contestazioni sui medesimi non comportano necessariamente la nullità della scheda, la quale, se non è nulla per altre cause, rimane valida agli effetti del voto al candidato Presidente.

Tale tipo di nullità parziale, si verifica quando l'espressione di voto, sebbene univoca per il candidato alla carica di Presidente, non è altrettanto univoca per la lista circoscrizionale e non c'è possibilità, nemmeno attraverso il voto di preferenza, di identificare la lista circoscrizionale prescelta.

Costituiscono esempi di nullità del voto alla lista circoscrizionale, i casi in cui l'elettore ha espresso univocamente un segno di voto per un candidato a Presidente ed ha tracciato un altro segno di voto a cavallo di due o più contrassegni contigui di liste circoscrizionali, collegate o meno al candidato a Presidente prescelto, oppure ha tracciato distinti altri segni di voto su due o più contrassegni di liste circoscrizionali.

Schede contenenti voti di preferenza nulli.

Costituiscono, ad esempio, casi di nullità o di inefficacia del voto di preferenza:

- il non avere espresso il voto di preferenza del candidato consigliere preferito con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista (per omonimia, ecc.);
- avere espresso il voto di preferenza scrivendo un numero, ad esempio il numero d'ordine di un candidato nella lista, anziché il cognome (o il nome e cognome) del candidato stesso;
- avere espresso voti di preferenza in eccedenza rispetto al numero consentito dalla legge; resta ferma in questo caso la validità del primo voto di preferenza nel caso di preferenze espresse solo per candidati dello stesso genere o, in caso contrario, dei primi due voti di preferenza per candidati di genere diverso.

LA NULLITÀ DEI VOTI DI PREFERENZA, NON COMPORTA NECESSARIAMENTE LA NULLITÀ DELLE ALTRE ESPRESSIONI DI VOTO CONTENUTE NELLA SCHEDA, LE QUALI, SE NON SONO NULLE PER ALTRE CAUSE, RIMANGONO VALIDE PER IL CANDIDATO PRESIDENTE E PER LA LISTA CIRCOSCRIZIONALE.

Pare opportuno precisare che, dovendo gli elettori esprimere il voto per un candidato consigliere esclusivamente scrivendo il nome e cognome o solo il cognome del candidato preferito, occorre dare la più ampia applicazione al principio sancito dall'art. 69 del T.U. 570/1960, in base al quale deve essere ammessa la validità del voto ogni qual volta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore: ciò comporta che debba essere ritenuto valido il voto di preferenza per il candidato Consigliere ed il voto alla lista cui appartiene il candidato prescelto anche se espresso con errori ortografici che non impediscano comunque di individuare il candidato prescelto.

Si tenga sempre conto che i segni che possono invalidare la scheda o le espressioni di voto in essa contenuti sono soltanto quelli apposti dall'elettore, con esclusione, quindi, di segni tipografici o di altro genere.

Sono efficaci i voti di preferenza espressi in uno spazio diverso da quello posto sotto il contrassegno della lista votata, purché si riferiscano a candidati della lista stessa.

Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata.

Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi in una sola di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati e al candidato Presidente collegato e sono ovviamente validi anche i voti di preferenza.

(art. 57, T.U. n. 570/1960)

Schede bianche.

Si considerano bianche le schede che, regolarmente munite del bollo e della firma, non portano alcuna espressione di suffragio, né segni o traccia di scrittura. Sebbene la legge nulla disponga al riguardo, si ritiene opportuno, analogamente a quanto stabilito per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, che tali schede vengano, al momento stesso dello scrutinio, bollate sul retro con il timbro della sezione (art. 68, secondo comma, del testo unico n. 570/1960). Per fugare ogni incertezza sulla collocazione di tale bollo in quanto la legge, di norma, definisce i due lati della scheda di voto come "parte interna" o "parte esterna" - e per dare maggiore visibilità al segno attestante che la scheda è "bianca", si suggerisce di apporre il bollo della sezione sia sulla parte esterna della scheda (in aggiunta al bollo con il quale la scheda è stata autenticata), sia sulla parte interna, in uno spazio non utilizzato per la stampa dei contrassegni.

Del numero delle schede bianche, delle schede dichiarate nulle e dei voti di preferenza dichiarati nulli (siano essi dei candidati Presidenti, delle liste circoscrizionali o di preferenza per un candidato consigliere) deve essere presa nota nel verbale di sezione [mod. 85–AR - Puglia].

Le schede bianche, le schede nulle e i voti nulli vanno registrati, separatamente, nei due esemplari delle tabelle di scrutinio *[modd. nn. 260-AR - Puglia e 260/1-AR - Puglia]*, negli appositi prospetti.

Le schede bianche e le schede nulle devono essere di volta in volta vidimate cioè firmate o siglate, dal Presidente e da almeno due Scrutatori ed accantonate. Al termine dello scrutinio, raccolte in distinte fascette, andranno quindi incluse nella Busta n. 6(R)/d - Puglia per essere allegate al verbale.

Le schede contenenti voti dichiarati nulli per le liste circoscrizionali (ma valide per i candidati Presidenti) e le schede contenenti voti di preferenza nulli, (ma valide per le liste circoscrizionali e per i candidati Presidenti) anch'esse man mano accantonate, al termine dello scrutinio, raccolte in distinte fascette, devono essere inserite nella Busta n. 7 (R) - Puglia, insieme alle schede valide.

§ 105 - Riepilogo del numero delle schede annullate durante le operazioni di voto e di quelle dichiarate nulle nel corso dello scrutinio.

Per le successive operazioni di riscontro (paragrafo 108) e per il completamento del verbale del seggio, il Presidente riepiloga il numero complessivo delle schede che sono state annullate durante le operazioni di voto e quelle che sono state dichiarate nulle nel corso delle operazioni di scrutinio.

Il numero complessivo delle schede annullate durante le operazioni di voto è dato dalla seguente somma:

- numero delle schede consegnate agli elettori allontanati dalla cabina e NON riammessi a votare (paragrafo 68);
- 2) numero delle schede riconsegnate senza il bollo della sezione o la firma dello Scrutatore (paragrafo 69);
- 3) numero delle schede consegnate a elettori che non le hanno restituite (paragrafo 70);
- 4) numero delle schede annullate perché l'elettore non ha votato nella cabina (paragrafo 67);
- 5) numero delle schede deteriorate (paragrafo 66).

Il numero complessivo delle schede dichiarate nulle durante lo scrutinio è dato dalla seguente somma:

- numero di schede che presentano scritture o segni tali da far ritenere che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
- numero di schede contenenti voti nulli, perché la volontà dell'elettore, per il candidato alla carica di Presidente, si è manifestata in modo non univoco;
- numero di schede non conformi alla legge o non recanti il bollo della sezione o la firma dello Scrutatore.

Il numero complessivo delle schede dichiarate nulle durante lo scrutinio deve corrispondere a quello risultante nell'apposito riquadro delle tabelle di scrutinio.

Il numero complessivo delle schede nulle, da riportare nel paragrafo 31 del verbale *[mod. 85–AR - Puglia]*, sarà pertanto dato dalla somma delle schede annullate durante le operazioni di voto e dalle schede dichiarate nulle durante lo scrutinio.

§ 106. - Voti contestati.

Durante lo scrutinio possono nascere incidenti ed essere sollevate contestazioni sulla validità di qualche scheda, sia per la validità del voto al candidato Presidente sia del voto di lista o di preferenza.

Al riguardo occorre far presente che, tenuto conto del

principio sancito dall'art. 69, primo comma, del T.U. n. 570/1960, secondo il quale LA VALIDITÀ DEI VOTI DEVE ESSERE AMMESSA OGNIQUALVOLTA POSSA DESUMERSI LA EFFETTIVA VOLONTÀ DELL'ELETTORE, ed in considerazione che le cause di nullità sono state ben delimitate dal predetto articolo, le contestazioni dovrebbero ridursi a pochissimi casi.

Sull'assegnazione o meno dei voti contestati decide in via provvisoria il Presidente del seggio, sentiti gli Scrutatori (art. 54, primo comma, del T.U. n. 570/1960). Il parere degli Scrutatori è obbligatorio ma non vincolante (paragrafo 11). È rimesso, quindi, al Presidente il compito di limitare ogni eventuale tentativo da parte di alcuno, di sollevare, senza fondato motivo, incidenti o contestazioni, per turbare l'andamento delle operazioni o per rendere incerti i risultati dello scrutinio, tenuto conto che il parere degli Scrutatori è obbligatorio ma non per lui vincolante.

I voti contestati per i candidati alla carica di Presidente della Giunta, per le liste circoscrizionali e per i candidati consiglieri, devono essere indicati nel verbale *[mod. 85–AR - Puglia]*, raggruppandoli per candidato Presidente, per lista circoscrizionale e per candidato consigliere a seconda dei motivi della contestazione.

Nel verbale deve essere indicato il numero complessivo delle schede contestate e non assegnate, che costituisce la sommatoria di:

- schede contenenti voti contestati al candidato Presidente e non attribuiti;
- schede contenenti voti contestati alla lista che non è stato possibile attribuire nemmeno al candidato Presidente;
- schede contenenti voti contestati ai candidati consiglieri e provvisoriamente non attribuiti anche ai candidati Presidenti.

Inoltre, per ogni scheda contestata, assegnata o non assegnata, tanto nel caso in cui la contestazione riguardi il voto al candidato Presidente o il voto alla lista o il voto di preferenza a candidati Consiglieri, devono essere indicati:

- il candidato Presidente il cui voto viene contestato;
- la lista il cui voto viene contestato;

- il candidato Consigliere (o i candidati Consiglieri) il cui voto di preferenza viene contestato;
- il motivo della contestazione;
- la decisione presa dal Presidente.

Nel precitato verbale *[mod. 85–AR - Puglia]* devono essere riportate anche le decisioni del Presidente, indicando, per ciascun motivo di contestazione, i voti assegnati e quelli non assegnati.

Si richiama l'attenzione dei Presidenti di seggio sulla stretta correlazione tra il voto alla lista circoscrizionale e quello al candidato Presidente ad essa collegato nelle ipotesi in cui questi non venga espressamente votato (si vedano le previsioni di cui all'art. 7, comma 1, -scheda riportante un unico segno apposto sulla lista circoscrizionale che si intende espresso anche a favore del candidato Presidente collegato- e comma 7 - scheda riportante unicamente la preferenza espressa per uno o due candidati della medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale gli stessi appartengono, nonché il candidato Presidente collegato se non espressamente votato- della L.R. n. 2/2005). In presenza di eventuale contestazione, circoscritta al voto di lista, ovvero per la preferenza o per le preferenze espresse, dovrà attribuirsi il voto al Presidente collegato, a meno che la contestazione avuta sul voto alla lista collegata e/o sulle preferenze, non si ripercuota anche sul voto per il candidato Presidente.

NEL CASO IN CUI, SU SCHEDE CONTESTATE, NON POSSA ESSERE ATTRIBUITO IL VOTO AL CANDIDATO PRESIDENTE, DEVONO RITENERSI PARIMENTI CONTESTATI E NON ATTRIBUIBILI I VOTI ALLA LISTA CIRCOSCRIZIONALE E QUELLI DI PREFERENZA EVENTUALMENTE ESPRESSI.

Le schede contenenti voti contestati e non assegnati dal Presidente di seggio sono riprese in esame dall'Ufficio Centrale circoscrizionale costituito presso il Tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo di provincia, che decide sull'assegnazione o meno dei voti stessi.

Le schede contenenti voti contestati, assegnati o non assegnati, devono essere immediatamente *"vidimate"*, cioè firmate o siglate, dal Presidente e da almeno due Scrutatori.

Si suggerisce che tali firme o sigle vengano apposte sulla parte esterna della scheda.

Tali schede contestate, al termine dello scrutinio, prima di essere allegate al verbale del seggio, devono essere inserite, raccolte in distinte fascette, rispettivamente:

- quelle contenenti voti contestati e provvisoriamente ASSEGNATI, nella Busta n. 6 (R)/b Puglia;
- quelle contenenti voti contestati e provvisoriamente <u>NON</u> <u>ASSEGNATI</u>, nella Busta n. 6 (R)/c Puglia.

§ 107. - Operazioni di controllo dello spoglio.

Ultimato lo scrutinio dopo, cioè, accertato che nell'urna non sia rimasta più alcuna scheda da estrarre, il Presidente:

- a) toglie dalla scatola tutte le <u>SCHEDE</u> spogliate <u>CONTENENTI</u> <u>VOTI VALIDI PER I CANDIDATI PRESIDENTI</u>, e le conta;
- b) prende le <u>SCHEDE CONTENENTI VOTI VALIDI PER I</u>
 <u>CANDIDATI PRESIDENTI</u>, ma accantonate perché contenenti
 voti contestati e provvisoriamente non assegnati alle liste
 circoscrizionali o alle preferenze, oppure contenenti voti di
 lista o voti di preferenza dichiarati nulli, e le conta;
- c) prende le <u>SCHEDE CONTESTATE</u> perché contenenti <u>VOTI</u> <u>CONTESTATI</u> <u>E PROVVISORIAMENTE NON ASSEGNATI AI CANDIDATI PRESIDENTI</u>, le conta e verifica che il loro numero sia uguale a quello risultante dalla tabella di scrutinio mod. n. 260/I-AR Puglia;
- d) prende le <u>SCHEDE DICHIARATE NULLE ALL'ESITO DELLO SCRUTINIO</u>, le conta e verifica che il loro numero sommato a quello delle <u>SCHEDE ANNULLATE NEL CORSO DELLE OPERAZIONI DI VOTO</u> sia uguale a quello risultante dalla tabella di scrutinio mod. n. 260/I-AR Puglia;
- e) prende le <u>SCHEDE BIANCHE</u>, le conta e verifica che il loro numero sia uguale a quello risultante dalla tabella di scrutinio mod. n. 260/I-AR - Puglia;
- f) verifica che la sommatoria delle schede di cui ai punti a), b), c), d) ed e) corrisponda al <u>TOTALE RISULTANTE DALLE TABELLE DI SCRUTINIO</u> [mod. n. 260/I-AR-Puglia], nonché al <u>TOTALE DEI VOTANTI</u> della sezione precedentemente accertato nel paragrafo 23 del verbale di sezione [mod. 85-

AR-Puglia] (art. 68, sesto comma, del T.U. n. 570/1960).

Nel caso di mancata corrispondenza, il Presidente deve indicarne i motivi nel verbale.

§ 108. - Operazioni di riscontro della corrispondenza e della congruità delle cifre da riportare nel verbale

Il Presidente, prima di compilare il verbale del seggio, deve riscontrare personalmente <u>LA CORRISPONDENZA DELLE CIFRE</u> e <u>LA CONGRUITÀ DEI DATI</u> da segnare nelle varie colonne del verbale concernenti:

- IL NUMERO DEGLI ELETTORI ISCRITTI O ASSEGNATI ALLA SEZIONE;
- IL NUMERO DEI VOTANTI;
- IL NUMERO DEI VOTI VALIDI AI CANDIDATI PRESIDENTI, ALLE LISTE E DEI VOTI VALIDI DI PREFERENZA;
- IL NUMERO DELLE SCHEDE NULLE;
- IL NUMERO DELLE SCHEDE BIANCHE;
- E IL NUMERO DELLE SCHEDE CONTENENTI VOTI CONTESTATI.

- <u>Il numero complessivo degli elettori</u>

Il <u>numero complessivo degli elettori</u> assegnati alla sezione (paragrafo 43) si ricava dalla somma di:

- a) numero degli elettori iscritti nella sezione;
- b) numero degli elettori ricoverati in luoghi di cura e reclusi in luoghi di detenzione assegnati alla sezione;
- numero degli elettori non iscritti nelle liste sezionali ma ammessi al voto domiciliare nella sezione;

detratto il numero degli elettori della sezione ammessi al voto domiciliare presso un'altra sezione.

- <u>Il numero complessivo delle schede autenticate</u> <u>prima o nel</u>

corso della votazione si ricava dalla somma di:

- a) numero degli elettori di cui al numero 1 (paragrafo 43);
- b) numero delle schede autenticate durante la votazione (paragrafo 91)

- <u>Il NUMERO COMPLESSIVO DEI VOTANTI NELLA SEZIONE</u> si ricava dalle operazioni di accertamento e controllo di cui al paragrafo 89.

- il numero complessivo delle schede autenticate non utilizzate per la votazione

si ricava dalle operazioni di controllo di cui al paragrafo 92.

- Il NUMERO COMPLESSIVO DELLE SCHEDE NULLE si ricava dalla somma di:

- a) schede annullate durante le operazioni di voto (paragrafo 105);
- b) schede dichiarate nulle nel corso dello scrutinio (paragrafo 105).

- Il NUMERO COMPLESSIVO DELLE SCHEDE SCRUTINATE da registrare nell'apposito riepilogo del verbale del seggio, si ricava dalla somma di:

- a) SCHEDE SPOGLIATE CONTENENTI VOTI VALIDI AL CANDIDATO PRESIDENTE (compresi quelli contestati ma comunque attribuiti al candidato Presidente, oppure contenenti voti di lista o voti di preferenza dichiarati nulli):
- b) SCHEDE BIANCHE;
- c) **SCHEDE NULLE** (paragrafo 105);
- d) SCHEDE CONTENENTI VOTI CONTESTATI E NON ASSEGNATI AL CANDIDATO PRESIDENTE.

- IL NUMERO COMPLESSIVO DEI VOTI AI CANDIDATI PRESIDENTI

(paragrafo 36, lettera A sezione II del verbale del seggio), NON PUÒ MAI ESSERE SUPERIORE AL NUMERO DEI VOTANTI DI CUI AL NUMERO 3).

- IL NUMERO COMPLESSIVO DEI VOTI DI PREFERENZA AI CANDIDATI CONSIGLIERI DI CIASCUNA LISTA

(paragrafo 36, lettera B sezione II del verbale di seggio) NON PUÒ MAI ESSERE SUPERIORE AL NUMERO DEI VOTI DELLA LISTA DI APPARTENENZA.

1) IL NUMERO DEI VOTI DI PREFERENZA A CIASCUN CANDIDATO CONSIGLIERE NON PUÒ MAI ESSERE SUPERIORE AL NUMERO DEI VOTI ALLA LISTA DI APPARTENENZA.

Al termine delle operazioni di controllo descritte nei paragrafi precedenti, il Presidente dichiara il risultato dello scrutinio e lo certifica nel verbale (art. 70, primo comma, del T.U. n. 570/1960).

§ 109. - Chiusura del verbale. - Formazione dei plichi con i verbali e gli atti dello scrutinio.

Terminate le operazioni relative allo scrutinio di cui ai paragrafi precedenti, il Presidente procede alla **CHIUSURA DEL VERBALE** ed alla **FORMAZIONE DEI PLICHI** per la trasmissione, agli Uffici competenti, degli atti e documenti della votazione e dello scrutinio.

Dopo aver ultimato lo scrutinio e verbalizzato le relative operazioni e i risultati nei paragrafi precedenti, il Presidente accerta che i plichi da unire al verbale siano formati nel modo seguente:

- 1) LE SCHEDE CONTENENTI VOTI VALIDI e UN ESEMPLARE DELLE TABELLE DI SCRUTINIO CON FRONTESPIZIO STAMPATO IN NERO [modelli n. 260-AR Puglia e n. 260/I-AR Puglia] sono inseriti nella Busta N. 7 (R.) Puglia. Sono incluse tra le anzidette schede sia quelle valide per il candidato Presidente ma contenenti voti nulli per la lista circoscrizionale, sia quelle valide oltre che per il Presidente, anche per la lista circoscrizionale ma contenenti voti di preferenza nulli, tenendo distinti tra loro tali gruppi di schede con apposite fascette.
- 2) Sulla **Busta N. 7 (R.) Puglia** sono apposti il bollo di sezione, le firme del Presidente, del Segretario e dei rappresentanti delle liste circoscrizionali che ne fanno richiesta. Il plico viene messo da parte per essere inviato, insieme con il plico contenente il verbale delle operazioni della sezione, all'Ufficio Centrale circoscrizionale.
- 3) LE SCHEDE CORRISPONDENTI A VOTI CONTESTATI E PROVVISORIAMENTE <u>ATTRIBUITI</u> AI CANDIDATI PRESIDENTI e le carte relative sono inserite nella **Busta N. 6 (R.)/b Puglia**;

- 4) LE SCHEDE CORRISPONDENTI A VOTI CONTESTATI E PROVVISORIAMENTE NON ATTRIBUITI AI CANDIDATI PRESIDENTI e le carte relative sono inserite nella Busta N. 6 (R.)/c Puglia;
- 5) La Busta N. 6 (R.)/b Puglia, la Busta N. 6 (R.)/c Puglia, UN ESEMPLARE DELLE TABELLE DI SCRUTINIO CON FRONTESPIZIO STAMPATO IN ROSSO [modelli n. 260-AR Puglia e n. 260/I-AR Puglia] e tutte le carte relative alle proteste ed ai reclami in ordine alle operazioni della sezione per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale sono inseriti nella Busta N. 6 (R.)/a Puglia.
- 6) Nella Busta N. 6 (R.)/d Puglia sono inserite
 - LE SCHEDE BIANCHE,
 - LE SCHEDE NULLE,
 - LE SCHEDE CONTENENTI ESCLUSIVAMENTE VOTI NULLI,
 - LE SCHEDE DETERIORATE,
 - LE SCHEDE RICONSEGNATE DAGLI ELETTORI SENZA BOLLO DELLA SEZIONE O SENZA FIRMA DELLO SCRUTATORE,
 - LE SCHEDE RITIRATE AGLI ELETTORI PER ARTIFICIOSO INDUGIO NELL'ESPRESSIONE DEL VOTO O PERCHÉ NON SI SONO RECATI NELLA CABINA PER VOTARE.

Sulla **Busta N. 6 (R.)/d – Puglia** sono apposti il bollo di sezione, le firme del Presidente, del Segretario e dei rappresentanti delle liste dei candidati che ne fanno richiesta.

 La Busta N. 6 (R.)/a - Puglia, la Busta N. 6 (R.)/d - Puglia sono inserite nella Busta N. 6 (R.) - Puglia.

§ 110. – Chiusura e firma del verbale. Scioglimento dell'adunanza.

Il verbale, redatto in due esemplari, viene letto, firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal Presidente, da tutti i componenti dell'ufficio elettorale di sezione, dal Segretario, nonché dai rappresentanti delle liste circoscrizionali presenti.

Un ESEMPLARE DEL VERBALE mod. n. 85-AR – Puglia, con gli atti ad esso allegati è immediatamente chiuso nella [Busta n. 6 (R) - Puglia], su cui sono apposti il bollo di sezione, le firme del Presidente, del Segretario, e dei rappresentanti delle liste circoscrizionali che ne fanno richiesta.

La consegna del plico contenente un esemplare del verbale [Busta n. 6 (R) - Puglia] e del plico con le schede valide della sezione [Busta n. 7 (R) - Puglia] dovrà essere effettuata dal

Presidente o, per sua delegazione scritta, da uno Scrutatore all'Ufficio centrale circoscrizionale oppure, nei Comuni con più di una sezione che non siano sede di detto Ufficio, all'Ufficio della 1ª sezione che provvederà all'inoltro all'Ufficio centrale circoscrizionale (art. 14 della legge n. 108/1968).

L'ALTRO ESEMPLARE DEL VERBALE mod. n. 85-AR – Puglia, chiuso in apposito plico [Busta n. 8 (R) - Puglia], viene subito depositato nella segreteria del Comune.

Nel caso in cui presso la sezione non si sia resa necessaria la verbalizzazione delle operazioni indicate negli allegati n. 1 - votazione degli elettori al proprio domicilio o ricoverati in luoghi di cura o presenti nei luoghi di detenzione - e n. 2 - mancato completamento delle operazioni di scrutinio - il Presidente, prima di includere i due esemplari del verbale nelle rispettive buste, dovrà provvedere a strappare lungo la linea tratteggiata gli allegati stessi, che potranno, pertanto, essere definitivamente resi inutilizzabili e accantonati.

CAPITOLO XXV RICONSEGNA DEL MATERIALE

§ 111. - Persone incaricate di ritirare il materiale.

Completate le operazioni di scrutinio, il Presidente dell'Ufficio di sezione curerà la riconsegna del materiale della sezione al rappresentante del Comune o della Forza Pubblica più elevato in grado, in servizio presso la sezione.

§ 112. - Confezione del plico con il materiale da restituire.

Nell'apposita **Busta n. 9 (R) - Puglia** saranno posti, a cura del Presidente e del Segretario della sezione, il contenitore con il bollo della sezione (togliendo da esso la bottiglietta d'inchiostro, se è stata aperta, per evitare che l'inchiostro si versi), l'eventuale secondo bollo consegnato alle sezioni nella cui circoscrizione si trovino luoghi di cura o di detenzione oppure abbiano dimora elettori ammessi al voto domiciliare, le pubblicazioni, gli stampati e gli oggetti di cancelleria avanzati nonché una copia del verbale di riconsegna al Comune del materiale della sezione [modello n. 254-AR - Puglia/10]

Il plico, recante le firme del Presidente e del Segretario, sarà chiuso alla presenza del rappresentante del Comune o, in sua assenza, del rappresentante della Forza Pubblica più elevato in grado in servizio presso la sezione e ritirato dall'incaricato del Comune o dal rappresentante della Forza Pubblica per essere consegnato subito alla segreteria del Comune.

RIEPILOGO PLICHI DA CONFEZIONARE

PLICHI DA CONFEZIONARE IL <u>SABATO SERA</u> DOPO L'AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE DI VOTO E LA <u>DOMENICA SERA</u> DOPO LA SOSPENSIONE DELLA VOTAZIONE

BUSTA n. 1 (R.) - Puglia

	Timbro della sezione Matite copiative; Atti, stampati e oggetti occorrenti per le operazioni della sezione relative alle consultazioni regionali.
✓	Contrassegnare i campi interessati
Da lasciare sul tavolo della sezione <u>la sera del sabato</u> con	
l'urna delle schede e con la scatola contenete le schede	
autenticate debitamente sigillate	
BUST	ГА n. 2 (R.) – Puglia

Da utilizzare <u>la sera della domenica</u> a chiusura della prima giornata di votazione per la custodia degli atti <u>dell'Ufficio</u>

✓ Contrassegnare i campi interessati

Elettorale di Sezione

PLICHI DA CONFEZIONARE AL TERMINE DELLE OPERAZIONI DI VOTAZIONE E DI ACCERTAMENTO DEI VOTANTI PRIMA DI INIZIARE LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

BUSTA n. 3 (R.) – Puglia		
	Liste degli elettori della sezione;	
	Modello n. 29 – AR - Puglia - Lista elettorale	
	aggiunta per la votazione dei Militari e Naviganti	
	(Aviatori e Marittimi) (solo sezioni interessate);	
	Modello n. 28 – AR - Puglia - Lista elettorale	
	aggiunta per la raccolta del voto degli elettori ricoverati	
	in luoghi di cura ovvero degli elettori presenti in luoghi	
	di detenzione (solo sezioni interessate);	
	N Modello n. 25 - AR - Puglia - Registri per	
	l'annotazione del numero della tessera elettorale degli	
	elettori che hanno votato presso la sezione o in luoghi di	
	cura o di detenzione;	
	Elenchi vari di elettori il cui coto il cui voto è stato	
	raccolto a domicilio in luoghi di cura o di detenzione.	
\checkmark	Contrassegnare i campi interessati	
Da recapitare al TRIBUNALE o Sezione distaccata del		
Tribunale per il tramite del Comune.		

BUSTA n. 4 (R.) – Puglia		
	Schede autenticate non utilizzate per la votazione;	
	Schede avanzate non autenticate.	
✓	Contrassegnare i campi interessati	
Da recapitare al TRIBUNALE o Sezione distaccata del		
Tribunale per il tramite del Comune.		

PLICHI DA CONFEZIONARE AL TERMINE DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

<u>BU</u>	BUSTA n. 6 (R.) – Puglia		
	☐ Verbale delle operazioni della Sezione e atti ad esso		
	allegati (Modello n. 85 - AR- Puglia) (primo esemplare);		
	☐ Verbale delle operazioni del Seggio Volante		
	(Modello n. 23 – AR - Puglia_(soltanto nelle sezioni		
	dove ha operato il Seggio Distaccato – primo esemplare);		
	☐ Verbale delle operazioni del Seggio Speciale		
	(Modello n. 24 - AR - Puglia_(soltanto nelle sezioni		
	dove ha operato il Seggio Speciale – primo esemplare)		
	□ BUSTA n. 6 (R.) /a - Puglia;		
	□ BUSTA n. 6 (R.) /d – Puglia.		
	✓ Contrassegnare i campi interessati		
Da	recapitare all' <u>UFFICIO CENTRALE</u>		
<u>CIR</u>	COSCRIZIONALE presso il TRIBUNALE		
Nei	Comuni ripartiti in due o più sezioni e che non siano		
	sede dell'Ufficio Centrale circoscrizionale, il plico va		
rimesso al Presidente dell'Ufficio della 1 [^] sezione che			
provvederà al successivo inoltro.			
BUSTA n. 6 (R.) /a – Puglia			
	Carte relative alle PROTESTE e ai RECLAMI in		
	ordine alle operazioni della Sezione;		
	BUSTA n. 6 (R.) /b – Puglia;		
Ш	BUSTA n. 6(R.) /c – Puglia;		
	TABELLE DI SCRUTINIO CON FRONTESPIZIO		
	STAMPATO IN ROSSO (Modello n. 260-AR – Puglia		
	e Modello n. 260/I-AR – Puglia).		
✓	Contrassegnare i campi interessati		

Da includere nella BUSTA N. 6 (R.) - Puglia

BUSTA n. 6 (R.) /b - Puglia

SCHEDE CONTESTATE per le motivazioni precisate nel verbale delle operazioni (mod. n. 85-AR - Puglia), per le quali, tuttavia, l'Ufficio di sezione <u>HA RITENUTO</u> effettuare una PROVVISORIA ATTRIBUZIONE del voto a favore del CANDIDATO PRESIDENTE, e carte relative.

Da includere nella **BUSTA N. 6 (R.)** /a – Puglia

BUSTA n. 6 (R.) /c - Puglia

SCHEDE CONTESTATE per le motivazioni precisate nel verbale delle operazioni (mod. n. 85-AR - Puglia), per le quali, tuttavia, l'Ufficio di sezione NON ha RITENUTO effettuare una PROVVISORIA ATTRIBUZIONE del voto a favore del CANDIDATO PRESIDENTE, e carte relative.

Da includere nella **BUSTA N. 6 (R.)** /a – Puglia

BUSTA n. 6 (R.) /d - Puglia SCHEDE BIANCHE [paragrafo 30 del verbale di sezione mod. 85-AR-Puglia] SCHEDE NULLE ALL'ESITO DELLO SCRUTINIO • [paragrafo 31 del verbale di sezione mod. 85-AR-Puglia] SCHEDE RITIRATE AD ELETTORI ALLONTANATI DALLA CABINA [paragrafo 20, lettera a) del verbale di sezione mod. 85-AR-Puglia] [paragrafo 9), lettera a), del verbale mod. n. 23-AR-Puglia] (eventuale) [paragrafo 10), lettera a), del verbale mod. n. 24-AR- Puglia] (eventuale) SCHEDE RICONSEGNATE DAGLI ELETTORI MANCANTI DEL BOLLO o FIRMA DELLO SCRUTATORE [paragrafo 21, lettera a), del verbale di sezione mod. 85-AR-Puglia] [paragrafo 10), lettera a), del verbale mod. n. 23-AR- Puglia] (eventuale) • [paragrafo 11), lettera a), del verbale mod. n. 24-AR-Puglia] (eventuale) SCHEDE RITIRATE AD ELETTORI CHE SI SONO RIFIUTATI DI VOTARE NELLA CABINA [paragrafo 21, lettera b), del verbale di sezione mod. 85-AR-Puglia]

- [paragrafo 10], lettera b), del verbale mod. n. 23-AR-Puglia] (eventuale)
- [paragrafo 11), lettera b), del verbale mod. n. 24-AR- Puglia] (eventuale)

SCHEDE DETERIORATE

- [paragrafo 21, lettera c), del verbale di sezione mod. 85-AR-Puglial
- [paragrafo 10), lettera c), del verbale mod. n. 23-AR-Puglia] (eventuale)
- [paragrafo 11), lettera c), del verbale mod. n. 24-AR-Puglia] (eventuale)

Da includere nella **BUSTA N. 6 (R.) – Puglia**

BUSTA n. 7 (R.) – Puglia	
☐ SCHEDE VALIDE ☐ TABELLE DI SCRUTINIO CON FRONTESPIZIO STAMPATO IN NERO (Modello n. 260-AR – Puglia e Modello n. 260/I-AR – Puglia).	
✓ Contrassegnare i campi interessati	
Da recapitare all' <u>UFFICIO CENTRALE</u>	
CIRCOSCRIZIONALE presso il TRIBUNALE.	
Nei Comuni ripartiti in due o più sezioni e che non siano	
sede dell'Ufficio Centrale circoscrizionale, il plico va	
rimesso al presidente dell'ufficio della 1 [^] sezione che	
provvederà al successivo inoltro.	
BUSTA n. 8 (R.) – Puglia	
 □ Verbale delle operazioni della Sezione (<u>Modello n. 85-AR - Puglia</u>) (secondo esemplare); □ Verbale delle operazioni del Seggio Volante (<u>Modello n. 23 - AR- Puglia</u> (soltanto nelle sezioni dove ha operato il Seggio Distaccato – secondo esemplare); 	
☐ Verbale delle operazioni del Seggio Speciale (Modello n. 24 - AR - Puglia (soltanto nelle sezioni dove ha operato il Seggio Speciale – secondo esemplare)	
✓ Contrassegnare i campi interessati	
Da depositare presso la SEGRETERIA DEL COMUNE	

PLICHI DA CONFEZIONARE A CONCLUSIONE DELLE OPERAZIONI DEL SEGGIO ELETTORALE

BUSTA n. 9 (R.) – Puglia		
	n Timbri della sezione (Precisare se vengono	
	restituiti n. 1 o n. 2 timbri utilizzati dalla sezione).	
	Matite copiative;	
	Atti, stampati e oggetti occorrenti per le operazioni	
	della sezione relative alle consultazioni regionali.	
	_	
✓	Contrassegnare i campi interessati	
Da consegnare al rappresentante del COMUNE o della FORZA		
PUBBLICA più elevato in grado in servizio presso la Sezione		

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale ISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE

I - NORME SULLE ELEZIONI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 2005, n. 2.

Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta Regionale.

In appendice alla stessa:

LEGGE 17 febbraio 1968, n. 108.

Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale.

LEGGE 23 febbraio 1995, n. 43.

Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario.

LEGGE COSTITUZIONALE 22 novembre 1999, n. 1.

Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni.

LEGGE 2 luglio 2004, n. 165.

Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione.

LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147 (comma 399).

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014).

DECRETO-LEGGE 19 marzo 2025, n. 27, convertito con modificazioni con la legge 15 maggio 2025, n. 72.

Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE-24 settembre 2025, n. 515.

Decreto di approvazione del modello di scheda per le elezioni regionali

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 2005, n. 2 – Puglia Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.

Epigrafe

Legge Regionale 28 gennaio 2005, n. 2 - Puglia¹¹

Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale¹²

Art. 1 Recepimento.

- 1 All'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale si applicano le disposizioni della presente legge.
- 2. Per quanto non espressamente previsto e in quanto compatibili con la presente legge sono recepite la legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e la legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario), con le successive modificazioni e integrazioni.
- 3. Si applicano, inoltre, in quanto compatibili con la presente legge, le altre disposizioni vigenti, anche regolamentari, nell'ordinamento in materia.

Art. 2 Elezione diretta del Presidente della Regione. Nomina a Consigliere regionale del candidato alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore.

1. Il Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 41 dello

¹¹ Pubblicata nel B.U. Puglia 31 gennaio 2005, n. 17.

Per comodità di consultazione si è ritenuto opportuno aggiungere, nelle appendici 1 e 2 alla presente legge (della quale non costituiscono parte integrante), il testo della L. 17 febbraio 1968, n. 108 (appendice 1) e della L. 23 febbraio 1995, n. 43 (appendice 2), aggiornate con modifiche apportate, da ultimo, dalla presente legge, recepite dall'art. 1, comma 2, della stessa unitamente alle loro successive modifiche ed integrazioni, la cui validità è pertanto circoscritta unicamente alla Regione Puglia.

Statuto, è eletto a suffragio universale e diretto, in concomitanza con il rinnovo del Consiglio regionale.

- 2. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato alla carica che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.
- 3. Il Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto, è membro del Consiglio regionale.
- 4. È altresì consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta che ha conseguito, in ambito regionale, un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto presidente. A questi fini è utilizzato l'ultimo seggio attribuito al gruppo o alla coalizione di gruppi collegati con il medesimo candidato non eletto. Ove, per mancanza di seggi, detta operazione non risultasse possibile, è utilizzato l'ultimo seggio attribuito a uno dei gruppi o delle coalizioni di gruppi della minoranza.
- 5. Le candidature a Presidente della Giunta regionale sono presentate all'Ufficio centrale regionale per la verifica dell'ammissibilità e delle condizioni di candidabilità ed eleggibilità.
- 6. La presentazione, che deve avvenire dalle ore otto del trentesimo giorno alle ore dodici del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione, è effettuata da persona espressamente delegata dal candidato stesso. Con il medesimo atto di delega il candidato presidente può, altresì, conferire il potere di rappresentanza presso l'Ufficio centrale regionale.
- La presentazione della candidatura, a pena di esclusione, è accompagnata:
 - a) dalla delega di cui al comma 6;
 - b) dalla dichiarazione di collegamento, di cui ai commi 2, 6 e 18 dell'articolo 8, con uno o più gruppi di liste;
 - c) dalla dichiarazione resa dal candidato presidente di accettazione dei collegamenti;
 - d) dai certificati d' iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica del candidato presidente e del delegato alla presentazione;

- e) da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A), emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante l' insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 7, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190, emanato con decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.
- 8. La presentazione della candidatura a Presidente della Giunta regionale, la delega alla presentazione e la dichiarazione di collegamento devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale) e successive modificazioni.
- 9. L'Ufficio centrale regionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature di cui al comma 6:
 - a) verifica se le stesse siano state presentate nei termini prescritti;
 - b) verifica che siano accompagnate dalla documentazione di cui al comma 7;
 - c) cancella i nomi dei candidati presidenti per i quali manchi la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 7, lettera e), o a carico dei quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di una delle condizioni di incandidabilità previste dall'articolo 7 del D.Lgs. 235/2012 o per i quali la documentazione allegata non sia conforme alla presente legge;
 - d) cancella i nomi dei candidati presidenti che non abbiano compiuto o che non compiano il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni;
 - e) acquisite le necessarie comunicazioni dagli Uffici centrali circoscrizionali, si pronuncia definitivamente in ordine alle ammissioni delle candidature, avuto riguardo sia di quelle per la carica di presidente, sia dei gruppi di liste collegati (liste presenti in almeno tre circoscrizioni con il medesimo

contrassegno);

- f) ai fini del relativo ordine sui manifesti e sulla scheda, l'Ufficio centrale regionale procede all'assegnazione di un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di presidente e a ciascun gruppo di liste ammesso. A tal fine, alla presenza dei rappresentanti dei candidati presidenti e dei gruppi di liste, appositamente convocati, compie le seguenti operazioni:
 - 1) effettua due distinti sorteggi: il primo tra i candidati alla carica di Presidente della Giunta, il secondo tra i gruppi di liste:
 - 2) rinumera tutti i gruppi di liste, partendo dal gruppo collegato al candidato presidente sorteggiato con il numero 1, per finire con il gruppo collegato con il candidato presidente con il numero più alto (considerando, all' interno di ciascun gruppo di liste collegate, l'ordine risultante dal predetto sorteggio);
- g) comunica senza indugio agli Uffici centrali circoscrizionali e alle prefetture della regione, le decisioni assunte sulle ammissioni delle candidature e sul relativo ordine di apparizione sui manifesti e sulla scheda.

Art. 3 Numero dei consiglieri regionali.13

1. Il Consiglio regionale è composto da cinquanta membri, oltre al Presidente eletto, di cui ventitré eletti sulla base di liste circoscrizionali concorrenti e ventisette eletti secondo le modalità previste dai successivi articoli.

Art. 4 Ripartizione tra le circoscrizioni provinciali. Assegnazione dei seggi alle circoscrizioni. 14

- 1. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni è effettuata dividendo il numero degli abitanti della Regione per ventitré e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
- 2. La determinazione dei seggi del Consiglio regionale e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni sono effettuate

¹³ Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, L.R. 10 marzo 2015, n. 7. Il testo precedente era così formulato: «Art. 3. Numero dei Consiglieri regionali. 1. Il Consiglio regionale è composto da settanta membri, compreso il Presidente eletto, di cui cinquantasei eletti sulla base di liste circoscrizionali concorrenti e tredici eletti tra i gruppi di liste collegate con il candidato Presidente eletto, secondo le modalità previste dal successivo articolo 9.

2. Le liste per le elezioni del Consiglio regionale devono essere presentate e ammesse in almeno tre circoscrizioni con lo stesso contrassegno.

3. In ogni gruppo di liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento dell'unità più vicina. I movimenti e i partiti politici presentatori di liste che non abbiano rispettato la proporzione di cui al presente comma sono tenuti a versare alla Giunta regionale l'importo del rimborso delle spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157(Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici), fino a un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale ai candidati in più rispetto a quello minimo consentito. Il Presidente della Regione determina con proprio decreto l'ammontare della somma.».

¹⁴ Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 1, L.R. 10 marzo 2015, n. 7. Il testo precedente era così formulato: «Art. 4. Ripartizione tra le circoscrizioni provinciali. Assegnazione dei seggi alle circoscrizioni. 1. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge n. 108 del 1968 è sostituito dal seguente:

"La determinazione dei seggi del Consiglio regionale e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni sono effettuate con decreto del Presidente della Regione emanato contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi, in modo proporzionale alla popolazione residente, secondo l'ultimo censimento, sulla base dei quozienti interi e dei resti più alti. A tal fine, il numero degli abitanti della Regione è suddiviso per cinquantasei.".».

con decreto del Presidente della Regione, emanato contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi, in modo proporzionale alla popolazione residente sulla base dei quozienti interi e dei resti più alti. A tal fine, il numero degli abitanti della Regione è suddiviso per ventitré.

3. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica.

Art. 5 Durata in carica e convocazione dei comizi per la rinnovazione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale. ¹⁵

- 1. Il Consiglio regionale si rinnova ogni cinque anni, salvo il disposto del comma 2.
- 2. Le elezioni del nuovo Consiglio devono essere effettuate nel periodo compreso tra la quarta domenica precedente e i sessanta giorni successivi il compimento del quinquennio o nella domenica compresa nei sei giorni successivi. Nei casi di scioglimento anticipato del Consiglio regionale previsti dallo Statuto, a esclusione delle ipotesi previste dal primo comma dall'articolo 126 della Costituzione, si procede all' indizione delle nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione Puglia entro sei mesi. Il predetto termine decorre dalla presa d'atto da parte del Consiglio regionale; quando lo scioglimento è conseguenza delle dimissioni del Presidente della Regione, la presa d'atto deve avvenire entro trenta giorni dalla

¹⁵ Articolo così sostituito dall'art. 4, comma 1, L.R. 10 marzo 2015, n. 7. Il testo precedente era così formulato: «Art. 5. Convocazione dei comizi per la rinnovazione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale. 1. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge n. 108 del 1968 è sostituito dal seguente:

[&]quot;Le elezioni del nuovo Consiglio possono essere effettuate a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio. Nei casi di scioglimento del Consiglio regionale, previsti dallo Statuto, si procede all'indizione delle nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione entro tre mesi.".

^{2.} Il quarto comma dell'articolo 3 della legge n. 108 del 1968 è sostituito dal seguente: "Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Regione.".».

presentazione delle stesse 16.

- 3. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.
- 4. Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Regione.
- 5. Il decreto di convocazione dei comizi e il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4 devono essere comunicati ai sindaci dei comuni della regione, i quali ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni.
- 6. Il decreto di convocazione dei comizi, inoltre, deve essere comunicato ai presidenti delle commissioni elettorali circondariali della Regione.

Art. 6 Cause di ineleggibilità.

- 1. Oltre ai casi previsti dal primo comma dell'articolo 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154, non sono eleggibili a Presidente della Regione e a Consigliere regionale i Presidenti delle Province della Regione e i Sindaci dei Comuni della Regione.
- 2. Le cause d' ineleggibilità previste nel comma 1 non hanno effetto se gli interessati cessano dalla carica per dimissioni non oltre centottanta giorni precedenti il compimento del quinquennio, che decorre dalla data delle elezioni. Nei casi di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, se avviene prima dell'ultimo semestre del quinquennio, le dimissioni devono avere luogo entro e non oltre sette giorni dalla data di scioglimento¹⁷.

¹⁶ Comma modificato dall'art. 8, comma 1, L.R. 7 aprile 2015, n. 14 e dalla' art. 96, comma 1, L.R. 29 dicembre 2022, n. 32, a decorrere dal 1° gennaio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 121, comma 1, della medesima legge). Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 24 ottobre – 10 novembre 2023, n. 203(pubblicata nella Gazz. Uff. 15 novembre 2023, n. 46, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 96, comma 1, L.R. n. 32/2022, nella parte in cui introduce il terzo e il quarto periodo del presente comma.

¹⁷ Comma così sostituito dall'art. 219, comma 1, L.R. 31 dicembre 2024, n. 42, a decorrere dal 1° gennaio 2025 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 244, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «2. Le cause d'ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se gli interessati cessano dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.».

Art. 7 Scheda elettorale¹⁸.

- 1. La scheda per l'elezione del Presidente è quella stessa utilizzata per l'elezione del Consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Presidente, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o della coalizione di liste con cui il candidato è collegato, disposti secondo l'ordine risultante dal rispettivo sorteggio in righe orizzontali di un contrassegno dall'alto verso il basso. Sulla destra di ogni contrassegno sono riportate due righe tratteggiate per l'espressione del voto di preferenza per massimo due candidati di sesso diverso. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di Presidente e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Nel caso in cui l'elettore tracci un unico segno sulla scheda a favore di una lista, il voto si intende espresso anche a favore del candidato Presidente a essa collegato.
- 2 Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di Presidente, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.
- 3 Ciascun elettore può esprimere, inoltre, uno o due voti di preferenza per candidati della lista da lui votata, scrivendone il cognome, oppure il nome e cognome, sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno. Qualora esprima due preferenze, queste non possono riferirsi a candidati dello

Successivamente, la Corte Costituzionale, con sentenza 9 – 25 luglio 2025, n. 131 (pubblicata nella Gazz. Uff. 30 luglio 2025, n. 31, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 219, L.R. n. 42/2024:

- nella parte in cui prevede che le cause d'ineleggibilità previste nel comma 1 non hanno effetto se gli interessati cessano dalla carica per dimissioni «non oltre centottanta giorni precedenti il compimento del quinquennio, che decorre dalla data delle elezioni», anziché «non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature»;
- nella parte in cui prevede, per i casi di scioglimento anticipato del consiglio regionale, se esso avviene prima dell'ultimo semestre del quinquennio, che le dimissioni devono avere luogo «entro e non oltre sette giorni dalla data di scioglimento», anziché «non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature».

¹⁸ Articolo così sostituito dall'art. 5, comma 1, L.R. 10 marzo 2015, n. 7 e dalla' art. 1, comma 1, L.R. 30 aprile 2025, n. 5.

stesso sesso, pena l'annullamento della seconda preferenza.

- 4 Qualora un candidato consigliere abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. L' indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra più candidati.
- 5 In caso di discordanza tra il voto di lista e quelli di preferenza per i candidati consiglieri, il voto viene attribuito alla lista dei candidati prescelti, ai candidati medesimi, nonché al candidato Presidente collegato se non espressamente votato.
- 6 Qualora i candidati consiglieri non siano designati con la chiarezza necessaria a distinguerli da ogni altro candidato della stessa lista, è ritenuto valido il voto di lista, se espressamente votata, nonché il voto al candidato Presidente collegato se non espressamente votato.
- 7. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza per uno o due candidati della medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale gli stessi appartengono, nonché il candidato Presidente collegato se non espressamente votato.
- 8 Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza per uno o due candidati appartenenti a una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati, nonché al candidato Presidente collegato se non espressamente votato.
- 9. Qualora l'elettore esprima il voto a favore di un candidato Presidente e la preferenza per più di una lista a esso collegata viene ritenuto valido il voto al candidato Presidente e nulli i voti di lista.
- 10 Con decreto del Presidente della Giunta regionale è approvato il modello di scheda formato secondo le indicazioni di cui al primo comma.

Art. 8 Liste e candidature¹⁹.

1. In ogni circoscrizione elettorale sono presentate liste

¹⁹ Articolo dapprima modificato dall'art. 37, L.R. 31 dicembre 2009, n. 34 e poi così sostituito dall'art. 6, comma 1, L.R. 10 marzo 2015, n. 7.

circoscrizionali concorrenti di candidati alla carica di consigliere regionale. Ciascuna lista è contrassegnata da un proprio simbolo.

- 2. La presentazione delle liste circoscrizionali dei candidati è accompagnata, a pena di nullità, dalla dichiarazione di collegamento con uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale.
- 3. Le liste circoscrizionali sono ammesse se presenti con il medesimo contrassegno in almeno tre circoscrizioni elettorali e se sussistono le ulteriori condizioni di legge.
- 4. Le liste circoscrizionali recanti identico contrassegno presenti nelle diverse circoscrizioni elettorali sono ammesse solo se collegate al medesimo candidato Presidente della Giunta regionale.
- 5. Le liste circoscrizionali identificate dal medesimo contrassegno formano un gruppo di liste.
- 6. Più gruppi di liste circoscrizionali, legati da un patto di coalizione, possono collegarsi al medesimo candidato Presidente della Giunta regionale. Il patto di coalizione è reso con dichiarazioni di collegamento convergenti.
- 7. Per ogni circoscrizione le liste dei candidati devono essere presentate presso l'Ufficio centrale circoscrizionale dalle ore otto del trentesimo giorno alle ore dodici del ventinovesimo giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore otto alle ore venti.
- 8. Le liste devono essere presentate:
 - a) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti:
 - b) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;
 - c) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più

- di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;
- d) da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.
- 9. Sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste, con simbolo anche composito, che sono espressioni di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari già presenti in Consiglio regionale o costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della indizione delle elezioni anche in una sola delle Camere o per iniziativa di un solo consigliere regionale in carica nella legislatura appena conclusa. In tal caso, la delega alla presentazione della lista viene effettuata dal legale rappresentante del gruppo o del partito, o dal consigliere regionale, i quali possono, a loro volta, subdelegare un altro soggetto, con atto autenticato da notaio.
- 10. La firma degli elettori deve avvenire su apposito modulo recante il contrassegno di lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita del candidato presidente collegato, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati consiglieri, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della L. 53/1990; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto.
- 11. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.
- 12. In ciascuna circoscrizione ogni lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore al numero dei seggi assegnati ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al comma 2 dell'articolo 4 e non superiore al numero che si ottiene dividendo per cinquanta il numero degli abitanti della Regione e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
- 13. Nelle liste di candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. In ogni lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento; in caso di quoziente frazionario si procede all'unità più vicina. Ai gruppi consiliari formatisi a seguito dell'esito delle elezioni composti dai movimenti e dai partiti politici che abbiano presentato liste non

rispettose della proporzione di cui al presente comma è applicata, da parte del Consiglio regionale, in fase di erogazione per la prima annualità, una sanzione fino a un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale ai candidati in più rispetto a quello minimo consentito, dei contributi loro assegnati ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 3 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari), così come in ultimo sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 30 novembre 2012, n. 34 (Riduzione dei costi della politica). Il Presidente del Consiglio regionale determina con proprio decreto l'ammontare della somma.

- 14. Con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi contemporaneamente ai decreti di cui agli articoli 4, comma 2, e 5, comma 4, sono effettuate le determinazioni di cui ai commi 8, 12 e 13.
- 15. Di tutti i candidati consiglieri deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.
- 16. È consentito presentare la propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni purché sotto lo stesso simbolo. A tal fine, l'Ufficio centrale circoscrizionale, entro dodici ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, invia le liste stesse all'Ufficio centrale regionale, il quale, nelle dodici ore successive, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il limite di cui sopra e le rinvia, così modificate, agli Uffici centrali circoscrizionali.
- 17. Con la lista dei candidati si devono presentare inoltre:
 - a) i certificati, anche collettivi, rilasciati dai sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati;
 - b) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La candidatura è accettata con dichiarazione firmata e autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della L. 53/1990. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma è richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare;

- c) la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 9, comma 1, del D.lgs. 235/2012;
- d) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica di ciascun candidato;
- e) numero tre esemplari del diametro di tre centimetri e numero tre esemplari del diametro di dieci centimetri di un modello di contrassegno, anche figurato. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza, ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti. A tali fini, costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente o isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento. Non è ammessa, inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi. Infine, non è ammessa la presentazione di contrassegni che non siano stati ammessi a precedenti consultazioni elettorali per effetto provvedimento giurisdizionale pronunciato negli ultimi tre anni, trasmesso dagli interessati all'organo preposto alla ricezione e ammissione delle liste e delle candidature.
- 18. A pena di nullità, la presentazione delle liste provinciali dei candidati deve essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento di cui al comma 2. Tale dichiarazione è sottoscritta dai delegati delle liste circoscrizionali costituenti il gruppo ed è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dal candidato presidente alla presentazione della sua candidatura. Nella dichiarazione di collegamento i delegati di lista designano, altresì, due rappresentanti del gruppo, uno titolare e uno supplente, presso l'Ufficio centrale regionale. Le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui

all'articolo 14 della L. 53/1990 e successive modificazioni.

19. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere l'indicazione di due delegati autorizzati a sottoscrivere la dichiarazione di collegamento con un candidato presidente e a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale.

Art. 9 Lista regionale.

- [1. La lista regionale, prevista dalla legge n. 108 del 1968 così come modificata dalla legge n. 43 del 1995, deve intendersi composta, successivamente all'attribuzione di tutti i seggi da parte dell'Ufficio centrale regionale, esclusivamente attingendo dai gruppi di liste provinciali che abbiano conseguito almeno un seggio della quota proporzionale e secondo le modalità di cui ai successivi commi.
 - 2. L'Ufficio centrale regionale divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste provinciali collegati con il Presidente eletto, ammesse ai sensi del comma precedente, per tredici; nell'effettuare l'operazione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente.
 - 3. Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo.
 - 4. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali.
 - 5. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al decimo e undicesimo comma dell'articolo 15 della legge n. 108 del 1968, a iniziare dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio, ai sensi del decimo comma del citato articolo 15 della legge n. 108 del 1968.
 - 6. Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all'assegnazione di seggi, l'attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della

medesima graduatoria].

Art. 10 Modifiche alla legge n. 108 del 1968.

- 1. Alla legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale), sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Art. 1-Norme generali

Il Consiglio regionale della Puglia è eletto a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.

L'assegnazione dei seggi alle liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale, integrato da clausole di sbarramento e premio di maggioranza.

Ogni elettore dispone di un voto di lista e ha facoltà di attribuire preferenze nei limiti e con le modalità stabiliti dalla presente legge.

Il territorio della Regione è ripartito in sei circoscrizioni elettorali alle quali appartengono i comuni ricompresi nella delimitazione geografica delle province pugliesi istituite con leggi della Repubblica. I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato.

Salvo quanto disposto dalla presente legge, per la elezione del Consiglio regionale si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con oltre 5.000 abitanti.";

- b) gli articoli 2 e 3 non sono recepiti;
- c) il terzo comma dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:
- "Ai fini della decisione dei ricorsi contro la eliminazione di gruppi di liste, di liste circoscrizionali o di candidati, nonché

per lo svolgimento dei compiti attribuiti dalla presente legge, presso la Corte di appello del capoluogo della Regione è costituito, entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale regionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente della Corte di appello medesima.";

- d) l'ultimo comma dell'articolo 8 non è recepito;
- e) l'articolo 9 non è recepito;
- f) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"Art. 10 - Esame e ammissione delle liste. Ricorsi contro la eliminazione delle liste o di candidati

L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

- 1) verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte dal numero di elettori stabilito e comprendano un numero di candidati prescritto;
- 2) dichiara non valide le liste che non corrispondano alle condizioni di cui al numero 1) e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore cancellando gli ultimi nomi;
- ricusa i contrassegni che non siano conformi alle norme di cui alla presente legge;
- 4) cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali venga accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dall'articolo 7 del D.lgs. 235/2012 o per i quali manchi la prescritta accettazione o la stessa non sia completa;
- 5) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto e che non compiano il diciottesimo anno di età il giorno della votazione, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita, o documento equipollente, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;

 cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione.

I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

L'Ufficio centrale circoscrizionale torna a radunarsi l'indomani, alle ore nove per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate e ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante.

Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.

Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati i delegati di lista possono, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale regionale.

Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, a mezzo di corriere speciale, trasmette all'Ufficio centrale regionale il ricorso con le proprie deduzioni.

L'Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi.

Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle ventiquattro ore ai ricorrenti e agli Uffici centrali circoscrizionali.";

g) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"Art. 11 - Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale conseguenti alle decisioni sull'ammissione delle liste - Manifesto con le liste dei candidati e schede per la votazione

Nel caso in cui sia stato presentato reclamo, l'Ufficio centrale circoscrizionale, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale, comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate.

Inoltre, l'Ufficio centrale circoscrizionale, a seguito della comunicazione definitiva dell'Ufficio centrale regionale, in ordine alla ammissione delle candidature e all'ordine di sorteggio, compie le seguenti operazioni:

- assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;
- 2) procede, per mezzo della Prefettura, alla stampa del manifesto con le liste dei candidati e i relativi contrassegni, secondo l'ordine risultato dal sorteggio, e all'invio di esso ai sindaci dei comuni della provincia, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro l'ottavo giorno antecedente quello della votazione;
- 3) trasmette immediatamente alla Prefettura le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni saranno riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio.";
- h) l'articolo 13 non è recepito;
- i) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

"Art. 15 - Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale

L'Ufficio centrale circoscrizionale, costituito a norma dell'articolo 8, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali:

- effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
- 2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il Presidente del tribunale, a richiesta del Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni del presente numero, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni. Ultimato il riesame, il Presidente dell'Ufficio centrale

circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che sigillato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo viene allegato all'esemplare del verbale di cui all'ultimo comma del presente articolo.

Compiute le operazioni di cui al primo comma, l'Ufficio centrale circoscrizionale:

- a) determina la cifra elettorale di ciascun candidato presidente. La cifra elettorale di ciascun candidato presidente è data dalla somma dei voti validi, compresi quelli assegnati ai sensi del numero 2) del primo comma, ottenuti da ciascuno di essi nelle singole sezioni della circoscrizione;
- b) determina la cifra elettorale di ciascuna lista provinciale. La cifra elettorale di lista provinciale è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del numero 2) del primo comma, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;
- c) determina la cifra individuale di ogni candidato consigliere. La cifra individuale di ogni candidato consigliere è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del numero 2) del primo comma, ottenuti da ciascuno di essi nelle singole sezioni della circoscrizione;
- d) determina la graduatoria dei candidati consiglieri di ciascuna lista provinciale, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;
- e) comunica all'Ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del verbale, le cifre elettorali conseguite da ciascun candidato presidente, da ciascuna lista provinciale, nonché le graduatorie di cui alla lettera d).

Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Al termine di tutte le operazioni, uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti a essi allegati, devono essere inviati subito dal Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.

L'Ufficio centrale regionale, costituito a norma dell'articolo 8, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:

- 1) determina in primo luogo la cifra elettorale regionale di ciascun candidato presidente, sommando le cifre elettorali conseguite da ciascun candidato presidente in tutte le circoscrizioni;
- 2) determina il totale dei voti validi conseguiti nella regione sommando le cifre elettorali regionali di cui al numero 1 del presente comma;
- 3) determina la percentuale dei voti validi conseguita da ciascun candidato presidente rapportando la cifra elettorale di ognuno al totale dei voti validi conseguiti nella regione;
- 4) determina la graduatoria dei candidati presidenti, sulla base delle rispettive cifre elettorali regionali conseguite. A parità di cifre individuali, prevale il candidato collegato al gruppo o alla coalizione di gruppi che ha conseguito la più alta cifra elettorale;
- 5) individua il candidato presidente più suffragato e lo proclama eletto Presidente della Giunta regionale;
- 6) individua, altresì, il candidato presidente secondo classificato che, al termine di tutte le operazioni compiute dall'Ufficio, sarà proclamato eletto Consigliere regionale;
- 7) determina la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste sommando le cifre elettorali delle liste aventi lo stesso contrassegno;
- 8) determina la cifra elettorale di ciascuna coalizione di gruppi sommando le cifre elettorali dei gruppi di liste appartenenti alla medesima coalizione;
- 9) determina le percentuali delle cifre elettorali di ciascun gruppo collegato in coalizione, di ciascuna coalizione di

gruppi e dei singoli gruppi non collegati ad altri rapportando la cifra elettorale da ciascuno conseguita al totale dei voti validi conseguiti nella regione di cui al numero 2) del presente comma;

- 10) esclude dalla ripartizione dei seggi le coalizioni di gruppi che hanno ottenuto nell' intera regione meno dell'otto per cento dei voti validi conseguiti nella regione;
- 11) esclude dalla ripartizione dei seggi i singoli gruppi non collegati ad altri che hanno ottenuto nell'intera regione meno dell'otto per cento dei voti validi conseguiti nella regione;
- 12) dalla ripartizione dei seggi esclude, altresì, i gruppi che, anche se uniti in coalizione ad altri, non hanno individualmente superato la soglia del quattro per cento dei voti validi conseguiti nella regione.

Compiute le suddette operazioni, l'Ufficio centrale regionale procede al riparto dei primi 23 seggi dapprima a livello di singola circoscrizione e, successivamente, a livello di collegio unico regionale per la ripartizione degli eventuali seggi circoscrizionali residui. A tal fine effettua le seguenti operazioni:

- a) per ciascuna delle sei circoscrizioni:
 - 1) divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste ammesse al riparto per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale; nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce, quindi, a ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste superi quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore. I seggi che rimangono non assegnati vengono attribuiti al collegio unico regionale;
 - 2) stabilisce la somma dei voti residuati di ogni lista e il

numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quozienti o di candidati. La determinazione della somma dei voti residuati deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione vengano attribuiti. Si considerano voti residuati anche quelli delle liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente e i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangano inefficienti per mancanza di candidati;

- b) determina il totale dei seggi non attribuiti in tutte le circoscrizioni della regione;
- c) determina il totale dei voti residuati di ciascun gruppo di liste;
- d) procede ad assegnare i seggi indicati alla lettera b) ai predetti gruppi di liste. A tal fine, divide la somma dei voti residuati di tutti i gruppi di liste per il numero dei seggi da attribuire; nell'effettuare la divisione, trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale regionale. Divide, poi, la somma dei voti residuati di ogni gruppo di liste per tale quoziente: il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quei gruppi che abbiano avuto maggiori voti residuati. A parità anche di questi ultimi si procede a sorteggio;
- e) ripartisce i seggi assegnati a ciascun gruppo tra le rispettive liste, nelle singole circoscrizioni, seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente elettorale circoscrizionale. A tal fine, moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e divide il prodotto per il quoziente elettorale circoscrizionale di cui alla lettera a), numero 1), del presente comma. Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all'assegnazione di seggi, l'attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria. Qualora in una circoscrizione sia assegnato un seggio a una lista che abbia esaurito i propri candidati, l'Ufficio centrale regionale

attribuisce il seggio alla lista della circoscrizione che segue nella graduatoria anzidetta.

L'Ufficio centrale regionale, successivamente, procede al riparto degli ulteriori 27 seggi. A tal fine:

- 1) accerta il numero dei seggi conseguiti e la percentuale di voti validi raggiunta dal gruppo o dalla coalizione di gruppi collegati al presidente proclamato eletto;
- 2) qualora la percentuale di voti validi raggiunta sia pari o superiore al 40 per cento, assegna a essi un numero di seggi tale che assicuri in Consiglio una maggioranza di 29 consiglieri su 50 assegnati;
- 3) qualora la percentuale di voti validi raggiunta sia inferiore al 40 per cento ma non anche al 35 per cento, assegna a essi un numero di seggi tale che assicuri in Consiglio una maggioranza di 28 consiglieri su 50 assegnati;
- 4) qualora la percentuale di voti validi raggiunta sia inferiore al 35 per cento, assegna a essi, un numero di seggi tale che assicuri in Consiglio una maggioranza di 27 consiglieri su 50 assegnati;
- 5) quindi, ripartisce i seggi così come determinati, per effetto del verificarsi di una delle condizioni di cui ai numeri 2), 3) o 4) tra le liste del gruppo o della coalizione di gruppi collegati al presidente proclamato eletto. A tal fine:
 - a) i seggi attribuiti alle liste del gruppo non collegato ad altri sono ripartiti tra le circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale quoziente del relativo elettorale circoscrizionale di cui al quinto comma, lettera a), numero 1), iniziando dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio. Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all'assegnazione di seggi, l'attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria. Qualora in una circoscrizione sia assegnato un seggio a una lista che abbia esaurito i propri candidati, l'Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista della circoscrizione che segue nella graduatoria anzidetta;

- b) i seggi spettanti alla coalizione di gruppi sono ripartiti tra i gruppi stessi attuando le seguenti operazioni:
 - 1) l'Ufficio divide la cifra elettorale della coalizione per il numero dei seggi da ripartire; nell'effettuare l'operazione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente;
 - 2) divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. I seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste sono ripartiti tra le circoscrizioni seguendo le modalità di cui alla lettera a) del presente comma.

Seguendo le stesse modalità di assegnazione e ripartizione enunciate al numero 5) del sesto comma, l'Ufficio centrale regionale procede alla ripartizione dei restanti seggi tra i gruppi e le coalizioni di gruppi non collegati al presidente proclamato eletto.

Da ultimo l'Ufficio centrale regionale procede all'assegnazione del seggio al candidato presidente che nella graduatoria di cui al comma 4, numero 4), occupa il secondo posto, detraendolo dall'ultimo seggio attribuito al gruppo o alla coalizione di gruppi a lui collegati. Ove, per mancanza di seggi, detta operazione non risultasse possibile, detrae l'ultimo seggio attribuito a uno dei gruppi o delle coalizioni di gruppi non collegati al presidente proclamato eletto.

Terminate le operazioni di cui al presente articolo, l'Ufficio centrale regionale proclama eletti consiglieri regionali:

- 1) il candidato presidente secondo classificato;
- 2) in ragione dei seggi attribuiti, i candidati di ciascuna lista provinciale secondo l'ordine delle graduatorie formulate dagli Uffici centrali circoscrizionali.

Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale. Uno degli esemplari, con i documenti annessi, è consegnato alla Presidenza provvisoria del Consiglio regionale nella prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta. Alla stessa Presidenza provvisoria del Consiglio regionale vengono, altresì, consegnati, per la custodia, i plichi contenti gli atti di cui al terzo comma. L'altro esemplare del verbale è depositato nella cancelleria della Corte di appello.";

l) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

"Art. 16 - Surrogazioni

Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto.

Qualora tutti i candidati siano già stati proclamati eletti, il seggio è attribuito al candidato che segue l'ultimo eletto nella medesima lista di un'altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria di cui al quinto comma, lettera e), dell'articolo 15. Qualora a rimanere vacante, per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, sia il seggio di consigliere attribuito al candidato presidente che ha ottenuto il numero di voti immediatamente inferiore a quello proclamato presidente, il seggio è attribuito al candidato che segue immediatamente nella lista circoscrizionale cui il seggio era stato sottratto. Ove tutti i candidati siano già stati proclamati eletti, il seggio è attribuito al candidato che segue l'ultimo eletto nella medesima lista di un'altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria di cui al quinto comma, lettera e), dell'articolo 15.";

m) l'articolo 16-bis è sostituito dal seguente:

"Art. 16-bis Supplenza

Nel caso di sospensione di un consigliere intervenuta in applicazione del D.lgs. 235/2012 il Consiglio regionale, nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione da parte del Prefetto del

capoluogo della Regione, e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto.

Le disposizioni di cui all'articolo 16, secondo e terzo comma, si applicano anche per la temporanea sostituzione.

La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.

Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione ai sensi dell'articolo 16.";

- n) all'articolo 21, comma 2, le parole "Commissario del governo per ciascuna Regione" sono sostituite dalle seguenti: "Prefetto del capoluogo di Regione";
- o) gli articoli 22, 23, 24, 25 e 26 non sono recepiti;
- p) gli allegati A e B non sono recepiti.".

Art. 11 Modifiche alla legge 43/1995.

- 1. Alla legge 43/1995 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) gli articoli 1, 2, 3 e 4 non sono recepiti;
- b) al comma 1 dell'articolo 5 il periodo: "Per i candidati che si presentano nella lista regionale il limite delle spese per la campagna elettorale è pari ad euro 30.987,41" non è recepito;
- c) al quarto periodo del comma 1 dell'articolo 5 le parole: "e nella lista regionale" non sono recepite;
- d) al comma 2 dell'articolo 5 le parole: "capolista della lista regionale" sono sostituite dalle seguenti: "candidato Presidente";
- e) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Art. 7

1. Le coalizioni di gruppi sono ammesse alla distribuzione dei seggi ove abbiano ottenuto complessivamente almeno l'otto per cento dei voti validi.

- 2. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di liste non collegati ad altri che abbiano ottenuto meno dell'otto per cento dei voti validi.
- 3. Non sono, altresì, ammessi all'assegnazione di seggi i gruppi di liste che, anche se collegati in coalizione ad altri, non abbiano individualmente superato la soglia del quattro per cento dei voti validi.";
- f) gli articoli 8 e 9 non sono recepiti.

Art. 12 Norme di prima attuazione.

[1. Nelle prime elezioni regionali successive all'entrata in vigore della presente legge e in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, primo comma, della legge n. 108 del 1968 e dall'articolo 2, comma 2, della presente legge le candidature a Presidente e le liste dei candidati devono essere presentate dalle ore 08,00 del ventiseiesimo giorno alle ore 12,00 del venticinquesimo giorno antecedenti quello ultimo della votazione.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1, della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione].

APPENDICE N. 1

LEGGE 17 febbraio 1968, n. 108²⁰

Norme per la elezione dei Consigli regionali delle regioni a statuto normale

TITOLO I Disposizioni generali

Articolo 1 Norme generali.

I consigli regionali delle regioni a statuto normale sono eletti a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.

L'assegnazione dei seggi alle liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale.

Ogni elettore dispone di un voto di lista ed ha facoltà di attribuire preferenze nei limiti e con le modalità stabiliti dalla presente legge.

Il territorio di ciascuna Regione è ripartito in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle rispettive Province istituite dalla legge della Repubblica.

I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato.

Salvo quanto disposto dalla presente legge, per la elezione dei consigli regionali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, nelle parti riguardanti i consigli dei Comuni con oltre 5.000 abitanti.

²⁰ Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 marzo 1968, n. 61. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, L.R. 28 gennaio 2005, n. 2 la presente legge (qui riportata, per comodità di consultazione, in appendice alla suddetta legge e della quale non costituisce parte integrante) è recepita con le sue modifiche e integrazioni, ivi comprese quelle apportate dai successivi articoli della citata L.R. n. 2/2005.

Articolo 2 Numero dei consiglieri regionali - Ripartizione tra le circoscrizioni.

Il Consiglio regionale è composto:

di 80 membri nelle Regioni con popolazione superiore a 6 milioni di abitanti; di 60 membri nelle Regioni con popolazione superiore a 4 milioni di abitanti; di 50 membri in quelle con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti;

di 40 membri in quelle con popolazione superiore a 1 milione di abitanti; e di 30 membri nelle altre Regioni.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni è effettuata dividendo il numero degli abitanti della Regione per il numero dei seggi del relativo Consiglio regionale stabilito dal precedente comma e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La determinazione dei seggi del Consiglio regionale e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni sono effettuate con decreto del Presidente della Regione emanato contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi, in modo proporzionale alla popolazione residente, secondo l'ultimo censimento, sulla base dei quozienti interi e dei resti più alti. A tal fine, il numero degli abitanti della Regione è suddiviso per cinquantasei ²¹.

La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale della stessa, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica.

Articolo 3 Durata in carica dei consigli regionali e convocazione dei comizi per la loro rinnovazione.

I consigli regionali si rinnovano ogni cinque anni, salvo il disposto del comma seguente.

Le elezioni del nuovo Consiglio possono essere effettuate a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del

²¹ Comma così sostituito, limitatamente alla Regione Puglia, dall'art. 4, L.R. 28 gennaio 2005, n. 2. Il testo originario era così formulato: «La determinazione dei seggi del Consiglio regionale e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni sono effettuate con decreto del Commissario del Governo da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.».

quinquennio. Nei casi di scioglimento del Consiglio regionale, previsti dallo Statuto, si procede all'indizione delle nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione entro tre mesi ²².

Il quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della elezione. Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Regione²³.

Il decreto di convocazione dei comizi ed il decreto di cui al penultimo comma dell'articolo precedente devono essere notificati al Presidente della Giunta regionale e comunicati ai Sindaci della Regione.

I Sindaci dei Comuni della Regione ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni.

Il decreto di convocazione dei comizi, inoltre, deve essere comunicato ai presidenti delle commissioni elettorali mandamentali della Regione.

TITOLO II Elettorato - Ineleggibilità - Incompatibilità

Articolo 4 Elettorato attivo e passivo.

Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali compilate a termini delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dello elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno dell'elezione.

²² Comma così sostituito, limitatamente alla Regione Puglia, dall'art. 5, comma 1, L.R. 28 gennaio 2005, n. 2. Il testo originario era così formulato: «Essi esercitano le loro funzioni fino al 46º giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione, che potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del periodo di cui al primo comma »

²³ Comma così sostituito, limitatamente alla Regione Puglia, dall'art. 5, comma 2, L.R. 28 gennaio 2005, n. 2. Il testo originario era così formulato: «Le elezioni sono indette con decreto del commissario del Governo, emanato di intesa con i presidenti delle Corti d'appello, nelle cui circoscrizioni sono compresi i Comuni della Regione.».

[Sono eleggibili a consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica, che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età entro il primo giorno della elezione, e che abbiano precedentemente fornito la prova di alfabetismo].

Articolo 5 Cause di ineleggibilità.

Non sono eleggibili a consigliere regionale:

- 1) i Ministri ed i Sottosegretari di Stato;
- i giudici ordinari della Corte costituzionale ed i membri del Consiglio superiore della magistratura;
- 3) il capo della polizia ed i vice capi della polizia, nonché gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno;
- 4) i Commissari del Governo, i prefetti della Repubblica ed i dipendenti civili dello Stato aventi la qualifica di direttore generale, o equiparata o superiore, ed i capi di gabinetto dei Ministri;
- i magistrati ordinari nella Regione nella quale esercitano le loro funzioni;
- 6) gli ufficiali delle forze armate in servizio permanente;
- 7) i capi degli uffici regionali, provinciali e locali dello Stato nella Regione, coloro che ne fanno le veci per disposizione di legge o di regolamento, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nella Regione;
- 8) gli impiegati civili delle carriere direttiva e di concetto addetti agli organi di controllo sugli atti amministrativi della Regione;
- 9) i dipendenti civili delle carriere direttiva e di concetto che prestano servizio alle dipendenze del commissario del Governo nella Regione;
- 10) i segretari generali delle amministrazioni provinciali, nonché i

segretari generali ed i segretari dei Comuni, compresi nella Regione.

Le cause di ineleggibilità, di cui al comma precedente, non hanno effetto se le funzioni esercitate, la carica o l'ufficio ricoperto siano cessati almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata del Consiglio regionale, con effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, le cause di ineleggibilità anzidette non hanno effetto se le funzioni esercitate, la carica o l'ufficio ricoperto siano cessati entro sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sempre che tale data sia anteriore al termine di centottanta giorni, di cui al secondo comma.

Sono poi ineleggibili i cittadini italiani i quali sono addetti in qualità di diplomatici, consoli, vice consoli, eccettuati gli onorari, ed in generale di ufficiali, retribuiti o no, alle ambasciate, legazioni e consolati esteri, tanto residenti in Italia quanto all'estero, anche se abbiano ottenuto il permesso del Governo della Repubblica di accettare l'ufficio senza perdere la nazionalità. Questa causa di ineleggibilità si estende a tutti coloro che abbiano impiego da Governi esteri.

Sono altresì ineleggibili a consigliere regionale:

- a) coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla Regione o da enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza della Regione stessa, nonché gli amministratori di tali enti, istituti o aziende;
- b) coloro che nei confronti della Regione o degli enti o aziende da essa dipendenti, o nei confronti degli enti locali sottoposti al controllo della Regione, hanno maneggio di denaro o non ne hanno ancora reso il conto;
- c) gli amministratori della Regione o degli enti o aziende da essa dipendenti, nonché gli amministratori degli enti locali sottoposti al suo controllo, che siano stati dichiarati responsabili in via giudiziaria da meno di cinque anni.

Sono infine ineleggibili a consigliere regionale:

1) i titolari o amministratori di imprese private che risultino

vincolati con la Regione per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importino l'obbligo di adempimenti specifici, la osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o l'autorizzazione è sottoposta;

- 2) i titolari, amministratori e dirigenti di imprese volte al profitto di privati e sussidiate dalla Regione con sovvenzioni continuative o con garanzia di assegnazioni o di interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale della Regione;
- 3) i consulenti legali e amministrativi che prestino in modo permanente l'opera loro alle imprese di cui ai punti 1) e 2) del presente comma, vincolate alla Regione nei modi di cui sopra.

Dalla ineleggibilità sono esclusi i dirigenti di cooperative o di consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici].

Articolo 6 Cause di incompatibilità.

[L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di altro Consiglio regionale, di presidente e di assessore di giunta provinciale e di Sindaco e di assessore dei Comuni compresi nella Regione, nonché di amministratore di un ente pubblico o azienda pubblica, finanziata anche soltanto in parte dallo Stato, dipendente dalla Regione].

Articolo 7 Cause di decadenza.

[La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dall'art. 4, secondo comma, importa decadenza dall'ufficio di consigliere regionale.

Importano altresì decadenza dall'ufficio di consigliere regionale le cause di ineleggibilità previste dall'art. 5, allorché sopravvengano alle elezioni, sempreché l'ufficio, la carica, l' impiego e la funzione siano stati accettati.

Le cause di incompatibilità previste dall'art. 6, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa,

importano decadenza dall'ufficio di consigliere regionale, quando questi non eserciti la opzione prevista dall'art. 18, terzo comma. Decadono dall'ufficio di consigliere regionale gli eletti che non prestino il giuramento prescritto nei termini indicati dalla legge]

TITOLO III Procedimento elettorale

Articolo 8 Ufficio centrale circoscrizionale e regionale.

Presso il tribunale nella cui giurisdizione è il Comune capoluogo della Provincia, è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, l'ufficio centrale circoscrizionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente del tribunale.

Un cancelliere del tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

Ai fini della decisione dei ricorsi contro la eliminazione di liste o di candidati, nonché per l'attribuzione dei seggi in sede di collegio unico regionale, presso la Corte di appello del capoluogo della Regione è costituito, entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale regionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente della Corte di appello medesima.

Un cancelliere della Corte d'appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'Ufficio. Per il Molise l'Ufficio centrale regionale è costituito presso il tribunale di Campobasso.

Articolo 9 Liste di candidati

Le liste dei candidati per ogni collegio devono essere presentate alla cancelleria del tribunale di cui al primo comma dell'articolo precedente dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane

189

aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

Le liste devono essere presentate:

- a) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;
- b) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;
- c) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;
- d) da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.

La firma degli elettori deve avvenire su apposito modulo recante il contrassegno di lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il Comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore al numero dei Consiglieri da eleggere in ciascuna circoscrizione e non superiore allo stesso numero aumentato di un quarto, con arrotondamento all'unità superiore se il decimale è maggiore di cinque.

Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

È consentito presentare la propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni purché sotto lo stesso simbolo. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro 12 ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, invia le liste stesse all'ufficio centrale regionale il quale, nelle 12 ore successive, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il

limite di cui sopra e le rinvia, così modificate, agli uffici centrali circoscrizionali.

Con la lista dei candidati si deve presentare inoltre:

- 1) i certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei singoli Comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestino l' iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della circoscrizione. I Sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati;
- 2) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un Sindaco o da un notaio, da un pretore o da un giudice conciliatore. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta da un ufficio diplomatico o consolare. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- 3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica di ciascun candidato;
- 4) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero quelli riproducenti simboli tradizionalmente da altri partiti. A tali fini costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente o isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento. Non è ammessa, inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possano trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi. Infine, non è ammessa la presentazione di

contrassegni che non siano stati ammessi a precedenti consultazioni elettorali per effetto di un provvedimento giurisdizionale pronunciato negli ultimi tre anni, trasmesso dagli interessati all'organo preposto alla ricezione e ammissione delle liste e delle candidature [30].

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere l'indicazione di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale circoscrizionale.

Articolo 10 Esame ed ammissione delle liste - Ricorsi contro l'eliminazione delle liste o di candidati.

L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

- 1) verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte dal numero di elettori stabilito e comprendano un numero di candidati inferiore al minimo prescritto; dichiara non valide le liste che non corrispondano a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore a quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, cancellando gli ultimi nomi; ricusa i contrassegni che non siano conformi alle norme di cui all'articolo precedente;
- 2) cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma dell'articolo 9, ottavo comma;
- 3) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto e che non compiano il 21° anno di età al primo giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita, o documento equipollente, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica;
- 4) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già

presentata nella circoscrizione.

I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista. L'Ufficio centrale circoscrizionale torna a radunarsi l'indomani alle ore 9 per udire eventualmente delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante.

Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.

Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro 24 ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale regionale.

Il ricorso deve essere depositato entro detto termine a pena di decadenza, nella cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale regionale, il ricorso con le proprie deduzioni.

L'Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi.

Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.

Articolo 11 Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale conseguenti alle decisioni sull'ammissione delle liste - Manifesto con le liste dei candidati e schede per la votazione.

L'ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale, compie le seguenti operazioni:

- 1) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui all'ultimo comma dell'articolo 9, appositamente convocati:
- assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;

- comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;
- 4) procede, per mezzo della prefettura, alla stampa del manifesto con le liste dei candidati ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine risultante dal sorteggio, ed all' invio di esso ai Sindaci dei Comuni della Provincia, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione;
- 5) trasmette immediatamente alla prefettura le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni saranno riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio.

Le schede sono fornite a cura del Ministero dell'interno, con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.

Articolo 12 Norme speciali per gli elettori.

Gli elettori di cui all'art. 40 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel Comune nel quale si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione.

I degenti in ospedali o case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, sito nel territorio della Regione, con le modalità di cui agli articoli 42, 43, 44 e 45 del citato testo unico, purché siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione.

Articolo 13 Voto di preferenza.

L'elettore può manifestare una sola preferenza.

Articolo 14 Invio del verbale delle sezioni all'Ufficio centrale circoscrizionale.

I presidenti degli uffici elettorali di sezione, ultimato lo scrutinio, curano il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati all'Ufficio centrale circoscrizionale.

Nei Comuni ripartiti in due o più sezioni il verbale e gli allegati sono consegnati al presidente dell'Ufficio elettorale della prima sezione, che ne curerà il successivo inoltro. Per le sezioni dei Comuni sedi dell'Ufficio centrale circoscrizionale, si osservano le disposizioni del primo comma.

Articolo 15 Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio Centrale regionale.

L'Ufficio Centrale circoscrizionale, costituito a norma del precedente art. 8, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:

- effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
- 2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del Comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente del tribunale, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni del presente numero, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale farà chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo verrà allegato all'esemplare del verbale di cui al penultimo comma del presente articolo.

Compiute le suddette operazioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale:

- a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista provinciale. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) del primo comma, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;
- b) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra

elettorale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale; nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista.

Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste superi quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore.

I seggi che rimangono non assegnati vengono attribuiti al collegio unico regionale;

- c) stabilisce la somma dei voti residuati di ogni lista e il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quozienti o di candidati. La determinazione della somma dei voti residuati deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione vengano attribuiti. Si considerano voti residuati anche quelli delle liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangano inefficienti per mancanza di candidati;
- d) comunica all'Ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del verbale, il quoziente elettorale circoscrizionale, il numero dei seggi rimasti non attribuiti nella circoscrizione, e, per ciascuna lista, il numero dei candidati in essa compresi, la cifra elettorale, il numero dei seggi attribuiti e i voti residui;
- e) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) del citato primo comma, ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione; determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista

dalla lettera f) del precedente comma, i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale.

Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta.

Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.

L'Ufficio centrale regionale, costituito a norma dell'art. 8, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:

- 1) determina il numero dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni;
- 2) determina, per ciascuna lista, il numero dei voti residuati. Successivamente procede alla somma dei predetti voti per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno;
- 3) procede alla assegnazione ai predetti gruppi di liste dei seggi indicati al numero 1). A tal fine divide la somma dei voti residuati di tutti i gruppi di liste per il numero dei seggi da attribuire; nell'effettuare la divisione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale regionale.

Divide, poi, la somma dei voti residuati di ogni gruppo di liste per tale quoziente: il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quei gruppi che abbiano avuto maggiori voti residuati. A parità anche di questi ultimi si procede a sorteggio.

I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste vengono attribuiti alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale.

Qualora in una circoscrizione fosse assegnato un seggio ad una lista i cui candidati fossero già stati tutti proclamati eletti dall'Ufficio centrale circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista di un'altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria anzidetta.

L'Ufficio centrale regionale procede al riparto della restante quota di seggi. A tal fine effettua le seguenti operazioni:

- 1) determina in primo luogo la cifra elettorale regionale attribuita a ciascuna lista regionale, sommando il numero dei voti conseguito da ciascun candidato alla presidenza; individua altresì il totale dei seggi assegnati ai sensi dei commi precedenti al gruppo di liste o ai gruppi di liste provinciali collegate a ciascun candidato alla presidenza;
- 2) individua il candidato alla carica di Presidente che ha conseguito il maggior numero di voti;
- 3) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate al candidato Presidente di cui al numero 2) abbiano conseguito una percentuale di seggi pari o superiore al 50 per cento dei seggi assegnati al Consiglio, proclama eletti i primi candidati compresi nella lista regionale fino alla concorrenza del 10 per cento dei seggi assegnati al Consiglio; i restanti seggi da attribuire ai sensi del presente comma sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali non collegati alla lista regionale di cui al numero 2).

A tal fine divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste provinciali in questione per il numero dei seggi da ripartire; nell'effettuare l'operazione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al decimo e undicesimo comma, ad iniziare dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio ai sensi del decimo comma. Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all'assegnazione di seggi, l'attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima

circoscrizione della medesima graduatoria;

- 4) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate al candidato Presidente di cui al numero 2) abbiano conseguito una percentuale di seggi inferiore al 50 per cento dei seggi assegnati al Consiglio, assegna tutta la quota dei seggi da attribuire ai sensi del presente comma alla lista regionale in questione;
- 5) proclama eletto il candidato Presidente maggiormente suffragato e tutti i candidati. Qualora alla lista spettino più posti di quanti siano i suoi candidati, i seggi residui sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali collegati alla lista regionale. I seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali e attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al numero 3), secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo;
- 6) [verifica quindi se i voti riservati al candidato Presidente risultato eletto siano pari o superiori al 40 per cento dei voti conseguiti da tutti i candidati alla carica di Presidente];
- 7) nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) dia esito negativo, verifica se il totale dei seggi conseguiti dalla lista regionale e dai gruppi di liste provinciali ad essa collegate sia pari o superiore al 55 per cento dei seggi assegnati al Consiglio; qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei numeri 4) e 5) e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 55 per cento del totale dei seggi del Consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento all'unità inferiore; tali seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste collegate ai sensi del numero 3), secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo;
- 8) nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) abbia dato esito positivo, effettua le operazioni di cui al numero 7) sostituendo alla percentuale del 55 per cento quella del 60 per cento.

Nei casi di cui ai numeri 7) e 8) del comma precedente, i seggi assegnati al Consiglio ai sensi dell'articolo 2 sono aumentati in misura pari all'ulteriore quota di seggi assegnati ai sensi dei predetti numeri.

Nel caso in cui più gruppi di liste provinciali siano collegate al candidato Presidente di cui al numero 2) del tredicesimo comma,

l'Ufficio centrale regionale compila altresì la graduatoria per le eventuali surroghe dei candidati ai sensi del terzo comma dell'articolo 16. A tal fine divide la cifra elettorale di ciascuno dei gruppi di liste provinciali di cui al periodo precedente successivamente per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza dei candidati proclamati eletti nella lista regionale e quindi sceglie, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei candidati eletti, disponendoli in una graduatoria decrescente. Tale graduatoria viene utilizzata per le eventuali surroghe di cui al terzo comma dell'articolo 16.

L'Ufficio centrale regionale comunica agli Uffici centrali circoscrizionali le liste della circoscrizione alle quali sono attribuiti i seggi in base al riparto di cui ai precedenti commi.

Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è consegnato alla presidenza provvisoria del Consiglio regionale nella prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di appello o, per il Molise, del tribunale.

Per ogni lista della circoscrizione alla quale l'Ufficio centrale regionale ha attribuito il seggio, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto il candidato della lista che ha ottenuto, dopo gli eventuali eletti in sede circoscrizionale, la maggiore cifra individuale.

Articolo 16 Surrogazioni.

Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto.

La stessa norma si osserva anche nel caso di sostituzione del consigliere proclamato a seguito dell'attribuzione fatta dall'Ufficio centrale regionale.

Nel caso in cui si renda necessaria per qualsiasi causa la sostituzione di un consigliere proclamato eletto nella lista regionale, il seggio è attribuito al primo dei candidati non eletti inclusi nella lista regionale e, qualora questa abbia esaurito i propri candidati, al gruppo di liste contrassegnate dallo stesso contrassegno secondo la graduatoria di cui al quindicesimo comma dell'articolo 15. Il seggio spettante al gruppo di liste viene

quindi assegnato alla circoscrizione secondo le disposizioni di cui al decimo e all'undicesimo comma del medesimo articolo. Nella circoscrizione il seggio è attribuito al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

Articolo 16-bis Supplenza.

1. Nel caso di sospensione di un consigliere intervenuta ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16, e successive modificazioni, il Consiglio nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione da parte del commissario del Governo, e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione ai sensi dell'articolo 16.

TITOLO IV Convalida degli eletti e contenzioso

Articolo 17 Convalida degli eletti.

Al Consiglio regionale è riservata la convalida della elezione dei propri componenti, secondo le norme del suo regolamento interno.

Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione.

In sede di convalida il Consiglio regionale deve esaminare d'ufficio la condizione degli eletti e, quando sussista qualcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge, deve annullare la elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto.

La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del Consiglio per la immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e per la notificazione, entro cinque giorni, a coloro la cui elezione sia stata annullata. Il Consiglio regionale non può annullare la elezione per vizi delle operazioni elettorali.

Articolo 18 Poteri del Consiglio regionale in materia di decadenza e di incompatibilità.

[Quando successivamente alle elezioni un consigliere regionale venga a trovarsi in una delle condizioni previste dalla presente legge come causa di ineleggibilità, il Consiglio regionale con la procedura prevista dal proprio regolamento interno, ne deve dichiarare la decadenza, sostituendolo con chi ne ha diritto.

La deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del Consiglio per l'immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e per la notificazione, entro cinque giorni, a colui che sia stato dichiarato decaduto.

Quando per un consigliere regionale esista o si verifichi qualcuna delle incompatibilità stabilite dalla presente legge, il Consiglio regionale, nei modi previsti dal suo regolamento interno, gliela contesta; il consigliere regionale ha dieci giorni di tempo per rispondere; entro dieci giorni successivi a detto termine, il Consiglio regionale delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità, chiede al consigliere regionale di optare tra il mandato consiliare e la carica che ricopre.

Qualora il consigliere regionale non vi provveda entro i successivi quindici giorni, il Consiglio regionale lo dichiara decaduto.

La deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del Consiglio per l'immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e per la notificazione, entro cinque giorni, a colui che sia stato dichiarato decaduto.

Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate d'ufficio o su istanza di qualsiasi cittadino elettore della Regione. Possono essere promosse anche dal Commissario del Governo nella Regione].

Articolo 19 Ricorsi.

Per i ricorsi in materia di eleggibilità e decadenza e per quelli in materia di operazioni elettorali, si osservano le norme di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147.

Le azioni popolari e le impugnative previste per qualsiasi elettore del Comune dai predetti articoli sono consentite a qualsiasi elettore della Regione nonché al Commissario del governo. Per tutte le questioni e le controversie deferite alla magistratura ordinaria, è competente, in prima istanza, il tribunale del capoluogo della Regione.

TITOLO V Disposizioni finali

Articolo 20 Svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali e delle elezioni del Senato e della Camera o delle elezioni provinciali e comunali.

Nel caso la elezione del Consiglio regionale delle Regioni a statuto normale abbia luogo contemporaneamente alle elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali, lo svolgimento delle operazioni elettorali è regolato dalle disposizioni seguenti:

- 1) l'elettore, dopo che è stata riconosciuta la sua identità personale, ritira dal presidente del seggio le schede, che devono essere di colore diverso, relative a ciascuna delle elezioni alle quali deve partecipare e, dopo avere espresso il voto, le riconsegna contemporaneamente al presidente stesso, il quale le pone nelle rispettive urne;
- 2) il presidente procede alle operazioni di scrutinio, dando la precedenza a quelle per la elezione del Consiglio regionale.

Terminate le operazioni di scrutinio per tale elezione, il presidente:

- a) provvede al recapito dei due esemplari del relativo verbale;
- b) rinvia alle ore 8 del martedì lo spoglio dei voti per le altre elezioni, e, dopo aver provveduto a sigillare le urne contenenti le schede votate ed a chiudere e sigillare il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza e provvede alla chiusura ed alla

custodia della sala della votazione;

c) alle ore 8 del martedì il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e del plico, riprende le operazioni di scrutinio, dando la precedenza a quelle per la elezione del consiglio provinciale. Tali operazioni devono svolgersi senza interruzioni ed essere ultimate entro le ore 16, se lo scrutinio riguarda una sola elezione, o entro le ore 20, se lo scrutinio riguarda le elezioni provinciali e quelle comunali; se lo scrutinio non è compiuto entro i predetti termini, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 73 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati 30 marzo 1957, n. 361.

Nel caso la elezione di uno o più consigli regionali abbia luogo contemporaneamente alle elezioni del Senato e della Camera dei deputati, si applicano le norme previste dai precedenti commi e quelle previste dalle leggi per tali elezioni. Allo scrutinio delle schede relative alla elezione del Consiglio regionale si procede dopo gli scrutini delle elezioni del Senato e della Camera dei deputati.

Articolo 21 Spese.

Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei consigli regionali, ivi comprese le competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali, sono a carico delle rispettive Regioni. Gli oneri relativi al trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali e gli altri comunque derivanti dalla applicazione della presente legge, non facenti carico direttamente alle amministrazioni statali od alle Regioni interessate, sono anticipati dai Comuni e sono rimborsati dalle Regioni in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di tre mesi dalla data delle consultazioni.

Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli regionali con la elezione dei consigli provinciali e comunali ovvero con la elezione dei soli consigli provinciali o dei soli consigli comunali, vengono ripartite in parti uguali, tra la Regione e gli altri enti interessati alla consultazione, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e che, in caso di sola elezione dei consigli regionali, sarebbero state a carico della Regione. Il

riparto, predisposto dai Comuni interessati, è reso esecutivo dal Commissario del governo per ciascuna Regione, sulla base della documentazione resa dai Comuni stessi.

Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli regionali con la elezione del Senato e della Camera dei deputati, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e che, in caso di sola elezione dei consigli regionali, sarebbero state a carico della Regione, vengono ripartite tra lo Stato e la Regione rispettivamente nella misura di due terzi e di un terzo.

TITOLO VI Disposizioni transitorie

Articolo 22 Attuazione delle prime elezioni regionali.

Le prime elezioni regionali in attuazione della presente legge avranno luogo contemporaneamente alle elezioni provinciali e comunali da effettuarsi entro l'anno 1969 ai sensi dell'art. 2 della legge 10 agosto 1964, n. 663.

Entro quella scadenza saranno emanate le norme relative all'ordinamento finanziario delle Regioni.

Articolo 23 Norme per la convocazione dei comizi per la prima elezione dei consigli regionali.

Per la prima elezione dei consigli regionali i comizi elettorali sono convocati, d'intesa con i presidenti delle Corti d'appello, nella cui circoscrizione sono compresi i Comuni della Regione, dal Ministro per l'interno, il quale, sentiti i prefetti della Regione, provvederà anche agli adempimenti di cui al penultimo comma dell'art. 2.

Articolo 24 Norme in materia di ineleggibilità.

Per la prima elezione dei consigli regionali le cause di ineleggibilità previste dalla presente legge non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del decreto di convocazione dei comizi.

Articolo 25 Sede e segreteria provvisorie del Consiglio regionale e norme provvisorie per il funzionamento del Consiglio stesso.

La prima riunione del Consiglio regionale sarà tenuta presso la sede dell'amministrazione provinciale del capoluogo della Regione.

Le attribuzioni della segreteria del Consiglio regionale sono disimpegnate dall'ufficio di segreteria della predetta amministrazione provinciale.

Nella prima adunanza ed in quelle successive fino all'entrata in vigore del regolamento interno previsto dall'art. 20 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, saranno applicate, per la diramazione degli avvisi di convocazione del Consiglio regionale, per l'ordine delle discussioni e delle votazioni e per la polizia delle adunanze, le norme per la disciplina della stessa materia con riguardo al consiglio provinciale contenute nel testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni, in quanto risultino applicabili e non contrastino con le norme sancite dalla legge predetta.

Articolo 26 Spese per la prima elezione dei consigli regionali.

Le spese per la prima elezione dei consigli regionali sono a carico dello Stato.

Gli oneri relativi al trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali e gli altri comunque, derivanti dalla applicazione della presente legge, non facenti carico direttamente alle amministrazioni statali interessate, sono anticipati dai Comuni e sono rimborsati dallo Stato in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di tre mesi dalla data delle consultazioni.

I fondi occorrenti per i rimborsi ai Comuni e per le spese organizzative degli uffici periferici, possono essere forniti con ordini di accreditamento, di ammontare anche superiore ai limiti di cui all'art. 56 del

R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. A carico di tali ordini di accreditamento possono essere imputate, per intero, spese dipendenti da contratti.

Nel caso di contemporaneità della prima elezione dei consigli regionali con la elezione dei consigli provinciali e comunali ovvero con la elezione dei soli consigli provinciali o dei soli consigli comunali vengono ripartite in parti uguali, tra lo Stato e gli altri enti interessati alla consultazione, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e che, in caso di sola elezione dei consigli regionali, sarebbero state a carico dello Stato. Il riparto, predisposto dai Comuni interessati, è reso esecutivo dal prefetto per ciascuna Provincia, sulla base della documentazione resa dai Comuni stessi.

Alle somme che saranno inscritte in bilancio per effetto delle presenti disposizioni si applicano le norme contenute nel secondo e terzo comma dell'art. 36 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.

Allegato A²⁴ Allegato B²⁵

²⁴ Vedi, ora, gli allegati A e C della L. 13 marzo 1980, n. 70.

²⁵ Vedi, ora, gli allegati A e C della L. 13 marzo 1980, n. 70

APPENDICE N. 2

LEGGE 23 febbraio 1995, n. 4326

Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario

Articolo 1

- 1. I consigli delle regioni a statuto ordinario sono eletti a suffragio universale con voto diretto personale, eguale, libero e segreto.
- 2. Quattro quinti dei consiglieri assegnati a ciascuna Regione sono eletti sulla base di liste provinciali concorrenti, secondo le disposizioni contenute nella legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni.
- 3. Un quinto dei consiglieri assegnati a ciascuna Regione è eletto con sistema maggioritario, sulla base di liste regionali concorrenti, nei modi previsti dal precedente articolo 9.
- 4. Ai fini di cui al comma 3, in ogni Regione ove si svolgono elezioni regionali, nei venti giorni precedenti il termine di presentazione delle liste, tutti i comuni devono assicurare agli elettori di qualunque comune la possibilità di sottoscrivere celermente le liste dei candidati, per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì, otto ore il sabato e la domenica svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale. Le ore di apertura sono ridotte della metà nei comuni con meno di tremila abitanti. Gli orari sono resi noti al pubblico mediante loro esposizione chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici. Gli organi di informazione di proprietà pubblica sono tenuti ad informare i cittadini della possibilità di cui sopra.
- 5. [Ogni lista regionale comprende un numero di candidate e candidati non inferiore alla metà dei candidati da eleggere ai sensi del comma 3].

²⁶ Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 febbraio 1995, n. 46. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, L.R. 28 gennaio 2005, n. 2 la presente legge (qui riportata, per comodità di consultazione, in appendice alla suddetta legge e della quale non costituisce parte integrante) è recepita con le sue modifiche e integrazioni, ivi comprese quelle apportate dall'art. 11 della citata L.R. n. 2/2005.

6. In ogni lista regionale e provinciale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina.

7. .

- 8. La presentazione delle liste provinciali dei candidati di cui all'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con un candidato Presidente di cui al comma 5; tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dal candidato Presidente. [Le liste provinciali e la lista regionale collegate sono contrassegnate dal medesimo simbolo].
- 9. Più liste provinciali possono collegarsi al medesimo candidato Presidente. [In tal caso, la lista regionale è contrassegnata da un simbolo unico, ovvero dai simboli di tutte le liste ad essa collegate] .

10.

- 11. [Alle liste regionali e ai relativi candidati si applicano le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, intendendosi sostituito l'ufficio centrale regionale all'ufficio centrale circoscrizionale].
- 12. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, in sede di prima applicazione della presente legge le liste dei candidati devono essere presentate dalle ore 8 del ventiseiesimo giorno alle ore 12 del venticinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

Articolo 2

1. La scheda e le modalità di espressione del voto sono quelle descritte nell'articolo 7 della presente legge.

Articolo 3

...omissis...

Articolo 4

1. Le elezioni dei consigli provinciali e comunali previste per la primavera del 1995 hanno luogo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, contestualmente all'elezione per il primo rinnovo dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario successivo all'entrata in vigore della presente legge.

2. (abrogato)

Articolo 5

- 1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alle elezioni regionali in una lista provinciale non possono superare l'importo massimo dato dalla cifra fissa pari a lire 62.265.910 incrementato di una ulteriore cifra pari al prodotto di lire 10 per ogni cittadino residente nella circoscrizione. [Per i candidati che si presentano nella lista regionale il limite delle spese per la campagna elettorale è pari a lire 62.265.910. Per coloro che si candidano in più liste provinciali le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una candidatura aumentato del 10 per cento. Per coloro che si candidano in una o più circoscrizioni provinciali le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una delle candidature nelle liste provinciali aumentato del 30 per cento.
- 2. Le spese per la propaganda elettorale espressamente riferite ai candidati, ad eccezione del candidato Presidente, ancorché sostenute dai partiti di appartenenza o dalle liste, sono computate, ai fini dei limiti di spesa di cui al comma 1, tra le spese dei singoli candidati, eventualmente pro quota. Tali spese debbono essere quantificate nella dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441.
- 3. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista, che partecipa alle elezioni, escluse quelle di cui al comma 2, non possono superare la somma risultante dall' importo di euro 1,00 moltiplicato per il numero complessivo dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per la elezione della Camera dei deputati nelle circoscrizioni provinciali

nelle quali ha presentato proprie liste.

- 4. Alle elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario si applicano le disposizioni di cui ai seguenti articoli della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni:
 - a) articolo 7, commi 3 e 4, con esclusione dei candidati che spendono meno di lire 5 milioni avvalendosi unicamente di denaro proprio fermo restando l'obbligo di redigere il rendiconto di cui al comma 6; comma 6, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del Consiglio regionale; commi 7 e 8;
 - b) articolo 8, intendendosi sostituiti ai Presidenti delle Camere i Presidenti dei consigli regionali;
 - c) articolo 11;
 - d) articolo 12, comma 1, intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive Camere con il presidente del Consiglio regionale; comma 2; comma 3, intendendosi sostituiti i Presidenti delle Camere con il Presidente del Consiglio regionale; comma 4, intendendosi sostituito l'Ufficio elettorale circoscrizionale con l'Ufficio centrale circoscrizionale;
 - e) articolo 13;
 - f) articolo 14;
 - g) articolo 15, commi 3 e 5; comma 6, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui al comma 1 del presente articolo; commi 7 e 8; comma 9, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui al comma 1 del presente articolo; comma 10, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il Presidente del Consiglio regionale; commi 11 e 12; comma 13, intendendosi per contributo alle spese elettorali quello di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni; commi 14 e 15; comma 16, intendendosi per limiti di spesa quelli di cui al comma 3 del presente articolo e per contributo alle spese elettorali quello di cui all'articolo 1 della citata legge 18 novembre 1981, n. 659; comma 19, primo periodo.
- 5. La dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 10

dicembre 1993, n. 515, deve essere trasmessa entro tre mesi dalla data delle elezioni.

Articolo 6

- 1. Il contributo di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, è determinato nella misura risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 1.200 per il numero degli abitanti della Repubblica quale risulta dall'ultimo censimento generale. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a lire 23 miliardi e 800 milioni per il 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente della legge finanziaria per il 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per lo stesso anno.
- 2. Il contributo è ripartito su base regionale in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna Regione è ripartita proporzionalmente ai voti ottenuti, tra le liste concorrenti nelle circoscrizioni provinciali che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto al Consiglio regionale della Regione interessata.

Articolo 7

1. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste provinciali non collegate ad altre liste il cui gruppo abbia ottenuto nell' intera Regione meno del 5 per cento dei voti validi. Le liste collegate sono ammesse alla distribuzione dei seggi ove abbiano ottenuto, nell' intera Regione, complessivamente tra loro, almeno il 5 per cento dei voti validi. A partire dalle votazioni per le elezioni della IX legislatura, non sono ammessi all'assegnazione di seggi i gruppi di liste che, anche se collegate ad altre liste, non abbiano individualmente superato la soglia del 4 per cento dei voti validi.

Articolo 8

[1. Se nel corso di ventiquattro mesi il rapporto fiduciario tra Consiglio e Giunta è comunque posto in crisi, il quinquennio di durata in carica del Consiglio regionale è ridotto ad un biennio.

2. Con proprio decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente della Repubblica dichiara che si è verificato il presupposto previsto dal comma 1 per la riduzione della durata in carica del Consiglio regionale].

Articolo 9

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

LEGGE 2 luglio 2004, n. 165. Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2004)

Capo I

Art. 1 - (Disposizioni generali)

Il presente capo stabilisce in via esclusiva, ai sensi dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, i principi fondamentali concernenti il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali.

Art. 2. - (Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di ineleggibilità)

(Omissis).

Art. 3. - (Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di incompatibilità) (Omissis).

Art. 4. - (Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di sistema di elezione)

- 1 . Le regioni disciplinano con legge il sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali nei limiti dei seguenti principi fondamentali:
- a) individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze;
- b) contestualità dell'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, se il Presidente è eletto a suffragio universale e diretto. Previsione, nel caso in cui la regione adotti l' ipotesi di elezione del Presidente della Giunta regionale secondo modalità diverse dal suffragio universale e diretto, di termini temporali tassativi, comunque non superiori a novanta giorni, per l'elezione del Presidente e per l'elezione o la nomina degli altri componenti della Giunta;
- c) divieto di mandato imperativo;
- c-bis) promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, disponendo che:

- 1) qualora la legge elettorale preveda l'espressione di preferenze, in ciascuna lista i candidati siano presenti in modo tale che quelli dello stesso sesso non eccedano il 60 per cento del totale e sia consentita l'espressione di almeno due preferenze, di cui una riservata a un candidato di sesso diverso, pena l'annullamento delle preferenze successive alla prima;
- 2) qualora siano previste liste senza espressione di preferenze, la legge elettorale disponga l'alternanza tra candidati di sesso diverso, in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale;
- 3) qualora siano previsti collegi uninominali, la legge elettorale disponga l'equilibrio tra candidature presentate col medesimo simbolo in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale; c-ter) esenzione dalla sottoscrizione degli elettori per le liste che, al momento dell' indizione delle elezioni regionali, sono espressione di forze politiche o movimenti corrispondenti a gruppi parlamentari presenti in almeno una delle due Camere, sulla base di attestazione resa dal segretario o presidente del partito rappresentato nella Camera.

Capo II

Art. 5. - (Durata degli organi elettivi regionali)

1 . Gli organi elettivi delle regioni durano in carica per cinque anni, fatta salva, nei casi previsti, l'eventualità dello scioglimento anticipato del Consiglio regionale. Il quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della elezione e le elezioni dei nuovi Consigli hanno luogo non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori. ²⁷ ²⁸

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

²⁷ Comma così modificato dall'art. 1, comma 501, L. 23 dicembre 2014, n. 190 e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, D.L. 17 marzo 2015, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 maggio 2015, n. 59.

²⁸ In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'art. 1, comma 1, lett. d), D.L. 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 giugno 2020, n. 59, l'art. 8, comma 1, D.L. 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 dicembre 2020, n. 181, e, successivamente, l'art. 1, comma 2, D.L. 5 marzo 2021, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 maggio 2021, n. 58.

LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147. (art. 1, comma 399)

Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1993)

Art. 1

... omissis ...

Comma 399

2025, n. 72

In vigore dal 1 gennaio 2014

399. A decorrere dal 2014 le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23. Conseguentemente all'articolo 73, secondo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, all'articolo 22, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e all'articolo 2, primo comma, lettera c), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, la parola: «martedi» è sostituita dalla seguente: «lunedi»; all'articolo 5, primo comma, lettera b), del citato decreto-legge n. 161 del 1976 le parole: «martedì successivo, con inizio alle ore dieci» sono sostituite dalle seguenti: «lunedì successivo, con inizio alle ore 14»; all'articolo 20, secondo comma, lettere b) e c), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, le parole: «alle ore 8 del martedi» sono sostituite dalle seguenti: «alle ore 14 del lunedì» e, alla medesima lettera c), le parole: «entro le ore 16» sono sostituite dalle seguenti: «entro le ore 24» e le parole: «entro le ore 20» sono sostituite dalle seguenti: «entro le ore 10 del martedì».²⁹

²⁹ In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'art. 1-bis, comma 1, D.L. 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 giugno 2020, n. 59, l'art. 3, comma 1, D.L. 5 marzo 2021, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 maggio 2021, n. 58, l'art. 1, comma 1, D.L. 12 dicembre 2022, n. 190, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 gennaio 2023, n. 7, l'art. 1, comma 1, D.L. 29 gennaio 2024, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 marzo 2024, n. 38, e, successivamente, l'art. 1, comma 1, D.L. 19 marzo 2025, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 maggio

DECRETO-LEGGE 19 marzo 2025, n. 27 - Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025.

Convertito con modificazioni dalla L. 15 maggio 2025, n. 72 (in G.U. 17/05/2025, n. 113).

Art. 1. Disposizioni urgenti per il prolungamento delle operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie relative all'anno 2025 e per il loro eventuale abbinamento

In vigore dal 20 marzo 2025

- 1 . Le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie relative all'anno 2025, ad esclusione di quelle già indette alla data di entrata in vigore del presente decreto, si svolgono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.
- 2 . In caso di contemporaneo svolgimento, nell'anno 2025, di consultazioni referendarie di cui all'articolo 75 della Costituzione e di un turno di votazione delle elezioni amministrative, anche quando disciplinate da norme regionali, per gli adempimenti comuni e per il funzionamento degli uffici elettorali di sezione si applicano le disposizioni in vigore per i predetti referendum. La composizione degli uffici elettorali di sezione in cui si svolgono anche le votazioni per le elezioni amministrative e l'entità degli onorari fissi forfettari spettanti ai relativi componenti sono determinate dalla normativa per le elezioni amministrative, ferma restando l'entità delle maggiorazioni previste dall'articolo 1, commi 3 e 5, lettera b), della legge 13 marzo 1980, n. 70, con riferimento al tipo di consultazioni che si effettuano contemporaneamente. Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede alle operazioni di scrutinio dei referendum e successivamente, senza interruzioni, a quelle relative alle elezioni amministrative. Lo scrutinio relativo alle elezioni circoscrizionali è rinviato alle ore 9 del martedì. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni ai referendum e alle elezioni amministrative sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati in base al numero delle consultazioni di rispettiva pertinenza.

- 3. Ferme restando le maggiorazioni previste per la contemporanea effettuazione di più consultazioni, limitatamente alle consultazioni elettorali che nel corso dell'anno 2025 si svolgono su due giorni non abbinate ai referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione, ai componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spettano gli onorari fissi forfettari di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 4, della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentati del 15 per cento.
- 4 . Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a euro 2.596.046 per l'anno 2025, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 1-bis. Disposizioni per la validità delle elezioni amministrative che si svolgono nell'anno 2025 nei comuni che si svolgono nell'anno 2025 nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti in caso di ammissione di una sola lista

In vigore dal 18 maggio 2025

...omissis....

Art. 1-ter. Disposizioni urgenti in materia di composizione degli uffici elettorali²⁰

In vigore dal 18 maggio 2025

- 1. All'articolo 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) alla lettera a), la parola: «settantesimo» è sostituita dalla seguente: «settantacinquesimo»;
- b) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
- «f-bis) i dipendenti delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico regionale e locale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422».
- 2. All'articolo 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto

218

³⁰ Articolo inserito dalla legge di conversione 15 maggio 2025, n. 72.

del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«f-bis) i dipendenti delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico regionale e locale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422».

Art. 2. Disciplina sperimentale per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede in occasione delle consultazioni referendarie ex articolo 75 della Costituzione relative all'anno 2025

...omissis....

Art. 2-bis. Modifica alla disciplina in materia di indicazioni di genere nelle liste elettorali³¹

In vigore dal 18 maggio 2025

- 1. Al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 5, primo comma:
- 1) all'alinea, le parole: «, distinte per uomini e donne,» sono soppresse;
- 2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
- «a) il cognome e il nome»;
- b) all'articolo 8, primo comma, le parole: «, distinto per uomini e donne,», ovunque ricorrono, sono soppresse;
- c) all'articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Gli elenchi sono formati in duplice copia».
- Art. 3. Potenziamento delle misure in materia di digitalizzazione dei sistemi elettorali

In vigore	dal 20	marzo	2025
-----------	--------	-------	------

...omissis....

³¹ Articolo inserito dalla legge di conversione 15 maggio 2025, n. 72.

Art. 4. Sottoscrizione delle liste di candidati da parte degli elettori impossibilitati ad apporre la firma autografa

In vigore dal 18 maggio 2025

- 1. In occasione delle consultazioni elettorali, la sottoscrizione delle liste di candidati può essere effettuata con le modalità previste dall'articolo 20, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'elettore che non è in grado di apporre una firma autografa, per certificata impossibilità derivante da un grave impedimento fisico di cui all'articolo 55, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, o perché si trova nelle condizioni per esercitare il voto domiciliare ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22.³²
- 2. Il documento informatico con la relativa sottoscrizione digitale, generato ai sensi del comma 1, è consegnato su supporto digitale agli uffici preposti alla ricezione delle candidature corredato da certificazione medica attestante il grave impedimento fisico o la condizione per esercitare il voto domiciliare.

Art. 5. Entrata in vigore

In vigore dal 20 marzo 2025

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

_

³² Comma così modificato dalla legge di conversione 15 maggio 2025, n. 72.

DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1967, n. 223 (artt. 5, 8, 16 e 32-bis)

Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 aprile 1967, n. 106.

... omissis...

Art. 5 Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 4, commi 1° e 2°, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 4, commi 1° e 2°

In vigore dal 18 maggio 2025

Le liste elettorali sono compilate in ordine alfabetico in doppio esemplare, e indicano per ogni iscritto:

- a) il cognome e il nome;33
- b) il luogo e la data di nascita;
- c) il numero, la parte e la serie dell'atto di nascita:
- [d) il titolo di studio; 34
- [e) la professione o il mestiere;] ³²
- f) l'abitazione.

Esse debbono essere autenticate, mediante sottoscrizione, dall'Ufficiale elettorale. Nel caso in cui l'Ufficiale elettorale è la Commissione elettorale comunale le liste elettorali devono essere autenticate, mediante sottoscrizione, dal presidente della medesima Commissione e dal segretario.

... omissis...

35 Lettera così sostituita dall'art. 2-bis, comma 1, lett. a), n. 2), D.L. 19 marzo 2025, n. 27,

convertito, con modificazioni, dalla L. 15 maggio 2025, n. 72.

³⁴ Lettera soppressa dall'art. 177, comma 4, D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2004. Peraltro, il citato art. 177, D.lgs. n. 196/2003 è stato abrogato dall'art. 27, comma 1, lett. c), n. 3), D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 8 Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 6, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 6

In vigore dal 18 maggio 2025

Il sindaco, in base ai registri dello stato civile e delle anagrafi di cui all'art. 4 e sulla scorta dello schedario elettorale, provvede:

- a) entro il mese di febbraio, alla compilazione di un elenco in ordine alfabetico di coloro che, trovandosi iscritti nelle anagrafi di cui all'art. 4 alla data del 15 febbraio, compiranno il diciottesimo
- anno di età dal 1° luglio al 31 dicembre e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 4;
- b) entro il mese di agosto, alla compilazione di un elenco in ordine alfabetico di coloro che, trovandosi iscritti nelle anagrafi di cui all'art. 4 alla data del 15 agosto, compiranno il diciottesimo anno di età dal 1° gennaio al 30 giugno dell'anno successivo e si trovino nella condizione di cui all'art. 4.³⁵

In caso di distruzione totale o parziale o d' irregolare tenuta delle anagrafi, vi suppliscono le indicazioni fornite dagli atti dello stato civile dalle liste di leva e dai ruoli matricolari depositati nell'archivio comunale. Ove manchino anche tali indicazioni, può farsi ricorso a registri, atti e documenti in possesso di altri enti o uffici. ³⁶

... omissis...

Art. 16 Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 13, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 13³⁷

In vigore dal 18 maggio 2025

Non oltre il 10 aprile ed il 10 ottobre di ciascun anno, la Commissione elettorale comunale procede alla formazione, in ordine alfabetico, di due elenchi separati per la revisione semestrale delle liste.

Gli elenchi sono formati in duplice copia.³⁸

³⁵ Comma sostituito dall'art. 16, L. 8 marzo 1975, n. 39 e, successivamente, così modificato dall'art. 4, comma 1, L. 16 gennaio 1992, n. 15 e dall'art. 2-bis, comma 1, lett. b), D.L. 19 marzo 2025, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 maggio 2025, n. 72.

³⁶ Comma così modificato dall'art. 4, comma 2, L. 16 gennaio 1992, n. 15

³⁷ Il riferimento alla Commissione elettorale comunale contenuto in tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale, ai sensi dell'art. 26, comma 13, L. 24 novembre 2000, n. 340, si intende effettuato all'Ufficiale elettorale, a decorrere dalla data di cui al comma 14 dello stesso articolo 26. Vedi, anche, l'art. 2, comma 30, L. 24 dicembre 2007, n. 244

Nel primo elenco la Commissione elettorale comunale, sulla scorta dell'elenco di cui all'art. 8, propone l'iscrizione di coloro i **quali** risultino in possesso dei requisiti per ottenere l' iscrizione nelle liste elettorali ai sensi del precedente art. 4.

Nel secondo elenco la commissione propone la cancellazione degli iscritti che sono stati eliminati dalle anagrafi di cui all'art. 4 per irreperibilità.

Accanto a ciascun nominativo va apposta un'annotazione indicante il titolo ed i documenti per i quali l'iscrizione o la cancellazione è proposta.

... omissis...

Art. 32-bis³⁹

In vigore dal 2 luglio 1989

Decorso il termine di cui al quarto comma dell'art. 32 relativo alle iscrizioni previste al n. 5) dell'articolo stesso, la commissione elettorale circondariale dispone l'ammissione al voto esclusivamente a domanda dell' interessato. Le richieste del sindaco intese ad acquisire le certificazioni necessarie presso il casellario giudiziale e presso l'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono fatte per telegrafo e i documenti richiesti devono pervenire al sindaco entro 48 ore dalla richiesta. 40

Nel caso in cui la domanda debba essere accolta, il sindaco fa notificare all'elettore una attestazione di ammissione al voto nella quale è indicata la sezione elettorale presso la quale è assegnato, secondo i criteri di cui all'art. 36.

Dell'ammissione al voto è data notizia al presidente del seggio, il quale ammette al voto l'elettore previa esibizione dell'attestazione di cui al comma precedente in sostituzione del certificato elettorale.

Le variazioni alle liste elettorali conseguenti alle determinazioni di cui al presente articolo sono eseguite entro il mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la consultazione.

³⁸ Comma così sostituito dall'art. 2-bis, comma 1, lett. c), D.L. 19 marzo 2025, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 maggio 2025, n. 72.

³⁹ Articolo inserito dall'art. 3, L. 7 febbraio 1979, n. 40

⁴⁰ Comma così modificato dall'art. 2, comma 3, L. 30 giugno 1989, n. 244.

DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1960, n. 570 (stralcio)

Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 giugno 1960, n. 152, S.O.

Titolo I ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

... omissis...

Capo II DELL'ELETTORATO ATTIVO

... omissis...

Capo III DELL'ELEGGIBILITA'

... omissis...

Capo IV
DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO
Sezione I
DISPOSIZIONI GENERALI

... omissis...

Art. 20 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 20, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 8

In vigore dal 23 marzo 1990

In ciascuna sezione è costituito un Ufficio elettorale composto di un presidente, di quattro scrutatori di cui uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di vice presidente e di un segretario.⁴¹[31]

Il presidente è designato dal Presidente della Corte di appello competente per territorio fra i magistrati, gli avvocati e procuratori

⁴¹ Comma così modificato dall'art. 8, L. 21 marzo 1990, n. 53.

dell'Avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa e, occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai e vice pretori onorari e quei cittadini che, a giudizio del Presidente, siano idonei all'ufficio, escluse le categorie di cui all'art. 23.

L'enumerazione di queste categorie, salvo quella dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione.

Presso la Cancelleria di ciascuna Corte di appello sarà tenuto al corrente, con le norme da stabilirsi dal Ministero di grazia e giustizia d'accordo con quello dell' interno, un elenco delle persone eleggibili all'ufficio di presidente di seggio elettorale.⁴²

In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, assume la presidenza il Sindaco o un suo delegato.

Art. 21 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 21, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, articoli 9 e 10⁴³

Abrogato dal 15 giugno 1989

Art. 22 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 2244

Abrogato dal 15 giugno 1989

Art. 23 Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 10

In vigore dal 18 maggio 2025

Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

- a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età; 45
- b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
- c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
- d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;

 $^{^{\}rm 42}$ Le norme di attuazione previste dal presente comma sono state emanate con D .M. 30 ottobre 1979.

⁴³ Articolo abrogato dall'art. 8, L. 8 marzo 1989, n. 95.

⁴⁴ Articolo abrogato dall'art. 8, L. 8 marzo 1989, n. 95

⁴⁵ Vedi, anche, l'art. 1, L. 8 marzo 1989, n. 95, come sostituito dall'art. 9, comma 1, L. 30 aprile 1999, n. 120.

- e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
- f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione;

f-bis) i dipendenti delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico regionale e locale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422^{46}

Art. 24 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 23, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 11

In vigore dal 8 luglio 1960

L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

Lo scrutatore che assume la vicepresidenza dell'Ufficio coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di temporanea assenza o impedimento.

Tutti i membri dell'Ufficio sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

Per i reati commessi a danno dei membri dell'Ufficio si procede con giudizio direttissimo.

Art. 25 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 24

In vigore dal 8 luglio 1960

Tre membri almeno dell'Ufficio, fra cui il presidente o il vicepresidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

Art. 26 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 25⁴⁷ Abrogato dal 31 maggio 1970

Art. 27 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 26, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 12

In vigore dal 19 ottobre 1993

Il Sindaco provvede affinché, nel giorno precedente le elezioni, prima dell' insediamento del seggio, siano consegnati al presidente dell'Ufficio elettorale:

⁴⁶ Lettera aggiunta dall'art. 1-ter, comma 2, D.L. 19 marzo 2025, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 maggio 2025, n. 72.

⁴⁷ Articolo abrogato dall'art. 1, comma 9, L. 22 maggio 1970, n. 312

- 1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
- 2) la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, e una copia della lista stessa, autenticata in ciascun foglio dal Sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione a norma dell'art. 39;
- 3) tre copie del manifesto recante le liste dei candidati, delle quali una deve restare a disposizione dell'Ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione a norma dell'art. 37;
- 4) i verbali di nomina degli scrutatori di cui all'art. 21;
- 5) il pacco delle schede che al Sindaco sarà stato trasmesso sigillato dalla Prefettura, con indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;
- 6) le urne e le cassette o scatole occorrenti per la votazione;
- 7) un congruo numero di matite copiative per il voto.
- 8) ... omissis...
- 9) I bolli⁴⁸ e le urne⁴⁹, conformi ai tipi prescritti per le elezioni politiche, sono forniti a cura del Ministro dell'interno.

«(Omissis)».

Si riporta qui di seguito la richiamata tabella D:

TABELLA D

BOLLO DELLA SEZIONE



Il bollo, in duralluminio, è fornito dal Ministero dell'Interno e reca una numerazione progressiva unica per tutte le sezioni elettorali della Repubblica.

Esso è racchiuso in una cassettina di legno debitamente sigillata, cosicché il numero recato dal bollo rimane segreto sino al momento dell'inizio delle operazioni di votazione».

⁴⁹ L'art. 32, secondo e terzo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati (approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo

1957, n. 361, e successive modificazioni) dispone che:

"(Omiccie)

«Le urne per la votazione sono fornite dal Ministero dell'Interno; le caratteristiche essenziali di esse sono stabilite con decreto del Ministro dell'Interno.

Il Ministro dell'Interno con Decreto 1 aprile 2011 - Determinazione delle caratteristiche essenziali delle urne per la votazione e delle cassettine per timbri elettorali. (GU Serie Generale n. 81 del 08-04-2011) ha stabilito, le caratteristiche essenziali e la materia delle cassettine per timbri di cui alla tabella D allegata al presente testo unico».

⁴⁸ L'art. 32, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati (approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni) dispone che:

[«]I bolli delle sezioni, di tipo identico, con numerazione unica progressiva conforme al modello descritto nella tabella D, allegata al presente testo unico, sono forniti dal Ministero dell'Interno».

Sezione II

LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 10.000 ABITANTI

Art. 28 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 27, e Legge 23 marzo 1956, n. 136,

...omissis...

Sezione III

LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 10.000 ABITANTI

"L'urna per la votazione è costituita da una scatola di cartone ondulato o altro materiale consistente, di colore chiaro o trasparente, avente lati di dimensioni variabili da un minimo di trentacinque ad un massimo di settanta centimetri.

Il coperchio dell'urna - recante una fessura per l'introduzione delle schede - ed il fondo dell'urna stessa sono uniti, per un lato, al corpo della scatola e sono apribili per gli altri tre lati, come illustrato nel disegno in calce al presente allegato.

Prima della votazione, il coperchio ed il fondo dell'urna devono essere sigillati dall'esterno, su ciascuno dei lati apribili, con strisce di carta autoadesive.

Su ciascuno dei quattro lati esterni verticali dell'urna sono impressi lo stemma della Repubblica e la scritta "MINISTERO DELL'INTERNO – DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI – DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI"; nella parte inferiore di almeno due lati esterni verticali dovranno essere applicate etichette autoadesive, recanti la dicitura della relativa consultazione.

Alla sospensione delle operazioni di votazione nonché alla chiusura delle operazioni stesse ed in attesa di dare inizio allo spoglio delle schede contenute nell'urna, la fessura per l'introduzione delle schede viene sigillata con una striscia di carta autoadesiva.

Per ogni sigillatura, sulle strisce incollate sono apposte le firme dei componenti l'ufficio elettorale di sezione e quelle dei rappresentanti delle liste o gruppi di candidati ovvero dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum nonché il bollo dell'ufficio.

Le strisce incollate per la sigillatura della fessura sono tagliate alla ripresa delle operazioni di votazione; le strisce per la sigillatura del coperchio sono tagliate all'inizio delle operazioni di spoglio delle schede contenute nell'urna.



Art. 32 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 30, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 18

In vigore dal 31 luglio 2021

...omissis...

Sezione IV SOSPENSIONE DELLE ELEZIONI PER INSUFFICIENZA DI CANDIDATURE

...omissis...

Capo V
DELLA VOTAZIONE
Sezione I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 37 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 35

In vigore dal 17 aprile 2002

La sala dell'elezione, in cui una sola porta d' ingresso può essere aperta, salva la possibilità di assicurare un accesso separato per le donne, deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo con un'apertura nel mezzo per il passaggio.

Nel compartimento destinato all'Ufficio elettorale gli elettori possono entrare solo per votare e trattenersi solo per il tempo strettamente necessario.

Il tavolo dell'Ufficio dev'essere collocato in modo che gli elettori possano girarvi intorno dopo chiusa la votazione e le urne devono essere sempre visibili a tutti.

Ogni sala, salva comprovata impossibilità logistica, deve avere quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap. Le cabine sono collocate in maniera da rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicura la segretezza del voto. 50 51

 $^{^{50}}$ Comma così modificato dall'art. 2, comma 2, L. 16 aprile 2002, n. 62, a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.

⁵¹ A norma dell'art. 4, L. 16 aprile 2002, n. 62, le disposizioni dell'art. 2 della medesima legge si applicano nelle regioni a statuto ordinario, con riferimento alle elezioni regionali, fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali che saranno emanate in materia

Le porte e le finestre, che si trovino nella parete adiacente alla cabina ad una distanza minore di due

metri, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dall'esterno.

Nella sala delle elezioni devono essere affissi i manifesti con le liste dei candidati ed un manifesto recante, a grandi caratteri, l' indicazione delle principali sanzioni penali previste dal presente testo unico.

Art. 38 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 36

In vigore dal 8 luglio 1960

Non possono essere ammessi nella sala della elezione se non gli elettori che presentino il certificato di iscrizione alla sezione rispettiva di cui all'art. 19.

Essi non possono entrare armati o muniti di bastone.

Art. 39 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 37

In vigore dal 8 luglio 1960

Salvo il disposto degli articoli 40, 42, 43 e 44, non ha diritto di votare chi non è iscritto nella lista degli elettori della sezione.

Una copia di detta lista dev'essere affissa nella sala dell'elezione durante il corso delle operazioni elettorali e può essere consultata dagli elettori. Hanno inoltre diritto di votare coloro che si presentino muniti di una sentenza di Corte di appello, con cui si dichiari che essi sono elettori del Comune.

Art. 40 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 38

In vigore dal 8 luglio 1960

Il presidente, gli scrutatori, il segretario del seggio e i rappresentanti delle liste dei candidati, nonché gli ufficiali ed agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico, votano, previa esibizione del certificato di iscrizione nelle liste elettorali del Comune, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione.

Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista di sezione e di essi è presa nota nel verbale.

Art. 41 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 39, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 23

In vigore dal 25 febbraio 2003

Il voto è dato dall'elettore presentandosi personalmente all'Ufficio elettorale.

I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l'uno o l'altro sia iscritto in qualsiasi Comune della Repubblica.⁵²

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sul suo certificato elettorale è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio, nel quale ha assolto tale compito.

I presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori il certificato elettorale, per constatare se hanno già in precedenza esercitato la funzione predetta.

L'accompagnatore consegna il certificato dell'elettore accompagnato; il presidente del seggio accerta con apposita interpellazione, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome, e registra nel verbale, a parte, questo modo di votazione, indicando il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore.

Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale.

I certificati medici possono essere rilasciati soltanto dai funzionari medici designati dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; i designati non possono essere candidati nè parenti fino al quarto grado di candidati⁵³.

Detti certificati devono attestare che la infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore; i certificati stessi devono essere rilasciati immediatamente e gratuitamente, nonché in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche 48.

L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui al secondo comma, è inserita, su richiesta dell' interessato, corredata della relativa documentazione, a cura del Comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di

Comma così sostituito dall'art. 9, comma 2, L. 11 agosto 1991, n. 271.

231

 $^{^{52}}$ Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, legge 5 febbraio 2003, n. 17.

riservatezza personale ed in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni. ⁵⁴

Art. 42 Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 24 sub 39-bis In vigore dal 8 luglio 1960

I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, purché siano elettori del Comune e della Provincia rispettivamente per la elezione del Consiglio comunale e provinciale.

A tale effetto gli interessati devono far pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dal certificato elettorale, deve recare in calce l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura, comprovante il ricovero dell'elettore nell' istituto, ed è inoltrata al Comune di destinazione per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto stesso.

Il Sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:

- a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi, distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, nel termine previsto dall'art. 27, al presidente di ciascuna sezione il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;
- b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, una attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a).

Art. 43 Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 24 sub 39-ter In vigore dal 8 luglio 1960

Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 letti è istituita per ogni 500 letti o frazione di 500 una sezione elettorale in cui la votazione avrà luogo secondo le norme vigenti.

Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione a cura del presidente del seggio; alle sezioni ospedaliere possono, tuttavia, essere assegnati, in

⁵⁴ Comma inserito dall'art. 1, comma 2, legge 5 febbraio 2003, n. 17

sede di revisione annuale delle liste, gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'istituto che ne facciano domanda.

Nel caso di contemporaneità delle elezioni del Consiglio comunale e di quello provinciale, il presidente prende nota, sulla lista, degli elettori che votano soltanto per una delle due elezioni.

Per i ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina, il Presidente curerà che la votazione abbia luogo secondo le norme di cui all'articolo seguente.

Art. 44 Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 24 sub 39-quater In vigore dal 8 luglio 1960

Per gli ospedali e case di cura minori, il presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione sono posti, fissa, all'atto dell' insediamento del seggio, sentita la direzione sanitaria, le ore in cui nei luoghi stessi i ricoverati potranno esercitare il diritto di voto.

Nelle ore fissate, il presidente della sezione si reca nei luoghi di cura e, assistito da uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e dal segretario, e alla presenza dei rappresentanti di lista o dei candidati, se sono stati designati, che ne facciano richiesta, raccoglie il voto dei ricoverati curando che la votazione abbia luogo o in cabina mobile o con altro mezzo idoneo ad assicurare la libertà e segretezza del voto.

Dei nominativi degli elettori viene presa nota, con le modalità di cui all'articolo precedente, dal presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico, o due plichi distinti nel caso di elezioni comunali e provinciali contemporanee, e sono immediatamente portate alla sezione elettorale ed immesse nell'urna, o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nella apposita lista.

Art. 45 Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 24 sub 39-quinquies Abrogato dal 8 novembre 2000

Art. 46 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 40

In vigore dal 8 luglio 1960

Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza ed a tale effetto egli può disporre degli agenti della Forza pubblica e della Forza armata per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

La Forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione.

Però, in caso di tumulti o disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione e farsi assistere dalla Forza.

Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione.

Il presidente può, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la Forza entri e resti nella sala della elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

Le Autorità civili e i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste dei presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale, in cui è sita la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

Quando abbia giustificato timore che altrimenti possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione. Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugiano artificiosamente nella espressione del voto e non rispondono all' invito di restituire le schede, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione delle schede, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti, ferma restando la disposizione degli articoli 51 e 52 riguardo al termine ultimo della votazione.

Di ciò sarà dato atto nel processo verbale.

Art. 47 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 41, 1°, 2°, 3° e 4° comma, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 25, comma da 1° a 9°

In vigore dal 17 aprile 2002

Alle ore 16 del giorno che precede le elezioni, il presidente costituisce l'Ufficio chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario. Nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, il presidente invita, inoltre, i rappresentanti delle liste dei candidati ad assistere alle operazioni.

Quando tutti od alcuni degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione, alternativamente, l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti iscritti nelle liste del Comune, purché abbiano conseguito almeno la promozione alla quarta classe elementare o dimostrino, comunque, di saper leggere e scrivere⁵⁵.

Quindi il presidente, dopo aver effettuato sulla lista sezionale le eventuali annotazioni previste dalla lettera a) dell'art. 42, estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di 100 schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.

Il presidente apre il pacco delle schede e ne distribuisce agli scrutatori un numero corrispondente a quello degli elettori iscritti nella sezione.

Lo scrutatore scrive il numero progressivo sull'appendice di ciascuna scheda ed appone la sua firma a tergo della scheda stessa.

Nel verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascuno scrutatore.

Quindi il presidente, constatata l' integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, lo apre e, dopo aver fatta attestazione nel verbale del numero indicato sul bollo, imprime il bollo stesso a tergo di ciascuna scheda⁵⁶.

Il presidente depone le schede nella prima urna o in apposita cassetta, se unitamente alla elezione del Consiglio comunale si svolge anche quella del Consiglio provinciale, e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco.

Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala.

Il presidente rimanda, quindi, le ulteriori operazioni alle ore otto del giorno seguente e, dopo aver provveduto a sigillare le urne, le cassette o scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza⁵⁷.

Successivamente, fatta sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio, provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine il presidente, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta o le porte d'ingresso, siano chiusi dall'interno, e vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni fraudolenta apertura; provvede, indi, a chiudere saldamente dall'esterno la porta o le porte d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali.

⁵⁶ Comma inserito dall'art. 3, comma 1, L. 25 maggio 1993, n. 160.

⁵⁵ Comma così modificato dall'art. 16, comma 1, L. 21 marzo 1990, n. 53.

⁵⁷ A norma dell'art. 4, L. 16 aprile 2002, n. 62, le disposizioni dell'art. 1 della medesima legge si applicano nelle regioni a statuto ordinario, con riferimento alle elezioni regionali, fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali che saranno emanate in materia

Affida, infine, alla Forza pubblica la custodia esterna della sala alla quale nessuno può avvicinasi.

E' tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

Art. 48 T.U. 5 aprile 1951, n.203, art. 41, comma 5° e seguenti, Legge 18 maggio 1951, n. 328, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 25, comma 10°, 11° e 12°

In vigore dal 17 aprile 2002

Alle ore otto della domenica fissata per l' inizio della votazione, il presidente, constatata l' integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara aperta la votazione alla quale gli elettori sono ammessi nell'ordine di presentazione indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista. é tuttavia in facoltà del presidente di far procedere all'appello da parte di uno scrutatore, qualora si verifichi eccessivo affollamento nella sala.

Sono ammessi a votare gli elettori che esibiscono uno dei seguenti documenti:

- a) carta d' identità o altro documento di identificazione munito di fotografia rilasciato dalla Pubblica Amministrazione, purché la loro validità non sia scaduta oltre tre anni prima del giorno della elezione;
- b) tessera di riconoscimento rilasciata dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un Comando militare;
- c) tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografia.

In tal caso, nell'apposita colonna di identificazione sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, saranno indicati gli estremi del documento.

In mancanza di idoneo documento di identificazione, uno dei membri dell'Ufficio, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta l' identità apponendo la propria firma nella suddetta colonna di identificazione.

Se nessuno dei membri dell'Ufficio può accertare, sotto la sua responsabilità, la identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del Comune, noto all'Ufficio, che attesti la sua identità. Il presidente avverte quest'ultimo elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art. 95.

L'elettore, che attesta della identità, deve mettere la sua firma nell'apposita colonna della lista di cui sopra.

In caso di dissenso sull'accertamento dell' identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'art. 54.

Art. 49 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 42, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 26

In vigore dal 8 novembre 2000

Riconosciuta l' identità personale dell'elettore, il presidente, estrae dalla prima urna o dalla cassetta una scheda e la consegna all'elettore insieme con la matita copiativa, leggendo ad alta voce il numero scritto sull'appendice, che uno degli scrutatori o il segretario segna sulla lista elettorale della sezione, nell'apposita colonna, accanto al nome dell'elettore. Questi può accertarsi che il numero segnato sia uguale a quello della scheda.

L'elettore si reca nella cabina per compilare e piegare la scheda e dopo la restituisce al presidente, già

piegata (e anche chiusa nei Comuni con oltre 10.000 abitanti). Il presidente ne verifica l'autenticità esaminando la firma e il bollo e confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista, distacca l'appendice seguendo la linea tratteggiata e pone la scheda stessa nell'urna.

Uno dei membri dell'Ufficio attesta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui, nell'apposita colonna della lista. Con la scheda, l'elettore deve restituire anche la matita.

Le schede mancanti dell'appendice o prive di numero, di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna e gli elettori che le hanno presentate non possono più votare. Tali schede sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata.

Note:

Art. 50 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 43

In vigore dal 8 luglio 1960

Se l'espressione del voto non è compiuta nella cabina, il presidente dell'Ufficio deve rifiutare la scheda presentatagli e se l'elettore, invitato, non si reca nella cabina, lo esclude dal voto, prendendone nota nel verbale.

Art. 51 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 44, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 27, comma 1°, 2°, 3°, 4° e 5°

In vigore dal 8 luglio 1960

La votazione deve proseguire fino alle ore 22.

A tale ora il presidente, ammessi a votare gli elettori che ancora si trovano nei locali del seggio:

- 1) provvede alla chiusura dell'urna contenente le schede votate e di quella contenente le schede autenticate da consegnare agli elettori;
- 2) procede alla formazione di un plico nel quale vanno riposti gli atti relativi alle operazioni già compiute ed a quelle da compiere nel giorno successivo;
- 3) cura che alle urne ed al plico vengano apposte le indicazioni della sezione, il bollo dell'Ufficio nonché la propria firma e quella di almeno due scrutatori e di qualsiasi altro elettore che voglia sottoscrivere. Nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti possono apporre la propria firma anche i rappresentanti delle liste dei candidati;
- 4) rinvia la votazione alle ore 7 del mattino successivo e provvede alla custodia della sala in maniera che nessuno possa entrarvi. Nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti è consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

Le operazioni previste nel comma precedente devono essere eseguite nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale, nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste e delle decisioni prese.

La mancanza di suggellazione delle urne, o della firma del presidente e di almeno due scrutatori sulla carta che chiude le urne stesse o la mancanza di formazione del plico di cui al n. 2 del secondo comma del presente articolo producono la nullità delle operazioni elettorali.

Dopo la firma del verbale l'adunanza è sciolta immediatamente.

Art. 52 Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 27, comma 6° e 7° In vigore dal 17 aprile 2002

Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente, ricostituito l'Ufficio e constatata l' integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara riaperta la votazione.

La votazione deve proseguire fino alle ore 15; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare.⁵⁸

Art. 53 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 45, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 28

In vigore dal 1 aprile 1989

Decorsa l'ora prevista dall'articolo precedente come termine per la votazione e sgombrato il tavolo delle carte e degli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente:

- 1) dichiara chiusa la votazione;
- 2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale nonché da quelle di cui agli articoli 43 e 44 e dai tagliandi dei certificati elettorali.

Le liste, prima che si inizi lo spoglio dei voti, devono essere vidimate in ciascun foglio dal presidente e da due scrutatori e chiuse in piego sigillato, insieme con il plico dei tagliandi dei certificati elettorali con facoltà a qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta. Il piego viene immediatamente rimesso al Pretore del mandamento che ne rilascia ricevuta;

3) estrae e conta le schede rimaste nella prima urna o nell'apposita cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal Sindaco, vengono, con le stesse norme indicate al n. 2, rimesse al Pretore del mandamento.

Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel processo verbale, nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte e delle decisioni prese.

Art. 54 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 46 In vigore dal 8 luglio 1960

⁵⁸ A norma dell'art. 4, L. 16 aprile 2002, n. 62, le disposizioni dell'art. 1 della medesima legge si applicano nelle regioni a statuto ordinario, con riferimento alle elezioni regionali, fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali che saranno emanate in materia

Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà e gli

incidenti che si sollevino intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità dei voti.

Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami avanzati, anche verbalmente, dei voti contestati, siano stati o non attribuiti, e delle decisioni adottate dal presidente.

Le schede nulle, quelle dalle quali non risulti alcuna manifestazione di voto, le contestate per qualsiasi motivo ed i reclami scritti devono essere vidimati da almeno due componenti l'Ufficio ed allegati al verbale.

Tutte le altre schede devono essere numerate e chiuse in una busta suggellata, da unirsi al verbale, firmata dal presidente e dal segretario.

Sezione II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA VOTAZIONE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 10.000 ABITANTI

Art. 55 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 47, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 30 Abrogato dal 28 marzo 1993

Sezione III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA VOTAZIONE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 10.000 ABITANTI

Art. 56 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 48, comma 1°, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 31, comma 1° Abrogato dal 28 marzo 1993

Art. 57 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 48, comma 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 9°, 10°, 11° e 12°, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 31, comma 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° e 11°
In vigore dal 28 marzo 1993

... omissis...

Art. 58 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 48, comma 6°, 7° e 13°, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 31, comma 125, 13° e 14° Abrogato dal 28 marzo 1993

Capo VI DELLO SCRUTINIO E DELLA PROCLAMAZIONE Sezione I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 59 Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 29

In vigore dal 28 marzo 1993

Appena compiute le operazioni previste dall'art. 53, il presidente dà inizio alle operazioni di scrutinio.

[Tali operazioni devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro le ore 14 del martedì.]

Art. 60 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 50, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 33 In vigore dal 8 luglio 1960

... omissis...

Art. 61 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 51 In vigore dal 8 luglio 1960

... omissis...

Art. 62 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 52 In vigore dal 8 luglio 1960

... omissis...

Sezione II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LO SCRUTINIO E LA PROCLAMAZIONE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 10.000 ABITANTI

Art. 63 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 53, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 34 In vigore dal 8 luglio 1960

... omissis...

Art. 64 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 55, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, In vigore dal 28 marzo 1993

... omissis...

Art. 65 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 56 Abrogato dal 28 marzo 1993

Art. 66 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 57 In vigore dal 8 luglio 1960

... omissis...

Art. 67 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 58, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 37 In vigore dal 8 luglio 1960

... omissis...

Sezione III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LO SCRUTINIO E LA PROCLAMAZIONE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 10.000 ABITANTI

Art. 68 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 59, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 38

In vigore dal 23 marzo 1990

- 1 . Per lo spoglio dei voti uno scrutatore, designato con sorteggio, estrae successivamente dall'urna ciascuna scheda e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno e, ove occorra, il numero progressivo della lista per la quale è dato il voto ed il cognome dei candidati ai quali è attribuita la preferenza, o il numero dei candidati stessi nella rispettiva lista secondo l'ordine di presentazione, e passa la scheda ad un altro scrutatore, il quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.
- 2. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella cassetta o scatola dalla quale furono tolte le schede non usate. Quando

una scheda non contiene alcuna espressione di voto sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.

- 3 . E' vietato estrarre dall'urna una scheda, se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.
- 4. E' vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista.
- 5. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.
- 6 . Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.
- 7. Elevandosi contestazioni intorno ad una scheda, questa deve essere immediatamente vidimata, a termini dell'art. 54.

Art. 69 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 60, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 39

In vigore dal 8 luglio 1960

La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto di cui al comma seguente.

Sono nulli i voti contenuti in schede che:

- 1) non sono quelle di cui agli allegati C e D o non portano la firma o il bollo richiesti rispettivamente dagli articoli 47 e 48;
- 2) presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Art. 70 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 61

In vigore dal 8 luglio 1960

Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e lo certifica nel verbale.

Il verbale, redatto in duplice esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio, seduta stante, da tutti i membri dell'Ufficio.

Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del Comune ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'Ufficio e firmato dal presidente e almeno da due scrutatori, viene subito rimesso al presidente dell'Ufficio centrale, insieme col plico delle schede di cui all'art. 54, ultimo comma.

Art. 71 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 62[126] In vigore dal 23 marzo 1990

... omissis...

Art. 72 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, articoli 63 e 64, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 40 In vigore dal 13 ottobre 2000

... omissis...

Art. 73 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 65 Abrogato dal 28 marzo 1993

Art. 74 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 66 In vigore dal 23 marzo 1990

... omissis...

Art. 75 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 67, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 41 Abrogato dal 13 ottobre 2000

Sezione II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE SURROGAZIONI NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 10.000 ABITANTI

Art. 76 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 68 In vigore dal 8 luglio 1960

... omissis...

Art. 77 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 69 In vigore dal 8 luglio 1960

... omissis...

Art. 78 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 70, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 16, ultimo comma Abrogato dal 28 aprile 1981

Sezione III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE SURROGAZIONI NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 10.000 ABITANTI

Art. 79 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 71 In vigore dal 8 luglio 1960

... omissis...

Art. 80 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 72 Abrogato dal 28 aprile 1981

Art. 81 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 73, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 42 In vigore dal 8 luglio 1960

... omissis...

Capo VIII DEI RICORSI

Art. 82 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 67, u. c., 74 e 75, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 43 In vigore dal 6 ottobre 2011

... omissis...

Art. 82/2 Abrogato dal 6 ottobre 2011 Art. 82/3

Abrogato dal 6 ottobre 2011

Art. 83 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, articoli 74 e 75, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 43 In vigore dal 16 settembre 2010

... omissis...

Art. 83/2

Abrogato dal 16 settembre 2010

... omissis...

Art. 83/3

Abrogato dal 16 settembre 2010

Art. 83/4

Abrogato dal 16 settembre 2010

Art. 83/5

Abrogato dal 16 settembre 2010

Art. 83/6

Abrogato dal 16 settembre 2010

Art. 83/7

Abrogato dal 16 settembre 2010

Art. 83/8

Abrogato dal 16 settembre 2010

Art. 83/9

Abrogato dal 16 settembre 2010

Art. 83/10

Abrogato dal 16 settembre 2010

Art. 83/11

Abrogato dal 16 settembre 2010

Art. 83/12 Abrogato dal 16 settembre 2010

Art. 84 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 76 Abrogato dal 6 ottobre 2011

Art. 85 Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 44 In vigore dal 1 gennaio 2014

... omissis...

Capo IX DELLE DISPOSIZIONI PENALI

Art. 86 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 77

In vigore dal 8 luglio 1960

Chiunque, per ottenere, a proprio od altrui vantaggio, la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, il voto elettorale o l'astensione, dà, offre o promette qualunque utilità ad uno o più elettori, o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 600.000⁵⁹ a lire 4.000.000⁶⁰, anche quando l'utilità promessa sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento di cibi e bevande o rimunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali.

La stessa pena si applica all'elettore che, per dare o negare la firma o il voto, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità

Art. 87 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 78 In vigore dal 8 luglio 1960

⁵⁹ Importo così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 e dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689. Precedentemente l'importo era fissato in lire 3.000.

⁶⁰ Importo così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 e dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689.

Precedentemente l'importo era fissato in lire 20.000.

Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore, od alla sua famiglia, per costringerlo a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, o con notizie da lui riconosciute false, o con raggiri od artifizi, ovvero con qualunque mezzo illecito, atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressioni per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire 600.000⁶¹ a lire 4.000.000⁶².

La pena è aumentata - e in ogni caso non sarà inferiore a tre anni - se la violenza, la minaccia o la pressione è fatta con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico o a nome di gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti.

Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa fino a lire 10.000.000⁶³.

Art. 87-bis⁶⁴

In vigore dal 23 gennaio 1992

Chiunque nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 88 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 79

In vigore dal 8 luglio 1960

Il pubblico ufficiale, l' incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica utilità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque

⁶¹ Importo così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 e dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689. Precedentemente l'importo era fissato in lire 3.000.

⁶² Importo così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 e dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689.

Precedentemente l'importo era fissato in lire 20.000.

⁶³ Importo così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 e dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689.

Precedentemente l'importo era fissato in lire 50.000.

⁶⁴ Articolo inserito dall'art. 2, comma 5, L. 18 gennaio 1992, n. 16.

investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adoperi a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 600.0006^5 a lire $4.000.0006^6$.

Art. 89 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 82

In vigore dal 8 luglio 1960

Salve le maggiori pene stabilite nell'art. 96 per i casi ivi previsti, coloro i quali, essendo designati

all'ufficio di presidente, di scrutatore o di segretario, senza giustificato motivo rifiutino di assumerlo o

non si trovino presenti all'atto dell' insediamento del seggio, incorrono nella multa da lire 400.000⁶⁷ a 1.000.000⁶⁸. Nella stessa sanzione incorrono i membri dell'Ufficio i quali senza giustificato motivo si allontanino prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

Per i reati previsti dal presente articolo si procede con giudizio direttissimo.

Art. 90 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 83

In vigore dal 22 luglio 2017

Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo alteri il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 600.00069 a lire 4.000.00070.

⁶⁵ Importo così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 e dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689. Precedentemente l'importo era fissato in lire 3.000

⁶⁶ Importo così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 e dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689. Precedentemente l'importo era fissato in lire 20.000

⁶⁷ Importo così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 e dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689. Originariamente l'importo era fissato in lire 2.000

⁶⁸ Importo così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 e dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689. Originariamente l'importo era fissato in lire 5.000

⁶⁹ Importo così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 e dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689. Precedentemente l'importo era fissato in lire 3.000.

⁷⁰ Importo così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 e dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689. Precedentemente l'importo era fissato in lire 20.000.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena soggiace chiunque con minacce o con atti di violenza ostacola la libera partecipazione di altri alle competizioni elettorali previste dal presente testo unico⁷¹.

Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. E' punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro⁷².

Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, è punito con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro. ⁷³ ⁷⁴

[Gli imputati dei delitti previsti in questo articolo, arrestati in flagranza, dovranno essere giudicati dal Tribunale con giudizio direttissimo⁷⁵].

Art. 91 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 84

In vigore dal 8 luglio 1960

Chiunque s' introduce armato nella sala delle elezioni o in quella dell'Ufficio centrale, ancorché sia elettore o membro dell'Ufficio, è tratto immediatamente in arresto ed è punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma è confiscata.

Si procede con giudizio direttissimo.

⁷¹ Comma inserito dall'art. 5, comma 1, L. 3 luglio 2017, n. 105.

⁷² Comma così sostituito dall'art. 1, comma 2, lett. a), n. 1),L. 2 marzo 2004, n. 61.

⁷³ Comma così modificato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689 e, successivamente, sostituito dall'art. 1, comma 2, lett. a), n. 1),L. 2 marzo 2004, n. 61.

⁷⁴ La Corte Costituzionale, con sentenza 8-23 novembre 2006, n. 394 (Gazz. Uff. 29 novembre 2006, n. 47 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma.

⁷⁵ Comma abrogato dall'art. 1, comma 2, lett. a), n. 2), L. 2 marzo 2004, n. 61.

Art. 92 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 8576 77

In vigore dal 8 luglio 1960

Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali si introduce nella sala delle elezioni o in quella dell'Ufficio centrale, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 400.000^{78} .

Con la stessa pena è punito chi, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od altrimenti, cagiona disordine, se, richiamato all'ordine dal presidente, non obbedisca.

Art. 93 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 8679

In vigore dal 26 marzo 2004

Chiunque, essendo privato o sospeso dall'esercizio del diritto elettorale, o assumendo il nome altrui, firma una dichiarazione di presentazione di candidatura o si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, o dà il voto in più sezioni elettorali, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 4.000.00080.

Chiunque sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura è punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro.⁸¹

⁷⁶ A norma dell'art. 52, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 nel caso di competenza del giudice di pace si applica l'ammenda da L. 1.500.000 a L. 5.000.000 o la pena della permanenza domiciliare da 20 a 45 giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da 1 a 6 mesi.

⁷⁷ Per la competenza del giudice di pace nel delitto di cui al presente articolo, vedi l'art. 15, comma 3, L. 24 novembre 1999, n. 468 e l'art. 4, commi 2, lett. e), 3 e 4, D.I.gs. 28 agosto 2000, n. 274.

⁷⁸ Importo così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 e dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689. Precedentemente l'importo era fissato in lire 2.000.

⁷⁹ La Corte costituzionale, con sentenza 25 marzo-8 aprile 1997, n. 84 (Gazz. Uff. 16 aprile 1997, n. 16, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 93, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 93, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 18-30 luglio 1997, n. 305 (Gazz. Uff. 20 agosto 1997, n. 34, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità dell'art. 93, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione.

⁸⁰ Comma così modificato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689 e, successivamente, dall'art. 1, comma 2, lett. b), n. 1),L. 2 marzo 2004, n. 61.

⁸¹ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, lett. b), n. 2),L. 2 marzo 2004, n. 61.

Art. 94 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 87

In vigore dal 8 luglio 1960

Chi, nel corso delle operazioni elettorali e prima della chiusura definitiva del verbale, enuncia fraudolentemente come designati contrassegni di liste o nomi diversi da quelli che sono indicati nella scheda, o, incaricato di esprimere il voto per un elettore che non può farlo, lo esprime per una lista o per candidati diversi da quelli indicatigli, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire $1.000.0008^2$ a lire $4.000.0008^3$.

Art. 95 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 88

In vigore dal 8 luglio 1960

Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha diritto, od alla esclusione di chi lo ha, o concorre a permettere ad un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione, e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a lire 2.000.00084.

Se tali reati sono commessi da coloro che appartengono all'Ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 4.000.00085.

Art. 96 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 89

In vigore dal 23 marzo 1990

Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità della elezione, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000.

⁸² Importo così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 e dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689. Precedentemente l'importo era fissato in lire 5.000.

⁸³ Importo così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 e dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689. Precedentemente l'importo era fissato in lire 20.000.

⁸⁴ Importo così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 e dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689. Precedentemente l'importo era fissato in lire 10.000.

⁸⁵ Importo così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 e dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689. Precedentemente l'importo era fissato in lire 20.000.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni degli articoli 63 e 68 è punito con la reclusione da tre a sei mesi⁸⁶.

Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, impedisce la trasmissione prescritta dalla legge di liste, carte, pieghi ed urne, rifiutandone la consegna, od operandone il trafugamento, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 2.000.000⁸⁷ a lire 4.000.000⁸⁸. In tali casi il colpevole sarà immediatamente arrestato e giudicato dal Tribunale, con giudizio direttissimo.

Il segretario dell'Ufficio elettorale, che rifiuta di inscrivere od allegare nel processo verbale proteste o reclami di elettori, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a lire 4.000.000.

I rappresentanti delle liste dei candidati che impediscono il regolare procedimento delle operazioni elettorali, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a lire 4.000.000.

Art. 97 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 90

In vigore dal 8 luglio 1960

Chiunque, al fine di votare senza averne diritto o di votare più di una volta, fa indebito uso del certificato elettorale, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a lire 4.000.000⁸⁹. Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di certificati elettorali, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a lire 4.000.000.

Art. 98 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 91

In vigore dal 8 luglio 1960

Il presidente dell'Ufficio che trascura di staccare l'apposito tagliando dal certificato elettorale o di far entrare nella cabina l'elettore per la espressione del voto, o chiunque altro glielo impedisca, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

⁸⁶ Comma inserito dall'art. 17, comma 1, L. 21 marzo 1990, n. 53.

⁸⁷ Importo così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 e dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689. Precedentemente l'importo era fissato in lire 10.000.

⁸⁸ Importo così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 e dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689. Precedentemente l'importo era fissato in lire 20.000.

⁸⁹ Importo così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 e dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689. Precedentemente l'importo era fissato in lire 20.000.

Art. 99 T. U. 5 aprile 1951, n. 203. art. 92, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 45

In vigore dal 8 luglio 1960

L'elettore che non riconsegna la scheda o la matita è punito con la sanzione amministrativa⁹⁰ da lire 200.000⁹¹ a lire 600.000⁹².

Con uguale sanzione amministrativa viene punito il presidente che non distacca l'appendice della scheda.

Art. 100 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 93

In vigore dal 8 luglio 1960

Qualunque elettore può promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, per i reati contemplati negli articoli precedenti.

L'azione penale, per tutti i reati contemplati nel presente testo unico, si prescrive in due anni dalla data del verbale ultimo delle elezioni. Il corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto processuale, ma l'effetto interruttivo dell'atto non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi, nel complesso, la metà del termine stabilito per la prescrizione.⁹³

Art. 101 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 94

In vigore dal 8 luglio 1960

Ordinata un' inchiesta dal Consiglio comunale o dalla Giunta provinciale amministrativa, chi ne è incaricato ha diritto di citare testimoni.

⁹⁰ La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689..

⁹¹ Importo così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 e dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689. Precedentemente l'importo era fissato in lire 1.000.

⁹² Importo così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 e dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689. Precedentemente l'importo era fissato in lire 3.000.

⁹³ La Corte costituzionale, con sentenza 16-30 dicembre 1998, n. 455 (Gazz. Uff. 13 gennaio 1999, n. 2, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 100, secondo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, sollevata in riferimento agli artt. 1, 3, 48, secondo comma, 97 e 112 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 5- 9 luglio 1999, n. 288 (Gazz. Uff. 14 luglio 1999, n. 28, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 100, secondo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3, 97 e 112 della Costituzione.

Ai testimoni nelle inchieste ordinate come sopra sono applicabili le disposizioni del Codice penale sulla falsa testimonianza, sulla occultazione della verità e sul rifiuto di deporre in materia civile, salvo le maggiori pene, secondo il codice stesso, cadendo la falsa testimonianza o l'occultazione della verità, od il rifiuto, su materia punibile.

Art. 102 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 95

In vigore dal 8 luglio 1960

Le condanne per reati elettorali, ove venga dal giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e da tutti i pubblici uffici.

Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilità è pronunziata per un tempo non minore di cinque nè maggiore di dieci anni.

Il giudice può ordinare in ogni caso la pubblicazione della sentenza di condanna.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale, e in altre leggi, per reati più gravi non previsti dal presente testo unico.

Ai reati elettorali non sono applicabili le disposizioni degli articoli dal 163 al 167 e 175 del Codice penale e dell'art. 487 del Codice di procedura penale, relative alla sospensione condizionale della pena e alla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale⁹⁴.

Art. 103 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 96

In vigore dal 8 luglio 1960

Le disposizioni del presente Capo sono estese, in quanto applicabili, alla elezione del Sindaco.

Allegato95

.

⁹⁴ La Corte costituzionale, con sentenza 17-23 luglio 1980, n. 121 (Gazz. Uff. 30 luglio 1980, n. 208), ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente comma, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, il quale dispone, per i reati elettorali previsti dal presente T.U., il divieto di applicare i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione nel certificato del casellario giudiziale.

⁹⁵ Si omette l'allegato contenente i modelli di schede elettorali per i Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti e per i Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 settembre 2025, n. 515

VISTO l'art. 122 della Costituzione che attribuisce alle Regioni la competenza a disciplinare il sistema elettorale regionale;

VISTA la L.R. 28 gennaio 2005, n. 2, della Regione Puglia recante "Norme per l'elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della Giunta Regionale", come successivamente modificata ed integrata;


VISTE le Leggi 17 febbraio 1968, n. 108, e 23 febbraio 1995, n. 43, recanti norme per l'elezione dei Consigli regionali delle regioni a statuto ordinario, come recepite con modificazioni dall'art. 1, comma 2, della richiamata legge regionale elettorale;


VISTO l'art. 7, comma 10, della Legge Regionale n. 2/2005, come sostituito dall'art. 1, comma 1, della Legge Regionale n. 5/2025, il quale demanda al Presidente della Giunta, l'approvazione, con decreto, del modello di scheda, formato secondo le indicazioni della legge stessa, da utilizzare per elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta Regionale;

RITENUTO di dover ottemperare al dettato delle precitate norme;

DECRETA

La scheda di votazione per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta deve avere le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle allegate tabelle A/2025 e B/2025 che fanno parte integrante del presente decreto. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sarà comunicato ai Prefetti della regione per l'applicazione in sede di predisposizione della scheda di votazione in ciascuna circoscrizione elettorale.





La scheda è di colore verde con pantone tipografico "GREEN U". Nel formato standard, suddivisa in quattro parti uguali, misura cm 41x32. Le parti prima e seconda, iniziando da sinistra, contengono gli spazi necessari per riprodurre, verticalmente ed in misura omogenea, i contrassegni accanto al rettangolo contenente il nominativo del candidato alla carica di Presidente della Giunta posto geometricamente in posizione centrale rispetto ai contrassegni medesimi. Sulla destra di ogni contrassegno sono stampate due righe tratteggiate per l'espressione del voto di preferenza per massimo due candidati alla carica di Consigliere regionale aventi sesso diverso. I contrassegni da riprodurre in ciascuna parte non possono essere, complessivamente, in numero superiore a nove. Le parti terza e quarta vengono utilizzate secondo gli stessi criteri previsti per le parti prima e seconda. In caso di necessità, si farà ricorso alle parti quinta e sesta e ad eventuali parti successive sufficienti per la stampa di tutti i candidati e dei rispettivi contrassegni ammessi. Qualora in uno spazio debba riprodursi il nominativo di un unico candidato alla carica di Presidente della Giunta collegato a più di 9 liste circoscrizionali, l'altezza della scheda dovrà essere opportunamente aumentata, al fine di consentire la stampa di tutti i contrassegni nello stesso spazio. In ogni caso, i contrassegni da riprodurre accanto al nominativo del candidato alla carica di Presidente della Giunta devono essere contenuti nel medesimo spazio. I nominativi dei candidati alla carica di Presidente della Giunta, sono disposti, sulla scheda, secondo l'ordine risultato dal sorteggio compiuto dall'Ufficio Centrale regionale ed avente efficacia per tutte le circoscrizioni elettorali della regione. I contrassegni di ciascuna lista circoscrizionale ad essi collegati devono essere disposti secondo il numero d'ordine di sorteggio definitivo comunicato dall'Ufficio Centrale regionale a ciascun Ufficio Centrale circoscrizionale. Qualora per una circoscrizione elettorale non sia stata presentata o ammessa una lista di candidati per la carica di Consigliere regionale facente parte di un gruppo comunque costituito a livello regionale, non dovrà procedersi, alla stampa del contrassegno di detta lista. Pertanto, rimarrà bianco lo spazio residuo posto alla destra del rettangolo contenente il nominativo del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, ove non ci fossero altre liste collegate al medesimo candidato Presidente; mentre, si proseguirà con l'indicazione del contrassegno che sussegue, ove la lista risulti in coalizione con altre. La scheda deve essere piegata, a cura dell'elettore, verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta e sulla sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata dev'essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

ALTRE NORME SUL PROCEDIMENTO ELETTORALE

LEGGE 23 aprile 1976, n. 136.

Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale.

DECRETO-LEGGE 3 maggio 1976, n. 161.

Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali nonché norme per il rinvio delle elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali nei comuni nei quali si vota col sistema maggioritario il cui quinquennio di carica scade il 12 giugno 1976.

LEGGE 13 marzo 1980, n. 70.

Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione.

LEGGE 30 aprile 1981, n. 178.

Estensione della norma dell'articolo 119 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, alle elezioni comunali, provinciali e regionali.

LEGGE 8 marzo 1989, n. 95.

Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di Scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

LEGGE 21 marzo 1990, n. 53.

Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale.

LEGGE 15 gennaio 1991, n. 15.

Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti.

LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104.

Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 2000, n. 299.

Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento e il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120.

DECRETO-LEGGE 3 gennaio 2006, n. 1.

Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche.

DECRETO-LEGGE 1° aprile 2008, n. 49.

Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie.

LEGGE 23 aprile 1976, n. 136. (Stralcio)

Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 24 aprile 1976)

(Omissis)

Art. 8.

I detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare con le modalità di cui al successivo articolo 9 nel luogo di detenzione.

A tale effetto gli interessati devono far pervenire non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione al sindaco del comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato [e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione]⁹⁶,1 risultanti dal certificato elettorale⁹⁷, deve recare in calce l'attestazione del direttore dell'istituto comprovante la detenzione dell'elettore, ed è inoltrata al comune di destinazione per il tramite del direttore stesso.

Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:

a)ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, all'atto della costituzione del seggio, al presidente di ciascuna sezione, il quale provvede subito a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;

b)a rilasciare immediatamente, ai richiedenti, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a).

Abrogato⁹⁸

Art. 9.

.

⁹⁶ La necessità di inserire nella dichiarazione anche il numero di iscrizione nella lista sezionale deve ritenersi non più attuale, poiché il D.P.R. n. 299/2000 non prevede l'indicazione di tale numero all'interno della tessera elettorale.

 $^{^{97}}$ Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 299/2000, il riferimento al "certificato elettorale" deve intendersi sostituito dal riferimento alla "tessera elettorale".

⁹⁸ L'ultimo comma dell'art. 8 è stato abrogato dall'art. 13 del D.P.R. n. 299/2000, che l'ha sostituito con la seguente norma regolamentare: "1. I detenuti possono votare esclusivamente previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, anche dell'attestazione di cui all'articolo 8, terzo comma, lettera b), della legge 23 aprile 1976, n. 136, che, a cura del presidente del seggio speciale, è ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti".

Per le sezioni elettorali, nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva, il voto degli elettori ivi esistenti viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, da uno speciale seggio, composto da un Presidente e da due Scrutatori, nominati con le modalità stabilite per tali nomine.

La costituzione di tale seggio speciale deve essere effettuata il giorno che precede le elezioni contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione.

Uno degli Scrutatori assume le funzioni di Segretario del seggio.

Alle operazioni possono assistere i rappresentanti di lista o dei gruppi di candidati, designati presso la sezione elettorale, che ne facciano richiesta.

Il Presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto.

Dei nominativi degli elettori viene presa nota in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

I compiti del seggio, costituito a norma del presente articolo, sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei degenti e dei detenuti e cessano appena le schede votate, raccolte in plichi separati in caso di più elezioni, vengono portate alla sezione elettorale per essere immesse immediatamente nell'urna o nelle urne destinate alla votazione, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

Alla sostituzione del Presidente e degli Scrutatori eventualmente assenti o impediti, si procede con le modalità stabilite per la sostituzione del Presidente e dei componenti dei seggi normali.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per le sezioni ospedaliere per la raccolta del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina.

Negli ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto con le modalità previste dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (99).

264

⁹⁹ Si riporta l'art. 53 del T.U. 30 maggio 1957, n. 361 (Testo unico delle leggi per

Qualora in un luogo di detenzione i detenuti aventi diritto al voto siano più di cinquecento, la commissione elettorale *circondariale* (100), su proposta del sindaco, entro il secondo giorno antecedente la votazione, ripartisce i detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto con lo speciale seggio previsto nel presente articolo, tra la sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione ed una sezione contigua.

(Omissis).

l'elezione della Camera dei deputati): «Negli ospedali e case di cura minori, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal Presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è posto il luogo di cura, con l'assistenza di uno degli Scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e del Segretario ed alla presenza dei rappresentanti di lista, se sono stati designati, che ne facciano richiesta. Il Presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto. Dei nominativi di tali elettori viene presa nota, con le modalità di cui all'articolo precedente, dal Presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione. Le schede votate sono raccolte e custodite dal Presidente in un plico, o in due plichi distinti nel caso di elezioni della Camera dei deputati e del Senato contemporanee, e sono immediatamente portate alla sezione elettorale ed immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista».

100 La parola riportata in corsivo deve intendersi così sostituita dal terzo comma dell'art. 2 della legge 30 giugno 1989, n. 244.

DECRETO-LEGGE 3 maggio 1976, n. 161 101. (Stralcio)

Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali nonché norme per il rinvio delle elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali nei comuni nei quali si vota col sistema maggioritario il cui quinquennio di carica scade il 12 giugno 1976.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 4 maggio 1976)

Art. 1.

Alle disposizioni di legge per l'elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale, dei consigli provinciali e dei consigli comunali sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

(Omissis).

- d) i detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare, con le modalità previste dagli articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, per le elezioni regionali, provinciali e comunali, sempre che gli stessi siano elettori, rispettivamente, della regione, della provincia e del comune;
- e) le modalità indicate dall'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, si applicano anche per l'ammissione al voto dei degenti in ospedali e case di cura, in occasione di elezioni regionali, provinciali e comunali;
- f) per le elezioni regionali e provinciali, gli elettori di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361(102) possono

¹⁰¹ Convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240.

¹⁰² Si riporta di seguito l'art. 49 del T.U. 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dall'art. 8, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 271:

[«]I militari delle forze armate nonché gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle forze di polizia ed al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco sono ammessi a votare nel comune in cui si trovano per causa di servizio. Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, previa esibizione del certificato elettorale (rectius: della tessera elettorale) e sono iscritti in una lista aggiunta. È vietato ad essi di recarsi inquadrati o armati nelle sezioni elettorali. La loro iscrizione nelle relative liste è fatta a cura del Presidente».

Si riporta altresì l'art. 50 del medesimo testo unico n. 361/1957, come modificato dall'art. 2 della legge n. 160/93:

[«]I naviganti fuori residenza per motivi di imbarco sono ammessi a votare nel

esercitare il diritto di voto, secondo le modalità di cui ai predetti articoli, nel comune ove si trovano, sempre che gli stessi siano elettori di un comune della regione o della provincia.

(Omissis).

Comune ove si trovano. Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale del Comune stesso, in soprannumero agli elettori iscritti nelle relative liste, previa esibizione del certificato elettorale (*rectius:* della tessera elettorale), corredato dai seguenti documenti:

- a) certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto attestante che il marittimo o l'aviatore si trova nell'impossibilità di recarsi a votare nel Comune di residenza per motivi di imbarco; limitatamente a questi fini il direttore dell'aeroporto viene considerato autorità certificante;
- b) certificato del Sindaco del Comune, di cui al primo comma, attestante l'avvenuta notifica telegrafica, da parte del Comune stesso, non oltre il giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco del Comune che ha rilasciato il certificato elettorale (rectius: la tessera elettorale), della volontà espressa dall'elettore di votare nel Comune in cui si trova per causa di imbarco.
- I predetti elettori sono iscritti, a cura del Presidente della sezione, nella stessa lista aggiunta di cui al secondo comma dell'articolo precedente.
- I Sindaci del Comuni che hanno rilasciato i certificati elettorali (rectius: le tessere elettorali), sulla base delle notifiche telegrafiche previste dal secondo comma, compileranno gli elenchi dei naviganti che hanno tempestivamente espresso la volontà di votare nel Comune ove si trovano per causa di imbarco e li consegneranno ai presidenti di seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto. I presidenti di seggio ne prenderanno nota, a fianco dei relativi nominativi, nelle liste di sezione».

LEGGE 13 marzo 1980, n. 70.

Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 20 marzo 1980)

Art. 1 103.

- 1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali, con esclusione di quelle per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, al Presidente dell'ufficio elettorale di sezione è corrisposto, dal comune nel quale l'ufficio ha sede, un onorario fisso forfettario di euro 150, oltre al trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta i dirigenti dell'amministrazione statale.
- 2. A ciascuno degli Scrutatori ed al Segretario dell'ufficio elettorale di sezione, il comune nel quale ha sede l'ufficio elettorale deve corrispondere un onorario fisso forfettario di euro 120.
- 3. Per ogni elezione da effettuare contemporaneamente alla prima e sino alla quinta, gli onorari di cui ai commi 1 e 2 sono maggiorati, rispettivamente, di euro 37 e di euro 25. In caso di contemporanea effettuazione di più consultazioni elettorali o referendarie ai componenti degli uffici elettorali di sezione possono riconoscersi fino a un massimo di quattro maggiorazioni.
- 4. Al Presidente ed ai componenti del seggio speciale di cui all'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spetta un onorario fisso forfettario, quale che sia il numero delle consultazioni che hanno luogo nei medesimi giorni, rispettivamente, di euro 90 e di euro 61.

103 A norma dell'art. 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53 "gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrenti alla formazione della base imponibile ai fini fiscali". Inoltre, per l'anno 2025, l'art. 1, comma 3, del D.L. n. 27/2025 stabilisce che: "Ferme restando le maggiorazioni previste per la contemporanea effettuazione di più consultazioni, limitatamente alle consultazioni elettorali che nel corso dell'anno 2025 si svolgono su due giorni non abbinati ai referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione, ai componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spettano gli onorari fissi forfettari di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 4, della legge 13

marzo 1980, n. 70, aumentati del 15 per cento.".

(Omissis).

Art. 2 104.

Per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale, sempreché il comune abbia più di una sezione elettorale, è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 80.000 [ora, euro 41,32] a ciascun componente ed al Segretario dell'adunanza dei Presidenti di seggio, di cui all'articolo 67 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, nonché a ciascun componente, escluso il Presidente, ed al Segretario dell'ufficio centrale, di cui all'art. 71 del citato testo unico, a titolo di retribuzione, per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori demandati dalla legge ai due consessi.

Per l'elezione dei consigli circoscrizionali è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 80.000 [ora, euro 41,32] a ciascun componente, escluso il Presidente, ed al Segretario dell'ufficio centrale, a titolo di retribuzione per ogni, giorno di effettiva partecipazione ai lavori.

Ai Presidenti degli uffici centrali di cui ai commi 1 e 2, spettano un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 120.000 [ora, euro 61,97] e, se dovuto, il trattamento di missione previsto dall'articolo 1.

Ai segretari degli uffici centrali è, inoltre, corrisposto, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

(Omissis).

Art. 4.

Le indennità di trasferta previste nella presente legge non sono

¹⁰⁴ Gli importi originari in lire stabiliti dal presente articolo devono intendersi ora espressi in euro, con le regole di arrotondamento definite dagli artt. 4 e 5 del regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e sulla base del tasso di conversione successivamente fissato, anche in relazione al disposto dell'art. 4 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (Disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale ...).

dovute, oltre che nei casi previsti dalle leggi relative al trattamento economico di missione e di trasferimento dei dirigenti statali, quando le funzioni sono svolte nell'ambito del comune di residenza anagrafica dell'incaricato.

Le persone inviate in missione per gli incarichi previsti nella presente legge sono esentate dall'obbligo del rientro giornaliero in sede, disposto per le missioni dei dirigenti statali.

Esse sono altresì autorizzate all'uso del mezzo proprio, restando esclusa l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo stesso.

I titoli di spesa per gli onorari giornalieri previsti nella presente legge devono essere corredati da estratti dei verbali relativi alle singole riunioni.

Art. 5.

Ai componenti dei seggi che siano lavoratori dipendenti e che possedendo solo il proprio reddito di lavoro non sono tenuti a presentare, a norma dell'articolo 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la dichiarazione dei redditi, è consentito di comunicare l'ammontare dei compensi riscossi per le funzioni elettorali e della relativa ritenuta operata, al proprio datore di lavoro, affinché questi ne tenga conto in sede di conguaglio di fine d'anno.

(Omissis).

LEGGE 30 aprile 1981, n. 178.

Estensione della norma dell'articolo 119 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, alle elezioni comunali, provinciali e regionali.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 6 maggio 1981)

Art. 1.

Le norme di cui all'articolo 119 (105) del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, si applicano anche in occasione delle elezioni comunali, provinciali e regionali.

Art. 2.

Le somme corrisposte in base alla norma dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, così come modificato dal precedente articolo, sono detraibili, da parte del datore di lavoro, dall'imponibile complessivo determinato ai fini delle imposte sul reddito¹⁰⁶.

(Omissis).

-

¹⁰⁵ L'articolo 119 del D.P.R. n. 361/57, recita: « 1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

^{2.} I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa».

¹⁰⁶ L'art. 1, L. 29 gennaio 1992, n. 69, ha interpretato autenticamente il presente comma nel senso che i lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.

LEGGE 8 marzo 1989, n. 95.

Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di Scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 1989)

Art. 1.

- 1. In ogni comune della Repubblica è tenuto un unico albo delle persone idonee all'ufficio di Scrutatore di seggio elettorale comprendente i nominativi degli elettori che presentano apposita domanda secondo i termini e le modalità indicati dagli articoli seguenti.
- 2. La inclusione nell'albo di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere elettore del comune;
 - b) avere assolto gli obblighi scolastici.

Art. 2.

1. Nei comuni con più di duecento sezioni elettorali l'albo è articolato in più settori, che raggruppano sezioni territorialmente contigue, assicurando una eguale ripartizione del numero degli iscritti in ciascun settore.

Art. 3.

- 1. Entro il mese di ottobre di ogni anno, il sindaco, con manifesto da affiggere nell'albo pretorio del comune ed in altri luoghi pubblici, invita gli elettori che desiderano essere inseriti nell'albo a farne apposita domanda entro il mese di novembre.
- 2. Le domande vengono trasmesse alla commissione elettorale comunale, la quale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della presente legge e non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed all'articolo 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, li inserisce nell'albo,

escludendo sia coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di Scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo, sia coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall'articolo 96 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dall'articolo 104, secondo comma, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

- 3. A coloro che non siano stati inclusi nell'albo, il sindaco notifica per iscritto la decisione della commissione elettorale comunale, indicandone i motivi.
- 4. Entro il 15 gennaio di ciascun anno, l'albo formato ai sensi dei commi 1 e 2 è depositato nella segreteria del comune per la durata di giorni quindici ed ogni cittadino del comune ha diritto di prenderne visione.
- 5. Il sindaco dà avviso del deposito dell'albo nella segreteria del comune con pubblico manifesto con il quale invita gli elettori del comune che intendono proporre ricorso avverso la denegata iscrizione, oppure avverso la indebita iscrizione nell'albo, a presentarlo alla commissione elettorale circondariale entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4.
- 6. Il ricorrente che impugna un'iscrizione deve dimostrare di aver fatto eseguire, entro i cinque giorni successivi alla presentazione, la notificazione del ricorso alla parte interessata, la quale può, entro cinque giorni dall'avvenuta notificazione, presentare un controricorso alla stessa commissione elettorale circondariale.

Art. 4.

- 1. La Commissione elettorale circondariale, scaduti i termini di cui al comma 6 dell'articolo 3, decide inappellabilmente sui ricorsi presentati entro il mese di febbraio.
- 2. Le determinazioni adottate dalla commissione elettorale circondariale sono immediatamente comunicate alla commissione elettorale comunale per i conseguenti adempimenti. Le decisioni sui ricorsi sono subito notificate agli interessati a cura del sindaco.

Art. 5.

- L'albo formato a norma dei precedenti articoli viene aggiornato periodicamente.
- 2. A tali fini la commissione elettorale comunale, nel mese di gennaio di ogni anno, dispone la cancellazione dall'albo di coloro che hanno perso i requisiti stabiliti nella presente legge e di coloro che,

chiamati a svolgere le funzioni di Scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo, nonché di coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati dall'articolo 96 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dall'articolo 104, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

- 3. In tale sede vengono, altresì, cancellati dall'albo gli iscritti che, avendo svolto le funzioni di Scrutatore in precedenti consultazioni elettorali, abbiano chiesto, entro il mese di dicembre, con apposita istanza diretta alla commissione elettorale comunale, di essere cancellati dall'albo per gravi, giustificati e comprovati motivi.
- 4. Compiute le operazioni di cui ai commi precedenti, la Commissione elettorale comunale provvede, con le modalità di cui all'articolo 6, alla sostituzione delle persone cancellate. Della nomina così effettuata è data comunicazione agli interessati con invito ad esprimere per iscritto il loro gradimento per l'incarico di Scrutatore entro quindici giorni dalla ricezione della notizia.
- 5. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, commi 4, 5, 6 e 7, e dell'articolo 4, è ammesso ricorso, da parte dei diretti interessati, anche per le cancellazioni dall'albo.

Art. 5bis. (Abrogato)

Art. 6.

- 1. Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la commissione elettorale comunale di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede:
- a) alla nomina degli Scrutatori, per ogni sezione elettorale del comune, scegliendoli tra i nominativi compresi nell'albo degli Scrutatori in numero pari a quello occorrente;
- b) alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi, compresi nel predetto albo, per sostituire gli Scrutatori nominati a norma della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento;

qualora la successione degli Scrutatori nella graduatoria non sia determinata all'unanimità dai componenti la Commissione elettorale, alla formazione della graduatoria si procede tramite sorteggio;

- c) alla nomina degli ulteriori Scrutatori, scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso, qualora il numero dei nominativi compresi nell'albo degli Scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui alle lettere a) e b).
- 2. Alle nomine di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 si procede all'unanimità. Qualora la nomina non sia fatta all'unanimità, ciascun membro della commissione elettorale vota per un nome (107) e sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.
- 3. Il sindaco o il commissario, nel più breve tempo, e comunque non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, notifica agli Scrutatori l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire i soggetti impediti con gli elettori compresi nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1.
- 4. La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni.

...omissis...

275

¹⁰⁷ Le parole «un nome» hanno sostituito le parole «due nomi», ai sensi dell'art. 3-quinquies, comma 1, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, come inserito dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2006 ed entrata in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione.

LEGGE 21 marzo 1990, n. 53. Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 1990)

Art. 1

- 1. Presso la cancelleria di ciascuna corte di appello è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale.
- 2. La prima iscrizione nel predetto albo è disposta, d'ufficio, dal presidente della corte d'appello, che vi inserisce i nominativi degli elettori appartenenti alle particolari categorie elencate nel primo comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato testo unico n. 361 del 1957, e nel secondo comma dell'articolo 20 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, di seguito denominato testo unico n. 570 del 1960, nonché, per ciascun comune, i nomi degli iscritti negli elenchi di cui al terzo comma del citato articolo 35 ed al quarto comma del citato articolo 20.
- 3. Le iscrizioni nell'albo sono subordinate al possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
- 4. Il presidente della corte d'appello nel mese di gennaio di ogni anno dispone la cancellazione dall'albo:
- a)di coloro che non hanno i requisiti stabiliti dalla legge;
- b)di coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di presidente di seggio elettorale, non le abbiano svolte senza giustificato motivo;
- c)di coloro che hanno presieduto seggi le cui operazioni sono state annullate con decisione del giudice amministrativo anche non definitiva;
- d)di coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati nel titolo VII del testo unico n. 361 del 1957 e nel capo IX del testo unico n. 570 del 1960;
- e) di coloro che, sulla base di segnalazione effettuata dai presidenti degli uffici immediatamente sovraordinati agli uffici elettorali di sezione, e comunque denominati, si sono resi responsabili di gravi inadempienze.

- 5. Le operazioni di cancellazione dall'albo sono comunicate, in estratto, dal presidente della corte d'appello ai sindaci relativamente ai nominativi cancellati che siano stati da loro stessi in precedenza segnalati, perché, sentita la commissione elettorale comunale, propongano, per la iscrizione nell'albo, entro il mese di febbraio di ogni anno ed in numero doppio rispetto a quello dei depennati, i nomi di cittadini elettori del comune quivi abitualmente dimoranti, con esclusione di quelli compresi in una delle categorie indicate nell'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e nell'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960, che siano in possesso del titolo di studio previsto dal comma 3. Nella proposta dovranno essere precisati i nominativi di coloro che abbiano manifestato con dichiarazione scritta gradimento per l'incarico di presidente di seggio elettorale.
- 6. Analoghe comunicazioni sono effettuate dal presidente della corte d'appello nei confronti dei presidenti degli ordini professionali relativamente ai nominativi cancellati che siano stati dagli stessi in precedenza segnalati, perché propongano, per l'iscrizione nell'albo, entro il mese di febbraio di ogni anno ed in numero doppio rispetto a quello dei depennati, i nominativi dei professionisti che abbiano manifestato con dichiarazione scritta gradimento per l'incarico di presidente di seggio elettorale, con esclusione di quelli compresi in una delle categorie indicate nell'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e nell'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960 .
- 7. Ai fini dell'aggiornamento periodico dell'albo, i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune, in possesso dei requisiti di idoneità, possono chiedere, entro il mese di ottobre di ogni anno, di essere inseriti nell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale presentando domanda scritta al sindaco, nella quale devono indicare data di nascita, titolo di studio, residenza, professione, arte o mestiere.
- 8. Il sindaco, sentita la commissione elettorale comunale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di idoneità e che non rientrano nelle categorie indicate dall'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e dall'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960 , comunica i nominativi alla cancelleria della corte d'appello.
- 9. Ai fini dell'aggiornamento periodico previsto dai commi 5, 6 e 7, l'iscrizione nell'albo è disposta secondo i criteri indicati ai commi 2 e 3 dal presidente della corte d'appello accordando la precedenza a coloro che hanno manifestato gradimento o formulato domanda per l'incarico di presidente di seggio elettorale.

Art. 2

1. Il presidente di seggio, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, sceglie il segretario fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

...omissis...

Art. 9 ...omissis...

- 1. ...omissis...
- 2. Gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

...omissis...

Art. 14108

1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari

¹⁰⁸ I commi 1 e 2 dell'art. 14 sono stati, da ultimo, sostituiti dall'art. 38-bis, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine.

- 2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445¹⁰⁹.
- 3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

Art. 15

...omissis...

2. I nominativi dei presidenti inadempienti agli obblighi previsti dall'articolo 68 del testo unico n. 570 del 1960 sono segnalati al presidente della corte d'appello, da parte degli uffici immediatamente sopraordinati agli uffici elettorali di sezione, comunque denominati, ai fini della cancellazione dall'albo, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera e), della presente legge.

Art. 16

...omissis...

2. Per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, i rappresentanti di lista devono essere elettori rispettivamente della regione, della provincia o del comune.

...omissis...

¹⁰⁹ L' art. 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa):

[&]quot;Art. 21. - Autenticazione delle sottoscrizioni

^{1.} Omissis

^{2.} Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal sindaco; in tale ultimo caso l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data e il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio".

LEGGE 15 gennaio 1991, n. 15. Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 19 gennaio 1991)

Art. 1.

- 1. In attesa che sia data piena applicazione alle norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, che sono di ostacolo alla partecipazione al voto degli elettori non deambulanti, gli elettori stessi, quando la sede della sezione alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione del comune, che sia allocata in sede già esente da barriere architettoniche e che abbia le caratteristiche di cui all'articolo 2, previa esibizione, unitamente al certificato elettorale¹¹⁰, di attestazione medica rilasciata dall'unità sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi o di copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.
- 2. Nei comuni ripartiti in più collegi senatoriali o in più collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati o in più collegi provinciali per l'elezione, rispettivamente, del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati o del consiglio provinciale e nei comuni nei quali si svolge l'elezione dei consigli circoscrizionali, la sezione scelta dall'elettore non deambulante per la votazione deve appartenere, nell'ambito territoriale comunale, al medesimo collegio, senatoriale o della Camera dei deputati o provinciale, o alla medesima circoscrizione, nei quali è compresa la sezione nelle cui liste l'elettore stesso è iscritto.
- 3. Per tutte le altre consultazioni elettorali, l'elettore non deambulante può votare in qualsiasi sezione elettorale del comune.
- 4. Gli elettori di cui al comma 1 sono iscritti, a cura del presidente del seggio presso il quale votano, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale dell'ufficio.
- 5. I certificati di cui al comma 1 devono essere rilasciati gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche e vengono allegati al verbale dell'ufficio elettorale.

¹¹⁰ Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 299/2000, il riferimento al "certificato elettorale", contenuto nel presente articolo, deve intendersi sostituito dal riferimento alla "tessera elettorale".

Art. 2.

- 1. Gli arredi della sala di votazione delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote devono essere disposti in modo da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto contenente le liste dei candidati, di votare in assoluta segretezza, nonché di svolgere anche le funzioni di componente di seggio o di rappresentante di lista e di assistere, ove lo vogliano, alle operazioni dell'ufficio elettorale.
- 2. Le sezioni così attrezzate sono segnalate mediante affissione, agli accessi delle aree di circolazione, del simbolo di cui all'allegato A al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 (111).
- 3. Nelle sezioni elettorali di cui al comma 1 deve essere predisposta almeno una cabina per consentire agevolmente l'accesso agli elettori e deve essere previsto un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, all'altezza di circa ottanta centimetri o un tavolo munito di ripari che garantisca la stessa segretezza.


Art. 3

...omissis...

¹¹¹ Il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 è stato abrogato dall'art. 32 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 ed il relativo simbolo è stato sostituito con quello di cui all'allegato A del medesimo D.P.R. n. 503 del 1996 di seguito riportato:

Allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, «Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici».

SIMBOLO CON FIGURA E BORDO BIANCO SU FONDO AZZURRO



LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104.

Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

(Pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1992)

...omissis...

Art. 29. Esercizio di diritto al voto

- 1. In occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento del seggio elettorale.
- 2. Per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto, le unità sanitarie locali, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, garantiscono in ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati per il rilascio dei certificati di accompagnamento e dell'attestazione medica di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15.
- 3. Un accompagnatore di fiducia segue in cabina i cittadini handicappati impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto. L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un handicappato. Sul certificato elettorale¹¹² dell'accompagnatore è fatta apposita annotazione dal Presidente del seggio nel quale egli ha assolto tale compito.

	•		
Of	nic	CIC	

¹¹² Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, le parole «sul certificato elettorale» devono intendersi sostituite con le seguenti «sulla tessera elettorale».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 2000, n. 299.

Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000)

Titolo I - Disposizioni sull'istituzione e l'aggiornamento della tessera elettorale

Art. 1. Istituzione della tessera elettorale

- 1. In conformità ai principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 13, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120, è istituita la tessera elettorale personale, a carattere permanente, che sostituisce integralmente e svolge le medesime funzioni del certificato elettorale.
- 2. La esibizione della tessera presso la sezione elettorale di votazione è necessaria, unitamente ad un documento d'identificazione, per l'ammissione dell'elettore all'esercizio del diritto di voto in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria.

Art. 2. Caratteristiche della tessera elettorale

- 1. La tessera elettorale ha le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle A, B, C e D allegate al presente decreto (113) e può essere adattata alle esigenze dei vari impianti meccanografici o elettronici in uso presso i comuni.
- 2. In ogni caso, la tessera, che riporta l'indicazione del comune di rilascio, è contrassegnata da una serie e da un numero progressivi e contiene i seguenti dati relativi al titolare:
 - a) nome e cognome; per le donne coniugate il cognome può

¹¹³ Le tabelle A, B, C e D sono state da ultimo sostituite con decreto del Ministro dell'interno 13 marzo 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo 2023, anche mediante l'eliminazione, tra le avvertenze contenute nella parte delle tabelle A, B e C, del riferimento al testo della disposizione, già prevista dall'articolo 58, primo comma, della Costituzione, che, prima dell'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2021, n. 1, limitava l'esercizio del diritto di voto per l'elezione del Senato della Repubblica agli elettori che avessero superato il venticinquesimo anno di età.

essere seguito da quello del marito;

- b) luogo e data di nascita;
- c) indirizzo;
- d) numero, sede ed indirizzo della sezione elettorale di assegnazione;
- e) il collegio e la circoscrizione o regione nei quali può esprimere il diritto di voto in ciascun tipo di elezione.
- 3. Sulla tessera sono previsti appositi spazi, in numero non inferiore a diciotto, per la certificazione dell'avvenuta partecipazione alla votazione, che si effettua mediante apposizione, da parte di uno Scrutatore, della data della elezione e del bollo della sezione.
- 4. La tessera riporta, in avvertenza, il testo del primo comma dell'articolo 58 della Costituzione¹¹⁴, nonché un estratto delle disposizioni del presente decreto. Le tessere rilasciate ai cittadini di altri Stati dell'Unione europea residenti in Italia riportano, in avvertenza, l'indicazione delle consultazioni in cui il titolare ha facoltà di esercitare il diritto di voto. Sulle tessere rilasciate dai comuni delle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta, è inserito un estratto delle rispettive disposizioni che ivi subordinano l'esercizio del diritto di voto per le elezioni regionali ed amministrative al maturare di un ininterrotto periodo di residenza nel relativo territorio; in tutti i casi di mancata maturazione del suddetto prescritto periodo di residenza, il sindaco del comune in cui l'elettore ha diritto di votare per le elezioni regionali o amministrative gli invia una attestazione di ammissione al voto.
- 5. Gli esemplari della tessera elettorale sono forniti dal Ministero del- l'interno Dipartimento per gli affari interni e territoriali Direzione centrale dei servizi elettorali(115), tramite l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ai dirigenti degli uffici elettorali comunali.
- 6. Le eventuali modificazioni ai modelli di tessera elettorale, di cui alle tabelle A, B, C e D del presente decreto, sono apportate con decreto del Ministro dell'interno.

elettorali

 ¹¹⁴ Il riferimento al testo della disposizione del primo comma dell'articolo 58 della Costituzione, che, prima dell'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2021,
 n. 1, limitava l'esercizio del diritto di voto per l'elezione del Senato della Repubblica agli elettori che avessero superato il venticinquesimo anno di età, deve ritenersi ora superato.
 115 Ora: Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – Direzione Centrale per i Servizi

Art. 3. Consegna della tessera elettorale

- 1. La consegna della tessera elettorale è eseguita, in plico chiuso, a cura del comune di iscrizione elettorale, all'indirizzo del titolare, ed è constatata mediante ricevuta firmata dall'intestatario o da persona con lui convivente. Qualora l'intestatario non possa o non voglia rilasciare ricevuta, l'addetto alla consegna la sostituisce con la propria dichiarazione.
- 2. La tessera elettorale viene consegnata ai titolari domiciliati fuori del comune per il tramite del sindaco del comune di domicilio, quando quest'ultimo sia conosciuto.
- 3. Qualora il titolare risulti irreperibile, la tessera elettorale è restituita al comune che l'ha emessa.
- 4. Gli elettori residenti all'estero ritirano la tessera presso il comune di iscrizione elettorale in occasione della prima consultazione utile, fermo restando l'invio della cartolina avviso prevista dall'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40.

Art. 4. Aggiornamento e sostituzione della tessera elettorale

- 1. In caso di trasferimento di residenza di un elettore da un comune ad un altro, il comune di nuova iscrizione nelle liste elettorali provvede a consegnare al titolare una nuova tessera elettorale, previo ritiro di quella rilasciata dal comune di precedente residenza.
- 2. Le variazioni dei dati o delle indicazioni contenute nella tessera, con- seguenti alle revisioni delle liste elettorali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, vengono effettuate dall'ufficio elettorale comunale, che provvede a trasmettere per posta, all'indirizzo del titolare, un tagliando di convalida adesivo riportante i relativi aggiornamenti, che il titolare stesso incolla all'interno della tessera elettorale, nell'apposito spazio. Analogamente si procede in caso di variazione dei dati relativi al collegio o circoscrizione amministrativa nei quali l'elettore può esprimere il voto.
- 3. La tessera elettorale è ritirata qualora il titolare perda il diritto di voto ai sensi della normativa vigente; il ritiro è effettuato, a cura del comune, previa notifica all'interessato della relativa comunicazione contenente gli specifici motivi che ostano al godimento dell'elettorato

attivo.

- 4. La tessera ritirata è conservata nel fascicolo personale del titolare.
- 5. In caso di deterioramento della tessera, con conseguente inutilizzabilità, l'ufficio elettorale del comune rilascia al titolare un duplicato della stessa, previa presentazione da parte dell'interessato di apposita domanda e consegna dell'originale deteriorato.
- 6. In caso di smarrimento o furto, il comune rilascia il duplicato della tessera al titolare, previa sua domanda, corredata della denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza.
- 7. Su domanda dell'interessato, si procede al rinnovo della tessera elettorale personale quando essa non risulti più utilizzabile in seguito all'esaurimento degli spazi ivi contenuti per la certificazione dell'esercizio del diritto di voto.

Art. 5. Protezione dei dati personali

- 1. Il trattamento dei dati personali e tutte le operazioni previste dal presente decreto, anche con riferimento alla consegna, all'aggiornamento e al ritiro della tessera elettorale, nonché della sua custodia nel fascicolo personale, sono eseguiti nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed, in particolare, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318¹¹⁶.
- 2. A tali fini, gli adempimenti di cui al comma precedente sono posti, in ogni comune, sotto la diretta vigilanza del responsabile del trattamento dei dati personali, che cura, altresì, l'individuazione delle persone incaricate del tratta- mento.

¹¹⁶ Ora: decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)"

Elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale ISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE

Art. 6. Nomina di un commissario

1. In caso di mancata, irregolare o ritardata consegna, da parte del comune, delle tessere elettorali, il prefetto, previ sommari accertamenti, nomina un commissario.

Art. 7. Impossibilità di consegna della tessera

1. In occasione di consultazioni elettorali o referendarie, ove, per qualsiasi motivo, non sia possibile il rilascio, la sostituzione o il rinnovo immediato della tessera o del duplicato, è consegnato all'elettore un attestato del sindaco sostitutivo della tessera ai soli fini dell'esercizio del diritto di voto per quella consultazione.

Art. 8. Sperimentazione della tessera elettorale elettronica

...omissis...

Titolo II - Modifiche, integrazioni ed abrogazioni alla normativa sulle consultazioni elettorali e referendarie, conseguenti alla istituzione della tessera elettorale permanente

Art. 9. Apertura degli uffici comunali per il rilascio delle tessere elettorali

Abrogato.

Art. 10. Voto dei degenti nei luoghi di cura

- 1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie, gli elettori ricoverati nei luoghi di cura possono votare negli stessi luoghi esclusivamente previa esibizione della tessera elettorale e dell'attestazione rilasciata dal sindaco concernente l'avvenuta inclusione negli elenchi dei degenti in ospedali e case di cura ammessi a votare nel luogo di ricovero.
- 2. L'attestazione di cui al comma 1, a cura del Presidente del seggio, è ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

Art. 11. Annotazione del voto assistito

1. L'annotazione dell'avvenuto assolvimento delle funzioni di accompagnatore, prevista dall'articolo 55, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 41, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, viene apposta dal Presidente di seggio sulla tessera elettorale dell'accompagnatore medesimo, all'interno dello spazio destinato alla certificazione dell'esercizio del voto (117).

¹¹⁷ Ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 sono disciplinate le modalità di esercizio, in occasione delle elezioni amministrative, del diritto al voto assistito da parte di alcune categorie di persone portatrici di handicap (ciechi, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità). In particolare, l'ultimo comma del citato articolo – comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, della legge 5 febbraio 2003, n. 17 (Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità) – prevede ora la possibilità di annotazione sulla tessera

Art. 12. Annotazione dell'esercizio del voto

1. In occasione delle operazioni di votazione per tutte le consultazioni elettorali o referendarie, successivamente al riconoscimento dell'identità personale dell'elettore, e all'esibizione della tessera elettorale, uno Scrutatore, prima che il Presidente consegni all'elettore la scheda o le schede di votazione ai sensi dell'articolo 58, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, o dell'articolo 49, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, appone sull'apposito spazio della tessera elettorale il timbro della sezione e la data, e provvede, altresì, ad annotare il numero della tessera stessa nell'apposito registro.

Art. 13. Ammissione al voto dei detenuti

- 1. L'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1976, n. 136, è abrogato e sostituito, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 120 del 1999, dalla seguente norma regolamentare:
- "1. I detenuti possono votare esclusivamente previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, anche dell'attestazione di cui all'articolo 8, terzo comma, lettera b), della legge 23 aprile 1976, n. 136, che, a cura del Presidente del seggio speciale, è ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti».

Art. 14. Norma di chiusura

1. Salvo che sia diversamente stabilito dal presente regolamento, quando leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale fanno riferimento al certificato elettorale consegnato ad ogni elettore in occasione di ciascuna consultazione, ovvero ai tagliandi dei medesimi certificati elettorali, il riferimento si intende, in quanto compatibile,

elettorale, mediante apposizione di un simbolo o codice, del diritto al voto assistito; detta norma, infatti, così recita: "Art. 41, ultimo comma: L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui al secondo comma, è inserita, su richiesta dell'interessato, corredata della relativa documentazione, a cura del comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni».

rispettivamente alla tessera elettorale personale, ovvero al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

Art. 15. Norme abrogate

1. Sono abrogati, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 120 del 1999, gli articoli 27, 28, 54 e 58, primo comma, limitatamente alle parole da: «stacca il tagliando» a: «in apposito plico,», del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, gli articoli 19, 45 e 49, primo comma, limitatamente alle parole da: «stacca il tagliando» a: «in apposito plico,», del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, l'articolo 18 della legge 25 maggio 1970, n. 352, l'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300, convertito dalla legge 16 luglio 1994, n. 453, e l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240.

Tabella A (1ª parte) Modello di tessera elettorale

4		T.	وي الماري
CHCOSCRIZIONI E COLLEGI ELETTORALI	NOTA	nun d	III See
	La presente ressera elegorate è strettamente personale ed ha carattere permanente; essa costituisce titolo per l'esercizio del delitto de volto e a se fina an momento della un'assissa	TESSERA EI	TESSERA ELETTORALE
	deve essene estate al presidente del seggio unitamente ed un documento di identificazione.	N. 0000	N. 00000000
pl ^o	Uno scrutatore provvederà a certificare l'avvenuta parlectpazione al voto apponendo sulla lessera, in uno degli appositi spazi, la data della elezione ed il bollo della sezione.	Containe d	
		Morre	
	AVVEHTENZE	Luxbo della di media	
Circoscrizume o regione Collegio	La fessora entronalo viene ritrate quando il ficultare pende il diritto di evoto, qualcora quesso si riflui di restitutta e si presenti il desgopo por votes, evan pounto us'enco defart. 100 del D.P.R. p. 196387 o celettari di An D. P.R. a strucci	Dura di Alson	d Section P Continues
оношни опирово	In caso di variazione dei dati in confessori, il comune trasmetta per gosta al tilolaria un taoliando di competta adestro, che a		
Sanato della Resubblica	 bitelere ¿tesse dovrà apporre sulle l'essera in confispondenza dei dati de aggiornare. 	Menero Tessera Eletonale septemble	scribba nella Esta electronie canie Scrione n.
Carners del Ospusto	în caso di sinarimento o funo della lessera. Il duplicato è nasciato del comune, previa domanda del titolare, corredata	hduzo dele sezione	
Aspend	defig denuncia presentate si competenti uffici di pubbica signezza.	Indicate dell'electron/electron	
Provinces	Sono ammeasi at voto per l'elezione del Seneto della Repubblica qui elettori che henno superato il venticinquesino		
Circosuracional	anno di età (ert. 58, pnmo comma, della Costiluzione).	Date d aggiomenanto	8 Shotecolf Commissions

Tabella A (2ª parte) Modello di tessera elettorale




Tabella B (1ª parte) Modello di tessera elettorale nella regione Trentino - Alto Adige

TESSERA ELETTORALE N. (YOOOOOO Namen Tessen Betonsk Motor & date & reach NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE MODELLO DI TESSERA ELETTORALE deve essere esibita al presidente del seggio unitamente Uno scrutatora provvederà a certificare l'avvanus partachazione al volo apponendo sulla lessera, in uno degi apposali spazi, la data della elezione ed il bollo della sezione ad un documento di Identi CIRCOSCRIZIONI E COLLEGI ELETTORALI Collegno Circoscrizione o regione

TABELLA B (1ª Parte)

Tabella B (2ª parte) Modello di tessera elettorale nella regione Trentino - Alto Adige




Tabella C (1ª parte) Modello di tessera elettorale nella regione Valle d'Aosta

	MODELLO DI TESSERA ELETTORALE NELLA REGIONE VALLE D'AOSTA	
CIRCOSCRIZIONI E COLLEGI ELETTOPALI	NOTĄ	Uniforce
	La presente tessera elettorale è strettamente personale ed ha carattere permanente; esse coeditulisce titolo per l'esercizio	TESSERA ELETTORALE
	del diritto di voto e, a tal fine, al momento della votazione, deve essere esibita al presidente del seggio unitamente ad un documento di Identificazione.	N. 00000000
	Uno scrutatore provvederà a certificare l'avvenuta partechazione al voto apponendo sufa tessera, in uno degli	Comme d
	appositi spazi, la date della elezione ed il bollo della sezione.	Cognome
		Manne
		Luogo e data di neschi
	EDGENAL CONTROL OF THE STATE OF	Child of March Commession
Circoscrizione o regione Collegio	a. 570-60. In caso di versizione for tien ny contenera, il comme bisamente per poesa.	
	of tackers an explanate of convenient accurve, can a conserve porce spymers while resears in contrapondents del data de aggionner.	ALONSO GRADING CHARGE AND MARKET AND MARKET AND AND CHARGE AND CANADA
Pariamento europeo	In caso di amendicipanto o forto della tossera, il displazaro è nilazzano dal commene, previs dominante del bitolare, corrodata della desencia presentara si	Inditize delle sectione
Sensitio delle Repubblica	component trace of purcoses recurrent. Some entrement at vote per l'électione del Senato della Rapubblica gil	Indicazo dell'elembora lelembica
Camera dal deported	commen, della Comunicani. Per l'dersione del Consiglio regionale della Valla d'Aora, sono ammassi	
Circoscitional	al voto gli elettori che rissedono ininternottamente nel territorio della regione de altraso un seno.	Data d aggiornamento N Sindaco/I Connéssive

Tabella C (2ª parte) Modello di tessera elettorale nella regione Valle d'Aosta





Tabella D (1ª parte) Modello di tessera elettorale per i cittadini di altro Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia

MODELLO DI TESSERA ELETTORALE PER I CITTADINI DI ALTRO STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA RESIDENTE IN ITALIA
La presente tessera eletrorale è strettamente personale ed ha czatalere permanente essa coudusca tisco per tesercado del ciritto i voto e, a lat linsa, al momento della votazione, deve assere eschia al presidente cel seggio unitamente ad un documento di identificazione.
Uno scrutatore provvederà a certificare l'avvenutà partecipazione al volo apponendo sulla lessera, in uno degli
appositi spazi, la data della elezione ed il bolto della sezione
AVVERTBAZE Il titolare della presente textera può esercitare il dinno di voto eschativamente per le elezioni
La trasera elettocale voca narsa quasdo à tociar pertr à desce di voto qualque questo si nibra di restinatita e si presson al regno per vours, verif
puesto as seaso deditare. 107 del D.P.R. s. 361/57 o dell'art. 97 del D.P.R. n. 570960.
le caso di venezione dei date ini consistata, il comitte transfetti per porte al gobiere se capitando di convalida adesivo, che il sirolare secto dovrh apporte
yella ezisera in certizipondenza des cha da agrecia. Is caso de graenincesso o funo della ezisera, al depisizio è nizionale dal
consect, pervia demanda del triolem, controlem pera manara percenta consecuente uffici di pobblica ancentata.

Tabella D (2ª parte) Modello di tessera elettorale per i cittadini di altro Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia

TABELLA D (2ª Parte)



DECRETO-LEGGE 3 gennaio 2006, n. 1.

Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche¹¹⁸.

Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione¹¹⁹.

- 1. Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore¹²⁰.
- 2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasione delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei Presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.
- Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:
 - a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;
 - b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai

¹¹⁸ Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 27 gennaio 2006, n. 22.

¹¹⁹ Rubrica così sostituita dalla lettera f) del comma 1 dell'art. 1, L. 7 maggio 2009, n.

 $^{^{120}}$ Comma così sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 1, L. 7 maggio 2009, n. 46.

competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali¹²¹.

- Fatta salva ogni altra responsabilità, nei confronti del 3.bis funzionario medico che rilasci i certificati di cui al comma 3, lettera b), in assenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 l'azienda sanitaria locale dispone la sospensione dal rapporto di servizio per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato e comunque per un periodo non superiore a nove mesi¹²².
- 4. Ove sulla tessera elettorale dell'elettore di cui al comma 1 non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 3, lettera b), attesta l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto¹²³.
- 5. Il sindaco, appena ricevuta la documentazione di cui al comma 3, previa verifica della sua regolarità e completezza, provvede:
 - ad includere i nomi degli elettori ammessi al voto a domicilio in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, al Presidente di ciascuna sezione, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;
 - b) a rilasciare ai richiedenti un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi;
 - a pianificare e organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare.
- 6. Per gli elettori ammessi al voto a domicilio presso una dimora ubicata in un comune diverso da quello d'iscrizione nelle liste

122 Comma aggiunto dalla lettera c) del comma 1, L. 7 maggio 2009, n. 46. 123 Comma così modificato dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 1, L. 7 maggio 2009,

n. 46.

 $^{^{121}}$ Comma prima modificato dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22 e poi così sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 1, L. 7 maggio 2009, n. 46.

elettorali, il sindaco del comune d'iscrizione, oltre agli adempimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 5, comunica i relativi nominativi ai sindaci dei comuni ove avviene la raccolta del voto a domicilio. Questi ultimi provvedono a predisporre i conseguenti elenchi da consegnare, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, ai Presidenti degli uffici elettorali di sezione nelle cui circoscrizioni sono ubicate le dimore degli elettori ammessi al voto a domicilio.

- 7. Il voto viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal Presidente dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompresa la dimora espressamente indicata dall'elettore nella dichiarazione di cui al comma 3, con l'assistenza di uno degli Scrutatori del seggio, designato con sorteggio, e del Segretario. Alle operazioni di raccolta del voto a domicilio possono partecipare i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta¹²⁴.
- 8. Il Presidente dell'ufficio elettorale di sezione cura, con ogni mezzo idoneo, che siano assicurate la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alla condizione di salute dell'elettore.
- 9. Le schede votate sono raccolte e custodite dal Presidente dell'ufficio elettorale di sezione in uno o più plichi distinti, nel caso di più consultazioni elettorali, e sono immediatamente riportate presso l'ufficio elettorale di sezione per essere immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposito elenco. I nominativi degli elettori il cui voto è raccolto a domicilio da parte del Presidente di un ufficio elettorale di sezione diverso da quello d'iscrizione vengono iscritti in calce alla lista stessa e di essi è presa nota nel verbale.
- 9.bis Ove necessario, la commissione elettorale circondariale, su proposta dell'Ufficiale elettorale, può, con proprio provvedimento, disporre che il voto di taluni elettori ammessi al voto a domicilio venga raccolto dal seggio speciale che opera presso l'ospedale o la casa di cura ubicati nelle vicinanze delle abitazioni dei suddetti elettori¹²⁵.

125 Comma aggiunto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 1, L. 7 maggio 2009, n. 46.

¹²⁴ Comma così modificato dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22.

DECRETO-LEGGE 1 aprile 2008, n. 49.

Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie.

Convertito, senza modificazioni, dalla legge 30 maggio 2008, n. 96.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 aprile 2008).

Art. 1.

In vigore dal 1 gennaio 2014

- 1. Nelle consultazioni elettorali o referendarie è vietato introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.
- 2. Il Presidente dell'ufficio elettorale di sezione, all'atto della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale da parte dell'elettore, invita l'elettore stesso a depositare le apparecchiature indicate al comma 1 di cui è al momento in possesso.
- 3. Le apparecchiature depositate dall'elettore, prese in consegna dal Presidente dell'ufficio elettorale di sezione unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale, sono restituite all'elettore dopo l'espressione del voto. ¹²⁶
- 4. Chiunque contravviene al divieto di cui al comma 1 è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1000 euro.

Art. 2.

1

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 $^{^{126}}$ Comma così modificato dall' art. 1, comma 400, lett. l), L. 27 dicembre 2013, n. 147 , a decorrere dal 1° gennaio 2014.

IV - ALTRE NORME

LEGGE 5 febbraio 1998, n. 22

Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 2000, n. 121

Regolamento recante disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici.

LEGGE 5 febbraio 1998, n. 22

Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1998)

Art. 1.

- 1. La presente legge detta, in attuazione dell'articolo 12 della Costituzione e in conseguenza dell'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, disposizioni generali in materia di uso ed esposizione della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea, fatte salve le disposizioni particolari sull'uso delle bandiere militari.
- 2. Le regioni possono, limitatamente ai casi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, emanare norme per l'attuazione della presente legge, ai sensi dell'arti- colo 117, secondo comma, della Costituzione (127). Le disposizioni della presente legge costituiscono altresì norme generali regolatrici della materia, nel rispetto delle quali il Governo, per i casi di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 1 e di cui al comma 2 dell'articolo 2, è autorizzato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti commissioni parlamentari, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (128).

Art. 2.

 La bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea vengono esposte all'esterno degli edifici ove hanno sede centrale gli organismi di diritto pubblico di seguito indicati, per il tempo in cui questi esercitano le rispettive funzioni e attività:

a) gli organi costituzionali e di rilievo costituzionale, e

^{127 -} L'art. 117 della Costituzione è stato ora sostituito ai sensi dell'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione). Il riferimento, contenuto nella norma in esame, al secondo comma dell'art. 117 Cost. può intendersi ora trasposto al primo periodo del comma 6 del medesimo articolo, secondo cui: «la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni».

 $^{^{128}}$ In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedasi il D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121.

comunque la sede del Governo allorché il Consiglio dei ministri è riunito:

- b) i ministeri;
- c) i consigli regionali, provinciali e comunali, in occasione delle riunioni degli stessi;
- d) gli uffici giudiziari;
- e) le scuole e le università statali.
- 2. La bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea vengono altresì esposte all'esterno dei seggi elettorali durante le consultazioni e all'esterno delle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero.
- 3. Il regolamento e le norme regionali di cui al comma 2 dell'articolo 1 possono, nei limiti delle rispettive competenze, dettare una disciplina integrati- va in merito alle modalità di uso ed esposizione della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea nonché di gonfaloni, stemmi e vessilli, anche con riferimento ad organismi di diritto pubblico non ricompresi nell'elenco di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 3.

 Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

Art. 4.

 A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 1 sono abrogati il regio decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2072, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 1925, n. 2264, e la legge 24 giugno 1929, n. 1085. A decorrere dalla stessa data cessa altresì di avere applicazione il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 1986.

Art. 5.

(Omissis).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 2000, n. 121.

Regolamento recante disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2000)

Capo I - Esposizione delle bandiere all'esterno degli edifici pubblici

1.-2.-3. (Omissis).

Art. 4.

Le bandiere all'esterno degli edifici in cui hanno sede uno o più seggi elettorali sono esposte dall'insediamento dei rispettivi uffici elettorali di sezione alla chiusura definitiva delle operazioni di scrutinio.

(Omissis)

ALLEGATO A:

MODALITÀ DI

ESPRESSIONE DEL VOTO


PER L'ELEZIONE DIRETTA

DEL PRESIDENTE DELLA


GIUNTA

E DEL CONSIGLIO


REGIONALE




Il voto va attribuito esclusivamente al candidato Presidente votato.




Il voto va attribuito al candidato Presidente espressamente votato, nonché alla lista prescelta n. 2 (art. 7, comma 2, della L.R. n. 2/2005, e successive modifiche e integrazioni).




TIZIO è candidato consigliere della lista n. 1. Il voto va attribuito al candidato Presidente espressamente votato, alla lista n. 1, nonché al candidato consigliere TIZIO (art. 7, comma 3, della L.R. n. 2/2005, e successive modifiche e integrazioni).




TIZIO e TIZIA sono candidati consiglieri della lista n. 1. Il voto va attribuito al candidato Presidente espressamente votato, alla lista n. 1, nonché ai candidati consiglieri TIZIO e TIZIA, essendo due candidati di sesso diverso (art. 7, comma 3, della L.R. n. 2/2005, e successive modifiche e integrazioni).




CAIO è candidato consigliere della lista n. 2. Il voto va attribuito al candidato Presidente espressamente votato, alla lista n. 2, nonché al candidato consigliere CAIO (art. 7, comma 3, della L.R. n. 2/2005, e successive modifiche e integrazioni).




CAIO e CAIA sono candidati consiglieri della lista n. 2. Il voto va attribuito al candidato Presidente espressamente votato, alla lista n. 2, nonché ai candidati consiglieri CAIO e CAIA, essendo due candidati di sesso diverso (art. 7, comma 3, della L.R. n. 2/2005, e successive modifiche e integrazioni).



Il voto va attribuito al candidato Presidente collegato alla lista n. 2, nonché alla lista n. 2 espressamente votata (art. 7, comma 1, della L.R. n. 2/2005, e successive modifiche e integrazioni).




CAIO è candidato consigliere della lista n. 2. Il voto va attribuito al candidato Presidente collegato alla lista n. 2, alla lista n. 2, nonché al candidato consigliere CAIO (art. 7, comma 3, della L.R. n. 2/2005, e successive modifiche e integrazioni).



CAIO e CAIA sono candidati consiglieri della lista n. 2. Il voto va attribuito al candidato Presidente collegato alla lista n. 2, alla lista n. 2 votata, nonché ai candidati consiglieri CAIO e CAIA, essendo due candidati di sesso diverso (art. 7, comma 3, della L.R. n. 2/2005, e successive modifiche e integrazioni).

	10)	
NOME E COGNOME (GANDIATO ALIA GARDA DIPRESIDENTE)	1	
	2	CAIO
NOME E COGNOME	\leq	
(CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE)	(3)	


CAIO è candidato consigliere della lista n. 2. Il voto va attribuito al candidato Presidente collegato alla lista n. 2, alla lista n. 2, nonché al candidato consigliere CAIO (art. 7, comma 7, della L.R. n. 2/2005, e successive modifiche e integrazioni).




CAIO e CAIA sono candidati consiglieri della lista n. 2. Il voto va attribuito al candidato Presidente collegato alla lista n. 2, alla lista n. 2, nonché ai candidati consiglieri CAIO e CAIA, essendo due candidati di sesso diverso (art. 7, comma 7, della L.R. n. 2/2005, e successive modifiche e integrazioni).

	12)	
NOME E COGNOME (CANDIATO ALIA CARDA DI PRESIDENTE)	1	TIZIO SEMPRONIO
NOME E COGNOME (GANDGATO ALLA CARICA DIPRESCIDITE)	2 3	


TIZIO e SEMPRONIO sono due candidati consiglieri della lista n. 1, ma dello stesso sesso. Il voto va attribuito al candidato Presidente collegato alla lista n. 1, alla lista n. 1 e al candidato consigliere TIZIO. Nullo il voto per la seconda preferenza SEMPRONIO. (art. 7, comma 7, della L.R. n.2/2005, e successive modifiche e integrazioni)




MARIO ROSSI è elettore della sezione e non candidato in alcuna lista: <u>LA SCHEDA È NULLA</u> perché l'elettore ha voluto far riconoscere il proprio voto in modo inoppugnabile.




<u>LA SCHEDA È NULLA</u> perché la volontà dell'elettore si è manifestata in modo non univoco.




<u>LA SCHEDA È NULLA</u> perché la volontà dell'elettore si è manifestata in modo non univoco.




TIZIO è candidato consigliere della lista n. 1: il voto va attribuito al candidato Presidente espressamente votato, alla lista n. 1 e al candidato consigliere TIZIO. Nullo il voto per la lista n. 3. (art. 7, comma 8, della L.R. n. 2/2005, e successive modifiche e integrazioni).



TIZIO è candidato consigliere della lista n. 1: il voto va attribuito al candidato Presidente collegato alla lista n. 1, alla lista n. 1 e al candidato consigliere TIZIO. Nullo il voto per la lista n. 3. (art. 7, comma 8, della L.R. n. 2/2005, e successive modifiche e integrazioni).




CAIO è candidato consigliere della lista n. 2: il voto va attribuito al candidato Presidente collegato alla lista n. 2, alla lista n. 2, nonché a CAIO. Nullo il voto per la lista n. 3 (art. 7, comma 8, della L.R. n. 2/2005, e successive modifiche e integrazioni).



Il voto va attribuito al candidato Presidente espressamente votato. Nulli i voti per le liste n. 2 e n. 3. (art. 7, comma 9, della L.R. n.2/2005, e successive modifiche e integrazioni).

	20)	
NOME E COGNOME (CANDIDATO ALLA CARDA DI PRESIDENTE)	1	TIZIO
NOME E COGNOME (CANDIDATO ALLA CARDA DI PRESIDENTE)	(2) (X)	

TIZIO è candidato consigliere della lista n. 1: il voto va attribuito al candidato Presidente collegato alla lista n. 1, alla lista n. 1 e al candidato consigliere TIZIO. Nullo il voto per la lista n. 3. (art. 7, comma 5, della L.R. n. 2/2005, e successive modifiche e integrazioni).



TIZIO è candidato consigliere della lista n. 3: il voto va attribuito al candidato Presidente collegato alla lista n. 3, alla lista n. 3 e al candidato consigliere TIZIO. Nullo il voto per la lista n. 2 (art. 7, comma 5, della L.R. n. 2/2005, e art. 69, comma 1, del D.P.R. n. 570/1960 espressivo del principio di salvaguardia della volontà dell'elettore).

SOMMARIO

PARTE PRIMA L'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE5
CAPITOLO I LA COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO
ELETTORALE DI SEZIONE7
§ 1 Composizione dell'Ufficio e validità delle operazioni 7
§ 2 Obbligatorietà delle funzioni - Sanzioni per gli
inadempienti
§ 3 Qualifica di pubblico ufficiale8
CAPITOLO II IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO
ELETTORALE DI SEZIONE9
§ 4 Nomina e sostituzione del Presidente dell'Ufficio
elettorale di sezione9
§ 5 Compiti del Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione. 9
§ 6 Poteri del Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione10
§ 7 Poteri di polizia del Presidente dell'Ufficio elettorale di
sezione10
CAPITOLO III IL VICEPRESIDENTE DELL'UFFICIO
ELETTORALE DI SEZIONE13
§ 8 Funzioni del Vicepresidente13
CAPITOLO IV GLI SCRUTATORI14
§ 9 Nomina e sostituzione degli Scrutatori14
§ 10 Compiti degli Scrutatori15
§ 11 Funzione consultiva degli Scrutatori16
§ 12 Potere di decisione degli Scrutatori16
CAPITOLO V IL SEGRETARIO DELL'UFFICIO
ELETTORALE DI SEZIONE17
§ 13 Nomina del Segretario17
§ 14 Compiti del Segretario del seggio17
§ 15 Verbale delle operazioni dell'Ufficio Elettorale di
Sezione
CAPITOLO VI19
IL SEGGIO OSPEDALIERO, IL SEGGIO SPECIALE E IL
SEGGIO VOLANTE19
§ 16 - Sezione ospedaliera e costituzione del seggio
ospedaliero19
§ 17 - Costituzione del seggio speciale
§ 18 - Il Segretario del seggio speciale20

§ 19 - Compiti del seggio speciale 20
§ 20 - Costituzione, composizione e compiti del seggio
volante21
CAPITOLO VII I RAPPRESENTANTI DELLE LISTE DEI
CANDIDATI PER LE ELEZIONI REGIONALI PRESSO LA
SEZIONE22
§ 21 Designazione dei rappresentanti delle liste 22
§ 22 Esame della regolarità delle designazioni
§ 23 Requisiti dei rappresentanti delle liste dei candidati 24
§ 24 Facoltà dei rappresentanti delle liste dei candidati 24
§ 25 Sanzioni per i rappresentanti delle liste dei candidati
presso la sezione25
presso la sezione
ALL'INSEDIAMENTO DEL SEGGIO26
§ 26 Consegna al Presidente del seggio degli oggetti e degli
atti occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio 26
§ 27 Ricognizione dell'arredamento della sala della votazione
da parte del Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione 30
§ 28 Arredamento della sala della votazione nelle sezioni
elettorali prive di barriere architettoniche
§ 29 Custodia della sala della votazione
§ 30 Sezione alla quale siano assegnati luoghi di cura con
meno di 100 posti-letto Intese del Presidente della sezione
con la direzione dei luoghi di cura per l'accesso dell'ufficio
distaccato della sezione medesima di cui all'art. 44 del T.U. n.
570/1960 Sezione presso la quale deve provvedersi alla
raccolta del voto a domicilio34
§ 31 Sezione alla quale siano assegnati luoghi di cura con
almeno 100 e fino a 199 posti-letto o luoghi di detenzione e di
custodia preventiva Intese del Presidente del seggio speciale
di cui all'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, con la
direzione dei luoghi di cura o di detenzione
PARTE SECONDA OPERAZIONI PRELIMINARI ALLA
VOTAZIONE
CAPITOLO IX COSTITUZIONE DELL'UFFICIO
ELETTORALE DI SEZIONE39
§ 32 Insediamento dei componenti dell'Ufficio elettorale di
sezione39
§ 33 Ammissione dei rappresentanti delle liste dei candidati
presso la sezione40

§ 34 Persone che possono entrare nella sala della votazione.
CAPITOLO X SANZIONI PENALI RELATIVE ALLE
OPERAZIONI DEI SEGGI42
§ 35 Sanzioni penali previste per i componenti degli Uffici
elettorali di sezione42
§ 36 Sanzioni penali previste per coloro che turbano,
comunque, le operazioni di votazione e di scrutinio
§ 37 Chi può promuovere l'azione penale
CAPITOLO XI OPERAZIONI PRELIMINARI
ALL'AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE 44
§ 38 Accertamento dell'arredamento della sala della
votazione da parte del Presidente
§ 39 Determinazione dell'ora in cui il Presidente della
sezione nella cui circoscrizione esistono luoghi di cura con
meno di 100 posti-letto si recherà a raccogliere il voto degli
elettori ivi ricoverati o in cui il Presidente stesso si recherà a
raccogliere il voto a domicilio
§ 40 Determinazione dell'ora in cui il Presidente del seggio
speciale si recherà a raccogliere il voto dei degenti in luoghi di
cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto; dei detenuti aventi
diritto al voto e, per la sezione ospedaliera, dei ricoverati
impossibilitati ad accedere alla cabina
§ 41 Annotazioni da effettuare nelle liste degli elettori della
sezione
CAPITOLO XII AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE DI
VOTAZIONE
\$ 42 Autenticazione delle schede: firma e timbratura -
Operazioni da compiere
\$ 43 Determinazione del numero delle schede da
autenticare
\$ 44 Ripartizione fra gli Scrutatori delle schede da
autenticare
§ 45 Apertura del plico sigillato contenente il bollo della
sezione
§ 46 Rinvio delle operazioni alle ore 7 della mattina della
domenica e custodia della sala
PARTE TERZA LE OPERAZIONI DI VOTAZIONE51
CAPITOLO XIII LE OPERAZIONI PRELIMINARI
ALL'APERTURA DELLA VOTAZIONE53

§ 47 Ricostituzione dell'Ufficio elettorale di sezione alle ore 7
della domenica 53
§ 48 Constatazioni da fare dopo l'insediamento dell'Ufficio
elettorale di sezione53
§ 49 Consegna al Presidente del seggio speciale delle schede
occorrenti per la votazione dei degenti in luoghi di cura e dei
detenuti aventi diritto al voto
CAPITOLO XIV OPERAZIONI DI VOTAZIONE55
"Art. 7- Scheda elettorale55
§ 50. – Apertura della votazione
§ 51 Ammissione degli elettori alla votazione 57
§ 52 Elettori ammessi al voto in sezione diversa da quella di
iscrizione: - avvertenze61
§ 53 Identificazione degli elettori61
§ 54 - Esibizione della tessera elettorale da parte dell'elettore,
oppure dell'attestato sostitutivo della tessera elettorale, ovvero
della sentenza o dell'attestazione del sindaco
§ 55 Consegna della scheda e della matita all'elettore 64
§ 56 Divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali
telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare
o registrare immagini
§ 57 Espressione del voto all'interno della cabina e
riconsegna della scheda e della matita al Presidente del seggio.
§ 58 Rilevazione e comunicazione dell'affluenza alle urne. 67
CAPITOLO XV CASI SPECIALI CHE POSSONO
VERIFICARSI NEL CORSO DELLA VOTAZIONE
§ 59 Caso in cui si presenti a votare un elettore fisicamente
impedito nell'espressione autonoma del voto
§ 60 Caso in cui si presenti a votare un elettore con
disabilità
§ 61 Caso in cui si presenti a votare un elettore che ha diritto
di votare in base a sentenza o ad attestazione del Sindaco 74
§ 62 Caso in cui votano nella sezione gli elettori indicati
nell'art. 40 del T.U. n. 570/1960 (Presidente del seggio;
Scrutatori; rappresentanti delle liste presso la sezione; Ufficiali
ed Agenti della Forza Pubblica in servizio di ordine pubblico).
§ 63 Caso in cui si presentano a votare gli elettori di cui
all'art. 49 del T.U. 30 marzo 1957, n. 361, e successive
modificazioni, sempre che gli stessi siano elettori di un

Comune della Regione (Militari delle Forze Armate
appartenenti a Corpi militarmente organizzati per il servizi
dello Stato; appartenenti alle Forze di Polizia; appartenenti a
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)
§ 64 Elettori non deambulanti che votano in sezioni prive d
barriere architettoniche
§ 65 Caso in cui si presentano a votare i Navigant
(Marittimi ed Aviatori) fuori residenza per motivi di imbarca
(art. 50 del T.U. n. 361/1957, e successive modificazioni)7
\$ 66 Caso in cui l'elettore riscontra che la sched
consegnatagli dal Presidente è deteriorata, ovvero egli stesso
per negligenza o ignoranza, la deteriora
§ 67 Caso in cui l'elettore non vota nella cabina
§ 68 Caso in cui l'elettore indugia artificiosament
nell'espressione del voto
§ 69 Caso in cui l'elettore consegna al Presidente una sched
mancante del bollo della sezione o della firma dello Scrutatore
8
§ 70 Caso in cui l'elettore non restituisce la sched
consegnatagli dal Presidente8
§ 71 Caso in cui l'elettore non riconsegna la matita usata pe
l'espressione del voto
§ 72. – Rifiuto di ritirare la scheda. Restituzione della sched
prima di entrare in cabina. Reclami e dichiarazioni d
astensione o di protesta8
CAPITOLO XVI VOTAZIONE DEI RICOVERATI NE
LUOGHI DI CURA8
§ 73 - Operazioni di votazione compiute nell'Ufficio elettoral
di sezione istituito nei luoghi di cura con almeno 200 posti
letto («sezione ospedaliera»), a norma dell'art. 43 del testo
unico 16 maggio 1960, n. 570/1960 8
§ 74 Operazioni di votazione nei luoghi di cura aventi men
di 100 posti-letto – Raccolta del voto degli elettori ivi ricoverat
da parte dell'Ufficio distaccato della sezione, a norma dell'art
44 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570/1960, e dell'art. 9
decimo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136
§ 75 Operazioni di votazione nei luoghi di cura con almen
100 e fino a 199 posti-letto – Raccolta del voto degli elettori iv
ricoverati da parte del seggio speciale previsto dall'art.
primo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136
primo comma, ucha legge 25 aprile 1770, ii. 150

CAPITOLO XX LE OPERAZIONI DI RISCONTRO DOPO)
LA VOTAZIONE10	2
§ 88. – Sgombero del tavolo del seggio. Raccolta e custodi	a
delle matite copiative10	2
§ 89 Accertamento del numero di coloro che hanno votat	o
nella sezione per le elezioni regionali10	3
§ 90 Formazione e spedizione del plico contenente le list	e
della votazione e i registri con i numeri delle tessere elettora	li
dei votanti10	
§ 91 Accertamento del numero delle schede autenticate no	el
corso della votazione in aggiunta a quelle autenticate subit	Ю
dopo la costituzione del seggio10	
§ 92 Controllo delle schede autenticate non utilizzate per l	
votazione. Formazione e spedizione del plico contenente l	le
schede avanzate (autenticate e non autenticate)10	
PARTE QUARTA LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO10	
CAPITOLO XXI LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALLO	
SCRUTINIO11	1
§ 93. — Operazioni di scrutinio. — Inizio dello scrutinio per l	
elezioni regionali11	1
§ 94 - Ripartizione dei compiti tra gli Scrutatori per l	
operazioni di scrutinio11	1
CAPITOLO XXII TERMINI PER LO SVOLGIMENTO	
DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO11	
§ 95 Termini per le operazioni di scrutinio11	
§ 96 Sospensione delle operazioni di scrutinio11	
CAPITOLO XXIII SISTEMA ELETTORALE I	
SALVAGUARDIA DELLA VALIDITÀ DEL VOTO11	
§ 97. – Principio di salvaguardia della validità del voto11	
§ 98 Sovrapposizione di schede e salvaguardia della validit	
del voto	6
§ 99 Principio della non riconoscibilità del voto11	6
CAPITOLO XXIV LO SCRUTINIO12	
§ 100 Inizio dello scrutinio	
§ 101 Sistema elettorale12	
§ 102 Vari modi per esprimere il voto	
§ 103 Spoglio e registrazione dei voti	
§ 104 Casi di nullità Schede bianche	
Schede nulle	-
Schede contenenti voti nulli per le liste circoscrizionali m	
validi per il candidato Presidente13	2

Schede contenenti voti di preferenza nulli
Schede bianche
§ 105 - Riepilogo del numero delle schede annullate durante le
operazioni di voto e di quelle dichiarate nulle nel corso dello
scrutinio
§ 106 Voti contestati
§ 107 Operazioni di controllo dello spoglio
§ 108 Operazioni di riscontro della corrispondenza e della
congruità delle cifre da riportare nel verbale
- II NUMERO COMPLESSIVO DELLE SCHEDE
AUTENTICATE139 - II NUMERO COMPLESSIVO DEI VOTANTI NELLA
SEZIONE140 - il NUMERO COMPLESSIVO DELLE SCHEDE
AUTENTICATE NON UTILIZZATE PER LA VOTAZIONE
140
- II NUMERO COMPLESSIVO DELLE SCHEDE
NULLE
- II NUMERO COMPLESSIVO DELLE SCHEDE
SCRUTINATE
- IL NUMERO COMPLESSIVO DEI VOTI AI
CANDIDATI PRESIDENTI
- IL NUMERO COMPLESSIVO DEI VOTI DI
PREFERENZA AI CANDIDATI CONSIGLIERI DI
CIASCUNA LISTA140
§ 109 Chiusura del verbale Formazione dei plichi con i
verbali e gli atti dello scrutinio
verbali e gli atti dello scrutinio
dell'adunanza142
CAPITOLO XXV RICONSEGNA DEL MATERIALE144
§ 111 Persone incaricate di ritirare il materiale144
§ 112 Confezione del plico con il materiale da restituire144
RIEPILOGO PLICHI DA CONFEZIONARE145
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE153
I - NORME SULLE ELEZIONI REGIONALI155
LEGGE REGIONALE 28 gennaio 2005, n. 2 – Puglia Norme per
l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta
regionale156
Art. 1 Recepimento

Art. 2 Elezione diretta del Presidente della Regione.
Nomina a Consigliere regionale del candidato alla carica
di Presidente della Regione che ha conseguito un numero
di voti validi immediatamente inferiore156
Art. 3 Numero dei consiglieri regionali160
Art. 4 Ripartizione tra le circoscrizioni provinciali.
Assegnazione dei seggi alle circoscrizioni160
Art. 5 Durata in carica e convocazione dei comizi per la
rinnovazione del Consiglio regionale e per l'elezione del
Presidente della Giunta regionale161
Art. 6 Cause di ineleggibilità162
Art. 7 Scheda elettorale
Art. 8 Liste e candidature
Art. 9 Lista regionale169
Art. 10 Modifiche alla legge n. 108 del 1968170
Art. 11 Modifiche alla legge 43/1995181
Art. 12 Norme di prima attuazione
APPENDICE N. 1 LEGGE 17 febbraio 1968, n. 108 Norme per la
elezione dei Consigli regionali delle regioni a statuto normale 183
TITOLO I Disposizioni generali183
Articolo 1 Norme generali
Articolo 2 Numero dei consiglieri regionali - Ripartizione
tra le circoscrizioni
Articolo 3 Durata in carica dei consigli regionali e
convocazione dei comizi per la loro rinnovazione184
TITOLO II Elettorato - Ineleggibilità – Incompatibilità185
Articolo 4 Elettorato attivo e passivo185
Articolo 5 Cause di ineleggibilità186
Articolo 6 Cause di incompatibilità188
Articolo 7 Cause di decadenza
TITOLO III Procedimento elettorale189
Articolo 8 Ufficio centrale circoscrizionale e regionale189
Articolo 9 Liste di candidati189
Articolo 10 Esame ed ammissione delle liste - Ricorsi
contro l'eliminazione delle liste o di candidati192
Articolo 11 Operazioni dell'Ufficio centrale
circoscrizionale conseguenti alle decisioni
sull'ammissione delle liste - Manifesto con le liste dei
candidati e schede per la votazione193
Articolo 12 Norme speciali per gli elettori194
Articolo 13 Voto di preferenza194

Articolo 14 Invio del verbale delle sezioni all'Ufficio
centrale circoscrizionale194
Articolo 15 Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale
e dell'Ufficio Centrale regionale195
Articolo 16 Surrogazioni
Articolo 16-bis Supplenza201
TITOLO IV Convalida degli eletti e contenzioso201
Articolo 17 Convalida degli eletti201
Articolo 18 Poteri del Consiglio regionale in materia di
decadenza e di incompatibilità 202
Articolo 19 Ricorsi
TITOLO V Disposizioni finali
Articolo 20 Svolgimento contemporaneo delle elezioni
regionali e delle elezioni del Senato e della Camera o delle
elezioni provinciali e comunali
Articolo 21 Spese 204
TITOLO VI Disposizioni transitorie
Articolo 22 Attuazione delle prime elezioni regionali 205
Articolo 23 Norme per la convocazione dei comizi per la
prima elezione dei consigli regionali205
Articolo 24 Norme in materia di ineleggibilità 205
Articolo 25 Sede e segreteria provvisorie del Consiglio
regionale e norme provvisorie per il funzionamento del
Consiglio stesso
Articolo 26 Spese per la prima elezione dei consigli
regionali
APPENDICE N. 2 LEGGE 23 febbraio 1995, n. 43 Nuove norme per
la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario 208
Articolo 1
Articolo 2
Articolo 3
Articolo 4210
Articolo 5210
Articolo 6212
Articolo 7212
Articolo 8212
Articolo 9213
LEGGE 2 luglio 2004, n. 165. Disposizioni di attuazione
dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione214
Capo I214
Art. 1 - (Disposizioni generali)214

Art. 2 (Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo
122, primo comma, della Costituzione, in materia di
ineleggibilità)214
Art. 3 (Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo
122, primo comma, della Costituzione, in materia di
incompatibilità)214
Art. 4 (Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo
122, primo comma, della Costituzione, in materia di sistema di
elezione)214
Capo II215
Art. 5 (Durata degli organi elettivi regionali)215
LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147. (art. 1, comma 399)216
Art. 1216
Comma 399216
DECRETO-LEGGE 19 marzo 2025, n. 27 - Disposizioni urgenti
per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025217
Art. 1. Disposizioni urgenti per il prolungamento delle
operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e
referendarie relative all'anno 2025 e per il loro eventuale
abbinamento217
Art. 1-bis. Disposizioni per la validità delle elezioni
amministrative che si svolgono nell'anno 2025 nei comuni che
si svolgono nell'anno 2025 nei comuni con popolazione fino a
15.000 abitanti in caso di ammissione di una sola lista218
Art. 1-ter. Disposizioni urgenti in materia di composizione
degli uffici elettorali
Art. 2. Disciplina sperimentale per l'esercizio del diritto di voto
da parte degli elettori fuori sede in occasione delle
consultazioni referendarie ex articolo 75 della Costituzione
relative all'anno 2025219
Art. 2-bis. Modifica alla disciplina in materia di indicazioni di
genere nelle liste elettorali219
Art. 3. Potenziamento delle misure in materia di
digitalizzazione dei sistemi elettorali219
Art. 4. Sottoscrizione delle liste di candidati da parte degli
elettori impossibilitati ad apporre la firma autografa 220
Art. 5. Entrata in vigore
DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo
1967, n. 223 (artt. 5, 8, 16 e 32-bis) Approvazione del testo unico
delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e
la revisione delle liste elettorali221

Art. 5 Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 4, commi 1º e 2º, e
legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 4, commi 1° e 2°221
Art. 8 Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 6, e legge 22 gennaio
1966, n. 1, art. 6
Art. 16 Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 13, e legge 22 gennaio
1966, n. 1, art. 13
Art. 32-bis
DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio
1960, n. 570 (stralcio) Testo unico delle leggi per la composizione
e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali 224
Art. 20 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 20, e Legge 23 marzo
1956, n. 136, art. 8
Art. 23 Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 10
Art. 24 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 23, e Legge 23 marzo
1956, n. 136, art. 11
Art. 25 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 24
Art. 27 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 26, e Legge 23 marzo
1956, n. 136, art. 12
Art. 37 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 35
Art. 38 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 36
Art. 39 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 37
Art. 40 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 38
Art. 41 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 39, e Legge 23 marzo
1956, n. 136, art. 23231
Art. 42 Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 24 sub 39-bis 232
Art. 43 Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 24 sub 39-ter 232
Art. 44 Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 24 sub 39-quater 233
Art. 46 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 40
Art. 47 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 41, 1°, 2°, 3° e 4°
comma, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 25, comma da 1º a
9°
Art. 48 T.U. 5 aprile 1951, n.203, art. 41, comma 5° e seguenti,
Legge 18 maggio 1951, n. 328, e Legge 23 marzo 1956, n. 136,
art. 25, comma 10°, 11° e 12°
Art. 49 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 42, e Legge 23 marzo
1956, n. 136, art. 26
Art. 50 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 43
Art. 51 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 44, e Legge 23 marzo
1956, n. 136, art. 27, comma 1°, 2°, 3°, 4° e 5°
Art. 52 Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 27, comma 6° e 7°. 238

Art. 53 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 45, e Legge 23 marzo
1956, n. 136, art. 28
Art. 59 Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 29241
Art. 68 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 59, e Legge 23 marzo
1956, n. 136, art. 38
Art. 69 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 60, e Legge 23 marzo
1956, n. 136, art. 39
Art. 70 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 61
Art. 86 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 77 247
Art. 87 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 78
Art. 87-bis
Art. 88 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 79
Art. 89 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 82
Art. 90 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 83
Art. 91 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 84
Art. 92 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 85251
Art. 93 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 86251
Art. 94 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 87
Art. 95 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 88
Art. 96 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 89
Art. 97 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 90
Art. 98 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 91
Art. 99 T. U. 5 aprile 1951, n. 203. art. 92, e Legge 23 marzo
1956, n. 136, art. 45
Art. 100 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 93
Art. 101 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 94
Art. 102 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 95
Art. 103 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 96
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24
settembre 2025, n. 515
ALTRE NORME SUL PROCEDIMENTO ELETTORALE261
LEGGE 23 aprile 1976, n. 136. (Stralcio)
DECRETO-LEGGE 3 maggio 1976, n. 161 .(Stralcio) 266
LEGGE 13 marzo 1980, n. 70
LEGGE 30 aprile 1981, n. 178. Estensione della norma
dell'articolo 119 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, alle elezioni
comunali, provinciali e regionali271
LEGGE 8 marzo 1989, n. 95. Norme per l'istituzione dell'albo e
per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di Scrutatore di

seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle
leggi per la composizione e la elezione degli organi delle
amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 272
LEGGE 21 marzo 1990, n. 53. Misure urgenti atte a garantire
maggiore efficienza al procedimento elettorale
LEGGE 15 gennaio 1991, n. 15. Norme intese a favorire la
votazione degli elettori non deambulanti280
LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 282
Art. 29. Esercizio di diritto al voto
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8
settembre 2000, n. 299. Regolamento concernente l'istituzione, le
modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera
elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo
13 della legge 30 aprile 1999, n. 120
Titolo I - Disposizioni sull'istituzione e l'aggiornamento della
tessera elettorale
Art. 1. Istituzione della tessera elettorale
Art. 2. Caratteristiche della tessera elettorale
Art. 3. Consegna della tessera elettorale
Art. 4. Aggiornamento e sostituzione della tessera elettorale 285
Art. 5. Protezione dei dati personali
Art. 6. Nomina di un commissario
Art. 7. Impossibilità di consegna della tessera
Art. 8. Sperimentazione della tessera elettorale elettronica 287
Titolo II - Modifiche, integrazioni ed abrogazioni alla normativa
sulle consultazioni elettorali e referendarie, conseguenti alla
istituzione della tessera elettorale permanente
Art. 10. Voto dei degenti nei luoghi di cura
Art. 11. Annotazione del voto assistito
Art. 12. Annotazione dell'esercizio del voto 289
Art. 13. Ammissione al voto dei detenuti
Art. 14. Norma di chiusura
Art. 15. Norme abrogate
Tabella A (1ª parte) Modello di tessera elettorale291
Tabella A (2 ^a parte) Modello di tessera elettorale
Tabella B (1 ^a parte) Modello di tessera elettorale nella regione
Trentino - Alto Adige
Tabella B (2ª parte) Modello di tessera elettorale nella regione
Trentino - Alto Adige

Tabella C (1ª parte) Modello di tessera elettorale nella regione
Valle d'Aosta
Tabella C (2ª parte) Modello di tessera elettorale nella regione
Valle d'Aosta
Tabella D (1ª parte) Modello di tessera elettorale per i cittadini
di altro Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia 297
Tabella D (2ª parte) Modello di tessera elettorale per i cittadini di
altro Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia 298
DECRETO-LEGGE 3 gennaio 2006, n. 1. Disposizioni urgenti
per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la
rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione
ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime
elezioni politiche
DECRETO-LEGGE 1 aprile 2008, n. 49. Misure urgenti volte ad
assicurare la segretezza della espressione del voto nelle
consultazioni elettorali e referendarie302
IV - ALTRE NORME 303
LEGGE 5 febbraio 1998, n. 22 Disposizioni generali sull'uso
della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7
aprile 2000, n. 121. Regolamento recante disciplina dell'uso delle
bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da
parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici 306
Capo I - Esposizione delle bandiere all'esterno degli edifici
pubblici
Art. 4
ALLEGATO A: MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO
PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE 307

